

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
GIUSTIZIA (II) .....	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	30
DIFESA (IV) .....	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	42
FINANZE (VI) .....	»	97
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	110
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	131
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	158
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	171
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	176
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	181
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	202

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	<i>Pag.</i>	215
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	287

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. (COM(2007)249) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento finale presentata dai Relatori</i> ) .....	5

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. Emendamenti C. 1857 Governo, approvato dal Senato .....	4
--	---

#### ATTI COMUNITARI

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE.**  
(COM(2007)249).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della XIV Commissione. Quindi, rilevato che non vi sono richieste di intervento sul merito dell'atto in esame, chiede ai relatori se siano pronti a presentare una proposta di documento finale.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della deputata Samperi, relatore per la II Commissione, risponde che i relatori hanno bisogno di qualche tempo ancora per trovare un accordo sulla proposta di documento finale e per valutare il parere della XIV Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta dei relatori, sospende la seduta, che riprenderà alle 14.45.

#### La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.50.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della

relatrice per la II Commissione, presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato*), che illustra.

Marilena SAMPERI (PD), ricordato che la proposta di direttiva in esame intende contrastare quel forte fattore di richiamo dell'immigrazione illegale nell'Unione europea che è rappresentato dalla possibilità di trovare lavoro anche in mancanza del permesso di soggiorno, chiarisce che i relatori hanno inteso, nella proposta di documento finale, segnalare al Governo l'esigenza di tutelare le piccole imprese e le famiglie che assumono badanti e collaboratori domestici, nonché di contrastare fenomeni deteriori come lo sfruttamento di minori e l'intermediazione abusiva.

Donato BRUNO, *presidente*, ricordato che giovedì 27 novembre prossimo il Parlamento europeo esaminerà l'atto in esame, fa presente che sarebbe preferibile che le Commissioni si pronunciasse fin d'oggi.

Giuseppe CALDERISI (PdL), rilevata la complessità della proposta di documento finale elaborata dai relatori, chiede che essa non sia posta in votazione subito, in modo da consentire ai tutti i componenti delle Commissioni riunite di valutarne attentamente il contenuto.

Manuela DAL LAGO (LNP), considerato che il provvedimento è all'esame delle Commissioni dal 4 novembre scorso, che il Parlamento europeo lo discuterà a breve e che i relatori hanno raggiunto un buon punto di equilibrio, ritiene che si debba procedere alla votazione della pro-

posta di documento finale senza ulteriori rinvii.

Raffaele VOLPI (LNP), richiamate le ragioni di disagio da lui già espresse nella seduta odierna del comitato permanente per i pareri, osserva che i colleghi del Popolo della libertà che, quando sono relatori, presentano le proprie proposte all'ultimo momento, dovrebbero essere a loro volta pronti ad accettare tempi di riflessione ristretti quando sono relatori deputati di altri gruppi.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara che, per quanto riguarda il suo gruppo, esso è pronto a votare fin d'ora.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che la proposta di documento finale è stata presentata dai relatori solo ora e che il rinvio della votazione a domani non pregiudica l'utilità del pronunciamento delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani alle 13.30.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 25 novembre 2008.*

**DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.**

**Emendamenti C. 1857 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ALLEGATO

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)249)**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAI RELATORI**

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia);

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea (COM(2007)249);

vista la proposta di risoluzione legislativa del Parlamento europeo deliberata, il 4 novembre 2008, nell'ambito della procedura di codecisione sulla proposta di direttiva in esame, dalla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo (LIBE) e preso atto degli orientamenti emersi in tale sede;

preso atto degli orientamenti che sulla proposta sono emersi in sede di Consiglio;

acquisito il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), espresso il 25 novembre 2008;

rilevato che:

la proposta di direttiva intende contrastare l'immigrazione illegale nei Paesi membri dell'Unione europea colpendo quello specifico fattore di richiamo della stessa che è rappresentato dalla possibilità di fatto di trovare lavoro anche in mancanza dei requisiti di permanenza legale sul territorio degli Stati membri e che, a tal fine, essa, nel sancire il divieto

di impiego di cittadini non comunitari illegalmente soggiornanti, prevede in capo ai datori di lavoro obblighi di accertamento al riguardo, stabilendo sanzioni, anche penali, per il caso di violazione del divieto;

la proposta di direttiva si fonda sulla raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1995 sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale, nella quale si proponeva di chiamare i datori di lavoro intenzionati ad assumere persone straniere a verificarne la posizione in materia di soggiorno o di lavoro e di rendere passibili di sanzioni i datori di lavoro di cittadini stranieri sprovvisti di permesso, e sulla raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996, relativa alla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi, nella quale si proponeva, in particolare, di vietare l'assunzione di cittadini di paesi terzi sprovvisti del necessario permesso di lavoro e di irrogare, in caso di violazione, sanzioni di carattere penale o amministrativo;

le più recenti iniziative delle istituzioni comunitarie in materia di immigrazione sono volte a completare il quadro di armonizzazione delle legislazioni nazionali sul versante del sostegno all'immigrazione legale e del contrasto all'immigrazione clandestina e ad estendere la cooperazione con i paesi terzi al fine ultimo di realizzare una vera e propria politica comune europea dell'immigrazione che valorizzi le potenzialità di sviluppo socioeco-

nomico insite nel fenomeno: in tal senso sono, infatti, le indicazioni in materia contenute nei programmi di Tampere e dell'Aia e nelle conclusioni del Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005 e del 14-15 dicembre 2006;

particolare rilievo viene attribuito dalle istituzioni europee alle iniziative volte alla progressiva instaurazione di un sistema europeo di controllo delle frontiere e di una politica comune in materia di visti, nonché di una procedura comune e di uno *status* uniforme per i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto l'asilo o una protezione sussidiaria, entro il 2010;

*esprimono una valutazione positiva, impegnando il Governo a sostenere, in sede di Consiglio dell'Unione europea, che:*

1) all'articolo 2, al fine di garantire una maggiore protezione contro lo sfruttamento, le definizioni di termini quali «lavoro», «datore di lavoro», «subappaltatore», «retribuzione» dovrebbero avere una estensione quanto più ampia possibile ed essere pertanto così modificate:

a) «lavoro»: l'esercizio di attività in qualunque modo definite dalle parti, retribuite per conto e sotto la direzione ed il coordinamento di un'altra persona;

b) «datore di lavoro»: persone fisiche, giuridiche ed enti collettivi pubblici e privati, per il cui conto e sotto la cui direzione un cittadino di un paese terzo esercita un'attività retribuita;

c) «subappaltatore»: persone fisiche, giuridiche ed enti collettivi pubblici e privati cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato.

d) sotto «retribuzione» dovrebbero intendersi comprese anche le tariffe orarie per il lavoro straordinario (essendo tale aspetto importante qualora il datore di lavoro debba pagare eventuali retribuzioni arretrate ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente);

2) considerato che nel testo ricorre l'espressione «impiegato illegalmente», si

dovrebbe, al medesimo articolo 2, precisare che con essa si intende «impiegato in lavoro illegale» come definito dalla lettera d) dell'articolo 2;

3) all'articolo 4, si dovrebbe prevedere l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure volte a fornire ai datori di lavoro direttive chiare e assistenza continua per quanto riguarda la verifica e la presentazione dei permessi di soggiorno (che dovrebbero essere prodotti in originale) o di altra autorizzazione equivalente (che, ugualmente, dovrebbe essere prodotta in originale); si dovrebbe, inoltre, prevedere l'istituzione, a livello comunitario, di un sistema di condivisione delle prassi migliori tra gli Stati membri;

4) al medesimo articolo 4, si dovrebbe prevedere che i datori di lavoro possano tenere le copie o i registri relativi ai contenuti dei permessi di soggiorno «anche su formato elettronico» che i datori di lavoro debbano tenere tale documentazione a disposizione delle autorità a fini di ispezione, non solo per la durata del periodo di lavoro, ma anche per i successivi 5 o 10 anni, conformemente alle previsioni degli Stati membri sugli obblighi di conservazione della documentazione in materia previdenziale e aziendale;

5) al medesimo articolo 4, si dovrebbe prevedere che i datori di lavoro siano considerati responsabili solo nel caso in cui i documenti presentati dal cittadino di paese terzo siano un falso grossolano;

6) al medesimo articolo 4, si dovrebbe stabilire che gli Stati membri possano prevedere un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro qualora questi siano singoli cittadini datori di lavoro nell'ambito di attività di collaborazione domestica e di servizi alla persona; analogamente, all'articolo 6, si dovrebbe prevedere che gli Stati membri possano stabilire sanzioni pecuniarie ridotte per le medesime fattispecie;

7) all'articolo 7, si dovrebbe prevedere che le somme dovute per imposte,

contributi previdenziali e premi assicurativi arretrati debbano essere versate alla pubblica amministrazione creditrice;

8) al medesimo articolo 7, si dovrebbe prevedere l'obbligo, per il datore di lavoro, di versare, oltre a retribuzioni, imposte e contributi dovuti, anche ogni altra somma a qualunque titolo dovuta in ragione dell'impiego, nonché di accollarsi tutti i costi derivanti dal trasferimento all'estero delle somme dovute, nel caso di cittadini terzi che abbiano fatto ritorno al proprio paese d'origine; nel caso in cui non possa essere stabilita la retribuzione concordata, questa dovrebbe essere determinata facendo riferimento ai minimali di legge;

9) all'articolo 8, lettera *d*), si prospetti, in alternativa alla chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti, anche il ritiro temporaneo o permanente della licenza di esercitare l'attività economica, come prospettato in sede di Consiglio;

10) in ogni caso, l'entità delle sanzioni deve restare proporzionata alla gravità del fatto contestato e comunque essere tale da evitare il rischio di pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa e la perdita, che ne deriverebbe, di altri posti di lavoro regolari;

11) all'articolo 10, si dovrebbe aggiungere alle fattispecie di reato ivi previste una aggravante per il caso di impiego di un minore;

12) al medesimo articolo 10, per quanto concerne specificamente il caso di

violazione riguardante l'impiego simultaneo di più cittadini di paesi terzi, si assumano gli orientamenti emersi in sede di Consiglio;

13) al medesimo articolo 10, si introduca la fattispecie dell'intermediazione abusiva tra quelle costituenti reato e suscettibili di sanzione penale;

14) all'articolo 14, paragrafo 1, si dovrebbe specificare che le «parti terze designate» attraverso le quali i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente possono presentare denuncia sono «associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici le cui attività statutarie comprendono il sostegno ai cittadini dei paesi terzi, nonché sindacati»;

15) al medesimo articolo 14, paragrafo 3, si dovrebbe prevedere che il permesso di soggiorno di durata limitata sia rilasciato ai soli cittadini di paesi terzi oggetto di sfruttamento la cui presenza sia stata constatata sui luoghi di lavoro dagli organi d'ispezione pubblici e i quali presentino denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate, purché collaborino attivamente ai fini degli accertamenti condotti dagli organi d'ispezione che hanno constatato le violazioni;

16) all'articolo 15, infine, si dovrebbe prevedere che la selezione delle imprese oggetto delle ispezioni debba essere basata su un'analisi di rischio secondo le discipline interne degli Stati membri.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Barbareschi ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	8
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del relatore</i> ) .....	17
Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace» C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio –Adozione del testo base</i> ) .....	9
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di testo unificato presentata dal relatore e adottata come testo base dalla Commissione</i> ) .....	18
Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	10
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione –Parere favorevole con una condizione e una osservazione</i> ) .....	11
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	19
AVVERTENZA .....	16

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 25 novembre 2008. — *Presidenza del presidente Donato BRUNO.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.**  
**C. 1493 Barbareschi.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 19 novembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituisce il relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione. Avverte quindi che lo stesso relatore ha presentato emendamenti (*vedi allegato 1*), che sono volti a recepire i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio e che pertanto invita ad



approvare. Ricorda, inoltre, che su questo provvedimento è in corso di perfezionamento la richiesta di trasferimento del relativo esame in sede legislativa, mancando ancora al riguardo l'assenso del Governo.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che anche la Commissione Affari sociali ha espresso un parere con una condizione, che giudica opportuno tenere in considerazione in quanto volto ad inserire l'iniziativa oggetto del provvedimento in esame all'interno della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: in questo modo, infatti, quest'iniziativa assumerebbe un rilievo ancora maggiore.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti del relatore.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, in ordine agli emendamenti del relatore, dichiara di rimettersi alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.1, 2.1 e 2.2.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiara la propria astensione dal voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace».**

**C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio –Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2008.

Pietro LAFFRANCO (PdL) presenta una proposta di testo unificato al fine della sua adozione quale testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 2*). Si tratta di un testo che è stato elaborato dopo lo svolgimento di consultazioni informali con i rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, ferma restando la propria disponibilità a valutare ulteriori proposte di modifica. Fa quindi presente che sarebbe auspicabile che l'esame del provvedimento in oggetto proseguisse in sede legislativa al fine di giungere ad una sua celere approvazione.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo sulla proposta di testo unificato presentata dal relatore, fa presente, con riferimento al personale civile caduto nell'ambito delle missioni internazionali, l'opportunità di precisare nel testo che il giorno della memoria si riferisce solamente ai civili che abbiano partecipato ufficialmente alle stesse missioni.

Pietro LAFFRANCO (PdL), *relatore*, invita il deputato Volpi ad individuare una idonea formulazione legislativa da tradurre in un apposito emendamento da presentare al testo base qualora la Commissione adottasse come tale la sua proposta di testo unificato appena presentata.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di testo base formulata dal relatore.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di testo unificato presentata dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 18 di martedì 2 dicembre prossimo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.**

**C. 1221 cost. Lanzillotta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2008.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl) dichiara preliminarmente di condividere lo spirito di fondo del provvedimento in esame nella parte in cui è volto a valorizzare il ruolo attivo delle popolazioni interessate dalle modifiche territoriali che però a proprio avviso, deve essere opportunamente graduato. In particolare, ritiene che vadano coinvolte a pieno titolo non solo le popolazioni dei territori che chiedono il distacco, ma anche quelle dei territori «recipienti» al fine di valorizzare l'interesse preminente.

Si sofferma quindi sulla proposta di legge costituzionale in esame, individuando in essa tre momenti di particolare rilievo.

Innanzitutto osserva che essa è volta a prevedere, ai fini della relativa iniziativa da parte della provincia o del comune, la consultazione delle popolazioni che chiedono il distacco dal territorio di appartenenza, momento che assume particolare rilievo secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale. Si tratta però di una consultazione, che nel testo del provvedimento è definita «approvazione» che non è espressamente tipizzata, essendo previsto che essa abbia luogo secondo le norme degli relativi statuti.

Il secondo momento di particolare rilievo è rappresentato dallo svolgimento di una consultazione referendaria da parte

dell'intero corpo elettorale regionale che dovrebbe approvare la richiesta di aggregazione di una provincia ad una regione diversa da quella di appartenenza. Al riguardo osserva che una consultazione referendaria svolta a livello regionale potrebbe pregiudicare il raggiungimento del *quorum* per la validità della stessa in considerazione dello scarso interesse che incontra il *referendum* nell'opinione pubblica.

Il terzo momento di interesse è rappresentato dallo strumento previsto per consentire il distacco di province e comuni dalla regione di appartenenza e la relativa aggregazione ad una regione diversa. In proposito fa presente di ritenere inadeguata la legge ordinaria, laddove si tratti di determinare l'aggregazione di un comune o di una provincia ad una regione a Statuto speciale.

Il provvedimento in esame tuttavia presenta ulteriori aspetti problematici, sui quali ritiene opportuno soffermarsi. Si tratta, in primo luogo, dei casi in cui si voglia disporre il distacco di una provincia da una regione a statuto ordinario e la sua aggregazione ad una regione a Statuto speciale. In particolare, nel caso di aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, composta dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ne deriverebbe la possibile istituzione di una terza provincia autonoma, che andrebbe valutata alla luce della specifica competenza attribuita alle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento delle autonomie locali. Si sofferma quindi sul requisito della continuità territoriale tra il territorio di provenienza e quello di destinazione, che a proprio avviso dovrebbe essere espressamente previsto nel provvedimento in esame.

Conclude soffermandosi sulla modalità di redazione degli articoli modificativi della Costituzione che, a proprio avviso, sotto questo aspetto, non sono coerenti con il testo originario. Mentre quest'ultimo contiene per lo più principi generali di carattere programmatico, già dal 2001 il legislatore costituzionale tende ad elaborare normative di carattere dettagliato. Per

quanto concerne specificamente la riforma dell'articolo 132 della Costituzione, fa presente l'opportunità di elaborare una normativa di principio, rinviando alla legislazione ordinaria la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Maurizio BIANCONI (PdL), *relatore*, fa presente che l'intervento del deputato Bernini ha evidenziato numerosi aspetti problematici già emersi nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, ma ha al tempo stesso fornito nuovi spunti di approfondimento. Si riferisce in particolare all'opportunità di evitare l'approvazione di una normativa dettagliata, che corre il rischio di far assumere a disposizioni di rango costituzionale i contenuti propri della legge ordinaria: si tratta di una questione che merita opportuno approfondimento.

Conclude ribadendo il proprio avviso favorevole sull'opportunità che l'esame del provvedimento in oggetto prosegua in sede di comitato ristretto, appositamente predisposto.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene opportuno consentire lo svolgimento di eventuali ulteriori interventi per tutto il corso della prossima settimana prima di procedere alla eventuale nomina di un comitato ristretto. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**C. 1891 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con una condizione e una osservazione).*

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame.

In proposito osserva che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai *deficit* sanitari, nonché altre disposizioni in materia di sanità. Il comma 1 apporta alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. In particolare, la lettera *a)* sopprime la facoltà del commissario *ad acta* di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere; la lettera *b)* prevede la possibilità di nomina di uno o più sub commissari, con esperienza di gestione sanitaria, da affiancare al commissario *ad acta*, e consente a quest'ultimo di disporre motivatamente la sospensione dalle funzioni in atto dei direttori generali delle aziende sanitarie; la lettera *c)* stabilisce che la regione metta a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.

Il comma 2 consente, con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'erogazione totale o parziale del maggior finanziamento, condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, a quelle regioni nelle quali è stato nominato il commissario *ad acta*, in deroga a quanto sottoscritto negli accordi previsti, purché siano rispettate alcune condizioni.

Il comma 3 specifica che le somme di cui al comma 2 sono a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, qualora la regione non attui nelle modalità stabilite il citato piano di rientro.

Il comma 4, alla lettera *a)*, sopprime l'attuazione delle disposizioni previste sulla trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico in Fondazione IRCCS per l'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova, stabilendo conseguentemente, alla lettera *b)*,

che restino ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

Il comma 5 dispone, infine, sulla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative all'abolizione del ticket di 10 euro di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge n. 112 del 2008, incrementando, per il 2009, il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome, effettuati presso strutture sanitarie, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria; viene altresì consentita l'utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, previa autorizzazione aziendale, prorogata dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010.

L'articolo 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'immediata applicazione del comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che ha stabilito l'esclusione del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale dal diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore di lavoro.

L'articolo 2 reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni in conseguenza delle disposizioni relative all'iscrizione in catasto e aggiornamento del valore catastale dei cosiddetti fabbricati ex-rurali (articolo 2, commi da 33 a 39 del decreto-legge n. 262 del 2006), all'aggiornamento delle rendite catastali per i fabbricati iscritti alle categorie B ed E (articolo 2, commi da 40 a 46 del decreto-legge n. 262 del 2006) e alle abolizioni dell'ICI sull'abitazione principale (articolo 1, commi da 1 a 6-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2008).

In particolare, i commi da 1 a 5 riguardano la misura della riduzione dei trasferimenti erariali operata, in via provvisoria, in compensazione del maggior gettito ICI derivante dalle disposizioni di cui alle citate disposizioni.

I commi da 6 a 8 intervengono sui rimborsi spettanti ai comuni relativamente ai minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI sulla prima casa. In particolare, si interviene sulle modalità di certificazione da parte dei comuni del minor gettito, precisando che la dichiarazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione (comma 6) e che la suddetta certificazione deve essere trasmessa, per la verifica della veridicità alla Corte dei conti, che a tal fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio (comma 7). Infine, il comma 8, prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali siano stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro, a titolo di regolazione contabile pregressa, per i minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione volta ad assegnare alle «nuove» comunità montane, istituite a seguito del processo di riordino disposto dall'articolo 2, commi 16-22, della legge finanziaria per il 2008, i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane ora disciolte, al netto delle riduzioni operate dalla stessa legge finanziaria per il 2008 e dal decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera, consentendo alle suddette regioni di adottare misure per la riduzione dei prezzi dei carburanti ed attribuendo nel contempo alle medesime aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA per un ammontare corrispondente all'onere finanziario sopportato.

L'articolo 2-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di enti locali. In particolare, il comma 1 conferma per l'anno 2009 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2005), concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. In tali casi, sono attribuiti al prefetto i poteri relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso. Il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2009, sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno e delle disposizioni intervenute successivamente che hanno determinato modifiche alla dotazione finanziaria dei fondi medesimi. Il comma 3 conferma, per l'anno 2009, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003. In base a tale normativa, alle province verrà pertanto attribuito, nel 2009, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto negli anni precedenti. I commi da 4 a 6 dell'articolo 2-*quater* novellano alcune norme del testo unico degli enti locali (TUEL), relative alla disciplina delle modalità di approvazione dei modelli e documenti contabili e ai termini di scadenza per la presentazione dei rendiconti. Il comma 7 incide sulle procedure per l'erogazione del contributo statale, istituito dalla legge finanziaria 2001, in favore dei comuni che abbiano subito una diminuzione del gettito ICI in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli immobili di categoria D. La norma fissa un termine perentorio -31 gennaio 2009 - per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni attestanti il

minor gettito ICI, disciplinandone altresì le modalità di attestazione ed asseverazione da parte dei competenti organi dell'ente locale.

L'articolo 3 reca misure in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, prevedendo, per l'anno scolastico 2009-2010, che le regioni e gli enti locali, entro il 31 dicembre 2008, realizzino il dimensionamento nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e con il vincolo di non superare il numero dei punti di erogazione del servizio esistenti nell'anno scolastico 2008-2009. Per i due successivi anni scolastici, il dimensionamento sarà disciplinato sulla base di una intesa da promuovere in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. In sede di Conferenza unificata si procede anche al monitoraggio dell'attuazione delle misure previste, finalizzate all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 4, comma 1, novellando l'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), rinvia dal 30 settembre 2008 al 1° gennaio 2009 l'applicazione della norma, contenuta nella disposizione citata, che sanziona la permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000). Il comma 1-*bis* del medesimo articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale il comune di Sanremo potrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.

L'articolo 5, dispone, al comma 1, l'assegnazione al comune di Roma di un contributo straordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ai sensi del comma 2, l'anticipazione viene rimborsata



alla Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, appositamente rifinanziato per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Per quanto concerne i futuri trasferimenti statali che, ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, vengono previsti in favore del comune di Roma, nonché per il ripiano dei disavanzi correnti, relativi, in base a quanto indicato nella relazione tecnica e illustrativa (A.S. 1083), al comune di Catania, il comma 3 dell'articolo prevede che possono essere utilizzate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate con delibera del CIPE del 30 settembre 2008. Il CIPE provvede pertanto alla modifica della citata delibera e alla riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo di cui al comma 2, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il medesimo comma 3 riserva a favore di Roma capitale a decorrere dal 2010 un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità di cui sopra e nell'ambito delle risorse disponibili.

L'articolo 5-*bis*, reca, al comma 1, un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il comma 2 del medesimo articolo reca integrazioni finanziarie di pari importo per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ad una serie di autorizzazioni di spesa riguardanti l'Unione italiana ciechi, specificate all'elenco n. 1 allegato al provvedimento.

L'articolo 6, commi da 1 a 1-*quater*, indica le modalità di copertura finanziaria di parte degli oneri recati dal decreto legge. In particolare, il comma 1 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FAS, per un importo pari a 781,779 milioni di euro per il 2008 e a 528 milioni per il 2009; ai sensi del comma 1-*bis* le risorse rinvenienti dalla suddetta

riduzione della dotazione del FAS sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, a valere sul quale il successivo comma 1-*ter* pone a carico la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-*bis*, in misura pari, rispettivamente, a 260,593 milioni per l'anno 2008 e 436,593 milioni per l'anno 2009. Ai sensi del comma 1-*quater*, una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-*bis*, pari, rispettivamente, a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge finanziaria per il 200, con una dotazione finanziaria, in termini di sola cassa, di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011.

Si sofferma quindi sui presupposti di straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento normativo, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che il preambolo del decreto-legge individua nell'esigenza «di adottare disposizioni in materia di gestione commissariale delle regioni che non rispettino gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit, sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da tutelare l'unità economica e i livelli essenziali delle prestazioni». In materia di enti locali il preambolo citato sottolinea, inoltre, la presenza della necessità di adottare disposizioni in ordine alla loro contabilità volte a consentire l'ordinaria gestione «in considerazione della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di assestamento dei medesimi enti». Lo stesso preambolo ravvisa, infine, la necessità e l'urgenza «di provvedere alla riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera

CIPE del 30 settembre 2008, per consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse medesime, in funzione degli interventi previsti dalla stessa delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese di natura corrente »

Dopo avere osservato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono riconducibili alle competenze legislative attribuite allo Stato dall'articolo 117 della Costituzione, si sofferma su alcune norme di particolare rilievo.

In proposito osserva che l'articolo 1, comma 2, consente, con delibera del Consiglio dei ministri ed in presenza di determinate condizioni, l'erogazione, totale o parziale, del maggior finanziamento previsto in favore delle Regioni che hanno sottoscritto piani di rientro dal *deficit* sanitario ed in cui è stato nominato il commissario ad acta, in deroga a quanto stabilito dall'intesa in Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dello specifico accordo tra lo Stato e la regione. In proposito ritiene che la deroga prevista all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni potrebbe risultare lesiva del principio di leale collaborazione che informa i rapporti tra Stato e regioni in materia di finanziamento del servizio sanitario nazionale nell'attuale situazione di mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede che per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, i punti di erogazione del servizio scolastico saranno oggetto di un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre per l'anno scolastico 2009/2010 dispone che il numero di detti punti di erogazione non deve superare quello dell'anno precedente. Al riguardo ricorda che, in materia di dimensionamento della rete scolastica, la programmazione della rete scolastica rientra nella materia istruzione, di competenza concorrente tra Stato e regioni: poiché tale disposizione appare configurabile alla stregua di una norma di dettaglio, essa è suscettibile di ledere le competenze regionali in materia.

Alla luce di tali premesse presenta una proposta di parere favorevole con una

condizione volta a prevedere, all'articolo 3, capoverso «4-*quater*», secondo periodo del comma 1, un coinvolgimento della Conferenza unificata, e con una osservazione volta a suggerire alla Commissione di merito di valutare se la deroga prevista all'articolo 1, comma 2, in considerazione delle sue finalità e dei suoi effetti, risulti conforme al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, prevedendo, in caso contrario, un coinvolgimento delle regioni e delle province autonome (*vedi allegato 3*).

Raffaele VOLPI (LNP) premette di voler svolgere un intervento sul metodo di lavoro del Comitato pareri, che si trova sovente ad esprimere giudizi su provvedimenti complessi senza alcuna possibilità di riflettere opportunamente sulle scelte che è chiamato a compiere. Se pure è vero che la decretazione d'urgenza sta diventando la forma ordinaria di legislazione, è altrettanto vero che i procedimenti parlamentari chiamati a disciplinarla dovrebbero consentire idonei tempi di approfondimento dei relativi contenuti. Invita pertanto la presidenza del Comitato pareri a farsi tramite presso la presidenza della Commissione e, per essa, presso la Presidenza della Camera, al fine di rappresentare la situazione di disagio testé evidenziata.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa preliminarmente presente di condividere le osservazioni svolte dal deputato Volpi. Con riferimento al provvedimento in oggetto, tuttavia, rileva che esso è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di domani, mercoledì 26 novembre e che pertanto la V Commissione delibererà il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea entro la giornata odierna. Alla luce di quanto premesso, il Comitato pareri della I Commissione dovrà pronunciarsi in questa sede sul provvedimento in esame.

Doris LO MORO (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere presentata dal relatore, ritenendo tuttavia che

l'osservazione in esso contenuta potrebbe essere rafforzata con un suggerimento, rivolto alla Commissione di merito, di evitare che si crei un doppio binario tra le regioni che presentano *deficit* del bilancio sanitario, e che per questo possono ottenere un ulteriore finanziamento, e quelle che invece presentano bilanci rispettosi del patto di stabilità

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) invita il Comitato pareri ad evitare l'espressione di pareri che sconfinino dalle competenze ad esso attribuite, investendo profili di merito. Con riferimento al provvedimento in oggetto ne sottolinea la natura straordinaria, che andrebbe valutata anche alla luce della mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in vista della imminente attuazione del federalismo fiscale.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, dichiara di condividere l'osservazione del deputato Lo Moro, il cui recepimento all'interno della proposta di

parere rischierebbe però di sconfinare dalle competenze attribuite al Comitato pareri. Conferma, pertanto, la proposta di parere già presentata.

Doris LO MORO (PD) dichiara che il proprio gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Sugli esiti della riunione delle Commissioni competenti in materia di giustizia ed affari interni dei Parlamenti dell'Unione europea (Parigi, 15 settembre 2008).*



## ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (C. 1493 Barbareschi).****EMENDAMENTI DEL RELATORE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: 21 marzo con le seguenti: 5 maggio.*

**1. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le seguenti: possono essere organizzate.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.*

**2. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 2

**Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace» (C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini).****PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAL RELATORE  
E ADOTTATA COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

ISTITUZIONE DEL «GIORNO DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DI NASSIRIYA E DI TUTTI I MILITARI E CIVILI ITALIANI CADUTI IN MISSIONI INTERNAZIONALI»

## ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya del 2003, in cui trovarono la morte diciannove connazionali, quale «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali»

2. In occasione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali» possono essere organizzati convegni, incontri e dibattiti e promosse

iniziative per rammemorare l'esempio di coraggio e di abnegazione dei militari e civili italiani caduti in missioni internazionali e per ricordare il valore e la natura del loro sacrificio ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, delle scuole secondarie superiori.

3. Il «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali» è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

4. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ALLEGATO 3

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1891 Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali »

considerato che le disposizioni da esso recate investono una pluralità di materie che sono per la maggior parte volte alla regolazione dei rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali, che, in considerazione della mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, deve intendersi rimessa alla competenza dello Stato;

tenuto conto che tali disposizioni sono principalmente riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «perequazione delle risorse finanziarie» che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie «tutela della salute» e «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento

della finanza pubblica e del sistema tributario» riservate alla competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

considerato, inoltre, che, con riferimento a singole norme, vengono in rilievo la materia «ordinamento civile» che, ai sensi del secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché le materie «istruzione» e «ordinamento ed organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

esaminato l'articolo 1, comma 2, che consente, con delibera del Consiglio dei ministri ed in presenza di determinate condizioni, l'erogazione, totale o parziale, del maggior finanziamento previsto in favore delle Regioni che hanno sottoscritto piani di rientro dal *deficit* sanitario ed in cui è stato nominato il commissario *ad acta*, in deroga a quanto stabilito dall'intesa in Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dello specifico accordo tra lo Stato e la regione;

ritenuto in proposito che la deroga prevista all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni potrebbe risultare lesiva del principio di leale collaborazione che informa i rapporti tra Stato e regioni in materia di finanziamento del servizio sanitario nazionale nell'attuale si-

tuazione di mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

esaminato l'articolo 3, che prevede che per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, i punti di erogazione del servizio scolastico saranno oggetto di un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre per l'anno scolastico 2009/2010 dispone che il numero di detti punti di erogazione non deve superare quello dell'anno precedente;

considerato, al riguardo, che in materia di dimensionamento della rete scolastica, la programmazione della rete scolastica rientra nella materia istruzione, di competenza concorrente tra Stato e regioni;

ritenuto che tale disposizione appare configurabile alla stregua di una norma di dettaglio suscettibile di ledere le competenze regionali in materia;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 3, capoverso «4-*quater*», secondo periodo del comma 1, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza unificata;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito se la deroga prevista all'articolo 1, comma 2, in considerazione delle sue finalità e dei suoi effetti, risulti conforme al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, prevedendo, in caso contrario, un coinvolgimento delle regioni e delle province autonome.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO ( <i>Proposta di testo unificato del Relatore</i> ) .....	27
Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	25
AVVERTENZA .....	26

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

#### Disposizioni in materia di violenza sessuale.

**C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, avverte di aver predisposto una proposta di testo unificato (*vedi allegato*) che tiene conto delle diverse questioni emerse nel corso dell'esame preliminare. Tale proposta di testo potrà essere lo spunto per sviluppare ulteriormente la discussione in vista della presentazione di una ulteriore proposta di testo unificato che sarà redatta proprio alla luce di tale discussione.

Enrico COSTA (PdL), riservandosi di approfondire la proposta di testo appena presentata dal relatore, evidenzia un'esigenza di carattere generale in relazione alla formulazione del reato di violenza sessuale. A tale proposito, osserva come sia opportuno non limitarsi ad innalzare le pene previste dalla legislazione vigente in materia di reati sessuali, quanto piuttosto prevedere delle nuove figure di fattispecie penali volte a meglio tipizzare i reati a sfondo sessuale, differenziando quelli più gravi da quelli meno gravi. Auspica che il relatore affronti la materia della riforma dei reati sessuali anche in questa ottica.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, replica assicurando che terrà in considerazione tutte le questioni che emergeranno nel corso del dibattito relativo alla sua proposta di testo unificato.

Pierluigi MANTINI (PD), dopo aver condiviso l'esigenza rappresentata dall'onorevole Costa, si sofferma sulle parti della proposta di testo unificato che maggiormente condivide. Si tratta, in particolare, delle disposizioni sul rito direttissimo, sulla disciplina legislativa dell'inter-

vento in giudizio, sulla estensione dell'applicazione del gratuito patrocinio nonché sulle misure previdenziali.

Cinzia CAPANO (PD), riservandosi di intervenire sulle questioni di merito relative al testo appena presentato dal relatore, invita la Commissione a ricordare che la riforma dei reati sessuali varata nel 1996 aveva anche l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento delle fattispecie di reato formulate in maniera tale da superare quegli ostacoli di ordine probatorio che quotidianamente si registravano nei processi aventi ad oggetto i reati sessuali. Pertanto, prima di modificare le disposizioni vigenti, ritiene necessario che in primo luogo si tenga conto delle ricadute in ambito processuale della nuova formulazione delle fattispecie di reato.

Angela NAPOLI (PdL), dopo una prima e veloce lettura della proposta di testo unificato del relatore, invita quest'ultimo a considerare l'opportunità di precisare in relazione al reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* che le condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa abusate dal reo sono quelle esistenti al momento del fatto, come peraltro previsto dalla normativa vigente. Tale precisazione eliminerebbe dubbi interpretativi che potrebbero rendere più difficoltosa la fase processuale.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che in primo luogo occorra intendersi sull'obiettivo dell'intervento legislativo che ci si propone, stabilendo se sia opportuno limitare tale intervento ad un innalzamento delle pene ovvero se sia necessario intervenire per ridurre la discrezionalità del giudice nella fase dell'applicazione in concreto della fattispecie penale. Sul primo punto esprime le proprie perplessità ritenendo che un intervento limitato all'aggravamento delle pene sia del tutto inutile, mentre sul secondo punto evidenzia come un margine di discrezionalità a favore del magistrato sia fisiologico finché non si traduca in un abuso. A tale proposito, osserva, in relazione al terzo

comma del nuovo articolo 609-*bis*, che appare eccessiva la discrezionalità conferita al giudice nel valutare se nei casi di minore gravità la pena possa essere diminuita in misura non eccedente i due terzi. Da un lato, non appare essere sufficientemente determinata la nozione di minore gravità e, dall'altro, non è chiaro in base a quali criteri il giudice possa decidere di applicare o meno l'attenuante in questione.

Per quanto attiene alle pene previste dalla proposta di testo unificato, si sofferma sul secondo comma del nuovo articolo 609-*ter*, ritenendo che sia eccessiva la pena della reclusione da dieci a sedici anni.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime serie perplessità sull'impianto della proposta di testo unificato in esame, rilevando che questa sostanzialmente si limita ad aumentare le pene previste per i reati sessuali, compiendo in tal modo un'operazione che finisce per far saltare il rapporto che vi deve essere tra la pena prevista in astratto dalla norma e la gravità della lesione al bene giuridico protetto dalla norma medesima. In particolare sottolinea come l'aumento generalizzato delle pene minime finisce comporterà necessariamente l'applicazione in concreto di una pena grave anche ad ipotesi concrete in cui il comportamento non sia di particolare gravità. Troppo spesso quando si affronta il tema dei reati a sfondo sessuale si commette l'errore di ritenere che in tale ambito rientrino solo i casi di violenza grave, senza quindi tenere conto di tutta una serie di ipotesi marginali che, per quanto deprecabili, non raggiungono una gravità tale da essere punite con pene che necessariamente non possono essere inferiori a sette anni.

Dopo aver espresso apprezzamento per la scelta di inserire tra le aggravanti di cui all'articolo 609-*ter* anche il caso in cui la vittima del reato sia una donna in stato di gravidanza, esprime invece forte contrarietà sulla disposizione che stabilisce l'applicazione del giudizio direttis-

simo ai reati sessuali, in quanto non si tiene conto che si tratta il più delle volte di processi complessi sotto il profilo probatorio. Dichiarò di non condividere neanche la disposizione che esclude, senza alcuna eccezione, l'applicazione dei benefici penitenziari a favore di soggetti condannati per reati sessuali, rilevando come tale disposizione possa creare delle disuguaglianze, in quanto tali benefici si applicherebbero comunque a soggetti condannati per reati gravi con pene anche superiori a quelle comminate per i reati di violenza sessuale. Esprime ulteriori perplessità sulla norma che prevede intervento in giudizio a favore degli enti locali impegnati direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa nonché dei centri antiviolenza, rilevando come il processo che abbia per oggetto un reato a sfondo sessuale coinvolga direttamente, se non addirittura esclusivamente, interessi di natura strettamente personale. Dichiarò inoltre di non condividere la scelta di prevedere l'applicazione indifferenziata del gratuito patrocinio a favore delle vittime dei reati sessuali, ritenendo inopportuno prevedere discipline particolari di tale istituto sulla base della gravità del reato. Ritiene che le misure previdenziali previste all'articolo 10 si riducano sostanzialmente a delle misure «manifesto» che non hanno alcuna concreta connessione con il fenomeno della violenza sessuale.

Conclude invitando la Commissione a non cadere nell'errore di affrontare l'emergenza del contrasto alla violenza sessuale attraverso norme procedurali, prevedendo una sorta di doppio binario.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, precisa, in primo luogo, di aver scelto di presentare nella seduta odierna una proposta di testo unificato al solo fine di accelerare l'*iter* legislativo, fornendo alla Commissione un testo sul quale confrontarsi. Ribadisce la propria intenzione di presentare, all'esito di tale confronto, una nuova proposta di testo unificato che tenga conto dei rilievi che nel frattempo saranno emersi. In parti-

colare, rassicura l'Onorevole Sisto che terrà conto di quanto da lui evidenziato in ordine all'ambito di discrezionalità che deve essere lasciato al magistrato nell'applicare la legge, evitando comunque formulazioni di fattispecie che siano non conformi al principio di legalità sotto il profilo della determinatezza. Per quanto attiene alla scelta di prevedere la possibilità di applicare il rito direttissimo, osserva che nell'articolo 5 è prevista tale applicabilità solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 449 del codice di procedura penale.

Donatella FERRANTI (PD), riservandosi di intervenire nuovamente dopo aver meglio approfondito la proposta di testo unificato appena presentata, osserva che questa, condivisibile nella *ratio*, appare privilegiare eccessivamente l'aspetto sanzionatorio della disciplina dei reati di violenza sessuale, aumentando in maniera non sempre adeguata le pene attualmente previste. Riconosce comunque al relatore di aver tenuto conto anche delle proposte di legge presentate da altri Gruppi e, in particolare, dal Gruppo del Partito Democratico, nella predisposizione della proposta di testo unificato. Si riferisce in particolare alle disposizioni di natura sociale volte alla protezione della vittima del reato. Dopo aver dichiarato il proprio favore all'allargamento della disciplina dell'incidente probatorio, esprime le proprie perplessità in ordine sia alla scelta di vietare, in maniera assoluta e senza alcun riferimento al caso concreto, l'applicazione dei benefici penitenziari, sia alla previsione in via generale del rito direttissimo per dei reati gravi quali quelli di violenza sessuale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di condividere pienamente le perplessità espresse dagli onorevoli Sisto e Contento sul testo in esame. In primo luogo evidenzia come il rito direttissimo sia un procedimento applicabile solo in casi marginali ai reati di violenza sessuale, rilevando che per l'accertamento di questi, salvo nei casi di flagranza, è necessaria una fase



processuale complessa sotto il profilo probatorio. In merito al divieto di applicazione dei benefici penitenziari, rileva l'opportunità di legare tale divieto alla gravità del fatto commesso in concreto, piuttosto che al *nomen juris* del reato, ritenendo che altrimenti si creerebbero delle situazioni paradossali in base alle quali tali benefici sarebbero applicabili a soggetti condannati per reati estremamente gravi e non nei confronti di altri soggetti puniti per reati sessuali puniti in concreto con pene più miti. Dichiaro di essere contrario anche alla norma sull'intervento in giudizio, rilevando l'inopportunità di prevedere che nei procedimenti per i reati sessuali l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa, i centri antiviolenza che prestano assistenza alla persona offesa nonché se i fatti sono commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri possono intervenire in giudizio. La propria contrarietà deriva dalla constatazione che si tratta di reati strettamente attinenti alla sfera personale. Esprime forti perplessità anche sulla norma che consente l'applicazione del gratuito patrocinio per i reati sessuali indipendentemente dal requisito economico-finanziario della vittima del reato nonché sulle misure previdenziali, la cui *ratio* non è ben chiara.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che nel corso dell'esame preliminare è da più parti stata evidenziata l'opportunità di non limitare l'intervento normativo alle sole misure di natura penale, si sofferma sulla disposizione del suo testo volta a prevedere comunque l'applicabilità del gratuito patrocinio a favore delle vittime dei reati sessuali. Ritiene che tale disposizione possa essere compresa solo ove siano ben chiare le difficoltà che hanno le donne nel denunciare gli episodi di violenza sessuale dei quali sono vittime. Si tratta di difficoltà psicologiche ma anche economiche, come quelle che può incontrare colei che subisce le violenze in famiglia da parte del marito. Si tratta, in so-

stanza, di una norma a favore della donna che spesso è la parte debole nel rapporto.

Roberto CASSINELLI (PdL), dopo aver dichiarato di condividere nella sostanza gli interventi dei deputati che lo hanno preceduto, invita la Commissione a riflettere su alcune questioni particolari, quali la formulazione dell'aggravante dello stato di gravidanza della vittima, che dovrebbe essere formulata in maniera tale evitare ipotesi di responsabilità oggettiva, nonché l'aggravante prevista nel caso in cui la vittima non abbia compiuto gli anni dieci, ritenendo opportuno portare tale età a dodici anni.

Anna Paola CONCIA (PD) esprime forte imbarazzo per la scelta demagogica del relatore di accelerare solo oggi, data in cui è celebrata la Giornata mondiale contro la violenza alle donne, l'*iter* delle proposte in materia di violenza sessuale quando oramai da tempo queste giacevano in Commissione senza essere esaminate. Ritiene che la violenza contro le donne rappresenti un tema che debba essere affrontato seriamente e non solo attraverso mosse demagogiche, che poi alla prova dei fatti dimostrano tutta la loro sterilità. In merito alle critiche circa la scelta di aumentare le pene per i reati sessuali, esprime meraviglia per l'atteggiamento dei deputati di centro-destra, che in altre occasioni non hanno dimostrato la stessa attenzione per l'adeguatezza della pena.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, replica all'onorevole Concia sottolineando che non vi è nulla di demagogico nella circostanza che oggi sia presentata una proposta di testo unificato, in quanto tale circostanza dipende unicamente dal fatto che solo oggi la Commissione riesce ad esaminare i progetti di legge in materia di reati sessuali, per quanto questi siano posti all'ordine del giorno della commissione oramai da tempo per quasi tutte le sedute. Finora non è stato possibile esaminare tali provvedimenti in quanto la



Commissione è stata impegnata su altre materie ed, in particolare, sulle molestie insistenti. Rileva che in questa settimana i progetti di legge sulle molestie insistenti non sono all'ordine del giorno su richiesta, nota a tutti i rappresentanti dei gruppi, del Ministro per le pari opportunità impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione a causa di impegni istituzionali all'estero.

Ida D'IPPOLITO VITALE (Pdl) sottolinea in primo luogo la correttezza dell'organizzazione dei lavori della Commissione Giustizia, rilevando come sia una coincidenza che la Commissione esamini i progetti di legge in materia di violenza sessuale in occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne. In tale contesto esprime il proprio apprezzamento nei confronti del relatore che, con l'obiettivo di accelerare l'approvazione finale di un testo in materia di violenza sessuale, ha presentato una proposta di testo unificato che possa servire da base per un confronto costruttivo in Commissione sulle diverse questioni che possono attenerne ad una riforma dei reati nella predetta materia. Per quanto attiene al merito della proposta di testo unificato presentata, si riserva di intervenire dopo che ne avrà meglio approfondito i diversi profili, sottolineando tuttavia sin da ora l'esigenza che la Commissione tenga conto del rischio di formulare la fattispecie del reato di violenza di gruppo in maniera che i partecipanti non siano puniti in base al loro effettivo coinvolgimento nel fatto violento.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, dopo aver avvertito che sono ancora iscritti a parlare l'onorevole Capano ed il rappresentante del Governo, ricorda che la Commissione Giustizia è convocata con la Commissione Affari costituzionali prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea fissata alle 15. Pertanto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che alla proposta di legge C. 410 Contento sono state abbinare le proposte di legge C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

In sostituzione del relatore, onorevole Lo Presti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra le proposte di legge da ultimo abbinare.

In particolare, osserva che la proposta di legge n. 1845 presentata dall'onorevole Di Pietro propone una nuova disciplina dell'azione collettiva, volta anche ad estendere la possibilità di ricorso all'azione collettiva anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La peculiarità di tale proposta è proprio nel distinguere due diverse azioni: quella del cittadino consumatore da far valere nei confronti dei privati e quella del cittadino utente da rivendicare nei confronti dello Stato o di concessionari di pubblici servizi. La legittimazione ad agire in giudizio sussisterebbe quando dall'inosservanza di *standard* qualitativi ed economici obbligatori *ex lege*, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriverebbe la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.

Questa nuova azione si eserciterebbe mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, decorsi novanta giorni dalla diffida ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione. Si prevede che il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisca idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Inoltre, nei casi di perdu-

rante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario *ad acta*. Qualora il ricorso proposto sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali.

La proposta di legge, inoltre, si sofferma su aspetti specifici dell'azione collettiva del consumatore, quale: determinare l'ambito dei soggetti cui si riconosce la titolarità del diritto di proporre l'azione collettiva; ipotizzare correlativamente un vaglio preventivo da parte del tribunale sull'effettiva ammissibilità della domanda, al fine di evitarne l'abuso; precisare, con riferimento agli effetti interruttivi della prescrizione, che questi devono essere estesi a tutti i consumatori o utenti e non solo ai ricorrenti; estendere l'applicazione dell'azione collettiva anche agli illeciti extracontrattuali. La proposta di legge, inoltre, abroga le disposizioni che rinviano al 1° gennaio la entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva sul presupposto della necessità di assicurare immediatamente ai consumatori uno strumento di tutela adeguato. In realtà se è condivisibile l'assunto di partenza, non lo è la conclusione. A tale proposito ribadisco quanto già sottolineato nella relazione con cui si è avviato l'*iter* legislativo in materia di azione collettiva: si tratta di uno strumento importante che però non deve far prendere la mano a facili demagogie. Occorre avere cautela nel predisporlo, affinché si eviti l'errore di approntare uno strumento che possa avere conseguenze pesantemente negative sul lato della produzione e, quindi, sull'occupazione. Ci sono diverse esigenze da contemperare, con l'obiettivo di dare comunque adeguati strumenti di tutela a consumatori ed utenti.

Rileva che con la proposta di legge n. 1824 l'onorevole Mantini intende completare la disciplina legislativa a tutela dei consumatori, prevedendo anche la fase del ristoro e del risarcimento del danno. Nella relazione di accompagnamento si precisa che, dovendo applicare questi concetti alla

nostra realtà giuridica ed alla nostra tradizione, si è pensato di prevedere una duplice fase. Nella prima fase, i soggetti protagonisti sono le associazioni dei consumatori e degli utenti, che si rivolgono al magistrato denunciando comportamenti plurioffensivi e chiedendone non solo l'interruzione, ma anche che venga dichiarato il diritto dei consumatori e degli stessi a vedersi risarcire il danno connesso al comportamento plurioffensivo. Nella seconda fase, i singoli consumatori e utenti possono rivolgersi al magistrato al fine di avere definita con sentenza l'entità del danno ricevuto, con la dichiarazione della responsabilità e, contestualmente, con la condanna al risarcimento del danno stesso. Tra la prima e la seconda fase è prevista un'ulteriore fase conciliativa riguardante la problematica connessa alle camere di conciliazione, ai filtri precontenziosi e agli strumenti idonei a filtrare la domanda giudiziale delle sentenze dei magistrati.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-00649 *Lo Presti e Costa: Sulla soppressione degli enti con meno di cinquanta dipendenti in organico.*

5-00650 *Rao: Sulle carenze di organico e di risorse del Tribunale di Venezia.*

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci.*

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE**

## ART. 1.

*(Delitto di violenza sessuale).*

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 609-bis. *-(Violenza sessuale).* -

1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.

4. La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva. »

## ART. 2.

*(Circostanze aggravanti).*

1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 609-ter. *-(Circostanze aggravanti).* -1. La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze in grado di ridurre, in tutto o in parte, la capacità di intendere o di volere della persona offesa;

3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61;

6) su donna in stato di gravidanza;

7) su persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

2. La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se il fatto è commesso:

1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;

2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

3. La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata la morte della persona offesa.

4. La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.

5. La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima »

## ART. 3.

(Violenza sessuale di gruppo).

1. L'articolo 609-*octies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 609-*octies*. — (Violenza sessuale di gruppo). — 1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.

2. Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

3. La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*.

4. La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:

1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;

2) in presenza di due o più circostanze previste dall'articolo 609-*ter*, primo comma;

3) se alla vittima è derivata una lesione personale grave.

5. La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.

6. La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.

7. La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.

## ART. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* e di atti sessuali con

minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, anche qualora ricorrano una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609-*ter* del medesimo codice, nonché delitto di corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies*, di molestie sessuali di cui all'articolo 609-*sexies*, di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale »

b) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 »

## ART. 5.

(Giudizio direttissimo).

1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies* e 609-*octies* del codice penale, si procede con le forme del giudizio direttissimo, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449 del codice di procedura penale.

## ART. 6.

(Benefici penitenziari).

1. I condannati per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* sono esclusi dalla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*bis*, 47-*ter*, 48 e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. »

## ART. 7.

*(Intervento in giudizio).*

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

## ART. 8.

*(Gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale).*

1. Il patrocinio delle vittime dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies* del codice penale, è posto a carico dello Stato.

2. L'onorario e le spese spettanti al difensore per i delitti di cui al comma 1 sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale relativa ad onorari, diritti ed indennità tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 9.

*(Misure per la informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza).*

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.

2. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.

## ART. 10.

*(Sistema previdenziale).*

1. A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies* del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità da adottare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.



## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. C. 1928 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38

#### SEDE REFERENTE

Martedì 25 novembre 2008. — *Presidenza del presidente Stefano STEFANI.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.**  
C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà innanzitutto il provvedimento in titolo —ove non vi siano obiezioni— per consentire al relatore, deputato Migliori, di raggiungere Milano in tempo per i lavori della Grande Commissione parlamentare italo-russa di cui è componente.

Riccardo MIGLIORI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo riguardante l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed il Tagikistan che si colloca nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'Accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989. Ne sottolinea il rilievo nel quadro regionale in considerazione del particolare legame del Paese anche con l'Iran — con cui condivide la matrice linguistica — e con l'Afghanistan — in cui una significativa parte della popolazione è di etnia tagika. Ricorda altresì la strategicità del Tagikistan nel contrasto al narcotraffico anche perché ospita reparti di addestramento della polizia afghana.

Fa quindi riferimento alle attività dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), sorta al termine della guerra fredda come orga-

nizzazione internazionale di cooperazione tra gli Stati dell'Occidente ed il complesso dei Paesi dell'area ex sovietica. Nella veste di Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ha infatti potuto constatare direttamente la rilevanza geo-politica dei Paesi dell'area centro-asiatica, non soltanto per la stabilità dell'intera regione ma anche per i riflessi sugli equilibri della sicurezza europea.

Questo vale in particolare per un Paese come il Tagikistan che, muovendo da condizioni politiche, economiche e sociali particolarmente svantaggiate, è oggi alla ricerca di una nuova politica estera in grado di rendere il Paese più indipendente possibile dalla tutela dei suoi potenti vicini, fino ad oggi particolarmente accentuata. Proprio un recente studio dell'autorevole *Centre for European Policy Studies* (CEPS) sul Tagikistan e l'Unione europea segnala da un lato come le Istituzioni comunitarie abbiano finora mantenuto un basso profilo nella piccola repubblica persofona e come invece sia necessario superare un approccio emergenziale ed avviare una politica di cooperazione con questo Stato, nel quadro di una coerente strategia comunitaria per tutta l'area dell'Asia centrale.

L'Accordo di partenariato e cooperazione concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la ex Repubblica sovietica del Tagikistan, dall'altro – si tratta dell'ultimo degli Accordi di partenariato stipulati dall'Unione europea con gli Stati appartenenti alla CSI (Comunità di Stati indipendenti); il Tagikistan era rimasto indietro in ragione di un'instabilità politica protrattasi per gran parte degli Anni Novanta – rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti» in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. L'Accordo di partenariato CE-Tagikistan mira quindi a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commer-

ciali tra le Parti. Esso, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione – è doveroso sottolinearlo – il pieno rispetto dei diritti umani.

L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale. L'articolo 1 dell'Accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale. Gli articoli 2 e 3 (Titolo I) contengono un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa.

L'Accordo di articola poi nei seguenti titoli, nei quali sono disciplinati i diversi aspetti della cooperazione. Nel Titolo II, è prevista l'istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Tagikistan, anche attraverso la previsione di riunioni sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici. Il Titolo III riguarda gli scambi commerciali, poiché una delle finalità dell'Accordo è quella di favorire una maggiore apertura dei rispettivi mercati. A tal fine le Parti si concedono reciprocamente – con alcune limitate deroghe – il trattamento di nazione più favorita in tutti i settori. Assai rilevante è poi la previsione per la quale l'intero quadro degli scambi commerciali CE-Tagikistan sarà soggetto a revisione successivamente all'ingresso del Paese asiatico nell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Non sono infine escluse clausole di salvaguardia temporanea o misure antidumping a tutela dei rispettivi sistemi economici, in caso di gravi turbative dei mercati. Il Titolo IV disciplina le attività commerciali e gli investimenti. Per i lavoratori di una parte legalmente impiegati nel territorio dell'altra è assicurato un trattamento esente da ogni discriminazione basata sulla nazio-

nalità Nel settore dei servizi, tenendo conto del progressivo avvicinamento del terziario, in Tagikistan, a schemi di mercato, vi sarà un costante incremento delle reciproche autorizzazioni alla prestazione di servizi nei confronti di società non residenti ove essi vengono effettivamente prestati. In materia di servizi di trasporto l'Accordo stabilisce una differenza tra quelli marittimi –per i quali si prevede senz'altro di applicare il principio del libero accesso al mercato internazionale in tutti gli aspetti dell'attività in questione – e i servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo, per i quali si demanda a successivi specifici accordi la fissazione delle condizioni di accesso alla liberalizzazione. Per quanto concerne i pagamenti connessi ad attività economiche contemplate nel presente Accordo, ne viene garantita la piena libertà è inoltre garantita la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti legittimamente effettuati nella stessa cornice, unitamente al rimpatrio in moneta convertibile dei profitti ottenuti. Il quadro di liberalizzazione finanziaria conosce un'attenuazione solo per il periodo in cui la moneta tagika non sarà ancora pienamente convertibile: il paese asiatico è autorizzato, in tale lasso di tempo, a restrizioni valutarie imposte dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di crediti. Le Parti possono poi in ogni caso, qualora sia assolutamente necessario, adottare misure temporanee di salvaguardia del proprio sistema finanziario, messo eventualmente a repentaglio dalla libera circolazione dei capitali con l'altra Parte contraente. Per quanto infine concerne la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, è previsto l'impegno del Tagikistan –entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo –al raggiungimento di standard analoghi a quelli della Comunità europea, nonché all'adesione alle Convenzioni multilaterali in materia quali elencate nell'allegato IV all'Accordo.

Il Titolo V dell'Accordo riguarda invece la cooperazione legislativa, mentre il Titolo VI concerne quella socio-economica. La cooperazione per la democrazia e il ri-

spetto dei diritti umani è trattata nel Titolo VII. L'articolo 66, in particolare, fissa la cornice di una collaborazione delle Parti per il potenziamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, nonché della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo gli standard dell'OSCE e, più in generale, il diritto internazionale. In questo contesto, la UE presterà al Tagikistan la necessaria assistenza per l'elaborazione e l'applicazione delle norme appropriate, anche con il potenziamento del sistema giudiziario e l'affinamento delle tecniche elettorali. A tali fini verranno favoriti i contatti tra le omologhe autorità di governo –nazionali e regionali – nonché tra i Parlamenti e le organizzazioni della società civile.

La cooperazione per la prevenzione di attività illegali e dell'immigrazione clandestina è quindi disciplinata nel Titolo VIII e quella nel campo culturale nel Titolo IX. Per quanto concerne le attività illegali, è previsto in particolare il contrasto al traffico di droga e al riciclaggio di denaro, oltre a tutta una serie di altre attività illegali nel campo economico, tra cui anzitutto la corruzione e inoltre traffici di rifiuti e di armi o contraffazioni. Particolare attenzione viene inoltre posta sulla lotta contro il terrorismo, nonché sulla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori, combattendo contro l'immigrazione clandestina come anche contro la tratta degli esseri umani correlata. È sancito l'impegno reciproco, in linea di principio, alla riammissione dei propri cittadini illegalmente presenti nel territorio dell'altra Parte contraente. Con riferimento alla cooperazione finanziaria, di cui al Titolo X, si stabilisce che il Tagikistan beneficerà del programma comunitario TACIS per accelerare il processo di trasformazione della sua economia: in particolare il paese otterrà assistenza temporanea a fondo perduto, in stretto coordinamento con i contributi provenienti da altre fonti internazionali, bilaterali o multilaterali.

Sono infine poste, al Titolo XI alcune disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare è istituito un Consiglio di



cooperazione – che si riunirà regolarmente a livello ministeriale – , incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, ed un Comitato di cooperazione, che coadiuva il primo, nonché un Comitato parlamentare di cooperazione, composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento tagiko: quest'ultimo viene informato regolarmente sullo stato di attuazione dell'Accordo e sulla dialettica tra le Parti in merito allo stesso, e può dal canto suo presentare raccomandazioni. Si incoraggiano gli operatori delle due Parti a ricorrere all'arbitrato per la soluzione di eventuali controversie connesse all'applicazione dell'Accordo; per quanto riguarda invece le controversie tra le Parti, queste devono trovare composizione in seno al Consiglio di cooperazione, o con la nomina di tre conciliatori. La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, e lo stesso potrà essere rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo denuncia scritta di una delle Parti sei mesi prima della scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello tra la CE e l'URSS sugli scambi e la cooperazione economica e commerciale del 18 dicembre 1989, naturalmente con riguardo ai soli rapporti tra l'Unione europea e il Tagikistan.

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione CE-Tagikistan. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, mentre l'ultimo articolo contiene la clausola dell'entrata in vigore.

In conclusione, ribadisce l'esigenza, anche alla luce della recente visita del Presidente del Consiglio in Kazakistan, che l'Italia intensifichi i rapporti politici ed economici con tutti e cinque i paesi dell'Asia centrale, lamentando il fatto che non vi siano rappresentanze diplomatiche né in Tagikistan, né in Kirghizistan e Turkmenistan. Coglie l'occasione per rimarcare l'ottima assistenza ricevuta nello scorso luglio ad Astana dalla locale ambasciata in occasione della sessione an-

nuale dell'Assemblea dell'OSCE e segnala come il prossimo 13 dicembre si svolgeranno le elezioni legislative in Turkmenistan che saranno monitorate dall'ODIHR. Sottolinea infine l'opportunità di promuovere tali contatti anche sul piano interparlamentare, al fine di favorire la transizione verso la democrazia, prospettando l'eventualità che la Commissione stessa possa effettuare una missione nella regione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, fa presente che opera presso il Ministero degli esteri un *ambassador at large*, incaricato di promuovere le relazioni con i cinque paesi centro-asiatici.

Fabio EVANGELISTI (IdV), nell'apprezzare la relazione svolta, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando come il Tagikistan rappresenti una delle realtà più povere dell'ex-URSS. Chiede al rappresentante del Governo se gli interessi italiani in quel Paese siano comunque seguiti dalla nostra rappresentanza in Uzbekistan.

Marco ZACCHERA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, aderendo alla relazione svolta. Ribadisce in particolare l'opportunità di effettuare una missione nella regione.

Alessandro MARAN (PD) e Gianpaolo DOZZO (LNP) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA conferma che l'Ambasciatore d'Italia in Uzbekistan è accreditato anche per il Tagikistan, ma insiste sulla specialità dell'incarico conferito per tutta la regione.

Stefano STEFANI (LNP), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte

dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, approvato dal Senato, riproduce i contenuti di un'analogha iniziativa legislativa assunta dal Governo nella XV legislatura e non conclusa per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Segnala che la Convenzione sulla mutua assistenza tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea, volta a prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa doganale, e a sostituire integralmente il previgente accordo del 1967, è stata conclusa a Bruxelles il 18 dicembre 1997, ma non è ancora entrata in vigore proprio in ragione della mancata ratifica da parte dell'Italia. Essa tuttavia risulta già applicabile tra gli Stati membri che abbiano proceduto a depositare lo strumento di ratifica.

Evidenzia come il disegno di legge di ratifica, composto da 6 articoli, rechi, oltre alle disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche norme di adattamento della normativa nazionale ai contenuti della Convenzione per la necessità di individuare, da parte di ciascuno Stato, secondo le proprie leggi in materia doganale, le Amministrazioni di riferimento cui spetta la concreta attuazione della Convenzione. In tale ottica, in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge demanda a un decreto del Ministro dell'economia il compito di individuare, in seno al Ministero medesimo,

un «Ufficio centrale di coordinamento» di livello dirigenziale non generale, e di stabilirne composizione, compiti e modalità di funzionamento. L'articolo 4, poi, detta norme di coordinamento, dettando che le forme di cooperazione previste nella Convenzione, che sono effettuate secondo le leggi di ciascuno Stato contraente e secondo le modalità nazionali, senza deroghe alla disciplina in materia stabilita singolarmente. Infine, il disegno di legge introduce disposizioni di dettaglio sullo svolgimento delle operazioni di cooperazione transfrontaliera, improntate al mantenimento dello stretto collegamento tra tutti gli atti di polizia giudiziaria e l'avviso all'autorità giudiziaria competente, cui spetta comunque la facoltà di disporre diversamente. Fa comunque presente che ulteriori osservazioni potranno essere svolte al riguardo alla luce dei pareri che saranno espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, ed in particolare dalla VI Commissione Finanze.

Passando ai contenuti della Convenzione, che consta di 35 articoli, indica tra le sue peculiarità la previsione di precise forme di collaborazione transfrontaliera per lo svolgimento in territorio di altro Stato contraente di attività investigative (inseguimento e sorveglianza, consegne controllate, operazioni di infiltrazione, squadre investigative speciali), oltre alla prestazione di assistenza, con particolare riguardo agli articoli 19-24.

In generale, sottolinea la rilevanza della Convenzione, consistente nel fatto che essa rappresenta uno strumento efficace e tempestivo per il contrasto dei reati doganali sul territorio dell'Unione europea, nel quadro dell'impegno contro la criminalità organizzata e in un'ottica di sostegno e sviluppo dell'economia nazionale, nel contesto della libera circolazione dei capitali e delle persone. Una sollecita applicazione della Convenzione al nostro Paese potrebbe sortire effetti positivi sul piano economico anche grazie all'eliminazione degli effetti distorsivi derivanti da fenomeni di frode. Auspica pertanto una rapida approvazione del disegno di legge,

tenuto anche conto che gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno già provveduto alla ratifica.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore, anche in relazione all'esigenza di una sollecita ratifica, dal momento che l'Italia è il solo Stato membro dell'UE a non avervi ancora adempiuto.

Fabio EVANGELISTI (IdV), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, lamenta il ritardo con cui si procede alla ratifica in esame che ritiene sia comunque un piccolo, ulteriore passo avanti nel processo di integrazione europea. Ricordando la denuncia dei traffici illegali nel porto di Napoli che è divenuta di dominio pubblico con la pubblicazione del romanzo «Gomorra» di Roberto Saviano, confida nei risultati positivi che potranno derivare dall'armonizzazione delle politiche di contrasto della criminalità organizzata.

Marco ZACCHERA (Pdl), nell'aderire alla relazione svolta nonché alle osservazioni del collega Evangelisti, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Con riferimento al ritardo della ratifica, coglie l'occasione per segnalare l'esigenza che la Commissione possa disporre di un elenco delle ratifiche pendenti.

Fabio EVANGELISTI (IdV) rinnova la richiesta per una tempestiva presentazione al Parlamento del disegno di legge di ratifica dell'accordo di amicizia Italia-Libia.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel raccogliere l'indicazione formulata dal collega Zacchera, fa presente che il disegno di legge di ratifica sollecitato dal collega Evangelisti è già stato licenziato dal Consiglio dei ministri.

Paolo CORSINI (PD), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, sollecitando una celere conclusione dell'esame in sede referente.

Gianpaolo DOZZO (LNP), pur lamentando il ritardo nella ratifica, segnala che anche nei paesi che vi hanno adempiuto la lotta alla contraffazione non ha progredito, come dimostra il caso del porto di Rotterdam. Manifesta pertanto perplessità sull'efficacia degli strumenti apprestati dalla Convenzione, sottolineando che ben altri mezzi sarebbero necessari nella lotta ai traffici illegali. Alla luce di tali limiti, preannuncia comunque il voto favorevole del suo gruppo.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.**

**C. 1928 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco ZACCHERA (Pdl), *relatore*, segnala che l'Accordo italo-statunitense sulla conduzione di ispezioni su sfida, ai sensi della Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche (CWC), è stato firmato a Roma il 27 ottobre 2004, in quanto la citata Convenzione di Parigi del 1993 (per la quale si rinvia al paragrafo successivo), non si è limitata a prevedere l'eliminazione di un'intera categoria di armi di distruzione di massa – quali quelle chimiche – ma ha introdotto un regime di controllo internazionale che include un

meccanismo per verificare la reale applicazione degli obblighi in essa previsti.

In tale ambito si annoverano le ispezioni su sfida — che, peraltro, non sono state finora mai attuate — che vengono attivate per iniziativa di uno degli Stati Parti qualora vi siano fondati sospetti in merito ad illecite attività condotte in un altro Stato Parte della Convenzione. Dopo la formalizzazione della richiesta di ispezione nell'ambito dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), viene convocato in sessione straordinaria e urgente il Consiglio esecutivo: la richiesta può essere rigettata con un voto a maggioranza di tre quarti dei membri del Consiglio esecutivo stesso, ma se ciò non avviene l'OPAC invia propri ispettori nello Stato Parte sospettato di attività illecite o comunque in contrasto con la Convenzione. Il preavviso in questo caso è brevissimo, ma mai inferiore alle 12 ore.

La *ratio* del provvedimento risiede nel fatto che l'articolo I della Convenzione di Parigi pone in capo a ciascuno Stato Parte la distruzione o lo smantellamento di un impianto di produzione di armi chimiche, ovvero di armi chimiche tout court, ubicati in qualunque luogo che sia posto sotto la sua giurisdizione: vige cioè un principio di imputazione territoriale della responsabilità dell'attuazione della Convenzione, indipendentemente dai soggetti che pongano in essere eventuali attività vietate. Ad esempio, attività illecite ai sensi della Convenzione, condotte presso basi militari concesse a paesi alleati, implicano la responsabilità dello Stato ospitante: è comprensibile dunque come si sia ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti per regolamentare la materia. Se dunque uno Stato terzo dovesse richiedere all'OPAC di effettuare un'ispezione su sfida presso strutture militari appartenenti agli Stati Uniti, ma ubicate in basi presenti in Italia, questa sarà l'occasione per l'applicazione dell'Accordo in esame. La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo (A.S. 1182) elenca come potenzialmente sottoposte alla disciplina dettata dall'Ac-

cordo le basi militari di Aviano, Sigonella, Camp Darby (presso Livorno), Bagnoli, La Maddalena, nonché le navi militari statunitensi, quando si trovino nelle acque territoriali italiane.

L'Accordo in esame consta di un Preambolo e di 11 articoli. Nel Preambolo l'Italia e gli USA riconoscono la coerenza tra gli obblighi derivanti dall'attuazione della Convenzione di Parigi per quanto riguarda le ispezioni su sfida, ed il *Memorandum* d'intesa bilaterale del 1995 sull'uso di installazioni o infrastrutture in territorio italiano da parte delle Forze Armate statunitensi.

Dopo l'articolo I, che pone una serie di definizioni di termini utilizzati nel prosieguo del testo, l'articolo II illustra la finalità dell'Accordo. L'articolo III è dedicato alle procedure di notifica, che riguardano tanto la conoscenza di eventuali consultazioni nell'ambito dell'OPAC per la conduzione di un'ispezione su sfida, quanto la comunicazione effettiva dell'imminente svolgimento di un'ispezione su sfida nel territorio di una delle due Parti. L'articolo IV contiene le direttive generali relative anzitutto alle attività pre-ispettive. L'articolo V riguarda le ispezioni nelle quali l'Italia è designata dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato. L'articolo VI riguarda invece le ispezioni nelle quali gli Stati Uniti sono designati dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato. In base all'articolo VII, le Parti subordineranno a previa reciproca consultazione ogni dichiarazione da rilasciare alla stampa, allo Stato Parte che ha richiesto l'ispezione o ad altri Stati Parti della Convenzione, o ad Organi dell'OPAC. Le informazioni scambiate tra le Parti in base all'Accordo in esame non potranno essere rese pubbliche se non con il consenso della Parte che le ha fornite (articolo VIII). L'articolo IX prevede consultazioni tra le Parti per la messa a punto di procedure attuative dell'Accordo in esame, nonché per la composizione di ogni eventuale controversia al riguardo. Le Parti potranno altresì concordare in forma scritta emendamenti all'Accordo (articolo X). Infine, l'articolo XI prevede l'entrata in vigore dell'Accordo subordinatamente alla

notifica di ciascuna delle Parti sull'avvenuto espletamento delle procedure interne. L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto con preavviso di 90 giorni da ciascuna delle Parti.

Evidenza, quindi, i principali problemi che restano comunque aperti, a cominciare dalla necessità di un continuo adeguamento del sistema di ispezioni. Un secondo aspetto critico è quello delle menzionate «ispezioni su sfida». La Convenzione ha previsto che ogni Stato Parte possa attivare una ispezione straordinaria e *ad hoc* in presenza di ragionevoli sospetti. Tuttavia tali ispezioni —ad oggi— non sono mai state attivate. Le motivazioni sono diverse: non volontà di rivelare fonti informative segrete (dal momento che le richieste devono comunque essere motivate); rischio di provocare contro-richieste a scopo ritorsivo; riluttanza nell'effettuare mosse che possono essere percepite come azioni ostili. Una terza questione ancora non risolta è quella del prelevamento di campioni durante le ispezioni. Infine, un altro obiettivo ancora raggiunto solo parzialmente è quello dell'attuazione della Convenzione all'interno degli Stati Parte attraverso la creazione di un'Autorità nazionale e —soprattutto— attraverso il varo di legislazioni nazionali che criminalizzino la produzione e il commercio di determinate sostanze. Ad oggi 105 Paesi (su 184 Stati Parte) non hanno ancora varato simili legislazioni. Né ritiene trascurabile il fatto che alcuni paesi importanti, come Israele e Myanmar, non hanno ad oggi ratificato la Convenzione ed altri, come l'Angola, la Corea del Nord, l'Egitto, l'Iraq, il Libano, la Siria e la Somalia, non l'hanno neanche mai firmata.

Dà poi atto che il 26 giugno 2008 è stato presentato l'ultimo Rapporto annuale dell'OPAC (versione provvisoria) sullo stato di attuazione della Convenzione che presenta i dati quantitativi più aggiornati sulle attività ispettive e di distruzione di arsenali chimici svolti dagli organi della Convenzione. Per quanto attiene all'attuazione di detto Accordo da parte del nostro Paese, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 93 del 1997, il Governo presenta an-

nualmente alle Camere una Relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati. L'ultima relazione, relativa all'anno 2007, è stata presentata al Parlamento il 10 aprile 2008. Le ispezioni internazionali effettuate in Italia nel corso del 2007 sono state 6 (mentre nel 2006 le ispezioni sono state 7): una al Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia e 5 ad industrie chimiche. Accanto a questo, sono state effettuate da personale italiano numerose visite ad impianti industriali. Da tutte le verifiche effettuate dagli organismi internazionali è risultata la perfetta conformità del nostro Paese agli obblighi imposti dalla Convenzione. L'Italia ha versato all'OPAC, nel 2007, la propria quota di partecipazione (euro 2.944.705, pari al 5,08 per cento del bilancio dell'Organizzazione).

Osserva conclusivamente che il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti in merito a ispezioni su sfida nell'ambito dell'OPAC, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A. S. 1128) l'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Enrico PIANETTA (Pdl), nell'esprimere in particolare apprezzamento per la relazione svolta, sottolinea l'importanza della Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche, anche per la connessione con le armi di distruzione di massa. Ne ribadisce il rilievo facendo altresì riferimento agli obiettivi che la presidenza italiana del G8 si dovrà porre nel 2009. A



fronte della costante evoluzione tecnologica, ne invoca quindi l'aggiornamento continuo al fine di individuare i meccanismi più adeguati. Con riferimento alle ispezioni su sfida, condivide le osservazioni del relatore circa i fattori che sinora ne hanno bloccato l'impiego, evidenziando l'esigenza di superare tale situazione.

Fabio EVANGELISTI (IdV) giudica un'esercitazione sterile la ratifica dell'accordo in esame, dal momento che nessuna ispezione su sfida ha sinora avuto luogo. Quanto agli Stati Uniti d'America, ricorda che furono proprio i pretesi risultati delle ispezioni in Iraq a provocare una guerra contro le armi di distruzione di massa che si è invece rivelata essere una «distrazione» di massa. Naturalmente, ove vi fosse un minimo spiraglio di attuazione, l'accordo sarebbe nell'interesse dell'Italia. Resta tuttavia, a suo avviso, una sensazione di forte imbarazzo.

Gianpaolo DOZZO (LNP) evidenzia l'asimmetria risultante dall'articolo III della Convenzione circa le procedure di notifica a carico delle due parti e chiede chiarimenti in merito al relatore e al rappresentante del Governo.

Marco ZACCHERA (Pdl), *relatore*, fa presente al collega Evangelisti che sei ispezioni sono comunque state effettuate nell'anno 2007 ed al collega Dozzo che l'accordo è evidentemente mirato alle basi statunitensi presenti sul territorio italiano.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle risposte del relatore.

Gianpaolo DOZZO (LNP) si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, sottolineando l'esigenza di un equilibrio tra le parti.

Stefano STEFANI (LNP), *presidente*, fa comunque presente al collega Dozzo la previsione della clausola *mutatis mutandis* nell'articolo I della Convenzione.

Fabio EVANGELISTI (IdV) ringrazia per la risposta ricevuta, ma precisa che non si riferiva alle ispezioni sul territorio italiano, bensì al fatto che sinora lo strumento delle ispezioni su sfida non ha ancora trovato applicazione da nessuna parte.

Stefano STEFANI (LNP), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, ricorda che l'Istituto forestale europeo (EFI) è stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche in campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione di Joensuu (Finlandia) del 2003 che, all'articolo 12, conferisce all'EFI personalità giuridica nazionale e internazionale. La Convenzione è stata adottata il 28 agosto 2003 dalla Conferenza convocata *ad hoc* ed aperta alla firma degli Stati europei e delle organizzazioni europee di integrazione economica. La Convenzione è entrata in vigore il 4 settembre 2005 ed è stata ratificata finora da diciassette Stati. L'Istituto svolge ricerche a livello paneuropeo sulla politica forestale, inclusi gli aspetti ambientali, ecologici, il benessere delle foreste, i prodotti e i servizi da esse

provenienti, nonché la domanda e la produzione di legname e di altri prodotti boschivi (come specificato nell'articolo 2 della Convenzione). Il lavoro dell'Istituto contribuisce quindi alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste in Europa. L'Italia ha coordinato alcuni progetti di ricerca dell'Istituto forestale europeo. Fra di essi, i due che risultano in corso, sono condotti dalla Fondazione Eni Enrico Mattei e dall'Università del Molise.

Passa, quindi, ad illustrare la Convenzione, che consta di un Preambolo e di 19 articoli. L'articolo 1 istituisce l'EFI e ne stabilisce la sede a Joensuu, in Finlandia, mentre l'articolo 2 ne definisce le finalità e le funzioni e l'articolo 3 ne prevede la capacità di acquisire informazioni dagli Stati contraenti. L'articolo 4 stabilisce che le Parti contraenti sono Membri dell'Istituto. Sono però previste altre due categorie di appartenenza: i Membri Associati (Istituti di ricerca, strutture didattiche, organizzazioni non governative, autorità forestali, ecc.) e i Membri Affiliati (similari istituzioni appartenenti a però Stati non europei). Gli articoli da 5 a 9 riguardano gli Organi della Convenzione. Il Consiglio, composto dai rappresentanti dei Membri, stabilisce le politiche riguardanti il lavoro dell'Istituto ed è responsabile delle decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria e amministrativa. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria ogni tre anni: la presidenza per il periodo che va da metà 2008 a metà 2011 spetta alla Spagna. La Conferenza riunisce invece tutti i Membri Associati. Alla Conferenza spetta, tra l'altro, la nomina del Comitato direttivo, la determinazione delle quote per i Membri associati e affiliati, l'approvazione dei rendiconti e del piano di lavoro per l'anno successivo. Il Comitato Direttivo è l'organo responsabile della decisione e del controllo del quadro complessivo di lavoro e della strategia dell'Istituto. Ha competenze in materia di accettazione ed espulsione degli Associati e degli Affiliati e, sotto l'egida del Consiglio, adotta i regolamenti interni necessari. Il Segretariato è composto dal personale del-

l'Istituto, facente capo ad un Direttore. Quanto al finanziamento dell'Istituto (articolo 10), avviene grazie alle quote versate dai Membri associati e affiliati, oltre che da donazioni e contributi volontari. Il bilancio è approvato dal Comitato direttivo su proposta del Direttore (articolo 11). L'Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale (articolo 12) e la sua sede gode di privilegi ed immunità in base ad uno specifico accordo stipulato con il governo di Finlandia. Le eventuali controversie saranno risolte in via amichevole dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo; in caso di fallimento è previsto il ricorso alla Corte Permanente arbitrale (articolo 13). Gli articoli 14-18 contengono le clausole finali. La Convenzione ha durata illimitata ma cesserà di esistere qualora, successivamente alla sua entrata in vigore, le Parti contraenti dovessero risultare ridotte fino ad un numero inferiore ad otto.

Riferisce infine sul contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di tre articoli recanti, nell'ordine, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, l'ordine di esecuzione, e l'entrata in vigore della legge. Avverte che il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1132) era accompagnato da una relazione tecnica, un'analisi tecnico-normativa e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione. La relazione tecnica afferma che l'attuazione del provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto, come si desume dall'articolo 10 della Convenzione, non sono previsti contributi obbligatori a carico degli Stati Membri. Alle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Comitato direttivo e della Conferenza, si farà fronte — sempre secondo la relazione tecnica — con le ordinarie dotazioni di bilancio per missioni all'estero del Ministero delle politiche e forestali — Corpo forestale dello Stato, salvo che non si pongano tali spese a carico degli istituti che partecipano alle riunioni in qualità di Membri associati. Sia l'analisi tecnico-normativa che quella dell'impatto della regolamentazione sot-

tolineano l'importanza che la ratifica della Convenzione riveste per l'Italia, anche in vista del potenziale inserimento di docenti e ricercatori universitari italiani negli organismi dell'Istituto.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Marco ZACCHERA (Pdl), apprezzando la relazione svolta, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede chiarimenti al relatore ed al rappresentante del Governo in ordine al finanziamento dell'Istituto di cui all'articolo 10 della Convenzione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa presente che le spese di funzionamento saranno a carico degli istituti che assumeranno la qualifica di membri associati.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, segnala che gli Stati contraenti, in quanto membri, si distinguono dalle altre due categorie previste degli associati e degli affiliati, per cui non risulta alcun contributo obbligatorio a carico dello Stato.

Francesco TEMPESTINI (PD) preannuncia il suo voto di astensione, non ritenendo che sia chiaro il senso dell'iniziativa assunta con la costituzione dell'Istituto da parte della Convenzione in esame.

Stefano STEFANI (LNP), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vincenzo Camporini (*Svolgimento e rinvio*) .....

41

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.**

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vincenzo Camporini.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Generale Vincenzo CAMPORINI, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e della rilevanza dei temi affrontati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, chiede di rinviare il seguito dell'audizione ad altra data, in modo da consentire alla Commissione di svolgere un opportuno approfondimento delle questioni trattate.

I deputati Salvatore CICU (PdL) e Americo PORFIDIA (IdV) concordano con la richiesta della deputata Villecco Calipari.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel concordare con i deputati intervenuti, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. Emendamenti C. 1857-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	42
--	----

##### SEDE REFERENTE:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	53

##### SEDE REFERENTE:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	46
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico. Atto n. 36 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	95

##### SEDE REFERENTE:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	50
--	----

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 novembre 2008. — *Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.**

**Emendamenti C. 1857-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative in oggetto.

Gaspare GIUDICE (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti al disegno di legge C. 1857, di conversione del decreto-legge n. 151 del 2008, recante disposizioni per la prevenzione e accertamento di reati, contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. La Commissione bilancio ha già espresso il parere sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 nella seduta del 18 novembre 2008. In

proposito, segnala che l'unica proposta emendativa contenuta nel fascicolo n. 3 e non già compresa nel fascicolo n. 1 è l'articolo aggiuntivo Landolfi 2-*quinquies*.023, il quale prevede che i comuni e le province sciolti a seguito di infiltrazioni e condizionamenti malavitosi, a decorrere dalla data di scioglimento e per un periodo non inferiore a trentasei mesi, possano acquisire lavori, servizi e forniture solo avvalendosi della prefettura competente per territorio come centrale di competenza. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per le prefetture di fare fronte alle attività previste dalla proposta emendativa con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente previste.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime l'avviso contrario del Governo sulla proposta emendativa, osservando che essa pone in capo alle prefetture per un periodo non inferiore a trentasei mesi un'attività surrogatoria nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, che comporta l'acquisizione da parte delle prefetture stesse di strutture e professionalità adeguate allo svolgimento di attività particolarmente complesse, senza prevedere forme di copertura finanziaria dei maggiori oneri che sicuramente si determinerebbero.

Gaspare GIUDICE (Pdl), *presidente*, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2-*quinquies*.023, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### SEDE REFERENTE

Martedì 25 novembre 2008. — *Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE.*

—*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**C. 1891 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2008.

Gaspare GIUDICE (Pdl), *presidente*, avverte preliminarmente che l'emendamento Bitonci 5.3 è stato ritirato. Ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio domani, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea stessa. La Commissione dovrà pertanto concludere l'esame degli emendamenti entro la seduta fissata per oggi alle ore 14, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle altre Commissioni al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. La Commissione dovrà quindi convocarsi circa trenta minuti dopo il termine delle votazioni in Assemblea, per dare il mandato al relatore.

In proposito, non può tuttavia che esprimere, a titolo personale, il proprio disagio per la ristrettezza dei tempi in cui la Commissione è costretta a procedere all'esame del provvedimento.

Avverte poi che alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al decreto-legge n. 154 del 2008 (*vedi allegato 1*) presentano profili di inammissibilità. Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Pre-

sidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Sono, pertanto, da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Burtone 1.14 e Lo Monte 1.21, che modificano il comma 832 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 in materia di retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi da destinare all'incremento del concorso alla spesa sanitaria; Moroni 1.15, il quale modifica il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 che reca disposizioni relative al collocamento in quiescenza di dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale; Aracu 1-ter.01 il quale sopprime una sanzione in materia di mancato versamento dell'IVA; Della Vedova 2.2, Delfino 2-quater.01 e 2-quater.02, Galletti 2-quater.017, Ciccanti 2-quater.018, Galletti 2-quater.019 e De Poli 2-quater.020, Osvaldo Napoli 4.01 i quali modificano la disciplina del patto di stabilità interno; Moroni 2.03, recante disposizioni in materia di dispositivi medici; Borghesi 2-bis.4, che sopprime le comunità montane; Zorzato 2-ter.1, 2-ter.01 e 2-ter.02, nonché Rubinato 2-ter.03, 2-ter.04, 2-ter.05 e 2-ter.06, che prevedono la destinazione di risorse alla valorizzazione e alla promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale; Cambursano 2-ter.5, che attribuisce una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA alle Regioni interessate dalla coltivazione di idrocarburi; Lo Monte 2-ter.7, che prevede una diminuzione delle accise sui prodotti petroliferi in favore dei cittadini delle Regioni insulari; Bernardo 2-quater.1, che interviene sulla disciplina del patto di stabilità interno, sopprimendo l'esclusione

degli aumenti della TARSU dalla sospensione del potere degli enti locali di variare aliquote e tributi addizionali; Misiani 2-quater.2, Osvaldo Napoli 2-quater.7, Borghesi 2-quater.13 e Galletti 2-quater.41, che modificano la disposizione del Testo unico sugli enti locali relativa ai poteri delegabili da parte del sindaco; Osvaldo Napoli 2-quater.6, Cambursano 2-quater.11 e 2-quater.12, Galletti 2-quater.42 e 2-quater.43, che incrementano i trasferimenti erariali in favore delle unioni di comuni; Osvaldo Napoli 2-quater.8 e Galletti 2-quater.40, relativi al limite del numero dei mandati dei sindaci; Osvaldo Napoli 2-quater.9, Borghesi 2-quater.14 e Galletti 2-quater.39, in materia di riduzione degli oneri amministrativi per i piccoli comuni; Cambursano 2-quater.15 e Osvaldo Napoli 2-quater.48, che sopprimono la disposizione che ha sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; Cambursano 2-quater.16, Galletti 2-quater.38 e 2-quater.44, Marchi 2-quater.49, Bernardo 2-quater.50, Catone 2-quater.51 e Osvaldo Napoli 2-quater.52, che dispongono una proroga di termini in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; Rubinato 2-quater.35, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi in favore dei territori colpiti da alcuni eventi meteorologici; Oliverio 2-quater.36, che reca una disposizione di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dominicale dei terreni agricoli; Boccia 2-quater.47, in materia di collegio dei revisori degli enti locali; Galletti 2-quater.03, 2-quater.04, 2-quater.05 e 2-quater.08, Cambursano 2-quater.022, Osvaldo Napoli 2-quater.029, 2-quater.030, 2-quater.031, 2-quater.032, 2-quater.033, 2-quater.035 e 2-quater.036, che recano disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni; Galletti 2-quater.06, Cambursano 2-quater.023 e Osvaldo Napoli 2-quater.034, che esclu-

dono dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno quelle relative alla realizzazione di impianti alimentati da fonti solari, e da fonti energetiche rinnovabili; Galletti 2-*quater*.07 e Misiani 2-*quater*.024, che recano una disposizione in materia di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà degli enti locali; Galletti 2-*quater*.09, 2-*quater*.010, 2-*quater*.011, 2-*quater*.012, 2-*quater*.013 e 2-*quater*.014, Borghesi 2-*quater*.025, 2-*quater*.026 e 2-*quater*.028, Cambursano 2-*quater*.027, Osvaldo Napoli 2-*quater*.037, 2-*quater*.038, 2-*quater*.039, 2-*quater*.040 e 2-*quater*.041, che recano disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e di indebitamento di regioni ed enti locali; Rubinato 2-*quater*.021, che ripristina l'ICI sull'abitazione principale, introducendo tuttavia una detrazione a fini IRPEF commisurata all'ammontare della medesima imposta comunale; Galletti 5.01, che destina una quota delle risorse CIPE a un fondo di garanzia relativo ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito ai comuni che rispettano il patto di stabilità interno; Marinello 5-*bis*.1, che sopprime alcune voci dell'allegato A (cosiddetto «taglia leggi») al decreto-legge n. 112 del 2008.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle considerazioni del presidente in ordine alla ristrettezza dei tempi con cui la Commissione sta procedendo all'esame.

Pier Paolo BARETTA (PD) concordando con le osservazioni formulate dal collega Giudice, lamenta l'eccessiva compressione dei tempi dell'esame del provvedimento, che rischia di precludere la possibilità di una effettiva analisi del contenuto delle diverse proposte emendative. Chiede, pertanto, che all'esame degli emendamenti siano destinati tempi più ampi, ricordando come in questi mesi l'opposizione non abbia fatto ricorso a pratiche ostruzionistiche, ma abbia sempre inteso discutere nel merito il contenuto dei provvedimenti del Governo ed illustrare le proprie proposte alternative.

Renato CAMBURSANO (IdV) esprime profondo disagio per l'esiguità dei tempi

concessi per l'esame degli emendamenti al decreto-legge, ricordando che il provvedimento affronta questioni assai delicate, come quella della situazione della finanza locale, che richiederebbero significativi interventi correttivi. Chiede, pertanto, che la Presidenza della Commissione assuma ogni opportuna iniziativa per ottenere un rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, un ampliamento dei tempi di esame in Commissione.

Gioacchino ALFANO (Pdl), nel condividere l'esigenza di approfondimento dell'esame, invita anche il Governo a valutare le modalità con le quali la Commissione possa pronunciarsi in merito ai contenuti del provvedimento, anche ove venga confermata l'esigenza di evitare una terza lettura al Senato.

Antonio MISIANI (PD) osserva che l'esame degli emendamenti al decreto-legge dovrà avvenire nelle interruzioni dei lavori dell'Assemblea e, pertanto, rischia di essere limitato entro termini particolarmente ristretti.

Gaspare GIUDICE (Pdl), *presidente*, si impegna a sottoporre al Presidente le esigenze in ordine allo svolgimento dei lavori segnalate dai componenti della Commissione intervenuti. Stabilisce quindi per le ore 11.30 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali ricorsi sulle dichiarazioni di ammissibilità

Pier Paolo BARETTA (PD), nell'annunciare la presentazione di un ricorso, chiede le ragioni dell'inammissibilità dell'emendamento 2-*quater*.35, il quale stanziava 5 milioni di euro per interventi di sostegno a zone oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza in conseguenza di eventi atmosferici. In proposito ricorda l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame del decreto-legge n. 97 del 2008 che invita a reperire a tal fine apposite risorse; segnala pertanto l'esigenza di procedere rapidamente all'individuazione delle modalità di erogazione di tali risorse.



Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria da poco concluso, a fronte di proposte emendative volte a finanziare interventi a favore di territori colpiti da calamità naturali, si era segnalato come quella non fosse la sede idonea alla loro discussione, che si sarebbe potuta svolgere in occasione dell'esame del presente decreto-legge. Anche in questa sede, tuttavia, le proposte emendative in materia sono state dichiarate inammissibili. Osserva, pertanto, che, nell'attesa di un provvedimento più idoneo, si assiste ad un continuo rinvio dell'esame nel merito delle questioni, che rischia di rendere inutile il lavoro del Parlamento.

Gaspere GIUDICE (PdL), *presidente*, sospende l'esame del provvedimento rinviandolo alla seduta prevista per le ore 14.

**La seduta termina alle 10.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**C. 1891 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono pervenute richieste del riesame del giudizio di inammissibilità con riferimento agli emendamenti Burtone 1.14, Cambursano 2-ter.5, Rubinato 2-qua-

ter.35 e agli articoli aggiuntivi Cambursano 2-quater.023, Borghesi 2-quater.025 e Cambursano 2-quater.027. In proposito, segnala che, a seguito dell'ulteriore istruttoria compiuta, il giudizio di inammissibilità per estraneità di materia deve ritenersi confermato per tutte le proposte emendative sopra richiamate. In particolare, è confermata l'inammissibilità dell'emendamento Burtone 1.14 in quanto la proposta interviene sulle modalità di finanziamento a regime della spesa sanitaria della regione Sicilia, con una misura pertanto di carattere strutturale, che non trova riscontro nel contenuto delle misure del decreto in materia, volte invece a disciplinare l'attività di rientro dai deficit sanitari. Viene, inoltre, confermata l'inammissibilità dell'emendamento Cambursano 2-ter.5, il quale prevede l'attribuzione di una compartecipazione all'IVA alle regioni interessate dalla coltivazione di idrocarburi. Infatti, la compartecipazione all'IVA contenuta nell'articolo 2-ter del provvedimento interessa esclusivamente le zone confinanti con la Svizzera ed è volta ad ammortizzare gli effetti del minore prezzo dei carburanti nel territorio elvetico, e pertanto la previsione di ulteriori forme di compartecipazione all'IVA con finalità differenti è da ritenersi materia non riconducibile al contenuto del provvedimento. L'inammissibilità è confermata anche con riferimento all'emendamento Rubinato 2-quater.35 il quale reca misure di sostegno per territori colpiti da eventi alluvionali; nonché agli articoli aggiuntivi Cambursano 2-quater.023, il quale esclude dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno quelle per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, Borghesi 2-quater.025 e Cambursano 2-quater.027, i quali intervengono sulla disciplina in materia di ricorso da parte degli enti territoriali degli strumenti finanziari derivati. In tutti questi casi, infatti, la materia oggetto degli emendamenti non risulta in alcun modo affrontata dalle disposizioni del decreto.

Avverte infine che l'emendamento Zorzato 2-ter.2 è stato ritirato.

Pier Paolo BARETTA (PD), preso atto della conferma del giudizio di inammissibilità dell'emendamento 2-*quater*.35, chiede al rappresentante del Governo di indicare in quale provvedimento possa darsi attuazione all'impegno assunto al riguardo dall'Esecutivo con l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato dalla collega Rubinato e da lui nel corso dell'esame del decreto-legge n. 97 del 2008.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) esprime stupore per l'inammissibilità del suo emendamento 5-*bis*.1 in quanto lo stesso prevede la reviviscenza di leggi soppresse dall'allegato taglia-leggi al decreto-legge n. 112 che intervengono in materia di regolazioni contabili con gli enti locali, materia affrontata anche dal decreto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che, al di là della dichiarazione di inammissibilità che come è noto spetta ai competenti organi della Camera, il Governo presta attenzione al contenuto delle due proposte emendative dichiarate inammissibili. Anche in considerazione delle peculiarità connesse all'utilizzo di provvedimenti normativi di urgenza, non è tuttavia in grado di indicare, allo stato, quali provvedimenti possano recepire gli impegni assunti dal Governo. A tale proposito osserva, peraltro, che in presenza di risorse finanziarie limitate si rende necessaria una selezione dei diversi interventi sulla base di una graduazione di priorità ricordando ad esempio che in sede di esame del disegno di legge finanziaria il Governo ha accolto numerosi ordini del giorno. Segnala, in ogni caso, che i margini per intervenire sul provvedimento in esame sono estremamente ristretti, tenuto conto della prossima scadenza dei termini per la conversione del decreto-legge. Ritiene, invece, che vi sia la possibilità di introdurre modifiche al testo del disegno di legge finanziaria approvato dalla Camera nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che dalle dichiarazioni del rappresentante del

Governo si può evincere l'intenzione di non apportare modifiche al testo. Si interroga quindi sul ruolo della Commissione e dei suoi componenti. Chiede ad esempio quale sarà il provvedimento idoneo ad affrontare la questione del sostegno alle aree colpite da eventi alluvionali su cui interviene l'emendamento Rubinato 2-*quater*.35, considerato che proposte emendative sull'argomento sono state presentate in occasione dell'esame di tutti i provvedimenti presentati dal Governo e sono sempre state dichiarate inammissibili, rilevando che altra sarebbe stata la sede per intervenire sulla materia.

Antonio MISIANI (PD) osserva come nel nostro ordinamento costituzionale si sta realizzando una sorta di monocameralismo di fatto, tenuto conto che — come si evince dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo — alla Camera non ci saranno gli spazi per modificare il contenuto del provvedimento in esame. Osserva come tale chiusura finisce per vanificare il rilevante sforzo compiuto dall'opposizione di contenere il numero delle proposte emendative presentate, al fine di consentire un'analisi nel merito del provvedimento. Segnala che l'impossibilità di introdurre modifiche al testo del decreto-legge non consentirà di affrontare temi di notevole importanza, lasciando pertanto aperte e tuttora irrisolte numerose questioni, tra le quali ricorda in particolare quella relativa alla compensazione degli effetti dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa e quelle poste dallo stanziamento di risorse in favore dei comuni di Catania e Roma disposto dall'articolo 5 del decreto-legge. Manifesta il proprio sconcerto per la situazione che si va delineando, che mortifica il ruolo della Commissione bilancio e della Camera nel suo complesso nell'ambito del procedimento legislativo.

Marino ZORZATO (PdL) ricorda che il Senato ha esaminato per quaranta giorni un provvedimento ed ora esso giunge alla Camera blindato. Segnala peraltro che il Senato ha introdotto nel testo disposizioni che alla Camera sarebbero state giudicate



inammissibili. Rileva che in questo modo il ruolo della Camera sta diventando sempre più marginale.

Simonetta RUBINATO (PD), nell'osservare che la dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento è stata motivata sulla base della considerazione che la proposta reca misure di sostegno per territori colpiti da eventi alluvionali, rileva che i decreti-legge sono gli strumenti normativi più idonei per effettuare interventi di carattere eccezionale quali quelli relativi a calamità naturali. Si associa alle considerazioni svolte dal collega Zorzato e dai colleghi di opposizione che l'hanno preceduta, invitando il Governo ad affrontare finalmente le questioni che interessano realmente il Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda i requisiti più severi per l'ammissibilità delle proposte emendative riferite a decreti-legge, richiamando in proposito la circolare del Presidente della Camera del 1997. Con riferimento al tempo di esame in prima lettura da parte del Senato, rileva che la stessa cosa si può verificare alla Camera: ciò è avvenuto ad esempio per il decreto-legge sul sistema creditizio. Ciò premesso, è evidente che effettivamente il vaglio di ammissibilità operato dalla Camera è diverso da quello del Senato e si tratta di un profilo problematico da affrontare. Esprime poi l'auspicio che per l'annunciato provvedimento del Governo volto ad affrontare la crisi economica vi possa essere un aperto confronto in Parlamento, rilevando che in caso contrario si aprirebbe un serio problema di rapporti tra Parlamento e Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che nel dibattito sono state svolte considerazioni di grande interesse sul piano del metodo dell'esame del provvedimento e, più in generale, sui rapporti tra Governo e Parlamento nel procedimento legislativo. Al riguardo, osserva in primo luogo che il lavoro svolto in questa legislatura da parte della Commissione bilancio non è mai stato inutile, in quanto,

anche nei casi in cui non si è tradotto nell'approvazione di specifiche proposte emendative, ha costituito un elemento importante per il successivo esame parlamentare. In proposito, ricorda, in particolare, che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria la Commissione bilancio non ha direttamente modificato il testo presentato dal Governo, ma ha determinato il contenuto degli emendamenti successivamente approvati dall'Assemblea, consentendo di evitare per la prima volta dopo molti anni il ricorso alla questione di fiducia. Analogamente, in sede di esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, il Parlamento ha apportato rilevanti modifiche ai disegni di legge governativi, alle quali la Commissione bilancio ha contribuito in modo significativo, con particolare riferimento ai profili di carattere finanziario. Nel complesso, ritiene quindi che in questa legislatura il Governo ha mostrato attenzione per il lavoro della Commissione bilancio e della Camera, accogliendo molti spunti emersi nel corso dell'esame parlamentare dei diversi provvedimenti. In questa ottica, ad esempio, le modifiche alla disciplina del Patto di stabilità interno sono state introdotte presso questo ramo del Parlamento nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria e non al Senato nell'ambito del provvedimento ora in esame. Osserva, peraltro, che il ricorso alla decretazione di urgenza consente di far fronte nell'immediatezza a situazioni di emergenza, ma le caratteristiche stesse del decreto-legge determinano una riduzione degli spazi per il dibattito parlamentare. Con riferimento al decreto-legge in esame, segnala che, anche qualora la Commissione non modifichi il testo del provvedimento, le questioni poste dalle proposte emendative presentate potranno essere affrontate nel corso dell'esame in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiene che la Commissione dovrebbe interrogarsi su come tutelare il proprio ruolo. In proposito ritiene che la Commissione dovrebbe assumersi la pro-

pria responsabilità procedendo alla votazione degli emendamenti dopo aver individuato preliminarmente le problematiche su cui intervenire. In questa ottica, vi potrebbe essere la disponibilità del suo gruppo a ridurre il numero delle proposte emendative da porre effettivamente in votazione. La proposta potrebbe consentire alla Commissione di svolgere il proprio ruolo, apportando le modifiche necessarie e lasciando poi al Governo la responsabilità di porre la fiducia in Assemblea tornando al testo.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, non vi siano margini per una modifica del testo del decreto-legge in esame e, pertanto, non sia praticabile lo scenario ipotizzato dal collega Vannucci.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, esprime dubbi sulla proposta avanzata dal deputato Vannucci, in quanto si rischierebbe di compromettere la prassi secondo la quale il Governo pone in Assemblea la fiducia sul testo elaborato dalla Commissione.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva che la proposta del collega Vannucci potrebbe ritenersi condivisibile qualora il parere contrario del Governo fosse dovuto al numero delle proposte emendative presentate. Ritiene, tuttavia, che la valutazione negativa del rappresentante del Governo sia da ricondursi alla ristrettezza dei margini temporali per l'esame del provvedimento e, pertanto, non crede vi siano le condizioni per attuare quanto ipotizzato dal collega Vannucci. Evidenzia, peraltro, che nel corso dell'esame di futuri provvedimenti il Governo dovrà tener conto delle esigenze manifestate in sede parlamentare.

Pier Paolo BARETTA (PD) constata come l'attuale assetto dei rapporti tra Governo e Parlamento ha determinato il prodursi di un diffuso disagio nell'ambito della Commissione, alla quale si impedisce di intervenire sui provvedimenti al suo

esame. Chiarisce che in questo contesto di insoddisfazione, che coinvolge anche le forze di maggioranza, la proposta del collega Vannucci è intesa a verificare la sussistenza di condizioni politiche che consentano di pervenire ad una modifica del testo, osservando che in assenza di tali condizioni è del tutto inutile continuare a discutere sul provvedimento. Ritiene, peraltro, che l'attuale squilibrio tra i poteri del Governo e del Parlamento non possa persistere a lungo e che presto la situazione diventerà insostenibile.

Renato CAMBURSANO (IdV) giudica la proposta del collega Vannucci irricevibile in quanto, a fronte della determinazione del Governo a non apportare modifiche al testo, l'opposizione non deve inviare ulteriori segnali di disponibilità come troppe volte accaduto negli scorsi mesi.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva che alcune problematiche, quali quella relativa alla delibera del CIPE di cui all'articolo 5, risultano affrontate sia da proposte emendative presentate da esponenti della maggioranza sia da proposte emendative presentate da esponenti dell'opposizione. Su tali aspetti risulterebbe pertanto opportuno procedere ad un approfondimento, tuttavia alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, non può che invitare al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, preannunciando che, in caso contrario, esprimerà un parere contrario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'esame proseguirà al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea. Nella stessa seduta la Commissione proseguirà inoltre l'esame dell'atto n. 36.

Marino ZORZATO (PdL) invita a valutare con attenzione se sussistano margini di praticabilità per la proposta avanzata dal collega Vannucci.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo di precisare il proprio parere sulle proposte emendative.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime, in coerenza con quanto in precedenza dichiarato, un parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 19.30.**

**Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico.**

Atto n. 36.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che è stata predisposta una proposta di parere sullo schema di Piano programmatico (vedi allegato 2). Al riguardo, evidenzia che la proposta è stata elaborata nel presupposto che il Governo si impegni ad informare le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in merito ai contenuti degli schemi di regolamento di attuazione del Piano programmatico e delle relative relazioni tecniche. Al riguardo chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio avviso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si impegna formalmente ad informare le Commissioni bilancio dei contenuti degli schemi di regolamento e delle relative relazioni tecniche, rilevando che si tratta di un atto di trasparenza necessario alla luce dei relativi riflessi finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel prendere atto dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo, avverte che la Commissione procederà alla votazione della proposta di parere nella seduta che sarà convocata per domani alle ore 9. Rinvia quindi il seguito dell'esame a tale seduta.

**La seduta termina alle 19.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 19.35.**

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**C. 1891 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che nel fascicolo degli emendamenti non sono inclusi gli emendamenti Froner 1.24 e 2.18, erroneamente presentati all'Assemblea. Avverte, inoltre, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, il menzionato emendamento 1.24 è da considerarsi inammissibile, in quanto reca misure in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e

di beneficenza, materia che non risulta in alcun modo affrontata dalle disposizioni del decreto. Avverte, inoltre, che, a seguito di un'ulteriore istruttoria, può considerarsi ammissibile in questa fase l'emendamento Marinello 5-bis.1, ricordando che la competenza sul giudizio di ammissibilità delle proposte emendative presentate in Assemblea spetta comunque alla Presidenza della Camera. Dà infine conto dei pareri pervenuti delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Gaspare GIUDICE (PdL) dichiara di essere consapevole delle problematiche evidenziate dal rappresentante del Governo con riferimento ai tempi disponibili per l'esame del provvedimento e, pertanto, a titolo personale, ritiene sia preferibile evitare la finzione di un esame delle proposte emendative destinato a concludersi con il respingimento di tutte le proposte e procedere ad una votazione riassuntiva sul complesso degli emendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel comprendere le motivazioni della proposta dell'onorevole Giudice, ritiene che, se questo è l'orientamento della maggioranza, il suo gruppo non possa che prenderne atto e non partecipare alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) si associa alle considerazioni del collega Giudice.

Massimo BITONCI (LNP) nel condividere la proposta del collega Giudice, rileva che il respingimento delle proposte emendative non precluderà la successiva valutazione delle stesse ai fini dell'esame in Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) dichiara di condividere la proposta formulata dal collega Giudice, evidenziando tuttavia come sia necessario che nell'ambito dell'esame di futuri prov-

vedimenti il Governo assicuri al Parlamento idonei spazi di intervento.

Cesare MARINI (PD) ricorda che nel decreto-legge n. 112 è stato previsto un piano di riduzione della presenza delle istituzioni scolastiche sul territorio che prevede deroghe unicamente con riferimento alla presenza di soggetti diversamente abili, mentre nessuna deroga viene prevista per le zone di montagna, mettendo fortemente a rischio l'effettiva possibilità di fruire del servizio scolastico in tali zone. Nel sottolineare la gravità di tali misure, su cui ora interviene anche l'articolo 3 del provvedimento, lamenta che le modalità di esame dello stesso non abbiano consentito un reale confronto in merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel segnalare come si stia procedendo in una situazione anomala, avendo tra l'altro l'opposizione abbandonato i lavori della Commissione a causa dell'impossibilità di un effettivo esame delle proposte emendative, avverte che si procederà ad una votazione riassuntiva relativa a tutte le proposte emendative presentate. Sottolinea peraltro come tale modo di procedere debba essere ritenuta di carattere eccezionale.

La Commissione respinge, con votazione riassuntiva, il complesso delle proposte emendative riferite al disegno di legge C 1891.

Massimo BITONCI (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, invita il Governo a valutare l'opportunità constatata l'impossibilità di introdurre modifiche al testo del provvedimento in esame, di inserire in un futuro provvedimento una disposizione che estenda territori confinanti con regioni a statuto speciale le disposizioni agevolative sul prezzo dei carburanti previste all'articolo 2-ter per i soli territori confinanti con la Svizzera.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che ormai il Governo sta reiteratamente ponendo in

essere un attentato alla Costituzione, impedendo sistematicamente alle Commissioni ed anche all'Assemblea un reale confronto sui decreti-legge dallo stesso adottati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 1891.

La Commissione delibera quindi di conferire all'onorevole Simonetti il man-

dato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame nel testo trasmesso dal Senato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 20.**

## ALLEGATO 1

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2009, è in ogni caso, escluso dal blocco delle assunzioni previsto dai Piani di rientro il personale medico ed infermieristico delle unità di terapia intensiva neonatali che assistono ogni anno almeno 40 neonati prematuri, con peso alla nascita inferiore a 1.500 grammi»

02. All'onere derivante dal comma 01, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**1. 1.** Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 18.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 17.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escludendo da tale nomina i membri degli organi di governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo;»

**1. 20.** Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* il Consiglio dei Ministri *fino a:* rapporti con le regioni *con le seguenti:* il Commissario *ad acta*, *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La nomina a commissario *ad acta*, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

**\*1. 6.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.



*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da:* il Consiglio dei Ministri *fino a:* rapporti con le regioni *con le seguenti:* il Commissario *ad acta*, e *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La nomina a commissario *ad acta*, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

**\*1. 16.** Borghesi, Cambursano.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* il Ministro per i rapporti con le regioni *aggiungere le seguenti:* e le Commissioni parlamentari permanenti competenti.

**1. 19.** Borghesi, Cambursano.

*Al comma 1 lettera b), dopo le parole:* può nominare *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti commissioni parlamentari,.

**1. 5.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:* Il commissario può avvalersi dei subcommissari *fino alla fine della lettera.*

**1. 7.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il

personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. *con le seguenti:* del bilancio dello Stato.

*Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere il terzo periodo.*

**1. 8.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

*Al comma 2, sostituire le parole:* in deroga a *con le seguenti:* nel rispetto di.

**1. 9.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole:* nonché l'ordinato svolgimento del sistema e, pagamenti regionale,.

**1. 10.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2, limitatamente all'anno 2008, può essere deliberata, su richiesta regionale, in proporzione alla manovra strutturale realizzata sul versante della spesa sulla base dei dati del IV trimestre 2008 e a condizione che la regione abbia provveduto alla copertura dei disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il termine dei 31 dicembre 2008, anche per le regioni nelle quali non è stato nominato il commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 2. In tal caso i provvedimenti

significativi di cui alla lettera *b*) del comma 2 si intendono adottati dalla Regione e la verifica di Tavolo e Comitato di cui alla medesima lettera *b*) si estendono alla copertura di bilancio regionale dei disavanzo residuo. Sono fatti salvi gli effetti di cui al comma 3.

*b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera *b*), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

**1. 3.** Palumbo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In caso di mancato superamento delle verifiche di cui al comma 2, gli amministratori regionali sono interdetti dai pubblici uffici per un periodo di dieci anni.

**1. 22.** Montagnoli.

*Al comma 3 sopprimere le parole da: e sono oggetto di recupero fino alla fine del comma.*

**1. 11.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Al comma 3, sostituire le parole: a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo con le seguenti: attraverso una corrispondente e progressiva riduzione dei trasferimenti statali assegnati alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.*

**1. 23.** Montagnoli.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 12.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le risorse del maggior finanziamento non erogate ai sensi del comma 2 e le somme recuperate ai sensi del comma 3 sono utilizzate a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

**1. 13.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta la retrocessione alla Regione sici-

liana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana.

**\*1. 14.** Burtone, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana.

**\*1. 21.** Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 79, comma 1-bis lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo le parole «consistenza organica del personale» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del personale medico ed infermieristico delle Unità di terapia intensiva neonatali che assistono ogni anno almeno 40 neonati prematuri con peso alla nascita minore di 1.500 grammi»

**1. 4.** Binetti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie locali, che non trasmettono alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione e la relazione sul rendiconto dell'esercizio medesimo secondo i criteri definiti annualmente dalla Corte dei conti, di cui ai commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, viene decurtata del 50 per cento l'indennità annua lorda.

**1. 2.** Nannicini.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»

*4-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

**1. 24.** Froner, Nicco, Zeller, Brugger, Gnechi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. All'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 gennaio 2009, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono altresì definiti i predetti criteri e modalità applicative relativamente ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, con esclusivo riferimento ai titolari di incarichi di direzione di struttura complessa in corso di svolgimento al momento del compimento dell'anzianità contributiva di cui al presente comma, in relazione alla sussistenza di puntuali e documentate esigenze di carattere organizzativo, gestionale e assistenziale che richiedano la continuità nell'impiego di specifiche competenze e qualificazioni professionali ».

1. 15. Moroni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1

*(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale).*

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è aggiunto il seguente:

« 46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato ».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti in termini indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

1. 01. Livia Turco, D'Incecco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, Lolli, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliini.

ART. 1-bis.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1-bis. 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: «entro il termine di diciotto mesi » fino a: «l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria » sono sostituite dalle seguenti: «senza possibilità di ulteriori proroghe, entro e non oltre il 31 dicembre 2012 ».

2. L'articolo 15-*quinquies*, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è abrogato.

**1-bis. 5.** Fucci.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 gennaio 2009.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. Per i progetti edilizi non ancora ammessi al finanziamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la scadenza prevista dal comma 1 è prorogata fino al 31 gennaio 2010.

**1-bis. 3.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Al comma 1, sostituire le parole 31 dicembre 2012 con le seguenti 31 gennaio 2009.*

**1-bis. 2.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Ferme restando le sanzioni ed i poteri previsti dal presente articolo, in caso di mancata realizzazione delle strutture il termine è prorogato.*

**1-bis. 4.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2010 con le seguenti: 30 giugno 2009.*

**1-bis. 1.** Borghesi, Cambursano.

ART. 1-*ter*.

*Sopprimerlo.*

**1-*ter*. 1.** Costantini, Borghesi, Cambursano.

*Sostituirlo con il seguente:*

«ART. 1-*ter*. Il comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato.»

**1-*ter*. 2.** Costantini.

*Dopo l'articolo 1-*ter*, aggiungere il seguente:*

«ART. 1-*quater*. – (Abrogazione dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). –1. L'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è abrogato.»

**1-*ter*. 01.** Aracu, Giudice.

**(Inammissibile)**

ART. 2.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-*bis*. Sulla base delle certificazioni di cui al comma 1, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 619 milioni di euro a titolo di compensazione per l'anno 2009 della differenza tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi da 33 a 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2



luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis pari a 619 milioni per l'anno 2009 si provvede per un importo corrispondente mediante la riduzione, per l'esercizio 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

## 2. 7. Borghesi, Cambursano.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Sulla base delle certificazioni di cui al comma 1, in sede di Conferenza Stato-città ed auto-motorie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 619 milioni di euro a titolo di compensazione per l'anno 2009 della differenza tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi da 33 a 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis pari a 619 milioni per l'anno 2009 si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## 2. 8. Cambursano, Borghesi.

*All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-bis. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007, non sono computati i pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sulla base di erogazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ».

## 2. 2. Della Vedova.

**(Inammissibile)**

*Al comma 6 sostituire le parole da:* La certificazione *fino a:* dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *con le seguenti:* Il termine della certificazione di cui al comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fissato al 30 aprile 2009 è anticipato al 31 marzo 2009. Tale certificazione.

## 2. 4. Marchi, Misiani.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

## 2. 1. Giudice.

*Al comma 8, sostituire le parole:* 260 milioni di euro, *con le seguenti:* 545 milioni di euro.



*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. Alla copertura di parte degli oneri di cui al comma 8, pari a 285 milioni di euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 9.** Borghesi, Cambursano.

*Al comma 8, sostituire le parole: 260 milioni di euro, con le seguenti: 545 milioni di euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 5:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: di 500 milioni per l'anno 2008, con le seguenti: di 215 milioni per l'anno 2008.*

b) *al comma 2, dopo le parole: Alla copertura degli oneri, aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del presente articolo e di quota parte, pari a 285 milioni di euro, dell'onere di cui all'articolo 2, comma 8, della presente legge,.*

**2. 10.** Borghesi, Cambursano.

*Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: 260 milioni di euro, con le seguenti: 545 milioni di euro;*

b) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Un importo pari a 500 milioni è riconosciuto ai comuni per l'anno 2009.*

*Conseguentemente, all'articolo 5:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: di 500 milioni con le seguenti: di 215 milioni.*

b) *al comma 3, dopo le parole: di spesa corrente, aggiungere le seguenti: la*

somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del Comune di Roma per l'anno 2009 è soppressa.

**2. 14.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

**2. 3.** Rubinato, Misiani, Marchi, Vanucci.

*Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.*

**\*2. 6.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.*

**\*2. 11.** Borghesi, Cambursano.

*Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.*

**\*2. 16.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Analogo importo e riconosciuto ai comuni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8- bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, pari a 260 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2009, attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »

**2. 12.** Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Analogo importo e riconosciuto ai comuni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: di spesa corrente; aggiungere le seguenti: la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del comune di Roma per l'anno 2009 è ridotta a 240 milioni.

**2. 13.** Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8- bis. Dopo il comma 32 dell'articolo 77- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«32- bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio per il mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto ri-

sultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009 »

8- ter. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti; «0,20 per cento »

8- quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti » sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti »

**2. 5.** Misiani, Rubinato, Marchi, Vanucci.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8- bis. All'articolo 77- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«32- bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009 »

8- ter. Alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Interventi correttivi di finanza pubblica, Programma Spese per il funzionamento delle Università legge n. 537 del 1993, è apportata la seguente variazione:

2009: -482.550.

8-*quater*. Alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione* Interventi correttivi di finanza pubblica, *Programma* Spese per il funzionamento delle Università legge n. 537 del 1993, è apportata la seguente variazione:

2009: 6.411.027.

## 2. 17. Osvaldo Napoli.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-*bis*. La certificazione di cui al comma 32 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attestante il minor gettito ICI sull'abitazione principale per l'anno 2008, è integrata con l'indicazione, da parte dei comuni, del maggiore onere, in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate, per un massimo di quattro mesi, a decorrere dal mese di novembre 2008, in diretta conseguenza dei minori trasferimenti attribuiti dal Ministero dell'interno.

8-*ter*. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*bis*, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

## 2. 15. Borghesi, Cambursano.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge

27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito ICI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano; le predette regioni e province autonome provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

## 2. 18. Froner, Nicco, Zeller, Brugger, Gneccchi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1.

*(Dispositivi medici).*

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo

periodo della presente lettera, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con i decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno 2008, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera c) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Agenzia na-

zionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1° dicembre 2009 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1° gennaio 2010.

**2. 03.** Moroni.

*(Inammissibile)*

ART. 2-bis.

*Sopprimerlo.*

**2-bis. 5.** Borghesi, Cambursano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane sopresse ai sensi del comma 1 del presente decreto, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane sopresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

**2-bis. 4.** Borghesi, Cambursano.

*(Inammissibile)*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Gli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte possono beneficiare dei trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in par-

ticolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti, solo se si costituiscono in unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è riconosciuto alcun genere di indennità per gli incarichi conferiti alla nuova forma associativa.

**2-bis. 6.** Borghesi, Cambursano.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009 »

1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

1-quater. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento »

**2-bis. 1.** Misiani, Rubinato, Marchi, Vanucci.



*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009».

**1-ter.** A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

**2-bis. 7.** Quartiani, Froner.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

**1-ter.** A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle

Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

**\* 2-bis. 2.** Misiani, Marchi, Vannucci.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

**1-ter.** A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

**\* 2-bis. 8.** Quartiani, Froner.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»

**2-*bis*. 3.** Montagnoli.

ART. 2-*ter*.

*Sopprimerlo.*

**2-*ter*. 8.** Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* nel territorio elvetico *con le seguenti:* nei territori di Paesi non facenti parte dell'Unione Europea *e sostituire le parole:* con la Svizzera *con le parole:* con tali territori;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale che già usufruiscono delle riduzioni del prezzo del carburante previste dal comma 2 è istituito un fondo per l'erogazione di contributi sul prezzo del carburante per autotrazione utilizzato da privati cittadini. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* con la confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione Europea *con le seguenti:* con territori non facenti parte dell'Unione Europea, nonché dalle regioni di cui al comma 1-*bis* *e dopo le parole:* nello Stato *aggiungere le parole:* o nella regione;

d) *al comma 6, sostituire le parole:* 20 milioni *con le seguenti:* 25 milioni.

**2-*ter*. 3.** Dozzo, Bitonci, Luciano Dussin, Dal Lago, Stefani, Bragantini, Callegari, Guido Dussin, Forcolin, Gidoni, Goisis, Lazzaria, Montagnoli, Munerato, Negro.

*Al comma 1, dopo la parola:* elvetico *aggiungere le seguenti:* e austriaco *e dopo la parola:* Svizzera *aggiungere le seguenti:* e l'Austria.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* Confederazione elvetica *con le seguenti:* con l'Austria e la Confederazione elvetica;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* 20 milioni *con le seguenti:* 40 milioni.

**2-*ter*. 4.** Borghesi, Cambursano.

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* regioni confinanti *con le seguenti:* regioni a statuto ordinario confinanti.

**2-*ter*. 6.** Rubinato.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Anche al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dalla mancata continuità territoriale ai cittadini delle regioni insulari sul cui suolo insistono impianti di raffinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio stesso, sono ridotte nella misura del 10 per cento da applicare sugli importi vigenti.

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.*

**2-ter. 7.** Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

**(Inammissibile)**

*Al comma 6, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter.1.

1. Per il finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 »

**2-ter. 1.** Zorzato, Milanato, Gava, Paniz, Mistrello Destro.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. In ragione del differenziale dei prezzi di carburante praticati nelle rivendite ubicate nei territori confinanti con la Confederazione elvetica sulla base delle disposizioni di cui al comma 2, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale che beneficiano delle disposizioni di cui al predetto comma è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi in favore del settore dell'autotrasporto. Il Fondo di cui al precedente periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

6-ter. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.

6-quater. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**2-ter. 2.** Zorzato, Milanato, Gava.

**(Ritirato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Alle Regioni interessate alla coltivazione di idrocarburi è attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione dell'IVA. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la quota di attribuzione dell'IVA.

6-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 6-bis, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**2-ter. 5.** Cambursano, Borghesi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter.1.

*(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).*

1. Al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale di avere adeguate risorse

per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, mediante la predisposizione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato per l'anno 2009 di 20 milioni di euro.

2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

**2-ter. 03.** Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-ter aggiungere seguente:*

ART. 2-ter.1.

*(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).*

1. Al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario, confinanti con regioni a statuto speciale, che non hanno accesso ai benefici di cui all'articolo 2-ter, di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, mediante la predisposizione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato per l'anno 2009 di 20 milioni di euro.

2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

**2-ter. 04.** Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter.1.

*(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di consentire alle regioni a statuto

ordinario, confinanti con regioni a statuto speciale, che non hanno accesso ai benefici di cui all'articolo 2-ter, di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è integrato di 20 milioni di euro annui.

2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e

innovazione » decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria »

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia »

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »

**2-ter. 05.** Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter.1.

*(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è integrato di 20 milioni di euro l'anno.

2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione »

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione »

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo » programma «Cooperazione allo sviluppo »

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire » programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione » decreto legislativo 5 giugno 1992, n. 204 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria »

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia »

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »

**2-ter. 06.** Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter.1.

1. Per il finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, il



fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede, per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 ottobre 2007, n. 222; per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come rifinanziato dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**2-ter. 01.** Zorzato, Milanato, Gava, Paniz, Mistrello Destro.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter.1.

1. Per il finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, il fondo di cui al comma 7, dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di

spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**2-ter. 02.** Zorzato, Milanato, Gava, Paniz, Mistrello Destro.

*(Inammissibile)*

ART. 2-quater.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

**2-bis.** Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

**2-ter.** All'onere di cui al comma **2-bis** pari a 20 milioni per l'anno 2009 si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2-quater. 11.** Cambursano, Borghesi.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte



corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**2-quater. 43.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, dopo le parole:* di spesa corrente; *aggiungere le seguenti:* la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del comune di Roma per l'anno 2009 è ridotta a 480 milioni;

**2-quater. 12.** Cambursano, Borghesi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

*2-ter.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come rideterminata dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**2-quater. 6.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo di parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

**2-quater. 42.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita»

**\* 2-quater. 2.** Misiani, Marchi, Vannucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita»

**\* 2-quater. 7.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita»

\* **2-quater. 41.** Galletti, Ciccanti, Delfino.  
(*Inammissibile*)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita»

\* **2-quater. 13.** Borghesi, Cambursano.  
(*Inammissibile*)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

\*\* **2-quater. 8.** Osvaldo Napoli.  
(*Inammissibile*)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

\*\* **2-quater. 40.** Galletti, Ciccanti, Delfino.  
(*Inammissibile*)

*Sopprimere il comma 6.*

\* **2-quater. 10.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **2-quater. 23.** Borghesi, Cambursano.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **2-quater. 45.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

*Al comma sopprimere le lettere a) e c).*

**2-quater. 37.** Ciccanti, Galletti, Delfino.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

**2-quater. 33.** Rubinato.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009.

\* **2-quater. 4.** Misiani, Marchi, Marchignoli, Giovanelli, Causi, Capodicasa, Rubinato.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009.

\* **2-quater. 46.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2009.

**2-quater. 3.** Marchi, Misiani, Marchignoli, Giovanelli, Causi, Capodicasa, Rubinato.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Gli articoli 234 e 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono sostituiti dai seguenti:

«ART. 234. – *Organo di revisione economico-finanziario.* –1. Il collegio di revisori dei comuni, delle province e delle città metropolitane è nominato dalle procure regionali della Corte dei conti.

2. I componenti del collegio dei revisori sono tre e sono scelti:

a) uno tra i magistrati della Corte dei conti, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ovvero nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore nominato tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

4. Le procure regionali della Corte dei conti comunicano ai tesoreri degli enti locali i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta nomina.

ART. 235. – *Durata dell'incarico e cause di cessazione.* –1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di esecutività della nomina di cui all'articolo 134, comma 3. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente »

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a decorrere dalle scadenze degli organi di revisione economico-finanziario presso gli enti locali.

**2-quater. 47.** Boccia.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere il comma 7.*

**2-quater. 24.** Borghesi, Cambursano.

*Al comma 7, sostituire le parole: 31 gennaio 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.*

**2-quater. 22.** Borghesi, Cambursano.

*Al comma 7, sostituire le parole: del servizio finanziario con le seguenti: dell'ufficio tributi.*

**2-quater. 34.** Rubinato.

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:*

7-bis. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati,

gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi pubblica amministrazione.

**\*2-quater. 9.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:*

7-bis. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi pubblica amministrazione.

**\*2-quater. 14.** Borghesi, Cambursano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:*

7-bis. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste. Nessuna penalizzazione può de-

rivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi pubblica amministrazione.

**\*2-quater. 39.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 29 giugno 2006 e del 26 settembre 2007 nella Regione Veneto, anche per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati.

7-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

**2-quater. 35.** Rubinato, Baretta.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.

7-ter. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

**\*2-quater. 15.** Cambursano, Borghesi.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.

7-ter. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

**\*2-quater. 48.** Osvaldo Napoli.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).» sono soppresse.

**2-quater. 1.** Bernardo.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009; in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

**2-quater. 44.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-ter. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009.

**\*2-quater. 50.** Bernardo.

*(Inammissibile)*



*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-ter. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009.

**\*2-quater. 51.** Catone.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine il seguente comma:*

7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».

**\*\*2-quater. 16.** Cambursano, Borghesi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:*

7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».

**\*\*2-quater. 38.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:*

7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».

**\*\*2-quater. 49.** Marchi, Misani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:*

7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».

**\*\*2-quater. 52.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:*

7-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.

**2-quater. 36.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 6 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «la procedura prevista dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo».

**2-quater. 029.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

ART. 2-quinquies.

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 la parola: «conferire» è sostituita dalla seguente: «trasferire»;

b) al comma 9 la parola: «conferimenti» è sostituita dalla seguente: «trasferimenti».

**2-quater. 04.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

ART. 2-quinquies.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 la parola: «conferire» è sostituita dalla seguente: «trasferire».

**2-quater. 030.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

ART. 2-quinquies.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «conferi-

menti» è sostituita dalla seguente: «trasferimenti».

**2-quater. 031.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

ART. 2-quinquies.

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9- bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura».

**\*2-quater. 03.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

ART. 2-quinquies.

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«9- bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasfe-

riti a titolo oneroso ai fondi di cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura »

**\*2-quater. 022.** Cambursano, Borghesi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

*(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è aggiunto il seguente comma:

«9- bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi di cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura »

**\*2-quater. 032.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

*(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9- bis. Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27, della legge 27 luglio 1978, n. 392 »

**\*\*2-quater. 05.** Galletti, Ciccantì.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

*(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«9- bis. Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera

dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27, della legge 27 luglio 1978, n. 392 »

**\*\*2-quater. 033.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

*(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9- bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso »

**\*2-quater. 06.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«9- bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodina-

mico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma i sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso »

**\*2-quater. 023.** Cambursano, Borghesi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

*(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

«9- bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso »

**\*2-quater. 034.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

*(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, è elevata al 100 per cento »

**\*\*2-quater. 07.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«A RT. 2-*quinquies*.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

9-*bis*. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, è elevata al 100 per cento »

**\*\*2-quater. 024.** Misani, Marchi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«A RT. 2-*quinquies*.

*(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

9-*bis*. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, è elevata al 100 per cento »

**\*\*2-quater. 035.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-*quinquies*.

*(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello *stock* di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita »

**\*\*\*2-quater. 08.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«A RT. 2-*quinquies*.

*(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

9-*bis*. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello *stock* di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita »

**\*\*\*2-quater. 036.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-*quinquies*.

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifi-



cazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati »

**\*2-quater. 09.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei

principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati »

**\*2-quater. 025.** Borghesi, Cambursano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«ART. 2-quinquies.

*(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).*

1. Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle pro-

vince autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati »

**\*2-quater. 037.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«ART. 2-quinquies.

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di am-

mortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità»

**\*\* 2-quater. 010.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità»

**\*\* 2-quater. 026.** Borghesi, Cambursano.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

ART. 2-quinquies.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità»

\*\* 2-quater. 038. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«ART. 2-quinquies.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in

strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti »

\* 2-quater. 011. Galletti, Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«ART. 2-quinquies.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti »

\* 2-quater. 027. Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«ART. 2-quinquies.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in

strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti »

**\* 2-quater. 039.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«ART. 2-quinquies.

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante »

**\*\* 2-quater. 012.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi

dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante »

**\*\* 2-quater. 028.** Borghesi, Cambursano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

*(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante »

**\*\* 2-quater. 040.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si

intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati »

\* **2-quater. 013.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

*(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati »

\* **2-quater. 041.** Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«ART. 2-quinquies.

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a subentrare nei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, sti-

pulati dagli enti locali, mediante ristrutturazione delle posizioni debitorie collegate »

**2-quater. 014.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:

«32-*bis*. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio, mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009.

32-*ter*. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 »

**2-quater. 015.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«ART. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 32 sono aggiunti:

32-*bis*. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio del mancato



gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009.

32-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »

**2-quater. 016.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«ART. 2-quinquies.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »

**2-quater. 017.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«ART. 2-quinquies.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modifi-

cazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, sopprimere le parole: «entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro »

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui per il 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »

**2-quater. 018.** Ciccanti, Galletti, Delfino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Gli enti locali virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità possono utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico »

**2-quater. 01.** Delfino, Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

8-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »

**2-quater. 02.** Delfino, Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«ART. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE”.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »

**2-quater. 019.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:*

«ART. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi”.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »

**2-quater. 020.** De Poli, Galletti, Ciccanti, Delfino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:*

ART. 2-quinquies.

*(Suppressione dell'Imposta Comunale mediante detrazione ai fini IRPEF).*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale» le parole: «del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.» sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse le unità immobi-

liari adibite ad abitazione principale in proprietà dei soggetti incapienti che non possono usufruire della detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF. »

b) il comma 2-ter è soppresso.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae in misura forfetaria l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in ragione d'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 »

3. Al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, l'articolo 1 è soppresso.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.728 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento »

5. Al medesimo articolo 1, della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

«345-*bis*. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X »

**2-*quater*. 021.** Rubinato.

**(Inammissibile)**

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso 4-quinquies, dopo le parole: con particolare riferimento ai punti di erogazione servizio scolastico aggiungere le seguenti: che non possono comunque essere soppressi se il tempo di percorrenza dal punto di aggregazione è superiore a 20 minuti.*

**3. 3.** Vannucci, Calvisi.

*Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:*

*4-quinquies. 1.* In caso di soppressione di punti di erogazione le Regioni sono tenute a corrispondere ai comuni i maggiori oneri sostenuti per il trasporto degli alunni al nuovo punto aggregante.

*4-quinquies. 2.* All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento»

**3. 4.** Vannucci, Calvisi.

*Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:*

*4-quinquies.* 1. In caso di soppressione di punti di erogazione le Regioni sono tenute a corrispondere agli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, i maggiori oneri sostenuti per il trasporto degli alunni al nuovo punto aggregante.

*4-quinquies.* 2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento»

**3. 5.** Vannucci, Calvisi.

*Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:*

*4-quinquies.* 1. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, la soppressione di eventuali punti di erogazione non è consentita se il tempo di percorrenza dal punto di aggregazione risulta superiore a 20 minuti.

**3. 6.** Vannucci, Calvisi.

*Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:*

*4-quinquies.* 1. Dall'attività di dimensionamento della rete scolastica, di cui al comma 4-quinquies, sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni di montagna, così come individuati dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

*4-quinquies.* 2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento»

**3. 7.** Vannucci, Calvisi.

*Al comma 1, dopo il capoverso 4-sexies aggiungere il seguente:*

*4-septies.* In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna e nelle isole minori, o comunque in zone disagiate, non rientrano negli obiettivi di finanza pubblica e di dimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, entro due mesi dalla data di approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate.

**3. 8.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna o, comunque, in zone disagiate non rientrano negli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate.

**3. 1.** Borghesi, Cambursano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In ogni caso il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dimensionamento della rete scolastica non può determinare la chiusura degli edifici scolastici nelle isole minori e nei comuni montani.

**3. 2.** Cambursano, Borghesi.

ART. 4.

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 4.** Cambursano, Borghesi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

4. 01. Osvaldo Napoli.

**(Inammissibile)**

ART 5.

*Al comma 1 sostituire le parole: contributo ordinario con le seguenti: contributo straordinario e aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto contributo è assegnato in conto anticipazione previa sottoscrizione di un accordo fra il Comune di Roma ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione delle somme maggiorate del tasso di interesse legale, in base ad un piano trentennale di rientro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le modalità di attuazione per la definizione dei piani di rientro.*

5. 7. Bitonci, Montagnoli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 5-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al comma 2, dell'elenco n. 1, le autorizzazioni di spesa sono incrementate per i seguenti importi:

Legge 23 settembre 1993, n. 379 – Contributo ordinario a favore dell'unione italiana Ciechi – 1 milione di euro per l'anno 2008.

Legge 12 gennaio 1996, n.24 Contributo Compensativo – 1 milione di euro per l'anno 2008.

Legge 28 agosto 1997, n. 284, Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, 1 milione di euro per l'anno 2008.

5. 13. Borghesi, Cambursano.

*Sopprimere il comma 3.*

5. 8. Borghesi, Cambursano.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. L'erogazione delle risorse assegnate al comune di Catania con delibera CIPE del 30 settembre 2008, è subordinata alla sottoscrizione di un piano di rientro dei debiti a bilancio del Comune, autorizzato dal Ministero dell'interno, da completarsi entro il 31 dicembre 2009.

3-bis. Le risorse assegnate al Comune di Roma con delibere CIPE del 30 settembre 2008, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; ai relativi oneri, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 500 milioni di euro.

3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della delibera del 30 settembre 2008, nonché al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla riassegnazione delle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate.

5. 2. Burtone, Berretta, Samperi.

*Al comma 3, dopo le parole:, anche di spesa corrente aggiungere le seguenti: Tali risorse, che assumono natura di prestito,*



vengono ricostituite e riassegnate al suddetto Fondo per le aree sottoutilizzate, alla restituzione da parte dei singoli comuni assegnatari dell'importo erogato. L'erogazione del prestito assegnato al Comune di Catania dalla suddetta delibera CIPE è subordinato alla sottoscrizione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso che viene presentato al Governo entro il 31 dicembre 2008 ed approvato nei trenta giorni successivi. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità le condizioni e i termini del rimborso del prestito ai singoli comuni di cui alla Delibera Cipe del 30 settembre 2008.

**5. 5.** Vico, Misiani, Rubinato, Marchi, Calvisi, Burtone, Capodicasa, Sposetti, Pizzetti, Miglioli, Miotto, Ferrari, Fiano, Giovanelli, Berretta, Ventura, Sanga, Baretta.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* modifica della predetta delibera *aggiungere le seguenti:* destinando nell'ambito delle risorse stanziare dalla stessa, 50 milioni di euro per il Comune di Taranto.

**5. 4.** Franzoso.

*Al comma 3, dopo le parole:* degli interventi a carico del Fondo, *aggiungere le seguenti:* Il Comune di Catania è tenuto a rimborsare la somma, che va intesa come un prestito, prevista per l'anno 2008 dalle citate delibere del Cipe entro 5 anni dalla sua erogazione calcolando gli interessi maturati con il tasso di interesse legale.

**5. 9.** Borghesi, Cambursano.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* Le suddette risorse sono assegnate in conto anticipazione previa sottoscrizione di un accordo fra i Comuni interessati ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione

delle medesime risorse, maggiorate del tasso di interesse legale, in base ad un piano trentennale di rientro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le modalità di attuazione per la definizione dei piani di rientro.

**5. 6.** Bitonci, Montagnoli.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo:*

**5. 3.** Bitonci, Chiappori, Montagnoli, Lanzarin, Reguzzoni, Dal Lago, Walter Renato Togni, Buonanno, Guido Dussin, Luciano Dussin, Callegari, Forcolin, Polledri.

**(Ritirato)**

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore del Comune di Roma, Capitale della Repubblica, un contributo annuale stabilito sulla base della valutazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni di Capitale e di un programma di ampliamento delle dotazioni di servizi e di infrastrutture della città Capitale. La valutazione dei suddetti costi e il programma per i servizi e gli investimenti sono redatti secondo il metodo del «fabbisogno standard» indicando separatamente costi unitari dei servizi e degli interventi previsti e loro quantità e fornendo dimostrazione che i costi unitari adottati rispondano a standard di massima efficienza, anche al confronto con analoghi servizi erogati dai più grandi Comuni italiani paragonabili per classe demografica (Milano, Torino). In ogni caso, il contributo annuale a favore di Roma Capitale non può superare i 500 milioni di euro.

**5. 12.** Causi, Gasbarra, Meta, Morassut, Touadi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Comune di Roma è tenuto a rimborsare allo Stato le somme ad esso assegnate ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo entro 5 anni dalla loro erogazione calcolando gli interessi maturati con il tasso di interesse legale.

**5. 10.** Borghesi, Cambursano.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Il Comune di Roma rendiconta l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché di quelle assegnate ai sensi delle delibere CIPE del 30 settembre 2008, inviando alla Presidenza del consiglio dei ministri un rapporto entro la data del 28 febbraio 2009 ed un altro rapporto entro la data del 28 febbraio 2010, indicando le finalizzazioni delle risorse ottenute in termini di servizi erogati, di loro costo unitario e di investimenti realizzati nel territorio. I suddetti rapporti vengono inviati al Parlamento.

**5. 11.** Causi, Gasbarra, Meta, Morassut, Touadi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.1.

1. Il CIPE, nell'ambito delle risorse finalizzate alla realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, può destinare una quota di tali risorse, fino ad un massimo di 200 milioni di euro, per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito a favore dei comuni virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità

**5. 01.** Galletti, Ciccanti.

**(Inammissibile)**

ART. 5-bis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'allegato A all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.

**5-bis. 1.** Marinello, Giudice, Gioacchino Alfano.

Sostituire l'elenco 1, allegato al decreto-legge, con il seguente:

Disposizione normativa	Codice UPB	Denominazione CAP	Capitolo	Descrizione UPB	Integrazione	
					2008	2009
MINISTERO DELL'INTERNO						
Legge 23 settembre 1993, n. 379	5.1.2	Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi	2316/1	Protezione e assistenza sociale	370.019	370.019
Legge 12 gennaio 1996, n. 24	5.1.2	Contributo Compensativo	2316/2	Protezione e assistenza sociale	332.325	332.325
Legge 28 agosto 1997, n. 284	5.1.2	Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi	2316/6	Protezione e assistenza sociale	56.303	56.303
Totale parziale					758.647	758.647

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1-ter, sostituire le parole: a 426,429 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 602,429 milioni di euro per l'anno 2009.*

**5-bis. 3.** Ciccanti, Galletti.

ART. 6.

*Sostituire i commi da 1 a 1-quater con il seguente:*

«1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5,

2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede per importi corrispondenti mediante la riduzione, in maniera lineare, per gli esercizi 2008 e 2009, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »

**6. 1.** Cambursano, Borghesi.

## ALLEGATO 2

**Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico  
(Atto n. 36).**

**PROPOSTA DI PARERE**

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36);

premessi che:

dalle disposizioni del Piano programmatico non emerge, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica ad esso allegata, un quadro tale da giustificare e assicurare il conseguimento degli effetti finanziari previsti. Ciò vale con particolare riferimento alle disposizioni del Piano concernenti l'introduzione, nella scuola primaria, in via privilegiata di un modello didattico basato su classi affidate ad un unico insegnante e funzionante con un orario di 24 ore settimanali. A tale modello didattico, che ha trovato compiuta disciplina con il decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, il Piano collega economie delle quali non è fornita alcuna stima e la cui effettiva realizzazione dovrà in particolare, tenere conto del fatto che all'introduzione della figura dell'insegnante unico sono correlati oneri aggiuntivi con riferimento all'allungamento dell'orario di docenza che passerebbe da 22 a 24 ore settimanali. La mancanza di un quadro definito degli effetti finanziari del Piano programmatico meriterebbe che l'attuazione delle disposizioni in esso contenute venga sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Ciò anche in previsione di eventuali modifiche che

allo stesso Piano potrebbero essere apportate qualora il Governo intenda recepire le eventuali osservazioni e condizioni che le Commissioni di merito potrebbero formulare nel corso dell'esame parlamentare del Piano;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

il Piano in esame costituisce una programmazione degli interventi da adottare per il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e i relativi effetti finanziari non possono che essere stimati in linea di massima. I criteri e le modalità di applicazione degli interventi indicati dal Piano saranno individuati con i successivi regolamenti, da adottare ai sensi del comma 4 del citato articolo 64, i quali dovranno recare la quantificazione degli effetti finanziari. Tali effetti finanziari saranno puntualmente verificati dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato;

la stima delle economie derivante dalla rideterminazione della consistenza dell'organico della scuola primaria si basa su un modello didattico-organizzativo che prevede 27 ore settimanali. Tuttavia le singole istituzioni scolastiche, in relazione alla dotazione organica assegnata e nel rispetto della propria autonomia, potranno costituire anche classi funzionanti a 30 ore;

le economie di spesa conseguenti al modello del maestro unico, introdotto dal

decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, risultano allo stato non quantificabili e le stesse economie, nel momento in cui verranno conseguite, ridurranno l'incidenza degli altri interventi indicati nel Piano programmatico. In ogni caso, l'onere derivante dall'introduzione dell'insegnante unico è stimato essere inferiore ai risparmi realizzabili in applicazione del nuovo modello didattico-organizzativo. Inoltre, nella stima delle predette economie, non si è tenuto conto, per motivi prudenziali, dei risparmi di spesa conseguenti alla revisione delle attuali forme di compresenza, da attuare in applicazione del Piano, in quanto l'entità degli stessi costituisce una variabile correlata alle effettive modalità attuative di tale modello didattico, da definire in sede regolamentare;

è confermata la possibilità di ottenere una riduzione complessiva di 11.200 unità di personale a seguito della graduale eliminazione dei posti di specialista di lingua inglese nella scuola primaria in quanto in tale ordine di scuola, in base alla normativa vigente, l'insegnamento della lingua inglese non può che essere impartito dagli insegnanti della scuola primaria in possesso della specifica qualificazione;

all'attività di formazione linguistica obbligatoria prevista dal Piano per i docenti della scuola primaria sono destinate le risorse già stanziato allo scopo e ripartite, come previsto dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle esigenze di formazione esistenti al momento;

l'innalzamento del rapporto alunni/classi pari a 0,40 costituisce uno degli

interventi previsti dal Piano per il conseguimento dell'obiettivo finale di aumento di un punto del rapporto alunni/docente previsto dall'articolo 64, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

con riferimento alla scuola dell'infanzia, eventuali economie potrebbero scaturire da una differente articolazione dell'orario delle attività educative da intendersi come una razionalizzazione della stessa alla luce dei criteri indicati nel Piano. Tali eventuali risparmi verrebbero comunque utilizzati per una progressiva generalizzazione del servizio;

l'istituto dell'anticipo, da reintrodurre con apposito provvedimento normativo, costituisce una offerta educativa non obbligatoria e pertanto attuabile solo nell'ambito delle risorse disponibili;

nel novero delle misure previste dal Piano per la riduzione di personale ATA, la costituzione dell'organico dell'area C rappresenta una eventualità da realizzarsi, in ogni caso, nell'ambito delle risorse finanziarie e di organico definite dallo stesso Piano ovvero dopo il completo conseguimento delle economie di spesa previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008;

preso atto dell'impegno del Governo a informare le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario in merito ai contenuti degli schemi di regolamento di attuazione del Piano programmatico, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e delle relative relazioni tecniche,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 157/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione –Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	97
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109

#### AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	108
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 novembre 2008. — *Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

#### La seduta comincia alle 10.10.

**DL 157/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**C. 1891 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla V Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo

73, comma 1-*bis*, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1891, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 154 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»

Il decreto-legge, che ha subito talune modifiche nel corso dell'esame al Senato, si compone di 13 articoli.

L'articolo 1, comma 1, modifica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007.

In particolare la lettera *a*) sopprime la facoltà del commissario *ad acta* nominato nelle regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.

La lettera *b*) prevede la possibilità di nominare, con delibera del Consiglio dei ministri, uno o più sub commissari, con esperienza di gestione sanitaria, da affiancare al commissario *ad acta*. Viene inoltre consentito al commissario *ad acta* di disporre motivatamente la sospensione dalle funzioni in atto dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento. Le suddette funzioni possono essere affidate a un soggetto attuatore e ai direttori generali sospesi può essere assegnato un altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.

La lettera *c*) stabilisce che la regione interessata mette a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 consente che, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sia erogato il maggior finanziamento, condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, a quelle regioni nelle quali è stato nominato il commissario *ad acta*, in deroga a quanto sottoscritto negli accordi previsti, in presenza di talune condizioni:

*a*) il manifestarsi, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento, di una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

*b*) l'adozione, da parte del commissario *ad acta*, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, che dovranno essere verificati da parte del Tavolo di verifica

degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

Il comma 3 specifica che le somme erogate alle regioni sono a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il citato piano di rientro della dimensione finanziaria stabilita dallo stesso.

Il comma 4, alla lettera *a*), abroga il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003, sopprimendo la trasformazione in Fondazione IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova ed il suo accorpamento con l'esistente Fondazione «Gerolamo Gaslini».

Conseguentemente, la lettera *b*) inserisce, dopo il comma 1 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003, contenente le disposizioni riguardanti gli IRCCS non trasformati, un comma *1-bis*, il quale stabilisce che restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) «Giannina Gaslini» di Genova.

Il comma 5 prevede per l'anno 2009 un incremento di 434 milioni di euro del livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, al quale concorre ordinariamente lo Stato, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di abolizione del *ticket* di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica, di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge n. 112 del 2008. Conseguentemente le misure previste dai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 per la copertura degli oneri derivanti dall'abolizione del citato *ticket* sono attuate a partire dall'anno 2010.

L'articolo *1-bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rinvia dal 31 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome effettuati presso le aziende sani-

tarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria.

La disposizione proroga inoltre dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010 la possibilità di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta *intramoenia* allargata), previa autorizzazione aziendale.

L'articolo 1-ter, introdotto anch'esso dal Senato, abroga l'articolo 24-ter del decreto-legge n. 248 del 2007, che ha rinviato al 1° gennaio 2009 l'applicazione della norma in materia di orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 66 del 2003, in base alla quale al predetto personale non spetta il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 2, il quale reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni in conseguenza di talune disposizioni.

Il comma 1 conferma la validità per l'anno 2008 dei dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007, relativamente all'incremento del gettito derivante dall'ICI in conseguenza delle modifiche del tributo apportate dalle norme citate. Si tratta delle norme in materia di iscrizione in catasto di fabbricati ex rurali e dell'aggiornamento delle rendite catastali dei fabbricati iscritti nelle

categorie catastali B (collegi, ospedali, scuole, musei, biblioteche) ed E (stazioni, chioschi, edicole).

Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui la riduzione dei trasferimenti operata in via provvisoria risulti superiore al maggior gettito ICI realizzato in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto - legge n. 262 del 2006. In tal caso, i comuni sono autorizzati, in deroga alle regole sull'accertamento di cui all'articolo 179 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ad iscrivere, in via provvisoria, tale differenza tra i trasferimenti erariali accertati per l'anno 2008.

Ai sensi del comma 3, sulla base dei dati certificati dai comuni, anche il Ministero dell'interno ridetermina il contributo spettante a ciascun ente sulla base dei conguagli spettanti per l'esercizio 2008.

Il comma 4 stabilisce che gli importi residui accertati secondo il metodo convenzionale, di cui al comma 2, qualora non riscossi entro la fine dell'esercizio, concorrono alla formazione di residui attivi utili ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione degli enti locali interessati, di cui all'articolo 186 del citato Testo unico, il quale è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Il comma 5 precisa che, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno, ai soli fini del rispetto dei vincoli relativi al patto di stabilità gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.

I commi 6 e 7 stabiliscono che la certificazione del mancato gettito ICI accertato entro il termine perentorio del 30 aprile 2009, la quale deve essere trasmessa al Ministero dell'interno, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e trasmessa, per la verifica della veridicità alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

Infine, il comma 8 prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie

locali siano stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro, a titolo di regolazione contabile pregressa, per i minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI sulla prima casa, disposta dal decreto-legge n. 93 del 2008. L'erogazione ai comuni a titolo di maggiore compensazione finanziaria ai comuni fa seguito ad una valutazione aggiornata circa la perdita di gettito derivante ai comuni stessi dall'abolizione del tributo, ed è frutto di un'intesa tra il Governo e l'ANCI raggiunta in materia il 2 ottobre 2008.

L'articolo 2-bis, parimenti introdotto nel corso dell'esame al Senato, assegna alle comunità montane istituite a seguito del processo di riordino di tali enti disposto dall'articolo 2, commi da 16 a 22, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) e che sono subentrate nei rapporti giuridici delle comunità montane disciolte, tutti i trasferimenti erariali già erogati in favore di queste ultime, al netto delle riduzioni operate articolo 2, comma 16, dalla stessa legge finanziaria per il 2008, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 (pari complessivamente a 33,4 milioni nel 2008 ed a 96,8 milioni a decorrere dal 2009).

Ricorda che, nell'esercizio finanziario 2008, il contributo ordinario per le comunità montane ammonta a 99,6 milioni di euro, il contributo consolidato a 37,5 milioni di euro e il contributo per lo sviluppo degli investimenti a 14,4 milioni.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2-ter, recante modifiche al regime fiscale dei carburanti per autotrazione.

Tali disposizioni sono dettate dalla necessità di adeguare la normativa nazionale alle norme contenute nella direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ampliando l'insieme dei prodotti energetici che gli Stati membri devono

obbligatoriamente sottoporre ad accisa applicando dei livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva stessa.

La direttiva, inoltre dispone che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e rimborso di imposta possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote.

Il comma 1 attribuisce alle regioni confinanti con la Svizzera una quota ulteriore di compartecipazione all'IVA, a partire dal 1° gennaio 2009. Tale quota sembra doversi considerare aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle Regioni dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000, il quale ha istituito una compartecipazione al gettito IVA in favore delle regioni a statuto ordinario, determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante da vendere a prezzo ridotto, ai sensi del successivo comma 2.

Finalità della disposizione è l'aumento delle risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.

A tale scopo, il comma 2 prevede che le Regioni confinanti con la Confederazione elvetica possano, con propria legge, disporre la riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali.

Si richiede tuttavia che tale riduzione sia effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale, in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

Il comma 3 dispone l'attribuzione dell'istituita compartecipazione con cadenza mensile, sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente. Accanto alla corresponsione mensile, si pre-

vede un meccanismo di conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di stabilire le modalità applicative di tale attribuzione e, annualmente, in sede di conguaglio, la misura della quota di compartecipazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità delle norme introdotte.

Il comma 5 dispone l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000, il quale introduceva, in favore delle Regioni confinanti con la Svizzera, un meccanismo volto a ridurre il prezzo alla pompa delle benzine, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata.

Il comma 6 dispone che al minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

L'articolo 2-*quater*, comma 1, conferma per l'anno 2009 l'applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004 concernenti la procedura per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti, ovvero di mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali).

Il comma 2 determina i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2009, stabilendo che la determinazione dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale è effettuata sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno (articolo 2, comma 2, della legge n. 244 del 2007), che, di fatto, richiamandosi a quanto disposto dalle precedenti

leggi finanziarie, consolidano, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l'anno 2009, i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all'anno 2002.

Come già nelle finanziarie precedenti, la disposizione è finalizzata a dettare criteri per la definizione dell'entità dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale nel 2008, in modo da consentire l'approvazione dei relativi bilanci.

In sostanza il comma non dispone incrementi dei Fondi erariali assegnati agli enti locali per l'anno 2009, ma si limita a confermare il quadro normativo a legislazione vigente, delineato dalle disposizioni introdotte dalla legge n. 244 del 2007, nonché dalle successive disposizioni che hanno comportato riduzioni per l'anno 2009 e successivi della dotazione dei fondi medesimi.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 conferma, per l'anno 2009, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), e confermata negli anni successivi dalle varie leggi finanziarie.

Ricorda che tale disciplina fissa la compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all'esercizio finanziario 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione.

I commi da 4 a 6 novellano alcune norme del Testo unico degli enti locali, relative alla disciplina delle modalità di approvazione dei modelli e documenti contabili e ai termini di scadenza per la presentazione dei rendiconti.

Il comma 4, in particolare, sostituisce la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 160 del TUEL, relativa all'approvazione dei modelli del conto del bilancio degli enti locali mediante regolamento governativo, escludendo la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà



dell'ente dai documenti il cui modello necessita di essere approvato con regolamento.

Resta invece confermata l'approvazione con regolamento dei modelli relativi al conto del bilancio e della tabella relativa ai parametri gestionali dell'ente.

Il comma 5 prevede che la certificazione che gli enti locali sono tenuti a redigere sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto siano firmate –oltre che dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario come prevede la norma vigente –anche dall'organo di revisione economico-finanziario dell'ente.

Il comma 6 introduce una serie di modifiche al Testo unico enti locali, con le quali vengono anticipati i termini entro i quali debbono essere deliberati, ovvero presentati, i conti di gestione.

In particolare è anticipato dal 30 giugno al 30 aprile il termine entro il quale deve essere deliberato da parte dell'organo consiliare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente; è ridotto da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il termine entro il quale il tesoriere è chiamato a rendere all'ente locale il conto della propria gestione di cassa, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti; è ridotto da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il termine entro il quale l'economista dell'ente, il consegnatario di beni e gli agenti contabili sono chiamati a rendere conto della propria gestione all'ente locale, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti.

In tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, il quale stabilisce il termine perentorio del 31 gennaio 2009 per la trasmissione al Ministero dell'Interno delle dichiarazioni – anche se già presentate – attestanti il minor gettito derivante dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli immobili di categoria D (si tratta di alberghi e pensioni, opifici, case di cura, teatri e cinema, istituti di credito e di assicurazione, pa-

lestre, fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), introdotta dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti.

Tali dichiarazioni sono strumentali all'erogazione del contributo statale istituito dalla legge finanziaria 2001 in favore dei comuni che abbiano subito una diminuzione del gettito ICI in correlazione con l'introduzione di tale sistema di autodeterminazione provvisoria delle rendite.

La procedura per ricevere il contributo statale prevede che i comuni interessati, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, trasmettano al Ministero dell'interno –per il tramite degli uffici territoriali del Governo –apposita dichiarazione in cui si attesta l'importo complessivo del minore gettito dell'ICI derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.

Pertanto la norma consente ai comuni di chiedere, previa attestazione firmata dal responsabile del servizio finanziario dell'ente locale ed asseverata dall'organo di revisione, il rimborso delle minori entrate ICI registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, che finora non veniva corrisposto dal Ministero ai comuni in quanto considerato dall'amministrazione competente tardivamente richiesto.

L'articolo 3 modifica l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte relativa al dimensionamento della rete scolastica, introducendo in tale disposizione tre nuovi commi.

Le nuove previsioni dispongono che:

per l'anno scolastico 2009/2010 le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano entro il 31 dicembre 2008 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, secondo i parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 (secondo cui per acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti devono avere, di norma, una popolazione scolastica compresa fra 500 e 900 unità); in

ogni caso, per tale anno scolastico, il numero dei punti di erogazione del servizio scolastico non deve superare quello dell'anno precedente (comma 4-*quater*);

per i due anni scolastici successivi, il dimensionamento della rete scolastica, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico, è effettuato sulla base di un'intesa, promossa dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. In tale contesto è richiamata la lettera *f-ter* del comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112, relativa alle azioni volte a ridurre il disagio degli utenti in caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici dei piccoli comuni. In tale sede devono, inoltre, essere definiti i criteri per la riqualificazione del sistema scolastico ed il contenimento della spesa pubblica, nonché i tempi e le modalità di realizzazione, attraverso appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali (comma 4-*quinquies*);

alla Conferenza unificata è attribuito il monitoraggio sull'attuazione della disciplina appena descritta; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-*quater*, il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 4-*sexies*).

L'articolo 4, comma 1, novellando l'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), rinvia dal 30 settembre 2008 al 1° gennaio 2009 l'applicazione della norma, contenuta nella disposizione citata, secondo cui ogni comune può aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali.

Il comma 1-*bis* proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale il Comune di Sanremo dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città

L'articolo 5, comma 1, attribuisce al Comune di Roma un contributo di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al rimborso di tale somma alla Cassa provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del Comune di Roma.

Il comma 2 prevede che l'anticipazione sia rimborsata alla Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, appositamente rifinanziato per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Il comma 3 stabilisce che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, assegnate ai comuni con delibera del CIPE del 30 settembre 2008, possono essere utilizzate anche per trasferimenti al Comune di Roma, di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero per il ripiano dei disavanzi, anche di spesa corrente.

Ricorda che con la citata delibera il CIPE ha deliberato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, «il finanziamento degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nel Comune di Catania per un importo di 140 milioni euro, a valere sulla riserva di programmazione della delibera CIPE n. 166/2007, punto 1.1.1.b) 4, e nel Comune di Roma per un importo di 500 milioni di euro, a valere sulla riserva di programmazione della medesima delibera di cui al punto 1.2.1 b) 2».

Di conseguenza, la norma del comma 3 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il CIPE provveda alla modifica della predetta delibera 30 settembre 2008, nonché alla riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

L'ultimo periodo del comma 3 prevede, infine, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che a decorrere

dall'anno 2010 venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, per le medesime finalità previste dal comma in commento, nell'ambito delle risorse disponibili.

L'articolo 5-*bis* reca, al comma 1, un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000.

Ricorda a tale riguardo che l'Agenzia per le ONLUS esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali.

Il comma 2 integra, per un ammontare di pari importo per ciascuno degli anni 2008 e 2009, talune autorizzazioni di spesa riguardanti l'Unione Italiana Ciechi. Si tratta del contributo ordinario a favore dell'Unione Italiana Ciechi di 289.128 euro previsto dalla legge n. 379 del 1993; del contributo compensativo di 259.688 euro previsto dalla legge n. 24 del 1996; del contributo di 43.995 euro a favore della Federazione Nazionale delle istituzioni pro ciechi previsto dalla legge n. 284 del 1997.

L'articolo 6 indica le modalità di copertura finanziaria di parte degli oneri recati dal provvedimento in esame, quantificati dal comma 1-*ter* in 260.593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436.593 milioni di euro per l'anno 2009, attraverso il transito di risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Gli oneri indicati dal comma 1-*ter* sono, in particolare, quelli derivanti:

dall'articolo 1, comma 5, che incrementa di 434 milioni di euro il livello di finanziamento del SSN per il 2009 - a titolo di copertura della misura di aboli-

zione del *ticket* sulle prestazioni di assistenza specialistica di cui all'articolo 61, comma 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, così sostituendo le misure di contenimento della spesa per le Regioni previste dallo stesso decreto legge n. 112, all'articolo 61, commi 20 e 21;

dall'articolo 2, comma 8, che stanZIA 260 milioni di euro per il 2008, da ripartire tra i Comuni, a titolo di regolazione contabile pregressa finalizzata al ristoro delle minori entrate ICI;

dall'articolo 5-*bis*, che stanZIA 2 milioni di euro per il 2009 a favore dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché la cifra complessiva di 592.811 euro per il 2008 e per il 2009 a favore dell'Unione italiana ciechi.

Ai fini della copertura finanziaria di tali oneri, il comma 1 dispone una riduzione delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 - per complessivi 781,779 milioni di euro nel 2008 e per 528 milioni nel 2009.

Il comma 1-*bis* dispone l'iscrizione delle suddette risorse, rivenienti dalla riduzione del FAS, nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 1-*ter*, che reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in 260.593 milioni per il 2008 e in 436.593 milioni per il 2009, stabilisce che alla copertura finanziaria si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 1-*bis*.

Il comma 1-*quater* prevede che la quota parte delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, come integrato dal comma 1-*bis*, che residua rispetto all'utilizzo a copertura, pari a di 521.186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91.407 milioni di euro per l'anno 2009, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni 2008 e 2009.

Tale somma corrisponde alla differenza tra le risorse portate in riduzione del FAS (781.779 milioni per il 2008 e 528 milioni per il 2009) che sono andate ad integrare il Fondo interventi strutturali di politica economica, e le risorse di quest'ultimo Fondo utilizzate a copertura degli oneri del decreto legge (260.593 milioni per il 2008 e in 436.593 milioni per il 2009).

Il comma 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, (come introdotto dal comma 512 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007), dotato, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011.

Il fondo - già istituito, limitatamente all'anno 2007, dall'articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 - è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

L'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) in relazione alla disposizione di cui all'articolo 2-*ter*, non considera chiara la portata della riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per autotrazione prevista nelle regioni confinanti con la Svizzera; evidenzia a tale proposito come anche altre aree del Paese soffrano di problemi analoghi, rilevando quindi l'opportunità di circoscrivere l'agevolazione alle sole regioni a statuto ordinario, in considerazione dei numerosi benefici di cui già godono le ragioni a statuto speciale.

Esprime inoltre preoccupazione per le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 2-*quater*, le quali anticipano di due mesi il termine entro il quale deve essere approvato, da parte del comune, il rendiconto di

gestione, nonché i termini entro cui il tesoriere e l'economista dell'ente devono rendere conto della propria gestione, ritenendo che tale anticipazione renda impossibile ai comuni stessi rispettare la predetta disciplina contabile.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento ai rilievi avanzati dal deputato Fogliardi circa il comma 6 dell'articolo 2-*quater*, rileva come l'anticipazione della manovra finanziaria operata quest'anno dal Governo con il decreto-legge n. 112 del 2008 consenta ai comuni di conoscere con maggiore anticipo degli anni scorsi il quadro complessivo entro il quale essi devono adottare le proprie decisioni di bilancio. Qualora tale pratica fosse confermata anche in futuro, i problemi evidenziati potrebbero considerarsi sostanzialmente risolti. Ritiene comunque possibile introdurre un'osservazione in merito nell'ambito del parere alla Commissione Bilancio.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, in merito alle considerazioni emerse circa la modifica dei termini degli adempimenti contabili relativi ai comuni, ritiene che sarebbe possibile individuare una soluzione analoga a quella già prevista per i bilanci delle società che devono essere approvati entro il 30 aprile, salva la possibilità di richiedere uno slittamento di tale termine in presenza di specifiche condizioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Alberto FLUVI (PD) esprime la valutazione complessivamente negativa sul provvedimento in esame, evidenziando come la prossima scadenza del termine di conversione renda molto improbabile apportare al testo ulteriori modifiche.

Rileva, quindi, come l'intervento legislativo non abbia natura meramente tecnica, ma affronti questioni di grande rilievo, quali, in particolare, quella, affrontata dall'articolo 2, comma 6, relativa alla restituzione ai comuni del minor gettito



tributario derivante dall'eliminazione dell'ICI sulla prima casa disposta dal decreto-legge n. 93 del 2008.

A tale riguardo cita le considerazioni espresse dal relatore presso la Commissione Bilancio, il quale ha evidenziato talune perplessità in merito alla quantificazione in soli 260 milioni di euro della somma da riconoscere ai comuni a titolo di maggiore compensazione finanziaria, sottolineando come l'ammontare delle riscossione in conto competenza ed in conto residui riconducibile all'ICI sulla prima casa sia pari in totale ad oltre 3,5 miliardi di euro, a fronte di una stima del Governo pari a soli 3,3 miliardi. A conferma di tali preoccupazioni ricorda come l'ANCI che pure, evidentemente costretta dalle circostanze, ha raggiunto un'intesa con il Governo in materia, abbia invitato i comuni associati a non approvare i bilanci di previsione 2009 fino a quando non sia sciolto definitivamente tale nodo problematico. Sottolinea quindi come la misura contenuta nel decreto-legge non sia in grado di risolvere definitivamente tale problematica, anche in considerazione del fatto che l'ICI istituisce per i comuni un'entrata ricorrente, la cui eliminazione richiede un meccanismo di copertura permanente.

In relazione all'articolo 2-ter, recante misure fiscali per la riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nelle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, ritiene opportuno effettuare un'analisi circa l'articolazione e l'ammontare complessivo dei benefici di natura tributaria previsti in favore delle regioni di confine, al fine di disporre di un quadro complessivo chiaro che consenta di evitare un approccio disorganico alla materia.

Esprime quindi soddisfazione per le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato all'articolo 3, relativo agli interventi per il ridimensionamento della rete scolastica, che hanno consentito di eliminare l'obbligo, per le regioni e gli enti locali, di adottare i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nella loro competenza non oltre il 30 novembre. Sottolinea come tali mo-

difiche rappresentino un successo del movimento di contestazione ai provvedimenti adottati in materia dal Governo con il decreto-legge n. 112 del 2008, rilevando, tuttavia, come tale riscrittura della norma rischi di confliggere con gli obiettivi del medesimo decreto-legge n. 112, che apportava ben otto miliardi di tali in 3 anni ai finanziamenti del sistema scolastico.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in relazione alle considerazioni del deputato Fluvi circa i regimi fiscali di favore applicabili a specifiche aree del territorio nazionale, ricorda come una tematica analoga sia stata affrontata in occasione dell'incontro dei Presidenti delle Commissioni finanze dei Parlamenti dell'Unione europea tenutasi a Parigi nel settembre scorso. In tale occasione è emersa l'assoluta disparità di vedute tra i Paesi membri in relazione ai temi della fiscalità di vantaggio e della concorrenza fiscale. Concorda quindi con l'esigenza di approfondire ulteriormente l'argomento, auspicando che la rinnovata concordia che sembra caratterizzare la posizione dei Paesi europei con riferimento alle misure per contrastare l'attuale situazione di crisi economica e finanziaria possa consentire di risolvere efficacemente il problema.

Per quanto riguarda invece le modalità di copertura delle minori entrate per i comuni derivanti dall'eliminazione dell'ICI sulla prima casa, ritiene che il Governo abbia compiuto tutti gli sforzi necessari, e che siano state individuate le risorse finanziarie per coprire le esigenze finanziarie dei comuni per il 2009, 2010 ed il 2011.

Ignazio MESSINA (IdV) sottolinea come, per l'ennesima occasione, il decreto-legge in esame intervenga su problemi tra loro eterogenei, determinando notevole confusione ed impedendo al Parlamento un adeguato esame delle tematiche affrontate.

Passando a taluni aspetti specifici, evidenzia come l'anticipo di due mesi dei termini per l'adozione degli strumenti con-



tabili da parte dei comuni, previsto dal comma 6 dell'articolo 2-*quater*, ponga gli enti locali in una situazione di grande difficoltà con il concreto rischio di pregiudicare l'erogazione dei trasferimenti statali e di interrompere conseguentemente l'erogazione di servizi essenziali per il territorio.

Con riferimento alle modalità di copertura degli oneri del provvedimento, stabilite in particolare dall'articolo 6, lamenta la perdurante tendenza del Governo ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate a copertura di interventi che nulla hanno a che vedere con le finalità del Fondo stesso: in tal modo si svuota la previsione, introdotta su richiesta dei gruppi di opposizione nel decreto-legge n. 112 del 2008, di riservare alle regioni meridionali almeno l'85 per cento delle risorse del Fondo medesimo.

Esprime quindi la valutazione contrario del proprio gruppo sul provvedimento, preannunciando altresì il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Maurizio BERNARDO (Pdl), in merito alle considerazioni critiche espresse circa l'utilizzo del decreto-legge, rileva come appartenga ormai alla storia parlamentare, indipendentemente dalla colorazione politica dei governi che si sono succeduti, il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per far fronte alle questioni più impellenti che, di volta in volta, si presentino.

Per quanto riguarda le problematiche relative al finanziamento degli enti locali, sottolinea come gli sforzi per realizzare la definitiva stabilizzazione della finanza pubblica debbano riguardare tutti i livelli istituzionali, e come sia in alcuni casi necessario rivedere l'impostazione complessiva della gestione di tali enti. Non ritiene, peraltro, che le misure disposte dal Governo possano determinare tagli ai servizi sociali essenziali, ma siano invece finalizzate all'eliminazione delle spese improduttive. Con particolare riguardo al finanziamento del sistema sanitario, non occorre dimenticare l'esistenza di gravi problemi gestionali in molte aree del

Paese, richiamando a tale proposito gli squilibri di bilancio verificatisi in alcune regioni, che sono stati ripianati attraverso interventi dello Stato, a dimostrazione della concreta attenzione dimostrata dal Governo ai bisogni dei cittadini.

In riferimento alla tematica concernente l'ICI, contesta l'affermazione secondo la quale l'eliminazione di tale tributo sulla prima casa abbia comportato vantaggi solo in favore dei ceti più abbienti, invitando conseguentemente ad approfondire meglio l'effettivo impatto di tale misura sul complesso dei contribuenti.

Esprime quindi il giudizio positivo del proprio gruppo sul provvedimento, preannunciando conseguentemente il voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Gianluca FORCOLIN (LNP) condivide alcune considerazioni espresse nel corso del dibattito circa la relativa eterogeneità del provvedimento in esame, evidenziando tuttavia come il Governo abbia dimostrato anche in tale occasione di saper cogliere le esigenze delle realtà locali.

Segnala, a tale proposito, in particolare, le misure per l'incremento delle risorse finanziarie stanziare per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa, nonché la previsione di cui all'articolo 2-*quater*, comma 7, che consentirà agli enti locali di ottenere i trasferimenti erariali connessi alle minori entrate derivanti dall'introduzione del sistema di autocertificazione delle rendite catastali per i fabbricati iscritti nel gruppo catastale D. Parimenti condivisibili appaiono le disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, relativo alla riduzione dell'imposizione sui carburanti per autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera.

Condivide quindi l'impianto complessivo del decreto-legge, preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.55.**

**AUDIZIONI**

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Marco CAUSI (PD), Maurizio LEO (Pdl), Ignazio MESSINA (IdV) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**DL 157/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1891, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 154 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali »

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 2-*quater*, comma 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i comuni possano richiedere, in presenza di particolari condizioni, una proroga del termine di deliberazione del rendiconto, nonché dei termini entro i quali il tesoriere e l'economista dell'ente sono chiamati a rendere conto della propria gestione.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00471 Siragusa: Eventuali provvedimenti del Provveditore agli studi di Messina per prevenire fenomeni di bullismo e vandalismo nelle scuole .....	111
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-00487 Zazzera: Riassetto degli orari di lezione, in particolare negli istituti tecnici industriali ad indirizzo chimico .....	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	121
5-00527 Lorenzin: Chiarimenti relativi alla recita scolastica preparata presso la scuola elementare «Tittoni» di Bracciano (Roma) .....	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	123
5-00534 Centemero: Sull'adozione di libri di testo scolastici ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.	
5-00559 Centemero: Armonizzazione della disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici.	
5-00560 Centemero: Chiarimenti sulla disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici .....	111
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-00581 Giulietti: Chiarimenti sulle competenze attribuite all'Ente Roma Capitale .....	111
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-00502 Ghizzoni: Richiesta di chiarimenti sull'esercizio del libero confronto nelle scuole della provincia di Bologna .....	112
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	128
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	112
DL 154/2008 Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione –Parere favorevole con condizioni</i> ) .	112
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	129
DL 172/08 Misure per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1875 Governo) (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	116

#### INTERROGAZIONI

Martedì 25 novembre 2008. –Presidenza del presidente Valentina APREA. –Inter-

viene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

**La seduta comincia alle 9.15.**

**5-00471 Siragusa: Eventuali provvedimenti del Provveditore agli studi di Messina per prevenire fenomeni di bullismo e vandalismo nelle scuole.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, in quanto dalla stessa emerge che la portata della circolare è stata in qualche misura ridimensionata, grazie all'intervento del direttore regionale scolastico. Rileva inoltre che i fondi a disposizione delle scuole devono essere spesi sempre in modo efficace e non devono essere strumento per l'attuazione di interventi o provvedimenti volti esclusivamente a far sì che un determinato soggetto possa servirsene come indebito strumento di pubblicità personale.

**5-00487 Zazzera: Riassetto degli orari di lezione, in particolare negli istituti tecnici industriali ad indirizzo chimico.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto il problema sollevato dall'interrogazione resta aperto, in quanto sussiste una riduzione complessiva dell'orario degli istituti tecnici industriali ad indirizzo chimico. Rileva altresì che ciò comporta «una mortificazione» della materia della chimica, che è fondamentale per lo sviluppo dell'economia moderna nelle sue varie applicazioni.

**5-00527 Lorenzin: Chiarimenti relativi alla recita scolastica preparata presso la scuola elementare «Tittoni» di Bracciano (RM).**

Valentina APREA, *presidente*, sottoscrive l'interrogazione in oggetto.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina APREA (Pdl), *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

**5-00534 Centemero: Sull'adozione di libri di testo scolastici ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.**

**5-00559 Centemero: Armonizzazione della disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici.**

**5-00560 Centemero: Chiarimenti sulla disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici.**

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena CENTEMERO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che non è stata fornita una risposta esauriente rispetto ai quesiti forniti e permangono quindi dubbi applicativi rispetto alla disciplina legislativa vigente in materia di libri scolastici.

**5-00581 Giuliotti: Chiarimenti sulle competenze attribuite all'Ente Roma Capitale.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe GIULIETTI (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, in quanto la risposta dà indicazioni chiare e rigorose, ricordando che l'atto di



sindacato ispettivo mira ad evitare che venga attuata una soluzione ispirata a un federalismo di pura propaganda. Ricorda altresì che la norma di riferimento fondamentale per la tutela dei beni culturali è l'articolo 9 della Costituzione. Sottolinea, peraltro, che le competenze manageriali in materia di beni culturali devono essere specifiche del settore di riferimento; nella materia della tutela dei beni culturali deve essere individuato, in ogni caso, un punto di incontro tra le esigenze dello Stato e quelle degli enti locali, che auspica possa passare attraverso un articolato e serio confronto in Commissione con l'audizione di rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.

**5-00502 Ghizzoni: Richiesta di chiarimenti sull'esercizio del libero confronto nelle scuole della provincia di Bologna.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Donata LENZI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, ricordando che è la Costituzione che legittima la libera manifestazione del pensiero e che un dibattito civile, ma ricco di dialettica tra le opposte posizioni, è importante anche nell'ambito della scuola. Auspica inoltre che vengano date nei prossimi mesi informazioni sugli esiti dell'ispezione avviata.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sui lavori della Commissione.**

Valentina APREA, *presidente*, si associa al dibattito svolto in Aula rispetto al grave incidente avvenuto nella scuola di Rivoli. Sottolinea, peraltro, che proprio in queste ultime ore purtroppo si è verificato un altro fatto grave a Milano riguardante un bambino di 5 anni. Aggiunge che chi ha la responsabilità politica di decidere è tenuto ad occuparsi di tali fatti. Formula quindi, anche a nome della Commissione, il proprio cordoglio per la morte del giovane studente Vito. Auspica, in conclusione, che vengano stanziati sempre più fondi per la sicurezza e che gli stessi vengano utilizzati in modo sempre più efficace dalle amministrazioni interessate.

Manuela GHIZZONI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal presidente, auspicando che si possa dare avvio alla discussione su una proposta di legge in materia di sicurezza scolastica, eventualmente anche coinvolgendo altre Commissioni, in modo da velocizzare i tempi di erogazione dei finanziamenti a favore degli edifici scolastici.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con le valutazioni della collega Ghizzoni in merito alle necessità di velocizzare le procedure per l'erogazione dei fondi.

**DL 154/2008 Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**C. 1891 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 154 del 2008 reca disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni

contabili con le autonomie locali e si compone di 12 articoli. In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari, nonché altre disposizioni in materia di sanità l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome, effettuati presso strutture sanitarie; l'articolo 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'immediata applicazione del comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di esclusione del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale dal diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore di lavoro; l'articolo 2 reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni; l'articolo 2-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione volta ad assegnare alle «nuove» comunità montane, istituite a seguito del processo di riordino disposto dall'articolo 2, commi 16-22, della legge finanziaria per il 2008, i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane ora disciolte, al netto delle riduzioni operate dalla stessa legge finanziaria per il 2008 e dal decreto-legge n. 112 del 2008; l'articolo 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera, mentre il successivo articolo 2-*quater*, anch'esso introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di enti locali.

Segnala in particolare, per quanto di competenza della Commissione cultura, che l'articolo 3 che è stato interamente sostituito dal Senato, modifica l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte relativa al dimensionamento della rete scolastica, aggiungendo tre commi. Per completezza ricorda che il comma 4 del citato articolo 64 inserisce tra le mi-

sure di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico – da realizzarsi attraverso regolamenti di delegificazione – la definizione di criteri, tempi e modalità per l'articolazione dell'azione di dimensionamento della rete scolastica, nonché nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, la possibilità che lo Stato, le regioni e gli enti locali possano prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. Preliminare all'adozione dei regolamenti è l'adozione di un piano programmatico di interventi, che è stato presentato alle Camere in data 23 settembre 2008 e assegnato alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario in data 1 ottobre 2008. Sul piano è previsto anche il parere della Conferenza unificata. Allo stato, l'esame del piano programmatico da parte della Commissione è in corso. Il nuovo testo dell'articolo in esame dispone che per l'anno scolastico 2009/2010 le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano entro il 31 dicembre 2008 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome secondo i parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 233 del 1998 e che in ogni caso, per tale anno scolastico, il numero dei punti di erogazione del servizio scolastico non deve superare quello dell'anno precedente, secondo quanto previsto dal comma 4-*quater*. Aggiunge che per i due anni scolastici successivi, il dimensionamento della rete scolastica, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico, viene effettuato sulla base di un'intesa, promossa dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. Viene inoltre esplicitamente richiamata la lettera *f-ter* del comma 4 dell'articolo 64 citato, relativa alle azioni volte a ridurre il disagio degli utenti in caso di chiusura o accorpamento degli istituti sco-

lastici dei piccoli comuni. Precisa che in tale sede devono, inoltre, essere definiti i criteri per la riqualificazione del sistema scolastico ed il contenimento della spesa pubblica, nonché i tempi e le modalità di realizzazione, attraverso appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali, ai sensi del comma 4-*quinqies*.

Sottolinea quindi che alla Conferenza unificata è attribuito il monitoraggio sull'attuazione della disciplina sopra descritta; in specie in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-*quater*, il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal comma 4-*sexies*. Con riferimento al comma 4-*sexies*, secondo periodo, ritiene sarebbe necessario chiarire se con l'espressione «obiettivi di finanza pubblica» si intenda far riferimento alle economie lorde di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008; come si raccordi il monitoraggio qui previsto con il monitoraggio effettuato dal comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto dal comma 7 del citato articolo 64; a chi facciano capo, inoltre, gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e con quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi; come si raccordi la sostanziale «clausola di salvaguardia» ivi prevista con la clausola di salvaguardia prevista dal comma 8 del medesimo articolo 64. In ordine alla programmazione della rete scolastica, ricorda che l'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, affida tale compito alle regioni, sulla base di piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili. Allo Stato, ai sensi del precedente articolo 137, restano i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata. In seguito, il decreto della Presidente della

Repubblica n. 233 del 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, esplicitamente richiamato dal comma 4-*quater* - premesso che il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge n. 59 del 2007 - consente il riconoscimento di questa, comprensiva del profilo amministrativo, organizzativo, didattico, nonché del profilo di ricerca e progettazione educativa, alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. Precisa che in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 citato stabilisce che, per acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti devono avere, di norma, una popolazione scolastica compresa fra 500 e 900 unità, mentre il successivo comma 4 individua gli elementi in base ai quali individuare la dimensione ottimale nel *range* fissato. Alcune deroghe sono consentite dal comma 3, ai sensi del quale nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media - ora scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado - o per gli istituti di istruzione secondaria superiore - ora istruzione secondaria di II grado - che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo. Rileva che l'indice massimo, invece, può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione superiore che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di elevato valore artistico o tecnologico. Ulteriori deroghe sono previste dal comma 7 per le province caratterizzate da territorio montano per almeno un terzo, viabilità disagiata ed insediamenti abitativi rarefatti, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza pro-

vinciale. Disposizioni specifiche sono dettate, inoltre, per gli istituti con lingua di insegnamento slovena, sulla base di quanto stabilito dal comma 9.

Evidenzia quindi che al fine di agevolare il conseguimento dell'autonomia, i commi 5 e 6 prevedono, per le scuole che non raggiungono gli indici di riferimento, l'unificazione orizzontale con scuole dello stesso grado ubicate nel medesimo ambito territoriale, ovvero l'unificazione verticale in istituti comprensivi. Rispetto al panorama normativo descritto, il Piano programmatico all'esame delle Camere evidenzia che, attualmente, sulle oltre 10.760 istituzioni scolastiche autonome, circa 700 hanno meno di 300 alunni, quindi si collocano al di sotto della fascia in deroga. Rileva quindi che nell'ambito della fascia in deroga vi sono, poi, 850 istituzioni scolastiche che non hanno titolo alla deroga medesima. Si cita, inoltre, il caso di 1050 istituti comprensivi compresi nella fascia minima, non tutti, però dislocati nei territori montani o nelle piccole isole. Sottolinea che, complessivamente, si stima che una percentuale di istituzioni scolastiche compresa fra il minimo certo del 15 per cento e il massimo probabile del 20 per cento non sia legittimata a funzionare come istituzione autonoma. Per completezza ricorda che il testo originario dell'articolo 3 in commento prescriveva alle regioni ed agli enti locali competenti il completamento dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche entro il 30 novembre di ogni anno, compreso il 30 novembre dell'anno in corso per l'anno scolastico 2009-2010. Ricorda che, in caso di inadempienza, si disponeva l'attivazione del potere di diffida, spettante al Presidente del Consiglio, ad adottare gli atti necessari entro 15 giorni dalla scadenza del termine del 30 novembre. Ove anche quest'ultimo termine fosse decorso inutilmente, era prevista la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario *ad acta*, con addebito alle regioni e agli enti locali delle eventuali, relative spese. Per tale ultimo profilo veniva richiamata la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003. La relazione

governativa al disegno di legge di conversione, di cui all'atto parlamentare Senato n. 1083, motivava l'adozione di tali disposizioni con la finalità di accelerare le procedure per la definizione dei piani di dimensionamento funzionali al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione previsti dall'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. Ricorda, peraltro che l'articolo 3 in esame è stato oggetto di dibattito in Commissione VII nel corso dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36) e che sul tema del dimensionamento scolastico la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore relativa al piano in questione, presentata nella seduta del 18 novembre 2008, rileva che «i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 e le disposizioni per l'istituzione, la soppressione o l'aggregazione delle scuole, previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 risultano tuttora vigenti» e pone come specifica condizione che «si dia attuazione al parere della Conferenza unificata Stato regioni e autonomie locali, espresso nella riunione del 13 novembre 2008».

Aggiunge quindi che l'articolo 4 interviene in materia di permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali; l'articolo 5 introduce contributi a favore del Comune di Roma e del Comune di Catania; l'articolo 5-bis reca interventi a favore dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; l'articolo 6 indica le modalità di copertura finanziaria di parte degli oneri recati dal decreto legge. Alla luce delle considerazioni espresse, propone di esprimere parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 7*).

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che il relatore ha svolto una relazione ampia e dettagliata e che la proposta di parere contiene condizioni molto signifi-

cative che mirano a migliorare il testo. Auspica pertanto una sollecita approvazione della proposta di parere presentata, sulla quale preannuncia il voto favorevole.

Manuela GHIZZONI (PD) apprezza che la relatrice abbia inserito nella relazione il riferimento al vecchio testo dell'articolo 3. Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere, in quanto l'articolo 3 è stato modificato nel senso auspicato. Rileva peraltro che per l'ennesima volta argomenti di competenza della Commissione VII sono trattati in provvedimenti esaminati da altre Commissioni. Stigmatizza, in particolare, l'uso di decreti-legge per disciplinare le materie più disparate. Sul dimensionamento, ricorda poi che la normativa in vigore consente delle deroghe molto ampie anche con riferimento ai parametri sociali e urbani. Auspica quindi che la materia sia trattata dalle regioni, con riferimento alle singole specifiche realtà. Considera in ogni caso molto favorevolmente le condizioni contenute nella proposta di parere presentata. Auspica, per il futuro, che tutti i provvedimenti riguardanti il settore della scuola rechino sempre adeguata copertura finanziaria, al fine di evitare che vengano successivamente distratte risorse destinate al settore, per fare fronte ad esigenze sopravvenute.

Fabio GARAGNANI (PdL), preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere in esame, ritiene che sarebbe stato più opportuno mantenere il testo originario dell'articolo 3, in quanto recante una disciplina che avrebbe consentito un maggiore controllo delle spese per le scuole. Ritiene infatti che un'impostazione centralista avrebbe consentito di controllare meglio le spese per le scuole. Auspica quindi che gli enti locali siano responsabili nel contenere le spese per l'istruzione; non occorre infatti cedere troppo alla pressione degli enti locali.

Elena MACCANTI (LNP) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di

parere presentata, mostrando apprezzamento per il fatto che è stato sostituito l'articolo 3. Richiama peraltro l'importanza del senso di responsabilità che deve ispirare la condotta di tutte le regioni, senza eccezione alcuna.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere, stigmatizzando peraltro l'uso di decreti-legge per le materie più disparate. Auspica, quindi, che vi sia una responsabilizzazione sempre maggiore delle regioni, senza peraltro creare ingiustificate discriminazioni tra una realtà e un'altra.

Valentina APREA, *presidente*, auspica che non ci siano più rinvii sulla questione del dimensionamento e che si intervenga sul tema una volta per tutte.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ritiene che la modifica dell'articolo 3 sia un segnale della maturità del Governo e della maggioranza che lo sostiene, capace di cambiare rotta quando è necessario. Auspica peraltro una maggiore responsabilizzazione del Governo e delle regioni sempre crescente in materia di spese scolastiche.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

**DL 172/08 Misure per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.**

**(C. 1875 Governo).**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame è volto –secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa –a garantire la definizione di



misure specifiche per la soluzione dell'emergenza nella regione Campania, mediante l'individuazione, tra l'altro, di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti. Sottolinea che l'articolo 1 prevede ai commi 1 e 2 disposizioni volte – come chiarito nella relazione illustrativa – ad evitare l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti e di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. A tal fine si autorizzano, fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, di un massimo di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). È inoltre prevista l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento, per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti (pubblici o privati) autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro, sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sul Fondo di cui all'articolo 17 del DL n. 90/2008. Il comma 3 dell'articolo 1, infine, demanda a successive ordinanze di protezione civile la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Segnala che l'articolo 2 – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati,

attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento. Il successivo articolo 3, attraverso l'inserimento del comma aggiuntivo 1-*bis* all'articolo 142 del Teso unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dispone la rimozione – con decreto del Ministro dell'interno – del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti. Viene precisato che tale fattispecie può verificarsi unicamente nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di inosservanza, da parte dei citati enti locali, delle disposizioni recate dagli articoli 197 e 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi rispettivamente alle competenze delle province e dei comuni in materia di gestione di rifiuti. L'articolo 4 detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio, mentre l'articolo 5 autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate, come indica la relazione tecnica, in aggiunta alla speciale indennità operativa prevista dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania del 26 febbraio 2008, n. 92. precisa che con il comma 3 dell'articolo in commento vengono ampliate le competenze delle Forze armate, attraverso una novella all'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, affidandogli, oltre alle attività di vigilanza e protezione, anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di assicurare, come sottolinea la relazione al decreto, il tempestivo recapito dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate. Sottolinea quindi

che l'articolo 6 introduce una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto codice ambientale, tramite la trasformazione di alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene.

Precisa quindi che l'articolo 7, che riguarda più direttamente le competenze della VII Commissione, prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. A tal fine può essere promossa una campagna informativa e di comunicazione, che dia rilievo anche al nuovo sistema sanzionatorio, attraverso adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica, ai sensi del comma 1; nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia, la concessionaria del servizio pubblico può garantire un adeguato spazio di approfondimento sulla raccolta differenziata dei rifiuti, secondo quanto disposto dal comma 2. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede alla definizione di tali campagne informative anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse necessarie dovranno, infatti, derivare dagli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, ai sensi del comma 3. Ricorda, a tal proposito, che una serie di iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti sono state previste anche dall'articolo 2 del

decreto-legge n. 263 del 2006 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 90 del 2008. Viene, infine, previsto che il Ministro dello sviluppo economico –senza oneri a carico della finanza pubblica ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame –adeguì il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alle finalità perseguite dall'articolo in esame. Dovranno, pertanto, essere previsti, all'interno delle reti radiofoniche, televisive, analogiche, digitali, satellitari, nonché anche mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction, con particolare riguardo a quelli realizzati presso il centro di produzione RAI di Napoli, in base al comma 4 dell'articolo in commento. Ricorda in proposito che ai sensi dell'articolo 45 del Testo unico della radiotelevisione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto di principi definiti dall'articolo 7 del medesimo testo, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata triennale –stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizi regionali o, per le province autonome, provinciali, indicanti diritti ed obblighi della concessionaria. Con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007 è stato approvato il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI –Radiotelevisione italiana s.p.a. per il triennio 2007-2009.

Con riguardo al contenuto dell'articolo 7 del decreto-legge in esame, ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 33, relativo ai comunicati di organi pubblici, del medesimo testo unico, il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità possono chiedere alle emittenti o alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Aggiunge inoltre che l'articolo 42 del citato testo unico impegna il Ministero –ora da intendersi Ministero

dello sviluppo economico – e la Rai all'adeguamento del contratto di servizio alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza. Ricorda che merita infine di essere segnalato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del vigente contratto di servizio, approvato con il citato decreto ministeriale 6 aprile 2007, tra le tipologie di programmi da diffondere prioritariamente in tutte le fasce orarie figurano – tra l'altro – l'informazione e la comunicazione sociale, attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civili. Aggiunge che l'articolo 8 prevede il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l'emergenza rifiuti in Campania, attraverso l'assegnazione, in posizione di comando al Dipartimento della protezione civile, di 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009. È inoltre autorizzato l'acquisto dei mezzi e delle dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile. Il successivo articolo 9 novella l'articolo 2, comma 137, della legge finanziaria 2008, relativo alla procedura

volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili; l'articolo 10 è volto ad interpretare il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 in quanto, come sottolinea la relazione al decreto in esame, esistono alcune prestazioni di rilievo nell'ambito della gestione dello smaltimento dei rifiuti che non trovano esplicita possibilità di copertura finanziaria da parte della gestione commissariale. Rileva pertanto che sono da considerarsi «creditori» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra. L'articolo 11, infine, reca le norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**5-00471 Siragusa: Eventuali provvedimenti del Provveditore agli studi di Messina per prevenire fenomeni di bullismo e vandalismo nelle scuole.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia è intervenuto presso il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Messina invitandolo ad evitare, per il futuro, circolari che possano sembrare adesioni ad iniziative, sia pure legittime, ma con interessi commerciali.

La circolare inviata alle scuole di pertinenza dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Messina, ha suscitato gravi polemiche ma, pur discutibile, non poteva comunque ledere l'autonomia delle situazioni scolastiche in una materia che è compiutamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007 con quale sono state apportate sostanziali modifiche al regolamento concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola se-

condaria di primo e secondo grado (decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249).

Le norme in esso contenute, infatti, consentono alle istituzioni scolastiche di rispondere adeguatamente al crescente diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana.

L'autonomia scolastica, inoltre, consente alle singole istituzioni di programmare e condividere, con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani al fine, di formare cittadini che abbiano senso di identità appartenenza e responsabilità

## ALLEGATO 2

**5-00487 Zazzera: Riassetto degli orari di lezione, in particolare negli istituti tecnici industriali ad indirizzo chimico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La specifica questione che riguarda l'istruzione tecnica e professionale è stata costantemente al centro del dibattito che si è sviluppato nell'ambito della riforma complessiva che interessa da diversi anni la riforma del nostro sistema scolastico.

Una risposta è stata data dalla legge n. 40 del 2007 che all'articolo 13 ha previsto misure di riassetto dell'istruzione tecnica e professionale quali la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento, la previsione di un monte ore annuale di lezione sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La stessa norma prevede l'avvio del processo di innovazione dall'anno scolastico 2009-2010.

Successivamente, l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha individuato un quadro organico di interventi e misure strettamente correlati ed interdipendenti secondo una logica unitaria. In particolare, la norma prevede che si provveda a dare attuazione a tali interventi, con appositi regolamenti relativi, tra l'altro, alla razionalizzazione delle classi di concorso, alla ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola, ivi compresi piani di studio e quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali.

Come precisato nella relazione presentata dal Governo alla Commissione Cul-

tura ove è all'esame il suddetto piano programmatico di interventi, lo schema di regolamento, riguardante il riordino degli istituti tecnici disciplinerà solo aspetti essenziali dell'istruzione tecnica quali:

il nuovo profilo educativo, culturale e professionale degli istituti tecnici, atto a formare giovani alle professioni tecniche con competenze, abilità e conoscenze, secondo il quadro europeo dei titoli e delle qualifiche, anche per favorirne la spendibilità in ambito europeo;

l'impianto dei singoli indirizzi e i relativi quadri orario;

la confluenza tra gli attuali e i nuovi ordinamenti.

Tutti gli altri aspetti saranno disciplinati con successivi provvedimenti non aventi carattere regolamentare in modo più flessibile nell'ottica di coinvolgimento diretto delle scuole, delle parti sociali, dei collegi e degli ordini professionali.

Il numero di ore annuali previsto per questi istituti è di 1056, corrispondente a 32 ore settimanali ed è articolato in un'area di istruzione generale comune e un'area di indirizzo.

Lo schema di regolamento - da emanare secondo le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998 - è allo stato attuale in fase di istruttoria preliminare.

I profili ed i quadri orario saranno allegati ai regolamenti dei quali faranno parte integrante.



Qualsiasi valutazione in merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante potrà essere espressa solo dopo la conclusione del procedimento suddetto, che prevede l'assunzione dei pareri delle competenti assemblee parlamentari.

Infine si fa presente che il documento, al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, elaborato dalla Commissione tec-

nico scientifica –istituita nella precedente legislatura e confermata nell'attuale – proposto per l'esame e la discussione, ai sindacati, alle parti datoriali ed agli organi e ai collegi professionali nelle audizioni svoltesi presso il Ministero nel settembre 2008; è un documento di base che non contiene né piani di studio né quadri orario.

## ALLEGATO 3

**5-00527 Lorenzin: Chiarimenti relativi alla recita scolastica preparata presso la scuola elementare «Tittoni» di Bracciano (Roma).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine ai fatti oggetto dell'interrogazione parlamentare è stato interessato il direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio.

Dalla documentazione acquisita – relazione del dirigente scolastico della scuola elementare «Tittoni» di Bracciano, dichiarazioni rese dalle insegnanti e lettera aperta di tutti i genitori della classe VB al sindaco – si rileva che gli allievi sono stati in alcun modo coinvolti dalle insegnanti, direttamente o indirettamente, nella cosiddetta «recita a sfondo politico»; agli alunni non è stato chiesto di imparare il «cosiddetto copione»; non sono state fatte prove per alcuna recita né alcuna ha mai avuto luogo; non è dato alle famiglie alcun volantino tramite i bambini che invitasse i genitori a partecipare al corteo di protesta.

Il dirigente scolastico, intervistato in data 28 ottobre 2008, dai giornalisti circa una presunta recita che sarebbe stata preparata nella scuola, ha immediatamente aperto una inchiesta nei confronti delle insegnanti coinvolte, le quali hanno risposto negando l'accaduto; il brogliaccio in questione, predisposto per gli adulti e impropriamente finito nelle mani di un

genitore, era, come dichiarato dalle insegnanti, «l'ipotesi di una rappresentazione all'interno di una manifestazione relativa ad una notte bianca riservata ad insegnanti e genitori». Le stesse insegnanti hanno dichiarato inoltre: «il tutto è rimasto una ipotesi, attesi i numerosi e diversi pareri».

Tutti i genitori degli alunni della classe hanno firmato una lettera aperta al sindaco di Bracciano nella quale smentiscono le notizie pubblicate da alcuni quotidiani con grande ridondanza e ribadiscono la loro solidarietà alle insegnanti stigmatizzando l'uso strumentale di tali azioni.

Con riguardo al caso dell'istituto «Boccaccio» di Firenze, il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana, appena venuto a conoscenza degli episodi a mezzo stampa, ha disposto appositi accertamenti ispettivi, dai quali è emerso che effettivamente gli episodi medesimi sono accaduti.

Essendo stati ravvisati comportamenti integranti violazione dei doveri, il medesimo direttore ha disposto affinché fossero avviati i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

## ALLEGATO 4

**5-00534 Centemero: Sull'adozione di libri di testo scolastici ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.**

**5-00559 Centemero: Armonizzazione della disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici.**

**5-00560 Centemero: Chiarimenti sulla disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00534, n. 5-00559 e n. 5-00560 dell'onorevole interrogante riguardanti l'adozione dei libri di testo con particolare riguardo alle novità introdotte dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 e dal decreto legge n. 137 del 2008, convertito dalla legge n. 169 del 2008.

In merito all'interrogazioni n. 5-00534 e 5-00560 faccio presente che l'articolo 15 della legge n. 133 del 2008 prevede l'adozione di testi scolastici disponibili, in tutto o in parte, sulla rete *internet* e che i libri di testo devono sviluppare i contenuti essenziali dei piani di studio, come rimodulati ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 133 sopra citata.

Nel medesimo articolo 15 si precisa, altresì, che con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovranno essere determinate le caratteristiche tecniche dei libri a stampa e le caratteristiche tecnologiche dei testi in versione *on line* o mista, il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa della dotazione libraria per ciascun anno di corso della scuola secondaria di I e II grado.

L'articolo 5 della legge n. 169 del 2008 prevede la cadenza quinquennale delle

adozioni dei testi scolastici per la scuola primaria e ogni sei anni per la scuola secondaria di I e di II grado.

Allo stato, il Ministero sta predisponendo, come previsto dalle norme sopra indicate, il decreto relativo alla materia in argomento unitamente alle istruzioni operative da trasmettere alle scuole per le adozioni dei testi per il prossimo quinquennio (scuola primaria) e sessennio (scuola secondaria di I e di II grado) a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010.

Ricordo che i libri di testo di prossima adozione dovranno sviluppare i contenuti essenziali dei piani di studio, come rimodulati ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 64 della legge di conversione n. 133 del 2008.

In merito alla interrogazione n. 5-00559 faccio presente che il suddetto articolo 15 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 prevede che, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, i collegi dei docenti adottino esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni *on line* scaricabili da *internet* o mista.

L'articolo 5 della legge n. 169 del 2008 prevede che i competenti organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere in-

variato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili.

Preciso, infine, che già nelle istruzioni trasmesse con circolare, n. 9 del 15 gennaio 2008, concernente le adozioni dei

testi scolastici per il corrente anno, era prevista la possibilità di aggiornamenti solo in caso di obbiettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche, mediante aggiunta, eliminazione, sostituzione o riedizione di singole parti o sezioni.

## ALLEGATO 5

**5-00581 Giuliotti: Chiarimenti sulle competenze attribuite all'Ente Roma Capitale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Giuliotti riferisce di notizie di stampa, diffuse all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sul federalismo fiscale, secondo le quali il Governo avrebbe in quella sede previsto la devoluzione della tutela dei beni storici artistici ambientali e fluviali al Comune di Roma. Chiede, al riguardo, «quali siano i reali intendimenti del Governo in relazione alla questione ... e in particolare quale sia la posizione del Ministro per i beni e le attività culturali circa la possibilità che le competenze sopra indicate siano attribuite all'Ente Roma Capitale».

Come giustamente riferito dallo stesso onorevole interrogante, il disegno di legge A.S. 1117, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo (scale, presentato dal Governo il 15 ottobre 2008, non contiene traccia alcuna della previsione normativa, oggetto dell'interrogazione, con la quale sarebbe stato disposto il trasferimento al Comune di Roma delle funzioni statali di tutela del patrimonio culturale.

La posizione del Ministro per i beni e le attività culturali è al riguardo di ferma contrarietà a una siffatta ipotesi devolutiva. E ciò sia per ragioni di incostituzionalità di una diversa soluzione, sia per ragioni sostanziali, consistenti nella necessità di mantenere le funzioni di tutela a un livello di governo, quello statale, adeguato per strutture ed esperienza storica degli uffici (soprintendenze) e differenziato rispetto ad altre e potenzialmente confliggenti funzioni, quali quelle facenti capo

all'ente locale (ancorché dotato di speciale rilievo e autonomia, quale la città di Roma capitale).

Al riguardo è agevole osservare, sotto il primo profilo, che la Costituzione, nel combinato disposto degli articoli 116, 117, secondo comma e 118, definisce chiaramente i modi e i limiti – piuttosto stretti – di una potenziale devoluzione delle competenze di tutela alle autonomie territoriali.

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ci dice che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, anche (tra l'altro) nella materia della tutela dei beni culturali e paesaggistici, possono essere attribuite ad altre Regioni (diverse da quelle dotate di autonomia speciale), con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, come è noto, assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Infine l'articolo 118 della Costituzione, in tema di funzioni amministrative, dopo aver previsto il principio di sussidiarietà verticale, bilanciato però dai contrapposti principi della differenziazione ed adeguatezza, stabilisce, al terzo comma, che «La legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regione nella materia della tutela dei beni culturali». Questo quadro di previsioni costituzionali riceve puntuale applicazione, a livello di



legge ordinaria, nella previsione dell'articolo 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale) del codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotto con il decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.

Discende evidente, da questa ricostruzione normativa, che la Costituzione esclude la trasferibilità di funzioni di tutela direttamente alle autonomie locali, essendo prevista espressamente solo la possibilità di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (normativa e amministrativa) – articolo 116 – ovvero l'attribuzione di ulteriori competenze amministrative di tutela – articolo 118 – solo in favore delle Regioni, e sulla base (rispettivamente) di una legge «rinforzata», approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, ovvero di apposite forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regione disciplinate dalla legge statale.

In conclusione, un'ipotesi, quale quella paventata dall'onorevole interrogante, e che sarebbe stata ipotizzata in seno a

disegno di legge sul federalismo fiscale, si rivelerebbe palesemente incostituzionale.

La posizione del Ministro per i beni e le attività culturali «circa la possibilità che le competenze sopra indicate siano attribuite all'Ente Roma Capitale» è dunque una posizione di netta contrarietà. E non solo per le enunciate ragioni di non conformità alla Costituzione di un'ipotesi diversa, ma anche e soprattutto per ragioni sostanziali di adeguatezza e differenziazione del livello di governo adatto a garantire idonei livelli di tutela del patrimonio, livello di governo che, conformemente alla ormai secolare tradizione del diritto italiano, deve individuarsi nello Stato.

Naturalmente la posizione del Ministro per i beni e le attività culturali e del Governo resta del tutto favorevole a valutare ipotesi di intese e accordi con gli enti territoriali, ivi incluso, ovviamente, il Comune di Roma, volti a dare efficienza ed efficacia allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in un'ottica di leale cooperazione e nel quadro della generale previsione dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

## ALLEGATO 6

**5-00502 Ghizzoni: Richiesta di chiarimenti sull'esercizio del libero confronto nelle scuole della provincia di Bologna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Appare fuor dubbio che l'esercizio della critica è una espressione di responsabilità personale. Gli studenti possono esprimere le loro critiche legittimamente, purché in forma pacifica, negli appropriati spazi assegnati loro come le assemblee di classe, di istituto e le Consulte.

In tale contesto gli studenti, infatti, hanno diritto di esprimere le proprie opinioni, possono elaborare proposte, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni, possono ricorrere allo Statuto degli studenti e delle studentesse, che riconosce loro molteplici diritti quali la libertà di pensiero, di riunione ed altri ancora, hanno diritto di essere informati sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola, possono, qualora vi fossero inadempienze o torti nei loro confronti, appellarsi agli appositi organi di garanzia operanti all'interno delle istituzioni scolastiche e a livello regionale presso ogni ufficio scolastico regionale.

Infatti lo Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie rappresenta uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti.

L'insieme di tali diritti, e dei connessi doveri, è oggetto da anni di iniziative da parte del Ministero che ha inteso sviluppare, nel contesto dei progetti di educazione alla cittadinanza rivolti alla popolazione studentesca, la consapevolezza dei limiti degli stessi diritti e dei corretti modi di espressione del dissenso.

Per gli studenti, come per ogni cittadino, il principio costituzionale di libera

espressione del proprio dissenso ed anche della legittima protesta, trova, infatti, un limite invalicabile nel rispetto del diritto altrui.

Ricordo che in questi giorni è stato convertito nella legge n. 169 il decreto legge 30 ottobre 2008 n. 137 il quale all'articolo 1 reca disposizioni in merito all'acquisizione di conoscenze e competenze relative a cittadinanza e Costituzione.

La disciplina «Cittadinanza e Costituzione» introdotta dalla legge, mira all'acquisizione di conoscenze e alla messa in pratica di comportamenti individuali e collettivi civilmente e socialmente responsabili.

Per quanto riguarda le altre componenti scolastiche (personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) le norme di riferimento sono contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Quanto all'incarico ispettivo conferito dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, il testo dell'incarico è il seguente: «Si incarica la signoria vostra di svolgere funzioni di vigilanza, assistenza, consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche della provincia di Bologna, con particolare riferimento alle procedure di corretto utilizzo dei locali scolastici per iniziative ed attività che riguardino componenti della comunità scolastica».

Per quanto sopra detto, l'incarico ispettivo è indirizzato squisitamente al rispetto della normativa che, del resto, lascia ampio margine all'esercizio della critica e della espressione delle proprie opinioni.

ALLEGATO 7

**DL 154/2008 Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1891 di conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 2008, recante disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali;

rilevato che l'articolo 3, recante misure in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, è stato oggetto di dibattito in Commissione VII nel corso dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36) e che sul tema del dimensionamento scolastico la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore relativa al piano in questione, presentata nella seduta del 18 novembre 2008, rileva che «i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 e le disposizioni per l'istituzione, la soppressione o l'aggregazione delle scuole, previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 risultano tuttora vigenti» e pone, come specifica condizione, che «si dia attuazione al parere della unificata Stato regioni e autonomie locali, espresso nella riunione del 13 novembre 2008»

considerato in particolare che, ai sensi del comma 4-*sexies* del medesimo

articolo 3, alla Conferenza unificata è attribuito il monitoraggio sull'attuazione della disciplina di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* del medesimo articolo e che, in specie, in relazione agli adempimenti di cui al citato comma 4-*quater* il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica»

sottolineato che il comma 4-*sexies*, secondo periodo, dell'articolo 3 fa riferimento agli «obiettivi di finanza pubblica», mentre il comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 richiama le «economie lorde di spesa», per cui non appare chiaro a chi facciano capo gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica» e con quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi;

tenuto conto altresì che oltre al monitoraggio svolto ai sensi del comma 4-*sexies* dell'articolo 3 è previsto dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 un monitoraggio effettuato da un comitato di verifica tecnico-finanziaria;

evidenziato inoltre che il comma 8 dell'articolo 64 prevede una «clausola di salvaguardia» differente da quella contenuta nel comma 4-*sexies* dell'articolo 3 del provvedimento in esame;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento al comma 4-*sexies* dell'articolo 3, si ritiene necessario chiarire se con l'espressione «obiettivi di finanza pubblica» si intenda far riferimento alle economie lorde di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, precisando inoltre a chi facciano capo gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica» e con

quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi;

2) sempre in ordine al medesimo comma 4-*sexies* citato, occorre chiarire come si raccordi il monitoraggio ivi previsto con quello effettuato dal comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 112 del 2008;

3) occorre infine chiarire come si raccordi la «clausola di salvaguardia» prevista dal comma 4-*sexies* dell'articolo 3 con la clausola di salvaguardia prevista dal comma 8 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame delle proposte di atti normativi comunitari riguardanti la parte di competenza del pacchetto clima-energia .. 131

##### SEDE REFERENTE:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 131

ALLEGATO 1 (*Subemendamenti agli emendamenti del relatore presentati nella seduta del 20 novembre 2008*) ..... 140

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813-A Governo ..... 132

##### SEDE REFERENTE:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 132

ALLEGATO 2 (*Emendamento 9.100 del Governo*) ..... 153

ALLEGATO 3 (*Emendamenti approvati dalla Commissione*) ..... 154

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 25 novembre 2008.*

**Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame delle proposte di atti normativi comunitari riguardanti la parte di competenza del pacchetto clima-energia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.45.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 20 novembre 2008.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati numerosi subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore 2.18, 4.6 e 6.15 (*vedi allegato 1*). Dato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata odierna, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.



Raffaella MARIANI (PD), preso atto della proposta del presidente, chiede, comunque, chiarimenti in ordine alla tempistica dei lavori della Commissione, non essendo stato definito se in serata la Commissione intende ultimare l'esame e la votazione degli emendamenti presentati o ritenga, invece, di proseguire anche nella mattinata di domani, mercoledì 26 novembre.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ritiene opportuno prevedere, comunque, un'ulteriore seduta della Commissione per domani, mercoledì 26 novembre, alle ore 9.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 25 novembre 2008.*

**DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.**

**C. 1813-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.55 alle 15.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Guido Bertolaso.*

**La seduta comincia alle 19.40.**

**DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.**

**C. 1875 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti ai propri emendamenti 2.18 e 4.6. Ritira il proprio emendamento 6.15. Invita, quindi, al ritiro tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, eccetto l'emendamento Ferranti 6.8, sul quale esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato in modo da prevedere per tutte le fattispecie penali contemplate dall'articolo 6 la possibilità di procedere al sequestro preventivo del mezzo e alla sua confisca in esito alla sentenza di condanna. Esprime parere contrario sull'emendamento Zamparutti 7.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Dussin 7.2 a condizione che venga riformulato in modo da sopprimere il riferimento ai costi legati allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Dussin 7.3 e sull'articolo aggiuntivo Cosenza 7.01. Sull'articolo 8, esprime parere contrario sull'unico emendamento Rosato 8.1. Sull'articolo 9, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mariani 9.1, Guido Dussin 9.2 e Piffari 9.3, nonché sugli identici emendamenti Realacci 9.4 e Libè 9.5. Esprime, altresì, parere contrario sugli identici emendamenti Mariani 9.6 e Libè 9.7, nonché sugli identici emendamenti Guido Dussin 9.8, Piffari 9.10, Libè 9.11 e Realacci 9.12, nonché sugli identici emendamenti Libè 9.13 e Margiotta 9.14. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Piffari 9.15, Guido Dussin 9.16, mentre si riserva di esprimere il proprio parere sugli emendamenti Esposito 9.17 e Tortoli 9.18 in attesa di conoscere l'orientamento del Governo in proposito. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Guido Dussin 9.01 a condizione che venga riformulato in modo da precisare la portata del riferimento normativo al decreto legislativo n. 152 del 2006, Tortoli 9.02 a condizione che venga riformulato in modo da prevedere la soppressione del comma 2, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Tortoli 9.03 e Togni 9.04 a condizione che vengano riformulati in modo da prevedere un previo accerta-

mento della compatibilità delle reti e la modifica di alcuni riferimenti normativi.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore ed annuncia la presentazione di un emendamento all'articolo 9 (*vedi allegato 2*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 9.100 del Governo, appena presentato, è fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 26 novembre. Comunica, inoltre, che a seguito del ritiro da parte del relatore del proprio emendamento 6.15, devono intendersi conseguentemente decaduti tutti i subemendamenti ad esso riferiti. Costatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduti gli emendamenti Osvaldo Napoli 1.1, 1.2 e 1.3.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime la profonda delusione del suo gruppo per l'andamento della discussione sul provvedimento in esame e per l'atteggiamento assunto dalla maggioranza e dal Governo che, dopo le aperture positive e la chiara disponibilità manifestate dal sottosegretario Bertolaso nella precedente seduta del 18 novembre scorso, oggi esprimono una nettissima chiusura a tutte le proposte emendative predisposte – senza alcun intento ostruzionistico – dal gruppo del partito democratico. Con riferimento agli emendamenti all'articolo 3, rileva che il suo gruppo ha presentato pochi emendamenti, tutti diretti a meglio specificare, nel solco della disponibilità manifestata dal sottosegretario Bertolaso, i casi e le fattispecie per le quali trova applicazione la sanzione del commissariamento degli enti locali. Ricorda che il suo gruppo era e resta favorevole all'introduzione di tale sanzione, ma ritiene incomprensibile e inaccettabile l'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del Governo, i quali rifiutano persino di prendere in considerazione la proposta di buon senso di vincolare l'applicazione della sanzione al verificarsi di violazioni «gravi e persi-

stenti» degli obblighi posti in capo agli amministratori locali. Quanto agli emendamenti all'articolo 6, ribadisce che, anche in questo caso, il suo gruppo era ed è favorevole all'introduzione di sanzioni penali a carico dei soggetti autori delle gravi condotte previste nell'articolo in oggetto e che l'estensione di tali sanzioni, eventualmente da calibrare e definire meglio, a tutto il territorio nazionale, come previsto da uno degli emendamenti predisposti dai deputati del suo gruppo, fosse da considerare un dato ormai acquisito dopo la presentazione, da parte del relatore, dell'emendamento 6.15. Stigmatizza per questo che il relatore abbia appena annunciato il ritiro di tale suo emendamento. Infine, sull'articolo 9, ricorda le finalità degli emendamenti presentati dai deputati del suo gruppo, tutti volti a segnalare la gravità della scelta operata dal Governo di estendere indiscriminatamente, sia dal punto di vista dei territori interessati che degli impianti coinvolti, la concessione degli incentivi CIP6. Nel ribadire la piena disponibilità del suo gruppo a discutere in un provvedimento *ad hoc* gli strumenti e le misure necessarie per la costruzione e la rapida messa in funzione dei termovalorizzatori necessari – nelle diverse aree del Paese – ad una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ritiene inaccettabile l'attuale formulazione della norma.

Mauro LIBÈ (UdC) esprime sconcerto per il cambiamento che si registra nella posizione della maggioranza e del Governo rispetto alla precedente seduta del 18 novembre scorso. Infatti, a fronte delle chiare aperture allora manifestate dal sottosegretario Bertolaso a ricercare su molti dei temi sensibili del provvedimento in esame i punti di convergenza e di possibile condivisione fra la maggioranza e le opposizioni, rileva questa sera una netta indisponibilità a proseguire in questo percorso. In questo senso, ritiene emblematico l'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del Governo rispetto ad ogni proposta volta alla delimitazione delle fattispecie relative al commissariamento degli enti locali, nonché a rendere più efficaci le

ipotesi di sanzioni penali dettate dall'articolo 6, nonché a meglio delimitare e riferire a specifici territori le disposizioni recate dall'articolo 9 in materia di estensione della concessione degli incentivi CIP6. Con specifico riferimento a quest'ultimo articolo, chiede al Governo di fornire dettagliati dati relativi all'impatto economico della norma, denunciando l'inadeguatezza e l'erroneità di una posizione che, temendo di scontentare i vari territori, rischia di produrre un'esplosione dei costi e di non risolvere i problemi reali di alcuni territori, a partire dalla Sicilia.

Carmelo LO MONTE (Misto-MpA) ritira tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 2.18 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.18 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che gli identici emendamenti Mariani 2.1 e Osvaldo Napoli 2.2 nonché l'emendamento Piffari 2.16 devono intendersi assorbiti.

Salvatore MARGIOTTA (PD) illustra il contenuto dell'emendamento Realacci 2.3 e ne raccomanda l'approvazione, giudicando incomprensibili le ragioni che sono alla base del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo Osserva, infatti, che l'emendamento in esame intende unicamente rafforzare, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie competenti, l'azione diretta al superamento dell'emergenza rifiuti in Campania.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO, rispondendo al deputato Margiotta, rileva, da un lato, che il previsto coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente garantisce adeguata copertura e rapidità degli interventi programmati; dall'altro, che - anche in ragione della pluralità e dell'inefficienza delle strutture sanitarie presenti sul territorio campano - non è minimamente immaginabile un coinvolgimento delle stesse nell'azione diretta al superamento dell'emergenza in atto.

Tenuto conto, peraltro, delle osservazioni svolte, dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'emendamento Realacci 2.3, subordinatamente alla sua riformulazione nel senso di prevedere, in luogo della necessità di agire d'intesa con le strutture sanitarie, la previsione della semplice loro informazione.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, si associa alla riformulazione dell'emendamento Realacci 2.3 prospettata dal rappresentante del Governo.

Salvatore MARGIOTTA (PD) aderisce alla riformulazione proposta dal sottosegretario Bertolaso.

La Commissione approva l'emendamento Realacci 2.3 come riformulato.

Respinge, quindi, gli emendamenti Piffari 2.4 e 2.5.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Osvaldo Napoli 2.6.

Raffaella MARIANI (PD) illustra il contenuto del proprio emendamento 2.7 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando l'importanza di una previsione normativa che, coerentemente con l'obiettivo strategico del rafforzamento delle azioni di controllo e di contrasto del traffico illecito di rifiuti, consente di avviare un importante progetto pilota in tema di tracciabilità dei rifiuti stessi.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Mariani, ritiene di poter esprimere parere favorevole sull'emendamento Mariani 2.7.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO si associa al parere espresso dal relatore sull'emendamento Mariani 2.7.

La Commissione approva l'emendamento Mariani 2.7.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) accoglie l'invito del relatore a ritirare il proprio emendamento 2.8 e a trasformarlo in un ordine del giorno, purché il sottosegretario Bertolaso si impegni ad emanare un'apposita ordinanza.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO accede alla richiesta del deputato Zamparutti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Piffari 2.9.

Guido DUSSIN (LNP) ritira i propri emendamenti 2.10 e 2.11.

Mauro LIBÈ (UdC) ritira il proprio emendamento 2.12.

Tino IANNUZZI (PD), nel prendere atto positivamente del parere favorevole del relatore e del Governo sull'emendamento Realacci 2.13, ribadisce l'assoluta necessità che sia condotta una verifica seria, scrupolosa e trasparente sul numero degli impianti effettivamente necessari alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

La Commissione approva l'emendamento Realacci 2.13 nonché gli identici emendamenti Libè 2.14 e Osvaldo Napoli 2.15.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti l'emendamento Piffari 2.17, gli articoli aggiuntivi Piffari 2.01, 2.02 e 2.03, nonché l'emendamento Piffari 3.1.

Tino IANNUZZI (PD) illustra il contenuto dell'emendamento Zaccaria 3.2 e ne raccomanda l'approvazione. Al riguardo, nel ribadire la posizione del suo gruppo, che è pienamente favorevole all'incentivazione di comportamenti virtuosi degli amministratori locali in ordine alla corretta ed efficiente gestione del ciclo dei rifiuti, richiama la delicatezza delle sanzioni comminate dall'articolo 3 del decreto-

legge, che incide su una materia di rilievo costituzionale, quale è quella del funzionamento degli organi democraticamente eletti e del diritto fondamentale dei cittadini all'accesso alle cariche elettive. Sotto questo profilo, ritiene che la disposizione contenuta nel citato articolo 3 sia oltremodo generica, approssimativa e pericolosa, poiché contiene in se stessa il rischio grave che gli amplissimi poteri discrezionali attribuiti agli organi di Governo possano tradursi in abusi quando non in atti di vero e proprio arbitrio. Nel sottolineare la ragionevolezza e la aderenza ai principi costituzionali dell'emendamento Zaccaria 3.2, rileva che la sua approvazione scongiurerebbe, oltretutto, il rischio concreto di un'esplosione di conflitti e di un contenzioso giudiziario che potrebbero addirittura vanificare gli obiettivi perseguiti dalla norma.

Mauro LIBÈ (UdC) si associa a quanto affermato dal deputato Iannuzzi e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Zaccaria 3.2.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccaria 3.2.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Osvaldo Napoli 3.3.

Salvatore MARGIOTTA (PD) illustra il contenuto dell'emendamento Zaccaria 3.6 e ne raccomanda l'approvazione. Nell'associarsi, inoltre, alle considerazioni appena svolte dai deputati Iannuzzi e Libè ricorda che il gruppo del partito democratico si è sempre espresso a favore della possibilità che gli amministratori locali inadempienti siano puniti anche con la sanzione della rimozione. Nondimeno, ritiene indispensabile, ricondurre i casi e le ipotesi di tale fattispecie sanzionatoria al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla necessità di una tipizzazione dei casi e dei motivi che legittimano la sua comminazione, anche per evitare l'instaurazione di un defatigante e pericoloso con-

tenzioso giurisdizionale. Conclude, dichiarando la propria incredulità di fronte al rifiuto della maggioranza e del Governo anche a prendere in considerazione la semplice proposta di ancorare la previsione della sanzione in discorso al verificarsi di «gravi e persistenti violazioni» degli obblighi di legge da parte degli amministratori locali.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, ritiene che alcune questioni prospettate potranno essere meglio affrontate in un momento successivo.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaccaria 3.6 e 3.4 e Bratti 3.5.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il proprio emendamento 3.7.

Tino IANNUZZI (PD) illustra il contenuto del proprio emendamento 3.8 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando la gravità dell'ipotesi sanzionatoria prevista dalla norma, che in un caso è ancorata alla semplice inosservanza di un atto amministrativo quale è l'ordinanza di protezione civile.

La Commissione respinge l'emendamento Iannuzzi 3.8.

Salvatore MARGIOTTA (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento Zaccaria 3.9.

La Commissione approva l'emendamento Zaccaria 3.9 come riformulato.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il proprio emendamento 3.10.

Raffaella MARIANI (PD) illustra il contenuto dell'emendamento Zaccaria 3.11 e ne raccomanda l'approvazione. In tal senso, sottolinea la delicatezza della questione in esame, richiamando l'esigenza assoluta per il legislatore del rispetto dei principi costituzionali che regolano la materia. Conclude esprimendo la propria

preoccupazione per il fatto che l'ampliamento indiscriminato della fattispecie sanzionatoria prevista dal decreto-legge possa produrre gravi abusi e rischi di conflitti fra istituzioni locali e organi dello Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccaria 3.11.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il proprio emendamento 3.12.

Tino IANNUZZI (PD) illustra il contenuto dell'emendamento Bonavitacola 3.13, di cui è cofirmatario, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonavitacola 3.13.

Alessio BONCIANI (PdL) sottoscrive l'emendamento Osvaldo Napoli 4.1.

La Commissione approva l'emendamento Osvaldo Napoli 4.1.

Tino IANNUZZI (PD) illustra gli emendamenti Mariani 4.2 e Realacci 4.4 e ne raccomanda l'approvazione, stigmatizzando, inoltre, il fatto che per norme importanti e delicate come quelle stabilite dall'articolo 4 del decreto-legge sia stata disposta l'entrata in vigore dopo soli sette giorni dall'emanazione del provvedimento d'urgenza.

La Commissione respinge l'emendamento Mariani 4.2.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il proprio emendamento 4.3, preannunciando la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno di analogo contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Realacci 4.4.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Osvaldo Napoli 4.5.



Carmelo LO MONTE (Misto-MpA) ritira tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 4.6 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.6 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduti gli emendamenti Piffari 5.1 e 6.1.

Tino IANNUZZI (PD) illustra l'emendamento Ferranti 6.2 e ne raccomanda l'approvazione. Al riguardo, giudica anomalo e grave che l'emendamento 6.15 del relatore, il quale si muoveva, peraltro, nella direzione pubblicamente indicata dal Presidente del Consiglio dei ministri sia stato ritirato all'inizio di questa seduta. Allo stesso tempo, giudica gravissimo che, per effetto di tale ritiro e del conseguente ripristino dell'originario testo del provvedimento, l'ambiente risulta tutelato in modo diverso nel Paese, in plateale violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento. Denuncia, per questo, la gravità dei comportamenti posti in essere da Governo e maggioranza, ancor più inaccettabili a fronte dell'atteggiamento responsabile e costruttivo tenuto dall'opposizione.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, dichiara di comprendere le ragioni che sono alla base di talune perplessità espresse dal deputato Iannuzzi. Invita, tuttavia, i deputati dell'opposizione ad attendere il parere che sarà espresso nel merito dalla II Commissione, dichiarandosi disponibile ad un approfondimento delle questioni che emergeranno in sede di Comitato dei Nove.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferranti 6.2 e 6.3.

Vincenzo GIBIINO (PdL) ritira i propri emendamenti 6.4 e 6.5, preannunciando la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno di analogo contenuto al proprio emendamento 6.4.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, ritiene che l'emendamento Cosenza 6.6 possa essere ripresentato in Assemblea per consentire un maggiore approfondimento del suo contenuto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Cosenza 6.6.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il proprio emendamento 6.7.

Raffaella MARIANI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento Ferranti 6.8.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 6.8 come riformulato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ferranti 6.9, Cosenza 6.11 e 6.12, nonché Ferranti 6.13 devono intendersi conseguentemente assorbiti.

La Commissione respinge l'emendamento Zamparutti 6.10.

Salvatore MARGIOTTA (PD) illustra l'emendamento Mariani 6.14 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando l'importanza di un emendamento che, se approvato, doterebbe di maggiore efficacia l'azione di chi è quotidianamente chiamato a contrastare la consumazione di gravi reati ambientali.

La Commissione respinge l'emendamento Mariani 6.14.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) ritira il suo emendamento 7.1, preannunciando che presenterà un ordine del giorno in Assemblea di analogo contenuto.

Guido DUSSIN (LNP) accetta la riformulazione proposta dal relatore sul proprio emendamento 7.2.



La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Guido Dussin 7.2, come riformulato, e 7.3.

Lucio BARANI (Pdl) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Cosenza 7.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cosenza 7.01.

Raffaella MARIANI (PD) illustra l'emendamento Rosato 8.1 e ne raccomanda l'approvazione. Al riguardo, osserva che, pur riconoscendo l'utilità di dotare la Protezione civile di un adeguato nucleo di Vigili del fuoco, ritiene contraddittorio che – per effetto della norma in questione – tale rafforzamento vada a scapito delle dotazioni organiche dei Vigili del fuoco.

La Commissione respinge l'emendamento Rosato 8.1.

Salvatore MARGIOTTA (PD) illustra l'emendamento Mariani 9.1 e ne raccomanda l'approvazione. Al riguardo, ritiene che sia un grave errore l'ampliamento degli impianti, dei territori e dei casi di concessione degli incentivi CIP6 dopo lo strappo già effettuato dal precedente decreto-legge n. 90 del 2008, che aveva reso possibile la concessione degli incentivi CIP6 agli inceneritori campani. Oggi – dietro lo scudo dell'emergenza rifiuti in quella regione – si consente un indiscriminato e strumentale ampliamento delle ipotesi di concessione di tali incentivi, con grave danno per i cittadini e per le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Mauro LIBÈ (UdC) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Margiotta sull'emendamento Mariani 9.1 e ne raccomanda l'approvazione. Ribadisce, inoltre, le perplessità già espresse in apertura di seduta in ordine al testo dell'articolo 9 e al rischio che da esso derivino non la soluzione dei problemi della Sicilia, ma l'esplosione di una spesa incontrollata. Conclude ribadendo la richiesta al Governo di fornire dettagliati dati relativi ai

costi derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, dalla cui valutazione dipenderà il voto del suo gruppo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mariani 9.1 e Guido Dussin 9.2.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Piffari 9.3.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Realacci 9.4 e Libè 9.5.

Raffaella MARIANI (PD) illustra il proprio emendamento 9.6 e ne raccomanda l'approvazione. In particolare, sottolinea l'esigenza di un pieno rispetto della normativa europea, platealmente violata dall'articolo 9 del decreto-legge e chiede alla maggioranza e al Governo di attenersi nella discussione sull'articolo in questione ad un comportamento più trasparente e coerente. Nel ribadire l'auspicio del suo gruppo che il Governo e la maggioranza sappiano assumersi la responsabilità di aprire un dibattito sulla possibilità di riferire a tutto il territorio nazionale la normativa in materia di incentivi per il funzionamento degli inceneritori, denuncia l'uso strumentale e distorto degli incentivi CIP6 e il rischio contenuto nell'articolo 9 di scaricare sui cittadini, con l'aumento della bolletta elettrica, i costi di scelte poco trasparenti e parziali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mariani 9.6 e Libè 9.7.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il proprio emendamento 9.8.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Piffari 9.10.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Libè 9.11 e Realacci 9.12.

Salvatore MARGIOTTA (PD) illustra il proprio emendamento 9.14 e ne racco-

manda l'approvazione. Denuncia, in proposito, il grave errore rappresentato dalla mancata distinzione, nella norma in questione, della frazione organica dei rifiuti rispetto a quella inorganica. Nel prendere atto che l'emendamento presentato dal Governo in apertura di seduta sembra offrire una prima risposta, sia pure parziale, a questo problema, giudica ancor più incomprensibile il fatto che la maggioranza e il Governo si esprimano contro l'approvazione degli emendamenti in discussione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Libè 9.13 e Margiotta 9.14.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Piffari 9.15.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il proprio emendamento 9.16.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 9.01, 9.02, gli identici articoli aggiuntivi 9.03 e 9.04, come riformulati

**La seduta termina alle 21.10.**

## ALLEGATO 1

**DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti  
nella regione Campania (C. 1875 Governo).**

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE  
PRESENTATI NELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2008**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
2.18 DEL RELATORE

*Sostituire le parole:* Per tutta la durata con le seguenti: Fino al 30 giugno 2009 e al fine del superamento.

**0. 2. 18. 1.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sostituire le parole:* Per tutta la durata con le seguenti: Fino al superamento.

**0. 2. 18. 2.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sostituire le parole:* Per tutta la durata dello con le seguenti: Durante lo.

**0. 2. 18. 3.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere la parola:* tutta.

**0. 2. 18. 4.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sostituire la parola:* dello con le seguenti: del grave.

**0. 2. 18. 5.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sostituire le parole:* nel settore dello con le seguenti: per lo.

**0. 2. 18. 6.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Dopo le parole:* dei rifiuti aggiungere le seguenti: solidi urbani e speciali.

**0. 2. 18. 7.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Dopo le parole:* dei rifiuti aggiungere le seguenti: solidi urbani.

**0. 2. 18. 8.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere le parole:* nella regione Campania.

**0. 2. 18. 9.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
4.6 DEL RELATORE

*Sopprimere la parola: anche.*

**0. 4. 6. 1.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sostituire la parola: previste con le seguenti: ai sensi.*

**0. 4. 6. 2.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sostituire le parole: previste dall' con le seguenti: di cui all'.*

**0. 4. 6. 3.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
6.15 DEL RELATORE

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

01. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

**0. 6. 15. 1.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

*Sopprimere il comma 1.*

**0. 6. 15. 2.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere la parola: abbandona.*

**0. 6. 15. 3.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere la parola: scarica.*

**0. 6. 15. 4.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere la parola: deposita.*

**0. 6. 15. 5.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole: sul suolo o.*

**0. 6. 15. 6.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole: o nel sottosuolo.*

**0. 6. 15. 7.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole: superficiali o.*

**0. 6. 15. 8.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole: o sotterranee.*

**0. 6. 15. 9.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere la parola: pericolosi.*

**0. 6. 15. 10.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sopprimere la parola: speciali.*

\* **0. 6. 15. 11.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

*Al comma 1 sopprimere la parola: speciali.*

\* **0. 6. 15. 12.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere la parola: speciali.*

\* **0. 6. 15. 136.** Piffari, Scilipoti.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la parola: speciali;*

*b) sostituire le parole: 0,5 metri cubi con le seguenti: 3 metri cubi;*

*c) sostituire le parole: 50 centimetri con le seguenti: due metri.*

**0. 6. 15. 137.** Piffari, Scilipoti.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la parola: speciali;*

*b) sostituire le parole: 0,5 metri cubi con le seguenti: quattro metri cubi;*

*c) sostituire le parole: cinquanta centimetri con le seguenti: tre metri.*

**0. 6. 15. 138.** Piffari, Scilipoti.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere la parola: speciali;*

*sostituire le parole: 0,5 metri cubi con le seguenti: 3 metri cubi;*

*sostituire le parole: 50 centimetri con le seguenti: due metri.*

*Conseguentemente al comma 2:*

*sostituire le parole: fino a quattro anni con le seguenti: fino a cinque anni;*

*sostituire le parole: con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi con le seguenti: da tre anni a dieci anni se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Conseguentemente al comma 4:*

*alla lettera a), sostituire le parole: con la multa da diecimila euro a trentamila euro con le seguenti: con la multa da cinquantamila euro a centomila euro;*

*alla lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a sei anni con le seguenti: da tre anni a 10 anni;*

*alla lettera b), sostituire le parole: con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro con le seguenti: con la multa da cinquantamila euro a centomila euro.*

*Conseguentemente al comma 5:*

*al primo periodo, sostituire le parole: da tre mesi a cinque anni con le seguenti: da un anno a 7 anni;*

*alla fine del periodo sostituire le parole: con la multa da ventimila euro a sessantamila euro con le seguenti: con la multa da cinquantamila euro a sessantamila euro.*

**0. 6. 15. 139.** Piffari, Scilipoti.



*Al comma 1, sopprimere la parola: speciali.*

*Conseguentemente al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: fino a quattro anni con le seguenti: fino a cinque anni;*

*alla fine del periodo sostituire le parole: con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi con le seguenti: da tre anni a dieci anni se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Conseguentemente al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), sostituire le parole: con la multa da diecimila euro a trentamila euro con le seguenti: con la multa da cinquantamila euro a centomila euro;*

*alla lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a sei anni con le seguenti: da tre anni a 10 anni;*

*alla lettera b), sostituire le parole: con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro con le seguenti: con la multa da cinquantamila euro a centomila euro.*

*Conseguentemente al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

*al primo periodo, sostituire le parole: da tre mesi a cinque anni con le seguenti: da un anno a 7 anni;*

*alla fine del periodo sostituire le parole: con la multa da ventimila euro a sessantamila euro con le seguenti: con la multa da cinquantamila euro a sessantamila euro.*

**0. 6. 15. 140.** Piffari, Scilipoti.

*Al comma 1 sopprimere la parola: ingombranti.*

**0. 6. 15. 13.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere la parola: domestici.*

**0. 6. 15. 14.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole: volume pari ad.*

**0. 6. 15. 15.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole: ad almeno.*

**0. 6. 15. 16.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire le parole: e con almeno due con le seguenti: e con due.*

**0. 6. 15. 17.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: due con la seguente: una.*

**0. 6. 15. 18.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: cinquanta con la seguente: quaranta.*

**0. 6. 15. 19.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: cinquanta con la seguente: quarantacinque.*

**0. 6. 15. 20.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cinquantacinque.*

**0. 6. 15. 22.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.*

**0. 6. 15. 23.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: due.*

**0. 6. 15. 24.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: sei con la seguente: otto.*

**0. 6. 15. 25.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.*

**0. 6. 15. 26.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere la parola: altezza,.*

**0. 6. 15. 27.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere la parola: , lunghezza.*

**0. 6. 15. 28.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole: o larghezza.*

**0. 6. 15. 29.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: superiori con la seguente: inferiori.*

**0. 6. 15. 30.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire le parole: è punito con le seguenti: può essere punito.*

**0. 6. 15. 31.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole: e sei mesi.*

**0. 6. 15. 32.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: fino con le seguenti: non inferiore.*

**0. 6. 15. 33.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire la parola: fino con le seguenti: non superiore.*

**0. 6. 15. 34.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole: l'abbandono,.*

**0. 6. 15. 35.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* lo sversamento.

**0. 6. 15. 36.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* il deposito.

**0. 6. 15. 37.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* o l'immissione.

**0. 6. 15. 38.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* superficiali o.

**0. 6. 15. 39.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* o sotterranee.

**0. 6. 15. 40.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 dopo la parola:* diversi inserire le seguenti: da quelli citati dal presente comma.

**0. 6. 15. 41.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire le parole:* si applica con le seguenti: è punito con.

**0. 6. 15. 42.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere la parola:* amministrativa.

**0. 6. 15. 43.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere la parola:* pecuniaria.

**0. 6. 15. 44.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole:* sono fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi con i relativi oneri.

**0. 6. 15. 45.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* cento euro a.

**0. 6. 15. 46.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire le parole:* da cento euro a con le seguenti: non inferiore a.

**0. 6. 15. 47.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire le parole:* cento euro con le seguenti: duecento euro.

**0. 6. 15. 48.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire le parole: cento euro con le seguenti: centocinquanta euro.*

**0. 6. 15. 49.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire le parole: da cento euro a seicento con le seguenti: non inferiore a cento.*

**0. 6. 15. 50.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire le parole: seicento euro con le seguenti: mille euro.*

**0. 6. 15. 51.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1 sostituire le parole: seicento euro con le seguenti: ottocento euro.*

**0. 6. 15. 52.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 6. 15. 53.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere le parole: I titolari di imprese ed.*

**0. 6. 15. 54.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire la parola: ed con la seguente: nonché*

**0. 6. 15. 55.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere le parole: ed i responsabili di imprese.*

**0. 6. 15. 56.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 dopo le parole: i responsabili di enti aggiungere le seguenti: pubblici e privati.*

**0. 6. 15. 57.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere la parola: abbandonano,.*

**0. 6. 15. 58.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere la parola: , scaricano.*

**0. 6. 15. 59.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere le parole: o depositano.*

**0. 6. 15. 60.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere le parole: sul suolo o.*

**0. 6. 15. 61.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere le parole: o nel sottosuolo.*

**0. 6. 15. 62.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* in modo incontrollato e.

**0. 6. 15. 63.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 dopo le parole:* i rifiuti aggiungere le seguenti: di qualunque tipologia.

**0. 6. 15. 64.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* superficiali o.

**0. 6. 15. 65.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* o sotterranee.

**0. 6. 15. 66.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire le parole:* sono puniti con le seguenti: possono essere puniti.

**0. 6. 15. 67.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire la parola:* fino con le seguenti: non inferiore a.

**0. 6. 15. 68.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire la parola:* fino con le seguenti: non superiore a.

**0. 6. 15. 69.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire la parola:* quattro con la seguente: cinque.

**0. 6. 15. 70.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 dopo la parola:* quattro aggiungere le seguenti: e mesi otto.

**0. 6. 15. 71.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 dopo la parola:* quattro aggiungere le seguenti: e mesi sei.

**0. 6. 15. 72.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 dopo la parola:* quattro aggiungere le seguenti: e mesi tre.

**0. 6. 15. 73.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire le parole:* tre mesi con le seguenti: dodici mesi.

**0. 6. 15. 74.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire le parole:* tre mesi con le seguenti: otto mesi.

**0. 6. 15. 75.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.*

**0. 6. 15. 76.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.*

**0. 6. 15. 77.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.*

**0. 6. 15. 78.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: sono fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi con i relativi oneri.*

**0. 6. 15. 79.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 6. 15. 80.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 3 sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 1 e 2.*

**0. 6. 15. 141.** Zamparutti.

*Al comma 3 sostituire le parole: fino ad otto mesi con le seguenti: non inferiore ad otto mesi.*

**0. 6. 15. 81.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 3 sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: dieci mesi.*

**0. 6. 15. 82.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 3, sostituire le parole: fino a un anno con le seguenti: non inferiore a un anno.*

**0. 6. 15. 83.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 3 sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.*

**0. 6. 15. 84.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 3, sostituire le parole: un anno con le seguenti: un anno e sei mesi.*

**0. 6. 15. 85.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 4.*

**0. 6. 15. 86.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 sopprimere la parola: raccolta,.*

**0. 6. 15. 87.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 sopprimere la parola: trasporto,.*

**0. 6. 15. 88.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.



*Al comma 4 sopprimere la parola: recupero,*

**0. 6. 15. 89.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 sopprimere la parola: smaltimento,*

**0. 6. 15. 90.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 sopprimere la parola: commercio,*

**0. 6. 15. 91.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 sopprimere le parole: ed intermediazione.*

**0. 6. 15. 92.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 dopo le parole: di rifiuti inserire le seguenti: di qualsiasi tipologia.*

**0. 6. 15. 93.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 sopprimere la parola: , iscrizione.*

**0. 6. 15. 94.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 dopo le parole: dalla normativa inserire le seguenti: nazionale e comunitaria.*

**0. 6. 15. 95.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 dopo le parole: dalla normativa vigente inserire le seguenti: al momento del reato di cui al presente articolo.*

**0. 6. 15. 96.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 sostituire la parola: è con le seguenti: può essere.*

**0. 6. 15. 97.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 sopprimere la lettera a).*

**0. 6. 15. 98.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: fino con le seguenti: non superiore.*

**0. 6. 15. 99.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: fino con le seguenti: non inferiore.*

**0. 6. 15. 100.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: diecimila con la seguente: ventimila.*

**0. 6. 15. 101.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: diecimila con la seguente: quindicimila.*

**0. 6. 15. 102.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: trentamila con la seguente: cinquantamila.*

**0. 6. 15. 103.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: trentamila con la seguente: quarantamila.*

**0. 6. 15. 104.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 sopprimere la lettera b).*

**0. 6. 15. 105.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a sei anni con le seguenti: da otto mesi a otto anni.*

**0. 6. 15. 106.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a sei anni con le seguenti: da sette mesi a sette anni.*

**0. 6. 15. 107.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: da quindicimila euro a cinquantamila con le seguenti: da ventimila euro a sessantamila.*

**0. 6. 15. 108.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: quindicimila euro con le seguenti: diciassettemila euro.*

**0. 6. 15. 109.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 5.*

**0. 6. 15. 110.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sopprimere le parole: realizza o.*

**0. 6. 15. 111.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sopprimere le parole: o gestisce.*

**0. 6. 15. 112.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire le parole: è punito con le seguenti: può essere punito.*

**0. 6. 15. 113.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.*

**0. 6. 15. 114.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.*

**0. 6. 15. 115.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire le parole: ventimila euro con le seguenti: trentamila.*

**0. 6. 15. 116.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire le parole: ventimila euro con le seguenti: venticinquemila euro.*

**0. 6. 15. 117.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire le parole: sessantamila euro con le seguenti: settantamila euro.*

**0. 6. 15. 118.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire la parola: sessantamila euro con le seguenti: sessantacinquemila euro.*

**0. 6. 15. 119.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.*

**0. 6. 15. 120.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire le parole: sette anni con le seguenti: otto anni.*

**0. 6. 15. 121.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire la parola: cinquantamila euro con le seguenti: settantamila euro.*

**0. 6. 15. 122.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire le parole: cinquantamila euro con le seguenti: sessantamila euro.*

**0. 6. 15. 123.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sostituire le parole: centomila euro con le seguenti: centoventimila euro.*

**0. 6. 15. 124.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sopprimere le parole: , anche in parte,.*

**0. 6. 15. 125.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 dopo le parole: anche in inserire la seguente: minima.*

**0. 6. 15. 126.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sopprimere le parole: alla sentenza di condanna o.*

**0. 6. 15. 127.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5 sopprimere le parole: o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.*

**0. 6. 15. 128.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 6.*

- 0. 6. 15. 129.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 7.*

- 0. 6. 15. 130.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 7 sopprimere le parole: di categorie diverse.*

- 0. 6. 15. 131.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 7 sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.*

- 0. 6. 15. 132.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 8.*

- 0. 6. 15. 133.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 8 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.*

- 0. 6. 15. 134.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 8 sostituire le parole: da diecimila euro a quarantamila euro con le seguenti: da quindicimila euro a cinquantamila euro.*

- 0. 6. 15. 135.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede nel corso delle indagini preliminari al sequestro preventivo del medesimo mezzo e alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo utilizzato.*

- 0. 6. 15. 142.** Ferranti.

## ALLEGATO 2

**DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti  
nella regione Campania (C. 1875 Governo).****EMENDAMENTO 9.100 DEL GOVERNO**

## ART. 9.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1- bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili;

con il medesimo decreto ministeriale, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi di:

a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.»

**9. 100.** Il Governo.

## ALLEGATO 3

**DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti  
nella regione Campania (C. 1875 Governo).**

**EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*Al comma 1, premettere il seguente periodo:* Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,.

**2. 18.** Il Relatore.

*Al comma 1, dopo le parole:* soggetti pubblici competenti *inserire le seguenti:* , informando le competenti strutture sanitarie,

**2. 3.** (Nuova formulazione) Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassuti, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

**2-bis.** Il Sottosegretario di Stato, in collaborazione con l'agenzia regionale per la protezione ambientale Campania, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti.

**2. 7.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo la parola:* dispone *inserire le seguenti:* , previa motivata verifica di una effettiva esigenza

legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania,.

**2. 13.** Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole:* il Sottosegretario di Stato individua *inserire le seguenti:* , sentiti gli enti locali competenti,.

**2. 14.** Libè

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola:* segnalazione *con le seguenti:* proposta motivata.

**3. 9.** (Nuova formulazione) Zaccaria, Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 4.

*Al comma 1, dopo le parole:* i comuni della provincia di Caserta *inserire le seguenti:* , anche in forma associata.

**4. 1.** Osvaldo Napoli, Bonciani.



*Al comma 1, sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 18 *con le seguenti:* anche avvalendosi delle deroghe al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18.

#### 4.6. Il Relatore.

#### ART. 6.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede nel corso delle indagini preliminari al sequestro preventivo del medesimo mezzo e alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo utilizzato.

**6. 8. (Nuova formulazione)** Ferranti, Tenaglia, Tidei, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

#### ART. 7.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata.

**7. 2. (Nuova formulazione)** Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti della regione Campania, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero

circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

**7. 3.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### ART. 7-bis.

*(Formazione scolastica).*

1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento, nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo, dell'educazione ambientale.

**7. 01.** Cosenza, Giammanco, Barani.

#### ART. 9.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

#### ART. 9-bis.

*(Altre misure urgenti di tutela ambientale).*

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti ed evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette ad appianare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *s-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, gli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.

**9. 01.** (Nuova formulazione) Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani).*

1. Ai fini di prevenire le emergenze per lo smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti adotta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.

2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili ai fini della realizzazione del piano medesimo, il quale riporta anche i contributi compensativi a favore degli enti locali.

3. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogata limitatamente agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

**9. 02.** (Nuova formulazione) Tortoli.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Misure urgenti in materia di rifiuti).*

1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con le suddette apparecchiature da parte dell'Ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione la cui installazione è comunicata da parte del rivenditore all'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura ade-

guata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone ritenute idonee. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio. »

2. Il comma 8-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è soppresso.

3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito: «19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato. »

\* **9. 03.** *(Nuova formulazione)* Tortoli.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

ART. 9-*bis*.

*(Misure urgenti in materia di rifiuti).*

1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal

decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con le suddette apparecchiature da parte dell'Ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione la cui installazione è comunicata da parte del rivenditore all'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone ritenute idonee. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio. »

2. Il comma 8-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è soppresso.

3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito: «19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato. »

\* **9. 04.** *(Nuova formulazione)* Togni, Lanzarin, Guido Dussin.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00371 Codurelli: Sulle iniziative per garantire la piena mobilità dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili .....	158
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	165
5-00422 Sarubbi: Attuazione del protocollo sull'autotrasporto del 25 giugno 2008 .....	159
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	166
5-00578 Velo: Sull'insufficienza dei collegamenti marittimi con l'Isola d'Elba e sulla definizione dei relativi orari .....	160
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	168
5-00584 Lovelli: Su inefficienze e ritardi dei servizi di trasporto ferroviario che interessano la provincia di Alessandria .....	160
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	169

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assaereo, nell'ambito dell'esame di atti preparatori della normativa comunitaria in materia di sistema aeronautico europeo, aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2008) 388 def. e COM(2008) 390 def) .....	161
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161
---	-----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche ( <i>Seguito esame documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	161
--	-----

#### INTERROGAZIONI

Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**5-00371 Codurelli: Sulle iniziative per garantire la piena mobilità dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Segnala altresì che rispetto alle questioni evidenziate nell'interrogazione sussiste sia una difficoltà di ordine tecnologico sia una difficoltà connessa all'esigenza di garantire il rispetto delle regole relative alla tutela della concorrenza, che potrebbero essere pregiudicate dalla previsione di un unico sistema valido su tutto il territorio nazionale. Segnala altresì che martedì è stata convocata una riunione in sede tecnica, i cui esiti si impegna a riferire tempestivamente alla Commissione.

Lucia CODURELLI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la

risposta fornita, si dichiara tuttavia insoddisfatta. Ribadisce l'esigenza di un libero accesso a tutti i cittadini, segnalando che molti disabili non dispongono di accompagnatore e, oltre a dover far fronte all'onere delle multe, sono obbligati a espletare complesse pratiche burocratiche per il fatto di aver attraversato, anche occasionalmente, le zone a traffico limitato di comuni diversi da quello di residenza. Richiama in proposito la sentenza dello scorso 18 gennaio 2008 pronunciata dalla II sezione civile della Corte di cassazione, con la quale, nell'atto di annullare la decisione assunta da un giudice di pace, è stato espressamente riconosciuto ai cittadini disabili a circolare liberamente sull'intero territorio nazionale. In conclusione ribadisce l'invito al Governo ad adottare opportune iniziative per consentire che l'autorizzazione rilasciata ai disabili dal comune di residenza, che consente loro la circolazione nelle zone a traffico limitato, sia valida su tutto il territorio nazionale.

**5-00422 Sarubbi: Attuazione del protocollo sull'autotrasporto del 25 giugno 2008.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Osserva altresì che i correttivi alla riforma della disciplina dell'autotrasporto di recente adottati dal Governo sono stati valutati positivamente dalle associazioni del settore.

Andrea SARUBBI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto, non tanto per la risposta del sottosegretario, rispetto alla quale si dichiara insoddisfatto, quanto per il fatto che gli atti di sindacato ispettivo possono servire a sbloccare uno stallo in atto da troppo tempo. Ricorda che il 6 ottobre 2008 le associazioni dei trasportatori avevano abbandonato il tavolo delle trattative, minacciando nuove agitazioni, che due giorni dopo era stata presentata l'interrogazione oggetto di dibattito e che solo adesso, dopo 48 giorni, il Governo sta dando una risposta, peraltro diversa da

quella auspicata. Sottolinea che soltanto una parte limitata della risposta del sottosegretario è riferibile ai temi oggetto dell'interrogazione. Ricorda altresì che il 25 giugno scorso, dopo la firma del protocollo di intesa, gli autotrasportatori hanno sospeso la protesta, fidandosi degli impegni assunti dal Presidente del Consiglio. Al contrario il Governo, nonostante abbia inserito alcune disposizioni nel decreto-legge n. 112 del 2008, non ha dato attuazione alle misure previste.

Evidenzia inoltre che i parametri fissati e pubblicati nel sito del Ministero dei trasporti sono mediati da un'associazione di categoria, la Confetra, vale a dire da un ente privato che rappresenta solo gli intermediari del trasporto, mentre sarebbe opportuno che tali parametri fossero desunti dall'albo degli autotrasportatori, dall'Acì, o dalla Consulta del trasporto, peraltro non ancora ricostituita.

Richiama altresì gli aspetti relativi al fatto che le risorse stanziare non sono state finora utilizzate, come dimostra l'approvazione di una disposizione volta a differire a marzo del prossimo anno la possibilità di spendere tali risorse.

Riguardo alla sicurezza del settore dell'autotrasporto, sottolinea che vengono eseguiti pochi controlli sui mezzi circolanti, per i quali non è necessario l'utilizzo della Polizia stradale, essendoci 15.000 dipendenti del ministero dei Trasporti autorizzati ad effettuarli. Richiama in proposito una risoluzione presentata dal deputato Meta nell'aprile del 2007, che impegnava a realizzare in ogni provincia almeno dieci controlli sui mezzi pesanti al giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva che già negli ultimi sei mesi si è registrato un notevole incremento dei controlli, che proseguirà nei mesi successivi.

Andrea SARUBBI (PD) prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo relative all'aumento dei controlli negli ultimi mesi, si riserva di valutare tali dati nel momento in cui saranno conse-

guiti gli obiettivi stabiliti dalla risoluzione. Riguardo alle recenti polemiche sulla presunta irresponsabilità dell'Unatras, che rappresenta oltre l'85 per cento delle imprese del settore, sottolinea che un confronto, anche informale, con tutte le parti, avrebbe dato un contributo significativo all'evoluzione positiva di una vertenza ancora tutta da definire.

**5-00578 Velo: Sull'insufficienza dei collegamenti marittimi con l'Isola d'Elba e sulla definizione dei relativi orari.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Si impegna comunque a riferire al Ministro sulle questioni evidenziate nell'interrogazione, dal momento che si tratta di materia che non è riconducibile all'ambito delle deleghe a lui affidate.

Silvia VELO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta fornita, evidenzia che i temi dell'interrogazione si inseriscono nell'ambito dell'ampia attività dedicata dalla Commissione alla discussione della risoluzione presentata dal Presidente Valducci sulla privatizzazione della società Tirrenia, nella quale è stata evidenziata l'esigenza di garantire i collegamenti con le isole minori. Ritiene che si tratti di un tema che il Governo ha interamente sottovalutato. Osserva infatti che anche nel caso della riduzione dei servizi relativi all'Isola d'Elba, tale riduzione è dovuta, piuttosto che a difficoltà infrastrutturali, alla riduzione degli stanziamenti per il trasporto marittimo. Il problema essenziale, a suo giudizio, è quindi rappresentato dall'entità delle risorse che sono messe a disposizione per garantire la continuità territoriale con le isole minori. Ricorda che le richieste avanzate al rappresentante del Governo nel corso della discussione della risoluzione sopra richiamata non hanno ricevuto risposta. Ribadisce altresì che la risoluzione approvata unanimemente dalla Commissione nella seduta del 19 novem-

bre scorso reca impegni molto stringenti proprio per quanto concerne la garanzia della continuità territoriale con riferimento ai collegamenti con le isole minori e rileva che il Governo potrà effettivamente dare risposta agli impegni previsti nella risoluzione solo se reperirà risorse finanziarie adeguate.

**5-00584 Lovelli: Su inefficienze e ritardi dei servizi di trasporto ferroviario che interessano la provincia di Alessandria.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, invita il sottosegretario a riferire al Ministro anche sulle questioni sollevate nella propria interrogazione, evidenziandone l'ampiezza e la rilevanza, rispetto alle quali gli elementi forniti dal rappresentante del Governo soltanto parzialmente danno risposta, in particolare per quanto concerne il collegamento sulla tratta tra la valle Scrivia e Milano.. Per parte propria, si impegna in ogni caso a render noto alle associazioni dei pendolari, che hanno segnalato i disagi sulle linee indicate, le informazioni contenute nella risposta. Ricorda che di recente si è svolta una riunione tra le regioni Piemonte e Liguria, gli enti locali interessati e associazione dei pendolari, nella quale sono emerse le problematiche relative ai contratti in essere, aggravati dalla riduzione delle risorse finanziarie ad essi destinate. Rileva altresì che Trenitalia ha richiesto alle regioni consistenti aumenti. Ciò pone le regioni stesse in una situazione di oggettiva difficoltà in quanto si trovano costrette a reperire i finanziamenti aggiuntivi attraverso una riduzione delle disponibilità relative ad altri interventi ovvero attraverso un incremento delle tariffe.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**



**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 25 novembre 2008.*

**Audizione di rappresentanti di Assaereo, nell'ambito dell'esame di atti preparatori della normativa comunitaria in materia di sistema aeronautico europeo, aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2008) 388 def. e COM(2008) 390 def.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.**

*(Seguito esame documento conclusivo e rinvio).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone quindi l'attivazione.

Avverte altresì che sono state presentate proposte di integrazione al documento conclusivo da parte dei deputati Sarubbi, Crosio e Barbareschi.

In particolare il deputato Sarubbi propone di inserire un riferimento alla pos-

sibilità di assegnare al sistema WiMAX le frequenze televisive che si liberano per effetto del passaggio al sistema digitale terrestre. Osserva che si tratta di una possibilità che richiede complesse valutazioni tecniche e che il documento conclusivo proposto indica comunque tutte le tecnologie disponibili, evidenziando tra queste le potenzialità del sistema WiMAX. Per questo non ritiene opportuno inserire indicazioni specifiche su singole tecnologie.

Riguardo alla proposta del deputato Crosio di inserire un'esplicita sollecitazione a concentrare lo sviluppo delle reti di nuova generazione nelle aree dove sussista una particolare esigenza dovuta alla quantità dei dati trasmessi, osserva che l'utilizzo dell'una o dell'altra tecnologia dipenderà sicuramente anche da fattori riconducibili alla domanda di trasmissione dei dati. Ritiene peraltro che il documento debba in ogni caso accentuare l'universalità e le potenzialità di sviluppo connesse all'utilizzo della rete.

Ritiene al contrario di integrare nel documento conclusivo una seconda proposta del deputato Crosio, con la quale si evidenzia espressamente l'esigenza di iniziative volte a creare una vera e propria interoperabilità tra le reti delle amministrazioni pubbliche.

Quanto alla proposta del deputato Sarubbi di includere, come fatto dalla Svizzera, la banda larga tra le prestazioni da offrire nell'ambito del servizio universale, con conseguente obbligo per l'operatore di fornire il servizio agli utenti che ne facciano richiesta, sottolinea che il documento conclusivo evidenzia già il concetto di universalità per i servizi a banda larga. D'altra parte la proposta del deputato Sarubbi profilerebbe un obbligo a contrarre da parte dell'operatore, che rappresenta un vincolo giuridico che può rivelarsi eccessivo e difficile da rispettare.

Andrea SARUBBI (PD) osserva che l'obbligo a contrarre rappresenta lo strumento per garantire l'efficacia della configurazione della banda larga come servizio universale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ribadisce il carattere eccessivamente oneroso, sotto il profilo giuridico, dell'obbligo a contrarre. Avverte infine che il deputato Barbareschi ha proposto di inserire considerazioni in merito all'esigenza di realizzare contenuti di qualità legati alla tradizione culturale italiana. Pur rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda l'accoglimento della proposta, osserva che si tratta di un tema di grande rilievo, che tuttavia sembra porsi al di là dell'oggetto specifico dell'indagine conoscitiva. Ricorda che anche altri temi di grande rilevanza, pur emersi nel corso dell'indagine, quali la pirateria o la riconoscibilità di chi opera nella rete, non sono stati inseriti nel documento conclusivo per ragioni di coerenza con il tema proprio dell'indagine.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) evidenzia la rilevanza dei temi prospettati nella propria proposta di integrazione. Preannuncia altresì che consegnerà alla presidenza una nota contenente ulteriori proposte di modifica e di integrazione del documento conclusivo. Sottolinea che vi è una grave disattenzione sulla questione della qualità dei contenuti che transitano sulla rete, con il rischio che gli effetti positivi derivanti dalle misure con le quali si promuove lo sviluppo della rete siano vanificati dall'utilizzo della rete stessa per la diffusione di contenuti del tutto inadeguati. Osserva che la situazione italiana in proposito si dimostra assai preoccupante, cosa che emerge con grande evidenza se soltanto si considera la programmazione televisiva o se si pensa che una società come Telecom ha ridotto i finanziamenti alla ricerca. In conclusione insiste sulla propria proposta di integrazione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) preannuncia, analogamente al collega Barbareschi, la presentazione alla presidenza di una nota recante ulteriori proposte di integrazione del documento conclusivo.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, prospetta la possibilità di accogliere la proposta del deputato Barbareschi per

quanto concerne la parte che fa riferimento alla qualità dei contenuti. Si riserva di valutare le ulteriori proposte di integrazione presentate da ultimo dai deputati Barbareschi e Montagnoli.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) evidenzia l'importanza del coinvolgimento degli operatori italiani. Osserva in proposito che il servizio pubblico radiotelevisivo destina gran parte delle risorse destinate alla produzione dei contenuti a società straniere, cosa che non accade negli altri Paesi.

Andrea SARUBBI (PD) prospetta alla Commissione la possibilità di accogliere la proposta del collega Barbareschi per la parte che si riferisce, oltre che alla qualità dei contenuti, anche al coinvolgimento degli operatori, tra i quali, in primo luogo, le società italiane che producono i contenuti stessi e gli *Internet providers*.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) ritiene incomprensibile la resistenza a inserire nel documento conclusivo un esplicito riferimento all'italianità dei contenuti, osservando che l'Italia non ha un canale di promozione di contenuti riconducibili in modo specifico alla propria cultura e tradizione, dal momento che appare del tutto insufficiente il servizio reso a riguardo da *Rai International*. Ribadisce infine che il Paese dispone pienamente delle capacità richieste per sviluppare contenuti adeguati, che possano essere apprezzati anche all'estero.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiene che la questione evidenziata dal collega Barbareschi sia assolutamente rilevante e meriti un approfondimento in una sede specifica.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, fa presente che, in ogni caso, il tema dei contenuti non è riconducibile all'ambito di competenza della IX Commissione, dal momento che si tratta di un oggetto attribuito alla competenza della VII Commissione Cultura, scienza e istruzione. Nel

merito dichiara di condividere pienamente il giudizio sullo scadente livello dei contenuti della programmazione televisiva italiana.

Silvano MOFFA (PdL) condivide le preoccupazioni espresse dal collega Barbareschi, pur essendo consapevole del fatto che si tratta di temi che non attengono alle competenze della Commissione. Per questa ragione ritiene che un appropriato strumento di intervento potrebbe essere rappresentato dalla predisposizione di una mozione da discutere in Assemblea. Osserva che si tratterebbe di un'iniziativa molto più efficace di quanto potrebbero esserlo rapide considerazioni inserite nel documento conclusivo.

Silvia VELO (PD) richiama le lunghe e faticose discussioni che anche nelle precedenti legislature si sono svolte riguardo ai confini delle competenze della Commissione. Per questa ragione ritiene opportuna l'adozione di una specifica iniziativa. Osserva peraltro che alcune considerazioni nel senso indicato dal collega Barbareschi possono essere inserite nel documento conclusivo, facendo presente che si tratta comunque di temi che vanno al di là dell'ambito specifico di competenza della Commissione.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, puntualizza che la ripartizione di competenze tra le diverse Commissioni assume rilevanza per quanto concerne l'attività legislativa e l'esame degli atti di indirizzo e controllo, mentre non determina rigide limitazioni per quanto concerne il documento conclusivo, con cui la Commissione riassume risultati dell'attività conoscitiva svolta ed esprime proprie valutazioni al riguardo. Pertanto ritiene che non sussistano da questo punto di vista impedimenti ad inserire nel documento conclusivo la proposta di integrazione formulata dal deputato Barbareschi.

Jonny CROSIO (LNP) dichiara di condividere le preoccupazioni del collega Barbareschi.

David FAVIA (IdV) segnala l'opportunità di un ulteriore approfondimento, dichiarandosi d'accordo sulla sollecitazione relativa ad una migliore qualità dei contenuti. Al tempo stesso osserva che la seconda parte dell'integrazione proposta dal collega Barbareschi, laddove si fa esplicito riferimento all'industria nazionale di produzione dei contenuti, pur essendo condivisibile nel merito, può risultare in contrasto con la disciplina relativa alla tutela della concorrenza.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) ribadisce l'esigenza di affrontare la questione, osservando che lo sviluppo delle reti determinerà inevitabilmente una rivoluzione anche nell'ambito della produzione dei contenuti.

Settimo NIZZI (PdL) evidenzia l'esigenza di accelerare i tempi della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. A tal fine propone di sopprimere l'avverbio «gradualmente» laddove si evidenzia la «necessità di giungere ad un sistema universale di accesso impegnato sulle quattro tecnologie disponibili».

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, anche in considerazione dello sviluppo del dibattito ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire nel documento conclusivo l'integrazione proposta dal deputato Barbareschi. Per quanto concerne l'osservazione del deputato Nizzi, segnala che il documento prospetta sia la separazione gestionale, sia la possibilità anche di costituire un'apposita società con il compito di gestire la rete. Nell'osservare che il documento comunque prevede che si giunga ad un sistema universale di accesso «in tempi comunque definiti» condivide peraltro l'opportunità di sopprimere l'avverbio «gradualmente». Per quanto riguarda la programmazione dei lavori della Commissione in ordine all'esame del documento conclusivo, rileva l'opportunità ove ve ne siano le condizioni, di pervenire, nella seduta già prevista per domani, alla votazione dello stesso.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che per domani è previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni renda pubbliche le proprie valutazioni in merito alla soluzione adottata da Telecom per garantire la parità di accesso alla rete attraverso la creazione di un'apposita struttura, autonoma e separata, per la gestione della rete stessa.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, nell'osservare che il documento comunque esamina in modo attento sia questa soluzione che le possibili alternative, conside-

randole in un ordine dal quale emerge una valutazione di priorità ribadisce l'opportunità di pervenire nella seduta di domani alla votazione del documento medesimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame del documento alla seduta già prevista per domani, che avrà inizio alle ore 14.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-00371 Codurelli: Sulle iniziative per garantire la piena mobilità dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

In via preliminare si fa presente che, ad integrazione delle norme già contenute nel Codice della Strada, il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, » ha previsto una particolare disciplina per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili e sulle modalità del rilascio del contrassegno speciale.

Le amministrazioni comunali competenti sono tenute a dare concreta attuazione al suddetto disposto normativo.

In assenza di uno standard unico per i protocolli di comunicazione a corto raggio terra-veicoli, allo stato attuale non è possibile adottare uno strumento semplice di controllo telematico valido per il territorio nazionale.

L'omologazione delle apparecchiature di controllo dei varchi, infatti, viene effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su istanza del produttore che è tenuto a rispettare le norme indicate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 250/1999.

Attualmente, sono ammesse tutte le tecnologie disponibili e non può essere

privilegiata, per ovvi motivi legati all'assicurazione della libera concorrenza, una specifica modalità di comunicazione a corto raggio terra-veicolo.

L'adozione di uno standard unico di comunicazione, ancorché auspicabile, non può tuttavia essere imposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti essendo ricompresa nella competenza degli enti internazionali di unificazione.

È evidente che la necessità di comunicare all'amministrazione comunale il numero di targa del veicolo al servizio della persona diversamente abile, al fine di evitare improprie contestazioni, scaturisce dalla impossibilità di verificare in altro modo il diritto di accesso di tali veicoli nelle ZTL che abbiano varchi controllati elettronicamente, senza obbligare il disabile a presentare successivamente regolare richiesta di revoca della sanzione irrogata.

Al fine di eliminare per quanto possibile i disagi qui menzionati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sta adoperando per la realizzazione di un sito contenente i recapiti telefonici dei comuni che adottano il sistema automatico di controllo degli accessi, ai quali gli interessati potranno rivolgersi per ottenere tutte le informazioni utili in ordine alla comunicazione degli estremi identificativi dei veicoli al loro servizio.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-00422 Sarubbi: Attuazione del protocollo sull'autotrasporto del 25 giugno 2008.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo, non solo non è venuto meno agli impegni assunti con il protocollo del 25 giugno, ma si è efficacemente adoperato, dando concreta attuazione agli impegni assunti ed attivandosi per portare a termine l'iter di alcuni procedimenti, nell'interesse della categoria dell'autotrasporto.

Una categoria quella dell'Autotrasporto fondamentale per l'economia del nostro Paese perché su infrastrutture sovente insufficienti, con una congestione del traffico doppia alla media europea garantisce l'80 per cento del trasporto merci cioè l'economia reale, del nostro Paese. Come Governo e come Parlamento dobbiamo essere consapevoli quando affrontiamo i problemi dell'Autotrasporto di rispondere a esigenze della nostra economia e determiniamo o meno la competitività dell'intero settore produttivo. È noto che l'incidenza del trasporto nel costo di produzione del nostro sistema produttivo è del 21-22 per cento rispetto al 16 per cento della Germania a causa della congestione del traffico e dell'insufficienza logistica del nostro sistema Paese. Questa Legislatura deve porsi tra gli obiettivi strategici quello di ridurre tale gap che è stato valutato valga almeno 30 miliardi di euro.

Il quadro dei provvedimenti ad oggi posti in essere o programmati può essere così sintetizzato:

1. in data 23 ottobre 2008 è entrato in vigore il decreto-legge n. 162/08, che, all'articolo 2, ha introdotto misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria, destinate anche allo specifico settore dell'autotrasporto, nel limite di 200 milioni

di euro, mediante lo stanziamento dei fondi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti;

2. è stato approvato in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, lo schema recante i correttivi del decreto legislativo n. 286/05, che prevede, tra l'altro, a tutela degli autotrasportatori, l'obbligatorietà della data certa per i contratti di trasporto, l'inserimento dei tempi massimi di carico e scarico delle merci tra gli elementi essenziali dei contratti stessi e l'istituzione della scheda di trasporto, quale documento di tracciabilità delle merci, da tenere obbligatoriamente a bordo dei veicoli, per favorire la trasparenza e la correttezza dei rapporti contrattuali e facilitare l'operato degli organi di controllo;

3. è stato trasmesso al Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'acquisizione dei formalismi necessari, lo schema di regolamento di organizzazione e di funzionamento della Consulta Generale per l'autotrasporto e la logistica, e del Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori;

4. nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 settembre 2008, recante modalità operative per l'erogazione di contributi da destinare all'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione (Euro 5), per un importo di 70 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle relative istanze, con riferimento alle acquisizioni effettuate nell'anno 2007, è scaduto il 13 novembre 2008;



5. con la legge n. 126/2008, di conversione del decreto legge n. 93/2007, sono state ripristinate le risorse, pari a euro 77 milioni per ciascuno degli anni 2008-2009-2010, destinate ad incentivare l'utilizzo delle vie del mare (ECOBONUS) da parte degli autotrasportatori. È imminente l'erogazione degli incentivi relativi all'anno 2007;

6. è stato già recuperato l'incremento di accisa sul gasolio verificatosi dal giugno 2007, ripristinando il livello vigente nell'anno 2003, pari a circa euro 403 per 1000 litri;

7. è stato già fruito il credito d'imposta (articolo 83-bis, comma 26, della legge n. 133/2008) corrispondente ad una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008, per un importo di 40 milioni di euro, per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate;

8. è in corso di adozione il provvedimento che prevede sgravi fiscali sul lavoro straordinario dei dipendenti, per l'importo di euro 30 milioni;

9. nel disegno di legge finanziaria 2009, è previsto il mantenimento degli sgravi in materia di spese non documentate (stimati in euro 120 milioni) e di contributi al Servizio Sanitario Nazionale pagati sulla RCA auto (nell'ordine di euro 75 milioni).

Inoltre, l'articolo 83-bis della legge 133/2008, che ha dato attuazione alla parte normativa dell'Accordo del 25 giugno 2008 tra Governo e Associazioni dell'autotrasporto, ha delineato un regime transitorio, per l'adeguamento automatico dei corrispettivi per i servizi di autotrasporto a seguito dell'incremento dei costi del carburante, in attesa che si attivi il sistema "a

regime", legato alla concreta attivazione dell'Osservatorio sull'attività di autotrasporto, nell'ambito della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica.

Sull'applicazione della disciplina dettata dal citato articolo 83-bis, con particolare riferimento ai dati relativi ai costi medi chilometrici per le tipologie di veicoli adibiti all'autotrasporto di merci, si è svolto un articolato confronto con le organizzazioni associative dei vettori e dei committenti, che è sfociato nell'intesa sottoscritta in data 13 novembre 2008.

L'intesa raggiunta prevede, fra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, considerando che non è ancora operativo il già menzionato Osservatorio, pubblici, sul proprio sito, i dati di cui sopra, avvalendosi degli elementi desumibili dalle indagini di settore ad oggi disponibili.

Il tavolo di confronto attivato a seguito dell'intesa del 13 novembre 2008, che viene insediato immediatamente, dovrà approfondire i metodi di valutazione dei costi e verificare i contenuti del già ricordato articolo 83-bis, per concludere i suoi lavori entro i prossimi due mesi; trasferirà quindi, i risultati raggiunti all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, non appena quest'ultimo sarà operativo. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere le necessarie determinazioni. L'accordo del 13.11 segna inoltre la ripresa del confronto tra la Committenza e le associazioni che per il Governo è essenziale premessa su cui costruire ogni politica di sviluppo dei Trasporti e della Logistica.

Va evidenziato, infine, come l'intesa del 13 novembre abbia consentito di scongiurare le manifestazioni di protesta preannunciate delle Associazioni degli autotrasportatori.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-00578 Velo: Sull'insufficienza dei collegamenti marittimi con l'Isola d'Elba e sulla definizione dei relativi orari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La chiusura del porto elbano di Porto Azzurro per programmati lavori di ristrutturazione e la non idoneità causata dal rischio meteo-nautico, del porto di Rio Marina quale ricovero notturno sicuro, hanno costretto la società Toremar ad operare una revisione del servizio.

La necessità di riparare il mezzo nel porto di Piombino per la notte ha portato alla introduzione di un'ulteriore corsa la sera ed una al mattino presto (ore 5,50) per assicurare, comunque, i collegamenti del mattino tra Rio Marina e Piombino.

La società Toremar è stata quindi costretta ad operare la razionalizzazione in argomento a causa della situazione logistica dei porti elbani.

Le corse serali e mattutine che è stato necessario aggiungere ha comportato una serie di attività suppletive e di costi supplementari che, alla luce delle riduzioni di

stanziamento operate dalle diverse manovre di finanza pubblica, non consentono l'auspicato incremento dei servizi in una fascia oraria, quale quella auspicata dagli interroganti, dove si registra, peraltro, una più debole domanda di trasporto.

Va evidenziato che oltre le due corse indicate del mattino presto e della sera per riportare la nave a Piombino, la società Toremar garantisce comunque i bisogni di trasporto da e per l'Isola data anche la stagione invernale in corso che presenta una minore domanda di trasporto.

La rimodulazione delle corse attuata dalla società causata, si ricorda, dalla chiusura del porto di Porto Azzurro per lavori di ristrutturazione, potrà essere rivista con l'avvicinarsi della stagione turistica nonché al concludersi dei lavori sulle infrastrutture portuali programmati.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-00584 Lovelli: Su inefficienze e ritardi dei servizi di trasporto ferroviario che interessano la provincia di Alessandria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui rispondo intende rappresentare lo stato dei servizi ferroviari di collegamento sulle linee interregionali di collegamento tra l'area della provincia di Alessandria e la Liguria e la Lombardia.

In merito, pur non volendosi sottrarre al giusto diritto dei parlamentari interroganti di voler costituirsi quali rappresentanti delle popolazioni dell'alessandrino e del loro diritto alla mobilità non si può non evidenziare che la questione relativa ai servizi ferroviari in questione appare riferita a servizi interregionali ricadenti, in quanto tali, nelle attribuzioni delle Regioni interessate ai sensi del decreto legislativo 422 del 1997 recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale».

Tuttavia, in vista del fatto che tali servizi possono interferire con i treni di media e lunga percorrenza regolati con contratto di servizio statale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce la propria disponibilità sempre nell'ambito delle proprie competenze, a cooperare con i soggetti istituzionali interessati per potenziare e valorizzare il trasporto ferroviario e, anzi, sta prendendo attivamente parte al processo finalizzato all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per mantenere un adeguato livello di servizi regionali.

Tanto premesso, in merito alla specifica questione del trasporto interregionale interessante la provincia di Alessandria, è stata sentita la società Ferrovie dello Stato che ha riferito quanto segue.

Il territorio alessandrino è servito da varie linee ferroviarie, i cui collegamenti

sono ricompresi nei contratti di servizio di tre Regioni: Piemonte, Liguria e Lombardia.

Circa l'andamento della circolazione sulle direttrici Alessandria-Genova, Alessandria-Ovada-Genova, Alessandria-S. Giuseppe-Savona e Torino-Genova le rilevazioni effettuate, prendendo in esame il periodo gennaio/metà novembre 2008, hanno messo in evidenza soddisfacenti indici di puntualità con una media di circa il 90 per cento dei treni giunti a destinazione entro i 5 minuti dall'orario di arrivo previsto e di oltre il 95 per cento di quelli in arrivo entro i 15 minuti.

Sulla linea Alessandria-S. Giuseppe-Savona, una lieve flessione della regolarità della circolazione è stata registrata solo nel mese di settembre per effetto di un incremento notevole dei volumi di traffico sulla linea conseguente alla temporanea interruzione della circolazione nella tratta Ceva-S. Giuseppe, sottoposta ad interventi di consolidamento dell'infrastruttura (galleria Belbo). Nella regione Liguria, il servizio ferroviario sulle linee che collegano Alessandria con la Liguria è attualmente svolto, per la maggior parte, con materiale rotabile nuovo o rinnovato (Minuetto, locomotori E464 con vetture rinnovate, E724).

Anche l'andamento della circolazione sulla direttrice Acqui Terme Ovada-Genova è risultato, nel medesimo periodo di osservazione, soddisfacente: mediamente, il 90 per cento dei treni è giunto a destinazione entro i 5 minuti dall'orario di arrivo previsto e oltre il 97 per cento entro i 15 minuti. Nei mesi di settembre ed ottobre si è registrata una flessione nella

puntualità nella fascia dei 5 minuti, attribuibile essenzialmente a singoli episodi provocati da cause varie (guasti al materiale rotabile, anomalie ai sistemi di circolazione), che si è prolungata anche sino ai primi giorni di novembre, per effetto delle straordinarie condizioni meteorologiche che hanno peggiorato gli standard di puntualità di tutti i treni gravitanti nel nodo di Genova.

Il materiale rotabile utilizzato su questa linea è quasi esclusivamente composto da complessi ALE del tipo 801/940.

Per quanto attiene, infine, i collegamenti con la regione Lombardia, la zona di Alessandria è messa in relazione con Milano attraverso due direttrici: via Voghera e via Mortara, sulle quali il servizio ferroviario viene effettuato mediante l'utilizzo di materiale rotabile del tipo carrozze a Piano Ribassato e carrozze a doppio Piano.

I treni che circolano sulla linea Milano-Alessandria via Voghera hanno una tendenza di puntualità migliore rispetto a quelli della linea via Mortara, che risentono maggiormente delle condizioni infrastrutturali della linea stessa (in parte a semplice binario, con presenza di attraversamenti a raso); a ciò si aggiungono alcuni guasti agli apparati di circolazione della linea e i frequenti «tallonamenti» (sfondamenti) ai passaggi a livello, verificatisi specie nell'ultimo periodo (156 episodi nel 2008, di cui 62 solo negli ultimi 3 mesi).

Conseguentemente, la puntualità della circolazione –sulla tratta Milano-Mortara –per i treni giunti a destinazione entro i 5 minuti dall'orario di arrivo previsto, pur attestandosi nei primi 10 mesi del 2008 – in media –intorno all'83,5 per cento circa, ha subito una brusca flessione (75 per cento) nel mese di settembre, rivelandosi poi particolarmente critica per alcuni specifici treni.

La puntualità media entro i 5 minuti dei treni della direttrice via Voghera (periodo gennaio-ottobre) supera, invece, di poco il 91 per cento.

Per quanto riguarda il servizio di biglietteria della stazione di Tortona, va tenuto conto che Trenitalia sta attualmente definendo un progetto di razionalizzazione della propria rete di vendita, finalizzata a riequilibrare il rapporto costi/ricavi che, per alcuni canali di vendita, si presenta oggi notevolmente sbilanciato, con perdite determinate da costi insostenibili rispetto agli introiti realizzati.

Per quanto concerne specificatamente la vendita diretta, quindi, sulla base del conto economico di ciascuna biglietteria, saranno assunte le determinazioni conseguenti, circa il relativo mantenimento in servizio, nei tempi e con le modalità in corso di verifica.

Va comunque precisato che, nell'ambito del medesimo programma, è previsto un notevole rafforzamento dei canali innovativi di vendita (*self service*, ma anche *internet* e *mobile ticketing*, dove già da oggi è possibile comprare biglietti ferroviari con uno specifico sconto) e della rete di vendita indiretta (Agenzie di Viaggio e Punti Vendita esterni), al fine di ampliare ulteriormente le possibilità di acquisto per la clientela.

La problematica in questione è peraltro, attualmente ancora oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Si sottolinea, infine, che con il nuovo schema di Contratto di Servizio cosiddetto «a catalogo» –che Trenitalia ha proposto alle Amministrazioni regionali in occasione del rinnovo dei Contratti stessi – ciascuna Regione ha la possibilità di scegliere autonomamente ed acquistare anche i servizi che ritiene utili nelle stazioni del proprio territorio, tra cui quelli di biglietteria.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 46 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 171

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) ..... 173

Sui lavori della Commissione ..... 174

AVVERTENZA ..... 175

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 46.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giustina MISTRELLO DESTRO (Pdl), *relatore*, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al

parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nella tabella 1 allegata alla legge medesima. Il comma 2, stabilisce che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il medesimo articolo 32 dispone, inoltre, che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sul decreto di ripar-

tizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. La X Commissione deve esprimere il parere entro il prossimo 1° dicembre. Il comma 3 dello stesso articolo 32 prevede che la dotazione delle unità previsionali di base sia quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni (ovvero nella Tabella C allegata alla legge finanziaria).

Per l'anno 2008 le risorse di cui lo schema in esame propone il riparto tra le varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 1 milione 118 mila euro. Tale importo risulta dallo stanziamento iscritto nel cap. 2280 (UPB 2.1.2) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2008, la cui disponibilità detratto l'accantonamento previsto dal comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, risulta pari a 931 mila 927 euro, con una riduzione, rispetto all'anno precedente pari a 70.073 euro.

L'articolo unico dello schema di decreto interministeriale reca, al comma 1, la descrizione del riparto del citato stanziamento.

Il comma 1 dell'articolo unico dello schema di riparto dispone pertanto il seguente riparto:

euro 74.555,00 per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie;

euro 255.348,00 per contributi per il funzionamento delle stazioni sperimentali;

euro 440.801,00 per contributo annuo forfetario agli organismi di normalizzazione italiani;

euro 141.653,00 per contributo spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza (articolo 46, comma 3, legge n. 128 del 1998);

euro 19.570,00 per contributo per la pubblicazione di linee guida applicative per la direttiva macchine (articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996).

Per quanto concerne la prima delle finalità indicate, si tratta di interventi relativi ai contributi per le piccole e medie imprese. In particolare, consistono nella concessione di sussidi e premi volti alla promozione di iniziative da parte di piccole e medie imprese industriali, anche attraverso l'attuazione di convegni e studi.

Per quanto riguarda i contributi per il funzionamento delle stazioni sperimentali, si tratta dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326 (convertito dalla legge n. 4 del 1991), in base al quale lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali dei dipendenti delle stazioni sperimentali. La finalità di tale finanziamento è quella di consentire alle stazioni sperimentali di indirizzare le proprie risorse in modo più mirato alla ricerca applicata.

Per quanto concerne i contributi di cui ai punti 3 e 4, la relazione illustrativa evidenzia che si tratta di contributi destinati agli enti di normalizzazione italiani (UNI, Ente nazionale italiano di unificazione e CEI, Comitato elettronico italiano) sia sotto forma di contributo forfetario sia come stanziamento finalizzato alla stipula di convenzioni con l'UNI e il CEI per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza.

Il contributo relativo all'applicazione della direttiva macchine si riferisce alle somme attribuite all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) per la divulgazione delle linee applicative veruna più corretta attuazione della citata direttiva.

Ricorda che lo stanziamento dello scorso anno, per le medesime finalità è stato pari a 1 milione 2.000 euro, registrando un'erogazione delle risorse ammontante a circa 70 mila euro; occorre rilevare con rammarico, peraltro, che l'atto risulta privo di un'opportuna rendicontazione sui contributi erogati nell'anno precedente e, quindi, risulta difficile comprendere se essi siano stati completamente impegnati ed utilizzati.



Uno dei rilievi ricorrenti, negli scorsi anni, nell'ambito delle sedute di questa Commissione dedicate all'espressione del parere sui decreti di riparto, riguarda per l'appunto l'esigenza di una conoscenza dettagliata dei criteri di ripartizione dei fondi e del corretto utilizzo delle somme assegnate.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**C. 1897 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione —Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Santo Domenico VERSACE (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento d'urgenza recante disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. Il decreto-legge si compone di 12 articoli, che dispongono prevalentemente in materia sanitaria e in materia di enti locali; reca altresì disposizioni in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 3) e in favore di alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 5-bis).

Le disposizioni che interessano le competenze della X Commissione sono contenute nell'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato. L'articolo in questione modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera. La norma consente alle regioni che confinano con la Confederazione elvetica di adottare misure per la riduzione dei prezzi dei carburanti, attribuendo alle medesime aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, per un ammontare commisurato all'onere finanziario da sopportare in virtù della suddetta riduzione. Sono contestualmente abrogate le disposizioni (recate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000) che avevano già previsto, per le medesime aree, analoghi meccanismi di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa loro riservata. Nel dettaglio, il comma 1 attribuisce alle regioni confinanti con la Svizzera una quota ulteriore di compartecipazione all'IVA, a partire dal 1° gennaio 2009. La quota sembra doversi considerare aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle regioni dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione è determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante da vendere a prezzo ridotto, ai sensi del comma 2. Finalità della disposizione introdotta è l'adeguamento (in aumento) delle risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio —utilizzati come carburante per autotrazione — situate nel territorio elvetico. A questo scopo, il comma 2 dell'articolo 2-ter prevede che le regioni confinanti con la Confederazione elvetica possano, con propria legge, disporre la riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali. Si richiede, tuttavia, che tale riduzione sia effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, al fine di garantire che il prezzo non sia

inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale, in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. Il comma 3 dispone l'attribuzione dell'istituita compartecipazione con cadenza mensile, sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente. Accanto alla corresponsione mensile, si prevede un meccanismo di conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di stabilire le modalità applicative di tale attribuzione e, annualmente, in sede di conguaglio, la misura della quota di compartecipazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità delle norme introdotte. Il comma 5 dispone infine l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

In relazione alla limitata portata delle disposizioni di competenza della Commissione, propone di esprimere di un parere favorevole.

Ludovico VICO (PD), nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta, osserva che il provvedimento d'urgenza presenta alcuni profili problematici, soprattutto in relazione ad alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato. In particolare, sottolinea che l'articolo 2 prevede che la Conferenza Stato-città stabilisca criteri e modalità per la ripartizione di ulteriori 260 milioni di euro per l'anno 2008 relativi alla copertura della perdita del gettito ICI sull'abitazione principale, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, previa iscrizione di tali risorse nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento all'articolo 5, che prevede l'assegnazione al comune di Roma

500 milioni di euro per l'anno 2008 (alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica), preannuncia la presentazione di una proposta emendativa per l'esame in Assemblea volta a definire questo contributo quale prestito da restituire.

Per quanto riguarda infine le disposizioni recate dall'articolo 2-ter in materia di regime fiscale dei carburanti per auto-trazione, ricorda che nel passato la sua parte politica ha ritenuto non praticabili analoghe proposte provenienti dalle regioni Sicilia e Sardegna. Osserva tuttavia che, se alle regioni confinanti con la Confederazione elvetica sarà consentito di adottare misure per la riduzione dei prezzi dei carburanti, il medesimo regime fiscale dovrebbe essere esteso a tutte le altre regioni italiane.

Marco REGUZZONI (LNP) sottolinea che le disposizioni agevolative previste dall'articolo 2-ter del provvedimento in esame hanno natura virtuosa essendo destinate a garantire un maggior gettito fiscale per le casse dello Stato e non una fiscalità di vantaggio alle regioni confinanti con la Confederazione elvetica.

Andrea LULLI (PD) dichiara voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni a risposta immediata su argomenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, già previste per la giornata di domani, non avranno luogo

per indisponibilità dei sottosegretari di Stato. Si riserva di rappresentare al Governo il disagio manifestato dai componenti della Commissione, i cui lavori vengono ad essere condizionati dalle assenze, sia pure comprensibili, dei rappresentanti del Governo ad attività istituzionali da tempo programmate.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.*  
*C. 1875 Governo.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	176
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	177

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	180

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.*

#### **La seduta comincia alle 13.35.**

##### **Sui lavori della Commissione.**

Stefano SAGLIA, *presidente*, rammenta che nella giornata di domani la Commissione dovrebbe procedere all'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale giudici di pace (ANGDP) sulle problematiche concernenti i profili di natura previdenziale e pensionistica relativi a tale categoria. Al riguardo, fa presente che, anche a seguito di contatti assunti con la presidenza della II Commissione permanente (Giustizia), è emersa l'opportunità di ampliare l'oggetto della predetta audizione informale, contemplando altresì gli aspetti, più generali, del trattamento e dell'inquadramento giuridico dei giudici di pace. Per converso, rileva che è pervenuta alla sua attenzione

anche la richiesta di svolgimento, sulle medesime tematiche, di audizioni informali da parte di altre associazioni analoghe.

Per tali ragioni e considerata anche l'esigenza di evitare possibili incomprensioni con la realtà associativa che rappresenta la citata categoria, prospetta l'eventualità di prevedere lo svolgimento di audizioni informali di fronte alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato), che avrebbero ad oggetto le tematiche riguardanti il trattamento giuridico dei giudici di pace e i relativi profili di natura previdenziale e pensionistica. A tal fine, ritiene che la prevista audizione informale di domani possa essere più utilmente rinviata alla prossima settimana, anche in attesa di verificare il possibile coinvolgimento della II Commissione sugli argomenti richiamati.

Paola PELINO (PdL) fa presente che l'audizione informale di domani avrebbe comunque ad oggetto questioni di natura esclusivamente previdenziale e pensionistica.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ribadisce l'esigenza di ampliare l'ambito oggettivo dell'audizione informale, circostanza che, peraltro, sembrerebbe essere ben accolta anche dalle categorie interessate.

Ivano MIGLIOLI (PD) dichiara di condividere l'ipotesi prospettata dal presidente, che giudica opportuna, in quanto appare più coerente con lo stesso contenuto di diverse proposte di legge all'esame delle Commissioni II e XI, che intervengono su materie strettamente intrecciate tra loro.

Stefano SAGLIA, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi, propone, se non vi sono obiezioni, di rinviare la prevista audizione informale di rappresentanti dell'ANGDP, già fissata per la giornata di domani, e di definire nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le modalità per il suo svolgimento - congiuntamente alla II Commissione - in una data utile della prossima settimana.

La Commissione conviene.

**DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.**

**C. 1875 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto una relazione introduttiva e che il dibattito di carattere generale sul provvedimento è stato rinviato alla seduta odierna.

Alessia Maria MOSCA (PD) sottolinea che il provvedimento all'esame della Commissione presenta alcuni profili di criticità in ordine ai quali manifesta profonde

preoccupazioni. In particolare, fa riferimento all'articolo 2, che reca norme volte ad attribuire ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti, nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento. Al riguardo, fa notare che detti soggetti sono autorizzati a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto di rifiuti pericolosi, nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati previste all'articolo 242 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152. Su tale argomento, auspica che il relatore, in sede di formulazione della sua proposta di parere, rivolga alla Commissione di merito le opportune osservazioni volte a sottolineare la necessità di inserire nel testo del provvedimento una clausola di salvaguardia che richiami il rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Nel ricordare la discussione svoltasi sul medesimo argomento nel luglio scorso, in relazione all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 90 del 2008, manifesta il proprio timore in ordine alla possibilità che il Governo, pressato dalla necessità di dimostrare all'opinione pubblica di essere in grado di risolvere con sollecitudine un grave problema, che si protrae nella regione Campania da molto tempo, introduca misure tese a determinare un «allargamento delle maglie» della disciplina della sicurezza sul lavoro, mettendo a repentaglio proprio la vita di coloro che agiscono a salvaguardia del benessere delle popolazioni coinvolte nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti. Ritiene, in tal senso, che la proposta emendativa presentata dal relatore nell'ambito della Commissione di merito sia inadeguata a garantire un sufficiente livello di sicurezza per i lavoratori impiegati nella raccolta dei rifiuti e costituisca un mero palliativo, anche perché a suo avviso, va ad incidere non tanto sull'articolo 2 del decreto in esame, quanto sull'articolo 4.

Con riferimento, poi, all'articolo 5 del provvedimento all'esame della Commissione, che amplia lo spettro di competenze

delle Forze Armate, attribuendogli anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ritiene opportuno specificare meglio le mansioni che tale personale sarebbe chiamato a svolgere, evitando di coinvolgerlo in operazioni per le quali non avrebbe la necessaria competenza. Soffermandosi, inoltre, sull'articolo 8 del decreto-legge in esame, che prevede l'assegnazione, in posizione di comando al Dipartimento della protezione civile, di un numero non inferiore a 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009, rileva l'opportunità di precisare le modalità di tale assegnazione, al fine di evitare di introdurre pericolose deroghe alle normali procedure di assunzione del personale, come è avvenuto, per esempio, in occasione del decreto-legge n. 90 del 2008 con riferimento a quelle disposizioni relative all'accesso per il personale non dirigenziale e dirigenziale nel ruolo speciale della Protezione civile.

In conclusione, nel rilevare che non è intenzione del suo gruppo rallentare l'approvazione di un provvedimento che ritiene comunque indispensabile e condivisibile in linea di principio, si riserva di valutare il testo della proposta di parere che il relatore formulerà al fine di esprimere una posizione definitiva sugli argomenti oggetto dell'odierna discussione. Al riguardo, auspica che il relatore tenga conto delle osservazioni testé espresse, nella consapevolezza della necessità di garantire il rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento italiano e comunitario, in particolare nella materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Teresio DELFINO (UdC), pur valutando positivamente la decisione del Governo di risolvere con urgenza il problema connesso allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, che favorisce altresì una razionalizzazione e un maggior coordinamento del sistema della raccolta, ritiene opportuno suggerire alla Commissione di merito di introdurre, nell'ambito dell'articolo 2 del provvedimento, una clausola di salvaguardia in merito al rispetto dei principi dell'ordinamento comu-

nitario nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, come evidenziato dallo stesso relatore nella sua relazione introduttiva. In proposito, ritiene di condividere le affermazioni dello stesso relatore anche con riferimento alla necessità di inserire un'indicazione temporale volta a chiarire la durata delle deroghe autorizzate. Nel ricordare che lo stesso sottosegretario Bertolaso, in mattinata, nello svolgimento di una informativa urgente sull'incidente verificatosi al liceo scientifico *Darwin* di Rivoli, ha sottolineato all'Assemblea l'incidenza fortemente negativa delle ripetute deroghe introdotte nel corso degli anni da Governo e Parlamento in materia di sicurezza sul lavoro, auspica che il relatore possa tenere conto delle questioni emerse nel presente dibattito, formulando le opportune osservazioni da rivolgere alla VIII Commissione.

Nel riservarsi, altresì, di esprimere considerazioni più approfondite nel corso dell'esame in Assemblea sull'articolo 8, paventa il rischio che il Governo, nel tentativo di far fronte ad urgenze di diversa natura, ricorra all'utilizzo di personale specializzato derogando alla disciplina vigente in materia di procedure ordinarie di assunzione, dimostrando anche la mancanza di una programmazione e di una visione d'insieme in ordine a tali forme di impiego.

In conclusione, pur non dichiarandosi contrario alle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge in esame, ritiene che affidare il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti alle Forze Armate implichi il rischio di snaturare l'attività del personale militare nello svolgimento di mansioni per le quali manca delle necessarie competenze.

Giovanni PALADINI (IdV) si dichiara contrario alle deroghe richiamate in materia di rimozione e trasporto di rifiuti pericolosi dall'articolo 2 del provvedimento in questione, che ritiene possano far abbassare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro assicurato dalla disciplina vigente. Rileva, poi, una contraddizione



nell'operato del Governo, che, mentre con il disegno di legge n. 1441-*quater* ha inteso riconoscere la specificità del ruolo delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, con gli articoli 5 ed 8 del decreto-legge in esame sembra voler attribuire a tale personale compiti che non gli sono propri, evitando di introdurre una distinzione di ruoli e di precisare le mansioni che andrebbero svolte.

Infine, in merito all'articolo 6, che introduce una disciplina penale speciale esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ritiene si sia di fronte ad uno stravolgimento dei «principi cardine» dell'ordinamento penale: tale normativa, infatti, potrebbe –a suo giudizio –determinare profonde disuguaglianze nell'applicazione delle sanzioni penali, a seconda dell'ambito territoriale in cui vengono poste in essere le fattispecie delittuose. Meglio sarebbe, a suo avviso, trasformare le tipologie di reato in specifiche aggravanti, in modo da evitare una incomprensibile applicazione di sanzioni penali soltanto in alcune zone dell'Italia, con il risultato evidente di vedere «aggirate» le norme, attraverso il presumibile realizzarsi di un indiscriminato spostamento dei rifiuti pericolosi e speciali in altre aree del Paese.

Ivano MIGLIOLI (PD) si associa alle considerazioni sinora svolte, segnalando come il provvedimento in esame intenda affrontare un'emergenza reale; non ritiene, dunque, di poter condannare il Governo per l'adozione di tale specifico strumento normativo, che non configura – come, invece, avviene per numerosi altri decreti-legge attualmente pendenti in Parlamento – un abuso della decretazione d'urgenza. Giudica, tuttavia, essenziale ribadire che il suo gruppo nutre forti perplessità su due specifici aspetti del provvedimento, che interessano le competenze della XI Commissione: il primo è quello relativo all'eccessiva ampiezza delle deroghe in materia di gestione dei rifiuti con-

tenute nell'articolo 2, il quale non prevede alcun esplicito riferimento alla salvaguardia dei principi normativi in materia di sicurezza del lavoro, né indica un termine temporale entro il quale le deroghe debbono operare; il secondo si riferisce al tenore dell'articolo 5, con il quale l'integrale gestione del ciclo dei rifiuti nella fase emergenziale viene formalmente posta in carico al personale delle Forze Armate, con una formulazione che rischia di estenderne le competenze in misura eccessiva e non determinata.

Auspica, pertanto, che il relatore sappia cogliere le preoccupazioni testé espresse, presentando una conseguente proposta di parere che – ove impostata in termini corretti – non troverebbe la contrarietà di principio da parte del suo gruppo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ritiene anzitutto che le preoccupazioni relative all'utilizzo del personale militare, per certi versi anche comprensibili, sembrano rientrare più propriamente nelle competenze della IV Commissione permanente, per cui appare ragionevole che la XI Commissione si limiti, sull'argomento, a valutazioni di carattere generale. Quanto alle problematiche relative all'articolo 2, invece, invita il relatore ad assumere apposite iniziative, finalizzate all'introduzione nella proposta di parere di un apposito rilievo, che rafforzi i profili legati alla sicurezza del lavoro.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, dichiara di condividere i rilievi sinora formulati in ordine ai quattro articoli di più diretta competenza della XI Commissione, mentre segnala che le questioni di natura giuridica riferite al contenuto dell'articolo 6 – peraltro già oggetto di un apposito emendamento del relatore presso la Commissione di merito – sembrano investire competenze di altre Commissioni permanenti. In tal senso, preso atto delle sollecitazioni ricevute, assicura che si farà carico di trasfondere i relativi rilievi – e, in particolare, quelli riferiti al problema della sicurezza del lavoro – nella proposta di parere che si riserva di presentare in tempi utili per la definitiva deliberazione di competenza della Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD) si riserva di valutare le proposte emendative sull'articolo 2 del decreto-legge in questione che saranno approvate nell'ambito della Commissione di merito, precisando fino d'ora di non ritenere adeguata la misura prospettata in quella sede dal relatore, che va ad incidere sostanzialmente su altre disposizioni recate dal testo in esame.

Nel richiamare la delicatezza del tema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, pone all'attenzione della Commissione la questione della costruzione degli impianti di termovalorizzazione, sottolineando come la loro gestione spesso risponda a logiche puramente imprenditoriali ed economiche, che vanno oltre la necessità di far fronte a situazioni emergenziali. Fa notare, infatti, che il contenuto dell'articolo 9 del provvedimento in esame è esemplificativo di un modo di legiferare affrettato e sbagliato, in quanto le deroghe riconosciute ai termovalorizzatori in determinate aree del Paese, ai fini dell'attribuzione dei benefici cosiddetti «CIP6», finiranno per produrre una situazione che, al termine dell'iniziale periodo di concessione dei benefici stessi, porrà gli impianti in una oggettiva situazione di rischio, con inevitabili ricadute sulla qualità dei rifiuti che saranno bruciati in quegli impianti, che certamente non si limiteranno alla sola frazione organica. Rileva, pertanto, che le scelte assunte dal Governo per far fronte ad alcune gravi emergenze rischiano di incidere negativamente, e in modo strutturale, sulle sorti di molti territori del Sud del Paese.

Stefano SAGLIA, *presidente*, in relazione all'ultima questione posta dal deputato Gatti, fa presente che il corretto funzionamento dei termovalorizzatori è garantito anzitutto da un efficace sistema di raccolta differenziata effettuato «a monte»; in mancanza di questo, infatti, qualsiasi impianto rischia di non produrre i risultati auspicati.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.**

**Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Ignazio VISCO, *vice direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maria Anna MADIA (PD), Teresio DELFINO (UdC), Luigi BOBBA (PD), Lucia CODURELLI (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP), Giuliano CAZZOLA (Pdl) e Maria Grazia GATTI (PD).

Ignazio VISCO, *vice direttore generale della Banca d'Italia*, fornisce ulteriori precisazioni in ordine ai quesiti posti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Banca d'Italia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole</i> ) .....	181
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	188
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	182

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio –Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	184
AVVERTENZA .....	187

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 25 novembre 2008. –Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. –Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini ed Eugenia Maria Roccella.*

#### La seduta comincia alle 14.

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**C. 1891 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la V Commissione non ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Pertanto la Commissione dovrà esprimersi sul testo iniziale e ove questo fosse modificato relativamente alle parti di sua competenza potrebbe essere chiamata ad esprimersi nuovamente.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda che l'opposizione aveva espresso forti riserve sulla proroga all'anno 2012 del termine per la realizzazione delle ristrutturazioni edilizie finalizzate all'esercizio dell'attivitàlibero-professionale intramuraria. Anche considerando, infatti, la scarsità delle risorse disponibili, tale proroga appare eccessiva e, comunque, non è chiara

la relazione tra la proroga della cosiddetta attività *intramoenia* allargata e l'intenzione del Governo di procedere ad un riordino complessivo dell'attività intramuraria. Lamenta infine il fatto che la maggioranza e il Governo non abbiano tenuto in alcuna considerazione le osservazioni dell'opposizione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa osservare che la proposta di parere del relatore contiene una premessa relativa alla progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, tema che era stato sollevato dall'onorevole Argentin.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che l'auspicio di una progressiva eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture sanitarie, per come è formulato nella proposta di parere del relatore, rischia paradossalmente di attenuare i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento delle strutture sanitarie. Ribadisce comunque le forti perplessità dell'opposizione sulla proroga all'anno 2012 del termine per la realizzazione delle ristrutturazioni edilizie finalizzate all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Carmelo PORCU (Pdl) sottolinea che, sebbene la normativa vigente già garantisce, in teoria, l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno delle strutture sanitarie, il problema è ben lungi dall'essere risolto. Ritiene pertanto che bene abbia fatto il relatore ad accogliere l'opportuna sollecitazione della collega Argentin in tal senso.

Marco CALGARO (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che la proroga dei termini prevista nel provvedimento in esame, cui ha fatto riferimento la collega Miotto rischi di tradursi, in assenza di precise garanzie sulla realizzazione delle ristrutturazioni, in un rinvio *sine die*.

Antonio PALAGIANO (IdV) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.**

**C. 1875 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame è volto, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, a garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, mediante l'individuazione, tra l'altro, di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti. Da ciò deriva il carattere d'urgenza del provvedimento. La parte di competenza della Commissione è contenuta all'articolo 2, commi 1 e 4. L'articolo 2 reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati, attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento. Il comma 1 dell'articolo in esame detta quindi le procedure con cui i soggetti pubblici competenti possono disporre la rimozione ed il trasporto dei rifiuti stessi, anche pericolosi, che si trovino su aree pubbliche o private. Ai sensi del medesimo comma 1, i rifiuti sono rimossi da soggetti in possesso dei «necessari titoli abilitativi» per i quali è consentito l'affidamento diretto purché essi siano in possesso della «necessaria idoneità tecnica» ai sensi della normativa vigente. Ricorda che re-

quisito indispensabile per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi è l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Detti soggetti sono autorizzati a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati previste dall'articolo 242 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale); tali soggetti operano con l'assistenza della Agenzia regionale per la protezione ambientale per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Si ricorda che l'articolo 242 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, detta le procedure operative ed amministrative in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito. In particolare, è previsto che il responsabile dell'inquinamento metta in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dia immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. È quindi prevista un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nonché –in caso di superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) –un piano di caratterizzazione, una successiva analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) e, infine, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza. Alla conclusione di ciascun passaggio procedurale un'apposita conferenza di servizi, convocata su impulso della regione, valuta i relativi documenti e determina, se necessario, l'avvio del passaggio

successivo nonché eventuali integrazioni o approfondimenti. I progetti di messa in sicurezza sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. In tale quadro, i soggetti pubblici competenti sono chiamati ad individuare –anche in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali –siti di stoccaggio provvisorio per una prima selezione e caratterizzazione dei rifiuti nonché per l'attribuzione dei codici CER. È richiesto che siano garantite adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali. Il comma 4, invece, introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008 che autorizza il sottosegretario a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente nonché ad individuare un sito idoneo nel territorio della regione Campania. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale nuovo impianto consentirebbe in tempi ragionevoli l'eliminazione degli oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti ex CDR stocate in numerose piazzole disseminate nel territorio campano. Va innanzitutto detto che il Governo è intervenuto già in modo sostanziale con il decreto legge n. 90 del 2008 per mettere in atto azioni preventive e di monitoraggio, e con questo provvedimento sta dando prova di non abbassare la guardia, soprattutto per fronteggiare il problema dello smaltimento dei rifiuti, rifiuti che potrebbero avere ricadute nocive non solo sull'ambiente, ma anche sulla salute dei cittadini. Si tratta di interventi indispensabili sia sul piano dell'igiene e della salute pubblica sia su quello sociale, soprattutto in considerazione del fatto che nella regione Cam-



pania abbiamo assistito a comportamenti scorretti di singoli che senza alcun scrupolo hanno abbandonato i rifiuti in siti non autorizzati, con il rischio di contaminazione del suolo e delle falde idriche superficiali, e successivamente parte di questi cumuli di rifiuti sono stati bruciati causando l'emissione di sostanze nocive. Infatti, l'incendio di mucchi di rifiuti può provocare rischi per la salute a causa dei fumi che contengono sostanze tossiche per l'organismo. Alla luce di quanto detto, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, sia perché con questo decreto-legge si vuol ripristinare lo stato di legalità nello smaltimento dei rifiuti, sia soprattutto perché si vuole tutelare l'ambiente e principalmente la salute dei cittadini campani.

Luisa BOSSA (PD) ricorda come l'emergenza rifiuti nella regione Campania sia già stata oggetto di tre decreti-legge, ciò che dimostra, di per sé la problematicità della situazione. Sarebbe pertanto necessario, a suo avviso, che il sottosegretario Bertolaso fornisse alla Commissione dati aggiornati sullo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e sull'apertura di nuove discariche. Esprime inoltre forti riserve in ordine alla scelta del Governo di localizzare un quinto termovalorizzatore nel territorio della regione Campania. Stigmatizza quindi il fatto che il provvedimento in esame operi una sorta di federalismo del diritto penale, istituendo fattispecie di reato che si applicano nel territorio di una sola regione, mentre, nello stesso tempo, gli incentivi che in passato erano destinati a quella sola regione vengono estesi a tutto il territorio nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente, con riferimento all'eventuale audizione del sottosegretario Bertolaso, che l'argomento indicato dall'onorevole Bossa rientra chiaramente nelle competenze dell'VIII Commissione.

Marco CALGARO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il fatto che

la Commissione dedichi un tempo eccessivamente breve a ciascuno dei punti all'ordine del giorno, con il risultato che nessun punto può essere adeguatamente approfondito.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni del collega Calgaro e sottolinea, più in generale il problema relativo alla programmazione dei lavori della Commissione, che non consente, a suo avviso, tempi di esame congrui per i provvedimenti all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il tempo complessivo a disposizione della Commissione non dipende dalla presidenza e deve necessariamente essere suddiviso tra i diversi provvedimenti sui quali la Commissione è chiamata ad esprimersi o che essa decide di esaminare. Fa comunque presente che i problemi sollevati dai colleghi Calgaro e Livia Turco potranno essere affrontati nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.**

**C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio — Nomina di un Comitato ristretto).*



La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA, replicando ai numerosi interventi svolti dai colleghi deputati, osserva che le proposte di legge in esame affrontano e disciplinano il tema delle cure palliative: con questo termine si intende la cura globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici, e di cui la morte è diretta conseguenza. Lo scopo principale delle cure palliative è quello di migliorare anzitutto la qualità di vita, assicurando ai pazienti e alle loro famiglie un'assistenza continua e globale. Il dolore rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in quanto interessa tutte le età e incide in modo pesante sulla vita delle persone. Tutti i progetti di legge presentati condividono la necessità di un'attenzione al dolore e alle sue terapie che in Italia è ancora carente. L'Organizzazione mondiale della sanità tra gli indicatori per la misurazione della qualità della vita, inserisce la quantità di farmaci analgesici oppioidi utilizzati per il trattamento del dolore severo: l'Italia è ancora uno dei Paesi che meno in Europa utilizza questi farmaci, anche se il consumo è cresciuto nel 2007 del 13 per cento, e anche la spesa *pro capite* rimborsata dal Servizio sanitario nazionale è passata da 0,35 euro a 0,67 euro. Più sviluppata è invece l'attenzione alle cure palliative, dopo l'emanazione della legge n. 39 del 1999 e grazie soprattutto al contributo fondamentale del privato *no profit*, che ha aiutato in maniera determinante la nascita e la crescita di una nuova sensibilità verso le cure palliative in Italia. È importante quindi che il Parlamento, accompagnando anche la

nuova richiesta che emerge in questa direzione nel paese, emani una legge per promuovere e riorganizzare entrambi i settori e, in particolare, è importante nel momento in cui inizia la discussione sulle proposte di legge per le dichiarazioni anticipate di trattamento presso la 12<sup>a</sup> Commissione del Senato. Ricorda, al riguardo, che sulla necessità di arrivare a una normativa sul tema in tempi brevi il Senato ha votato una mozione *bipartisan*. Le cure palliative e la terapia del dolore sono infatti strettamente collegate alle problematiche di fine vita e il Governo giudica molto opportuno che il Parlamento affronti un problema così urgente e delicato sotto le diverse angolazioni e in modo il più possibile condiviso. Tra i diversi progetti presentati ci sono moltissimi punti di convergenza e, infatti, particolarmente indicata appare l'ipotesi di un testo unificato: in primo luogo, l'affermazione, nei primi articoli, della tutela del diritto del cittadino ad accedere a tutte le terapie che mirano a contrastare e alleviare il dolore, in tutte le condizioni e le forme in cui si manifesta. Il Governo ha apprezzato in particolare il riferimento, nelle proposte n. 624 e n. 1830, ai familiari, perché il dolore e la sofferenza, che possono apparire quanto di più individuale ci sia, sono in realtà sempre allargati e condivisi dal contesto affettivo e familiare del paziente, e la presa in carico del dolore non può non coinvolgere e comprendere anche chi è vicino al malato. È bene che si allarghi il più possibile l'ambito di intervento della legge, ampliando la tradizionale attenzione ai pazienti oncologici, e ponendo la questione del dolore nella sua accezione più ampia, quindi riferito a tutte le patologie e le condizioni. In questo senso, ricorda che l'indice di Karnofsky, citato in alcuni progetti, è modulato soprattutto per i pazienti affetti da forme tumorali. Anche le finalità che i diversi progetti si propongono sono spesso simili e condivisibili. Prima di tutto, il diritto e la facilitazione dell'accesso alla rete di cure palliative da parte del malato in fase terminale, per garantire il rispetto della dignità della persona umana, la qualità delle cure e la

loro appropriatezza. La rete ha il compito di definire un programma di cura individuale per il paziente attraverso la presa in carico della persona malata e dei suoi familiari; la tutela della dignità del paziente e il rispetto della sua volontà la salvaguardia della qualità di vita nella fase terminale. Il Governo condivide l'obiettivo di disciplinare le caratteristiche della rete al fine di garantire al paziente un'adeguata continuità socio-assistenziale; stabilire requisiti e criteri di qualità per le cure palliative domiciliari e residenziali; istituire percorsi formativi per il personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale; facilitare la disponibilità dei presidi e dei farmaci impiegati nella terapia del dolore; promuovere campagne di informazione sulle cure palliative e dell'applicazione della terapia del dolore; promuovere la realizzazione di programmi regionali finalizzati. Ed è questo uno dei punti più sensibili su cui le diverse proposte di legge intervengono e convergono, cioè il potenziamento e la promozione della rete per le cure palliative. L'ambito strutturale, negli ultimi anni, ha avuto un notevole incremento; sono stati attivati ottanta *hospice*, mentre quaranta hospice sono stati costruiti con finanziamenti regionali e soprattutto del privato *no profit*. Allo stato attuale, non sembra prioritario finanziare ulteriormente le strutture, anche perché i fondi dedicati non sono stati ancora spesi tutti, nonostante siano passati circa otto anni dall'istituzione dei relativi fondi. Ma l'impulso dato alle strutture non è stato accompagnato da una reale rete assistenziale nella quale i singoli nodi (*hospice*, assistenza domiciliare, ospedale) possano davvero essere collegati e interagire, sotto un'unica regia centralizzata a livello regionale. Il Governo condivide quindi la necessità di porre attenzione alla definizione della rete, accompagnando e sostenendo le regioni: richiama l'attenzione sulle norme di dettaglio organizzativo, che rischiano di interferire con la competenza legislativa delle regioni. Il Governo condivide altresì anche la necessità di definizione dei requisiti e dei criteri di qualità per le cure palliative residenziali e

domiciliari, così come le disposizioni per la formazione del personale competente. Ricorda che in questo campo l'opzione delle cure domiciliari è preferita dall'80 per cento dei pazienti, laddove i servizi offerti siano adeguati. Di più difficile realizzazione, considerati i risultati finora raggiunti, appare l'intenzione di finanziare e riproporre il progetto «Ospedale senza dolore» che non è mai decollato. Il motivo per cui il progetto si è finora arenato non appare dovuto solo alla mancanza di finanziamenti, ma piuttosto a problemi intrinseci. Forse su questo punto sarebbe necessaria una riflessione più approfondita, anche a causa della scarsità di fondi e della situazione di crisi, per cui è bene valutare con attenzione gli impegni di spesa, che devono essere attentamente mirati e indirizzati. È necessario, invece, concentrarsi sulla possibilità di accedere con più facilità ai farmaci che alleviano il dolore, punto anche questo condiviso dalle diverse proposte di legge e affrontato in modo dettagliato dalla proposta di legge n. 1141, e, dunque, modificare la normativa vigente in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, affinché siano prescrivibili con modalità semplificate e soprattutto si possano utilizzare con maggiore facilità nell'assistenza domiciliare. Mi riservo infine di intervenire in maniera più approfondita una volta che sia stato elaborato un testo unificato.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, intervenendo in replica, ringrazia il rappresentante del Governo per gli importanti elementi forniti alla Commissione. Propone quindi, alla luce dell'approfondita discussione di tutte le proposte di legge in esame, di cui sottolinea la sostanziale convergenza su punti essenziali, l'istituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di una proposta di testo unificato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) auspica che la Commissione possa dedicare ulteriori sedute all'esame preliminare delle proposte in titolo, prima di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto, per dar modo ai deputati di

intervenire sulle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già dedicato varie sedute all'esame preliminare delle proposte di legge in titolo, nell'ambito delle quali sono intervenuti diversi deputati. Ricorda altresì che, nella seduta odierna, il rappresentante del Governo e il relatore sono intervenuti in sede di replica. Ritiene quindi che sarebbe più opportuno, oltre che più produttivo, che la Commissione procedesse all'istituzione di un Comitato ristretto, come proposto dal relatore, fermo restando che, nell'ambito di detto Comitato - alle cui sedute può naturalmente partecipare il rappresentante del Governo - potrà proseguire l'esame del provvedimento e si potrà altresì procedere allo svolgimento delle audizioni ritenute necessarie.

Livia TURCO (PD), pur comprendendo le ragioni della richiesta dell'onorevole Farina Coscioni, ritiene senz'altro utile che, giunta a questo punto dell'esame, la Commissione proceda all'istituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di una proposta di testo unificato. Esprime peraltro apprezzamento per la posizione del rappresentante del Governo, che ha mostrato di voler riconoscere e valorizzare il lavoro del Parlamento in questa materia.

Antonio PALAGIANO (IdV) si associa alle considerazioni della collega Livia Turco e al suo apprezzamento per le posizioni espresse dal rappresentante del Governo. Dichiarò peraltro di non comprendere l'indisponibilità del Governo re-

lativamente al progetto «Ospedale senza dolore». Ritiene infatti che, seppur fissando vincoli finanziari molto precisi, il Governo debba fare di tutto per reperire le risorse necessarie alla realizzazione di tale progetto.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA precisa che non vi è da parte del Governo, alcuna indisponibilità sul progetto «Ospedale senza dolore». Semplicemente, il Governo ha il dovere di segnalare l'attuale carenza di risorse. Desidera peraltro assicurare che il Governo seguirà con particolare attenzione l'*iter* del provvedimento in esame, anche in sede di Comitato ristretto.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza di pazienti cerebrolesici cronici.*

*C. 412 Di Virgilio.*

ALLEGATO

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. C. 1891 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali »

apprezzata la decisione di prorogare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria allargata in vista della piena realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, richiesta dalle regioni per consentire l'ammissione a finanziamento di ulteriori interventi;

considerato che la tensione tra i due livelli di governo, statale e regionale, andava crescendo per la consapevolezza dei

ritardi verificatisi in diverse regioni, ritardi giudicati in diverse realtà non coltabili nei pochi mesi che mancano alla scadenza del 31 gennaio 2009;

valutata la necessità di favorire, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche all'interno delle strutture sanitarie, al fine di eliminare ogni forma di discriminazione;

ritenuto che i termini stabiliti dall'articolo 1-*bis* consentano la realizzazione degli interventi cui tali termini si riferiscono,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame istruttorio del Terzo pacchetto di proposte normative sul mercato interno per l'elettricità e il gas (COM(2007)528, COM(2007)529, COM(2007)530, COM(2007)531, COM(2007)532) e del Pacchetto di proposte normative relative al settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici (COM(2008)13, COM(2008)16, COM(2008)17, COM(2008)18, COM(2008)19, COM(2008)30) .....	189
--	-----

#### ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'Unione europea. COM(2007)249 def. (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	190
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	194
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	196
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	198

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	192
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	200
Sull'ordine dei lavori .....	193
ERRATA CORRIGE .....	193

#### COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.*

**Audizione informale di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame istruttorio del Terzo pacchetto di proposte normative sul mercato interno per l'elettricità e il gas (COM(2007)528, COM(2007)529, COM(2007)530, COM(2007)531, COM(2007)532) e del Pacchetto di proposte normative relative al settore**

**dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici (COM(2008)13, COM(2008)16, COM(2008)17, COM(2008)18, COM(2008)19, COM(2008)30).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.30.

#### ATTI COMUNITARI

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'Unione europea.**

**COM(2007)249 def.**

(Parere alle Commissioni I e II).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato oggetto di approfondimento da parte del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE e segnala che sulla materia il Consiglio dell'Unione europea è intervenuto il 22 ottobre scorso con la presentazione di talune modifiche alla proposta di direttiva inizialmente presentata con riferimento alle sanzioni e alle ispezioni. Avverte inoltre che, in base a notizie di stampa, anche la Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo si sarebbe pronunciata sul testo. Ricorda quindi che le Commissioni riunite I e II concluderanno l'esame del provvedimento nella seduta convocata al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), *relatore*, richiamando i contenuti del dibattito svoltosi presso il Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nicola FORMICHELLA (PdL), in dissenso con la proposta di parere formulata dal relatore, presenta una proposta alternativa di parere favorevole con osservazioni che esprime l'orientamento comune ai gruppi di maggioranza e tiene conto delle modifiche apportate dal Consiglio dell'Unione europea con la nuova proposta

di direttiva, presentata lo scorso 22 ottobre (*vedi allegato 2*).

Gianluca PINI (LNP), in merito alla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, conferma il sostegno da parte del suo gruppo alla proposta di parere alternativo, testé presentata dal collega Formichella, esprimendo un rammarico per la prevedibile difficoltà di pervenire ad una deliberazione condivisa da parte di maggioranza e opposizione su un tema così cruciale come quello dei lavoratori migranti.

Mario PESCANTE, *presidente*, auspica la convergenza tra le posizioni dei due schieramenti, pur comprendendo le oggettive difficoltà di pervenire ad un testo condiviso.

Nicola FORMICHELLA (PdL), nello svolgere considerazioni relative alla proposta di parere alternativo presentata, osserva che la maggioranza, tenendo conto della realtà del Paese, ritiene che la quota del 10 per cento, relativa al numero di imprese da sottoporre a ispezioni, debba essere limitato alle sole aziende a rischio, apparendo velleitaria un'estensione alla totalità delle imprese presenti in Italia.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama l'attenzione dei commissari sull'articolo 15 della nuova proposta di direttiva, predisposta lo scorso 22 ottobre, che comporta il superamento delle obiezioni relative alle ispezioni.

Nicola FORMICHELLA (PdL), in merito al tema delle sanzioni, ritiene che si debbano evitare sanzioni penali indiscriminate, auspicando un regime ordinario di sanzioni amministrative, limitando le sanzioni penali ai soli casi di estrema gravità

Mario PESCANTE, *presidente*, segnala che anche il tema relativo alle sanzioni è da considerare superato alla luce del punto 7) contenuto nella premessa alla nuova proposta di direttiva.



Sandra ZAMPA (PD), anche alla luce dei chiarimenti portati nella materia dalla nuova proposta di direttiva, chiede al relatore di illustrare le maggiori difformità tra le due proposte di parere presentate.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), *relatore*, condivide la scelta a favore delle sanzioni amministrative, che è più coerente con la tendenza, ormai invalsa, sulla depenalizzazione di numerosi settori. Peraltro, tali sanzioni sono di più agevole applicazione e nello stesso tempo più umane. In relazione alle ispezioni, considera che il Governo italiano dovrebbe cogliere l'opportunità per condurre, in occasione delle trattative in sede comunitaria, un'azione decisiva contro il lavoro nero, sia tra i connazionali che tra i lavoratori extracomunitari. D'altro canto, sussiste la possibilità per il Governo di attenersi ad linea minima di contrasto al fenomeno, in coerenza con altro tipo di priorità. Si tratta di opzioni ugualmente sostenibili, che traducono una differente impostazione politica di fondo, riflessa nel differente orientamento tra maggioranza e opposizione. Sottolinea che la lotta contro il lavoro nero è sicuramente onerosa ma che tale fenomeno è all'origine dei numerosi incidenti sul lavoro, che si verificano nel nostro Paese e che sono da ricondurre al carente regime di ispezioni. Osserva inoltre che la questione più rilevante è quella dei lavoratori illegali che sono tali in quanto la macchinosità delle procedure ne impedisce la regolarizzazione. Propone pertanto l'esenzione dalle sanzioni dei datori di lavoro disponibili a rendere legale la posizione dei lavoratori.

Mario PESCANTE, *presidente*, rileva che le diverse posizioni espresse dai colleghi di maggioranza e di opposizione sono da ricondurre alla questione della cosiddetta «sanatoria», essendo le altre questioni superate dal nuovo testo della proposta di direttiva.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), *relatore*, concorda con il presidente.

Sandro GOZI (PD) esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione abbia individuato per tempo il problema legato alle sanzioni penali. Nel condividere le considerazioni emerse nel corso del dibattito sul tema delle ispezioni, sottolinea che il nodo di fondo riguarda la flessibilità del sistema italiano rispetto alla normativa comunitaria: sul tema dell'immigrazione illegale non c'è accordo perché l'opposizione ritiene che il sistema di contrasto attualmente in vigore in Italia sia troppo rigido e nello stesso tempo sostanzialmente inefficace, mentre la maggioranza sostiene la tesi opposta. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore, onorevole Buttiglione.

Enrico FARINONE (PD), in linea con le osservazioni del relatore e del collega Gozi, insiste sulla necessità di valorizzare la questione delle ispezioni, essenziali per ridurre il numero degli incidenti sul lavoro. Richiama quindi il lavoro svolto nel corso della precedente legislatura sul tema della sicurezza sul lavoro, che dovrebbe continuare a costituire una priorità.

Sandra ZAMPA (PD) esprime perplessità per l'atteggiamento della maggioranza che da un lato auspica maggior rigore ma, dall'altro, non interviene in modo coerente contro il lavoro nero.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), *relatore*, si dichiara soddisfatto dalla qualità del confronto presso la Commissione, a conferma dell'importante ruolo svolto da tale organo parlamentare per il coinvolgimento del Parlamento nella formazione della normativa europea. In merito alle maggiori questioni sorte nel corso dell'esame, rileva che l'opposizione è interessata a fare emergere il fenomeno dell'immigrazione clandestina mentre la maggioranza esita a farlo per non dovere ricorrere alla cosiddetta «legge Bossi-Fini» e scongiurare così gravi ripercussioni per la tenuta del nostro sistema produttivo. Di conseguenza, i gruppi di maggioranza paesano una linea non favorevole ad un'estensione delle ispe-

zioni ad un significativo numero di imprese. Al riguardo, sottolinea che tale visione è funzionale ad un rinvio del problema al futuro mentre sarebbe opportuno cogliere l'occasione per individuare fin da ora soluzioni adeguate.

Lucio STANCA (Pdl) non ritiene condivisibile né politicamente sostenibile quanto l'opposizione va affermando circa il favore della maggioranza di governo al lavoro nero. A suo avviso, tale fenomeno non si affronta con le ispezioni ma con la deterrenza, che può derivare da norme rigorose quali quelle in vigore. Peraltro, segnala che il lavoro nero è assai diffuso nel settore dei servizi più che in quello industriale ed è omogeneamente presente in tutto il Paese e non solo al Nord. A suo parere, le ispezioni devono essere intensificate ma senza procedere alla indicazioni di rigidi valori percentuali che mal si adattano alla natura del tessuto produttivo italiano, che annovera il 50 per cento delle piccole imprese europee.

Gianluca PINI (LNP) condivide pienamente le osservazioni svolte dal collega Stanca e osserva che non sono state particolarmente coerenti o efficaci le politiche attuate dal governo di centrosinistra per sradicare il lavoro nero. Conferma pertanto il sostegno del suo gruppo alla proposta alternativa di parere, formulata dal collega Formichella.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) concorda con i colleghi Stanca e Pini, non ritenendo accettabile che si consideri la maggioranza favorevole al lavoro nero, anche alla luce del lavoro svolto dal Governo Berlusconi sul tema. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento riguarda l'immigrazione illegale e non il lavoro nero ed è pertanto necessario concentrare gli sforzi su tale argomento considerata la particolare posizione dell'Italia rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea e considerato che la difesa della nostra economia passa anche attraverso un'efficace azione contro l'immigrazione clandestina.

Mario PESCANTE, *presidente*, nel dare conto delle sostituzioni, conferma il rammarico per la difficoltà di ricondurre le posizioni di maggioranza e opposizione ad un piano di condivisione, trattandosi in questo caso di materia oggetto di normativa comunitaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, la proposta di parere favorevole con osservazioni, predisposta dal relatore, onorevole Buttiglione, e approva la proposta alternativa di parere favorevole con osservazioni, predisposta dall'onorevole Formichella (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 11.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 25 novembre 2008 – Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**C. 1891 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 novembre 2008.

Mario PESCANTE, *presidente*, rivolge un saluto di benvenuto all'onorevole Elena Centemero, del gruppo del Popolo della Libertà che è entrata a far parte della Commissione in sostituzione del collega Garagnani.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, richiama il dibattito già svolto e auspica un ulteriore approfondimento delle diverse questioni nel corso della seduta odierna anche al

fine della deliberazione sulla proposta di parere favorevole con un'osservazione, che presenta (*vedi allegato 4*).

Sandra ZAMPA (PD), con riferimento all'articolo 2-ter, comma 2, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, ritiene che la normativa comunitaria dovrebbe essere meglio precisata al fine di scongiurare procedure d'infrazione nei confronti delle regioni. Ritiene inoltre che vi siano dei problemi di compatibilità comunitaria per quanto concerne le norme sulle accise, che possono rappresentare delle deroghe alle direttive in materia, e le norme in tema di aiuti di Stato. Propone quindi l'apposizione di una condizione alla proposta di parere favorevole, predisposta dal relatore, al fine di precisare che la riduzione alla pompa del gasolio e delle benzine per autotrazione deve essere disposta nel rispetto della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle imprese, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato CE, nonché delle direttive relative alle accise, assicurando in particolare l'acquisizione delle preventive autorizzazioni delle istituzioni dell'UE previste dalle normative in questione.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ritiene che i rilievi mossi dalla collega Zampa abbiano un fondamento per la cosiddetta tariffazione minima delle accise. Ricorda che qualora le regioni applichino una riduzione delle aliquote tariffarie sono tenute a darne immediata comunicazione alle istituzioni europee competenti, che nella maggioranza dei casi danno il proprio assenso soprattutto se tali decisioni sono assunte in relazione a fasce di confine. Condivide pertanto il merito della proposta di riformulazione della proposta di parere, avanzata dalla collega Zampa, nel presupposto che si tratti di un'osservazione e non di una condizione, anche al fine di dare margine alla Commissione di

merito per una valutazione dell'intera questione e alla luce del riferimento, già operato dalla norma, al rispetto della normativa comunitaria.

Sandra ZAMPA (PD) concorda con il relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere con condizioni e un'osservazione, predisposta dal relatore.

#### Sull'ordine dei lavori.

Mario PESCANTE, *presidente*, auspica lo svolgimento di una seduta dedicata ad un approfondimento sull'attività svolta finora dal Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, istituito presso la Commissione, in considerazione della rilevanza delle questioni che sono al suo esame.

Sandro GOZI (PD), in qualità di presidente del citato Comitato, esprime compiacimento per la richiesta del presidente Pescante e manifesta la propria disponibilità a svolgere una relazione su tale questione nella giornata di domani.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 97, del 20 novembre 2008, a pagina 106, seconda colonna, diciottesima riga, sopprimere dalle parole: « *Le deroghe* » alle parole: « *cure mediche* »

## ALLEGATO 1

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'Unione europea (COM(2008)249 def.).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di direttiva relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare (COM(2007)249);

premesso che la proposta di direttiva intende colpire severamente i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente sul territorio europeo;

tenuto conto, tuttavia, che la normativa italiana è strutturata in modo da prevedere un sistema di quote per l'ingresso di cittadini di Paesi terzi e che, pertanto, un nuovo sistema di sanzioni richiede una attenta valutazione d'impatto sia sotto il profilo legislativo che in ordine agli effetti sul mercato del lavoro;

valutato altresì che la proposta di direttiva contiene il ricorso a sanzioni penali, mentre apparirebbe preferibile, ovunque possibile, l'utilizzo di sanzioni amministrative;

sottolineata, infine, l'opportunità di verificare come le sanzioni previste si applichino a datori di lavoro originari di paesi terzi;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4,

lettera a) –dove si prevede che gli Stati membri obblighino i datori di lavoro a chiedere ai cittadini di paesi terzi di presentare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno valida per la durata del lavoro –che anche soggetti che soggiornano in Italia per motivi di studio o in qualità di rifugiati politici possano presentare richiesta di lavoro;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le norme contro il lavoro nero extracomunitario anche al lavoro nero comunitario, la qualcosa può avvenire in sede di trasposizione della direttiva limitatamente all'ordinamento giuridico italiano ma sarebbe desiderabile che fosse incorporata nella direttiva in modo da aver valenza generale all'interno dell'Unione;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di proporre l'inserimento nella proposta di direttiva di una disposizione che preveda l'esenzione dalle sanzioni per il datore di lavoro che offra un contratto di lavoro regolare al lavoratore precedentemente impiegato illegalmente, previo consenso del locale ufficio del lavoro, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento;

d) con riferimento all'articolo 6, che prevede il pagamento dei costi di rimpatrio da parte del datore di lavoro per i cittadini impiegati illegalmente, e all'articolo 7, laddove si stabilisce il pagamento delle retribuzioni arretrate, valutino le

Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni che garantiscano l'adozione di tutte le misure necessarie affinché il pagamento dei costi di rimpatrio e delle retribuzioni arretrate da parte del datore di lavoro avvengano prima del rimpatrio medesimo;

*e)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, la possibilità dell'autodenuncia non solo per i lavoratori ma anche per i datori di lavoro che offrano un contratto di lavoro regolare al lavoratore precedentemente impiegato illegalmente entro 60 giorni

dalla data dell'entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento;

*f)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di suggerire l'introduzione nella direttiva di misure volte ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva, come anche quello dell'impiego illegale di minori;

*g)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire, all'articolo 2, lettera *b)*, che reca le definizioni, che con il termine di lavoro si intende lavoro subordinato.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'Unione europea (COM(2008)249 def.).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di direttiva relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare (COM(2007)249);

preso atto degli orientamenti che sulla proposta sono emersi in sede di Consiglio nonché nell'ambito della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo;

considerato che:

il presupposto da cui prende le mosse la proposta di direttiva è costituito dal fatto che un elemento di forte richiamo dell'immigrazione illegale nei territori dei paesi dell'UE è la possibilità di trovarvi lavoro pur non avendo lo status giuridico richiesto per cui non può esservi un'efficace azione di contrasto all'immigrazione illegale in assenza di interventi coerenti contro l'utilizzo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare;

il fenomeno dell'immigrazione illegale, che accomuna quasi tutti i Paesi dell'UE e che richiede risposte coordinate, presenta tuttavia caratteristiche parzialmente differenziate nei diversi Paesi. Appare pertanto opportuno che il testo definitivo della direttiva sia redatto in modo da riconoscere adeguati margini di flessibilità in modo che, in occasione della sua trasposizione nei diversi ordinamenti, si possano adottare le soluzioni più efficaci e adeguate alle peculiari situazioni;

l'esperienza dimostra che sanzioni amministrative, le quali possono essere comminate in termini estremamente rapidi, risultano spesso più efficaci sotto il profilo dell'effetto dissuasivo, di quelle penali. Tali considerazioni possono valere anche con riferimento alle misure di contrasto all'impiego di immigrati in posizione irregolare, ferma restando la necessità di sanzioni penali nei casi più gravi, quali la reiterazione ovvero l'impiego di un numero elevato di soggetti, specie se minori, oppure le condizioni di particolare sfruttamento;

in ogni caso, l'entità delle sanzioni deve risultare proporzionata rispetto alla gravità del fatto contestato e comunque tale da evitare il rischio di pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa e la perdita, che ne deriverebbe, di altri posti di lavoro regolari;

la previsione dell'effettuazione di periodiche verifiche da parte delle competenti autorità deve tener conto della loro effettiva sostenibilità con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione delle stesse autorità per cui appare opportuno concentrare l'attività ispettiva sulle situazioni e sui comparti che presentino più elevati livelli di rischio. Tali considerazioni valgono in particolare per quei Paesi, come l'Italia, il cui tessuto produttivo è caratterizzato da un numero particolarmente elevato di imprese, spesso di piccola e media dimensione;



esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare l'esigenza di garantire adeguati margini di flessibilità nella definizione del testo della direttiva allo scopo di tener conto delle peculiarità che contraddistinguono le situazioni dei diversi paesi dell'UE. Nel caso specifico dell'Italia, non si può trascurare, anche ai fini della determinazione delle sanzioni applicabili, l'assoluta prevalenza di imprese di piccole e media dimensione;

*b)* per le medesime ragioni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prospettare una riduzione dell'entità delle sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro sia un privato cittadino che impiega un cittadino di un paese terzo nell'ambito di una collaborazione domestica o di servizi alla persona, come peraltro segnalato dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo;

*c)* valutino le Commissioni di merito di indicare il ricorso in via prioritaria alle sanzioni amministrative, ferme restando le sanzioni penali nei casi particolarmente gravi;

*d)* con riferimento alla previsione dell'obbligo di pagamento dei costi di rim-

patrio da parte del datore di lavoro per i cittadini impiegati illegalmente, e dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni arretrate, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni che garantiscano l'adozione di tutte le misure necessarie affinché al pagamento si provveda in ogni caso prima del rimpatrio medesimo;

*e)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di suggerire l'introduzione nella direttiva di misure volte ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva, come anche quello dell'impiego illegale di minori;

*f)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di suggerire, con riferimento all'articolo 15 –laddove si prevede che gli Stati membri garantiscano che ogni anno almeno il 10 per cento delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare –una misura più equa e una integrazione delle disposizioni nel senso di demandare alle competenti autorità degli Stati membri il compito di individuare le categorie di imprese, sulla base di specifici criteri che tengano conto di indicatori di criticità all'interno delle quali individuare la platea di quelle da sottoporre ad ispezione.

## ALLEGATO 3

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'Unione europea (COM(2008)249 def.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di direttiva relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare (COM(2007)249);

preso atto degli orientamenti che sulla proposta sono emersi in sede di Consiglio nonché nell'ambito della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo;

considerato che:

il presupposto da cui prende le mosse la proposta di direttiva è costituito dal fatto che un elemento di forte richiamo dell'immigrazione illegale nei territori dei paesi dell'UE è la possibilità di trovarvi lavoro pur non avendo lo status giuridico richiesto per cui non può esservi un'efficace azione di contrasto all'immigrazione illegale in assenza di interventi coerenti contro l'utilizzo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare;

il fenomeno dell'immigrazione illegale, che accomuna quasi tutti i Paesi dell'UE e che richiede risposte coordinate, presenta tuttavia caratteristiche parzialmente differenziate nei diversi Paesi. Appare pertanto opportuno che il testo definitivo della direttiva sia redatto in modo da riconoscere adeguati margini di flessibilità in modo che, in occasione della sua trasposizione nei diversi ordinamenti, si possano adottare le soluzioni più efficaci e adeguate alle peculiari situazioni;

l'esperienza dimostra che sanzioni amministrative, le quali possono essere comminate in termini estremamente rapidi, risultano spesso più efficaci sotto il profilo dell'effetto dissuasivo, di quelle penali. Tali considerazioni possono valere anche con riferimento alle misure di contrasto all'impiego di immigrati in posizione irregolare, ferma restando la necessità di sanzioni penali nei casi più gravi, quali la reiterazione ovvero l'impiego di un numero elevato di soggetti, specie se minori, oppure le condizioni di particolare sfruttamento;

in ogni caso, l'entità delle sanzioni deve risultare proporzionata rispetto alla gravità del fatto contestato e comunque tale da evitare il rischio di pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa e la perdita, che ne deriverebbe, di altri posti di lavoro regolari;

la previsione dell'effettuazione di periodiche verifiche da parte delle competenti autorità deve tener conto della loro effettiva sostenibilità con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione delle stesse autorità per cui appare opportuno concentrare l'attività ispettiva sulle situazioni e sui comparti che presentino più elevati livelli di rischio. Tali considerazioni valgono in particolare per quei Paesi, come l'Italia, il cui tessuto produttivo è caratterizzato da un numero particolarmente elevato di imprese, spesso di piccola e media dimensione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare l'esigenza di garantire adeguati margini di flessibilità nella definizione del testo della direttiva allo scopo di tener conto delle peculiarità che contraddistinguono le situazioni dei diversi paesi dell'UE. Nel caso specifico dell'Italia, non si può trascurare, anche ai fini della determinazione delle sanzioni applicabili, l'assoluta prevalenza di imprese di piccole e media dimensione;

*b)* per le medesime ragioni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prospettare una riduzione dell'entità delle sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro sia un privato cittadino che impiega un cittadino di un paese terzo nell'ambito di una collaborazione domestica o di servizi alla persona, come peraltro segnalato dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo;

*c)* valutino le Commissioni di merito di indicare il ricorso in via prioritaria alle sanzioni amministrative, ferme restando le sanzioni penali nei casi particolarmente gravi;

*d)* con riferimento alla previsione dell'obbligo di pagamento dei costi di rim-

patrio da parte del datore di lavoro per i cittadini impiegati illegalmente, e dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni arretrate, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni che garantiscano l'adozione di tutte le misure necessarie affinché al pagamento si provveda in ogni caso prima del rimpatrio medesimo;

*e)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di suggerire l'introduzione nella direttiva di misure volte ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva, come anche quello dell'impiego illegale di minori;

*f)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di suggerire, con riferimento all'articolo 15 –laddove si prevede che gli Stati membri garantiscano che ogni anno almeno il 10 per cento delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare –una misura più equa e una integrazione delle disposizioni nel senso di demandare alle competenti autorità degli Stati membri il compito di individuare le categorie di imprese, sulla base di specifici criteri che tengano conto di indicatori di criticità all'interno delle quali individuare la platea di quelle da sottoporre ad ispezione.

## ALLEGATO 4

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.  
C. 1891 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, approvato dal Senato;

segnalato in particolare l'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che abroga le disposizioni di cui all'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in materia di riposo giornaliero del personale sanitario, prevedendo l'immediata applicazione del comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che ha disposto l'esclusione per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale del diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore di lavoro;

richiamata a tal proposito la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro che prevede, all'articolo 3, un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore per tutti i lavoratori, e, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), stabilisce una deroga per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, in particolare quando si tratta di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestate da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione;

considerata altresì la proposta di direttiva COM(2005)246, adottata in prima

lettura il 15 settembre 2008 dal Consiglio dell'Unione europea, che modifica la direttiva 2003/88/CE, per prevedere una specifica disciplina del servizio di guardia, la compatibilità tra vita professionale e vita familiare e la facoltà di non applicare il limite massimo settimanale di 48 ore se il lavoratore accetta di lavorare più a lungo;

segnalato, inoltre, il dettato dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame, che modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di consentire a tali regioni di adottare misure per la riduzione dei prezzi, attribuendo alle medesime aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA;

sottolineato, a tal proposito, che tale riduzione deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale, in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

osservato in generale che l'articolo 2-ter risponde alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle norme contenute nella direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 26 del 2007;

valutato necessario che disposizioni analoghe a quelle contenute all'articolo

2-ter siano altresì prese in considerazione in riferimento alla Repubblica di San Marino, sul cui territorio non facente parte dell'Unione europea il prezzo dei carburanti da autotrazione è inferiore rispetto alle regioni confinanti e comunque gode di regimi fiscali differenziali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2-ter, comma 1, dopo le parole: «con la Svizzera » inserire le seguenti: «e con la Repubblica di San Marino »

2) all'articolo 2-ter, comma 2, dopo le parole: «con la Confederazione elvetica »

inserire le seguenti: «e con la Repubblica di San Marino »

*e con la seguente osservazione:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, con riferimento all'articolo 2-ter, comma 2, che la riduzione alla pompa del gasolio e delle benzine per autotrazione deve essere disposta nel rispetto della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle imprese, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato CE, nonché delle direttive relative alle accise, assicurando in particolare l'acquisizione delle preventive autorizzazioni delle istituzioni dell'UE previste dalle normative in questione.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione –Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	202
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	211
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. S. 1082 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione –Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	205
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	212
DL 172/08: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale. C. 1875 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione –Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	207
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	213
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) S. 1209 Governo, approvato dalla Camera.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. S. 1210 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame congiunto e conclusione –Parere favorevole</i> ) .....	208
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	214

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del Vice Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Carlo Alberto Tesserin ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	210
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 novembre 2008. — *Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**C. 1891 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla V Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole con osservazioni*).



La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL) relatore, riferisce sui contenuti del testo in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 5<sup>a</sup> Commissione della Senato il 21 ottobre 2008. Evidenzia che il testo reca disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai *deficit* sanitari; salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali; trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte; scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio; determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 2009; proroga al 2009 della compartecipazione provinciale al gettito IRPEF; definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche; proroga di termini entro cui i comuni devono aderire ad una forma associativa tra quelle consentite e riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, al comma 1, apporta alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. In particolare, la lettera *a*) sopprime la facoltà del commissario *ad acta* di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere; la lettera *b*) prevede la possibilità di nomina di uno o più sub commissari e consente al commissario *ad acta* di disporre la sospensione dalle funzioni dei direttori generali delle aziende sanitarie. Rileva che il comma 2 consente l'erogazione totale o parziale del maggior finanziamento, condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, a quelle regioni nelle quali è stato nominato il commissario *ad acta*, in deroga a quanto sottoscritto negli accordi previsti, purché siano rispettate specifiche condizioni; il comma 3 precisa che le somme sono erogate a titolo di anticipazione e possono essere recuperate qualora la regione non

attui nelle modalità stabilite il piano di rientro. Fa notare che il comma 5 dispone sulla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative all'abolizione del ticket di 10 euro di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge n. 112 del 2008, incrementando, per il 2009, il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato. Si sofferma quindi sull'articolo 2, che reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni in conseguenza della iscrizione in catasto dei c.d. fabbricati ex-rurali dell'aggiornamento delle rendite catastali per i fabbricati iscritti alle categorie B ed E dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Rileva che i commi da 1 a 5 riguardano la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni operata in compensazione degli incrementi di gettito ICI, conseguenti alle modifiche del tributo apportate con il decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; i commi 6 e 7 si riferiscono alle certificazioni previste ai sensi dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (legge n. 126/2008), relativamente al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Sottolinea che il comma 8 prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro, a titolo di regolazione contabile pregressa, per i minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI sulla prima casa, disposta ai sensi del decreto-legge n. 93/2008. In relazione all'articolo 2-*quater*, evidenzia che il comma 1 conferma per l'anno 2009 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004 (convertito dalla legge n. 26/2005), concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri

di bilancio: il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2009 il comma 3 conferma, per l'anno 2009, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF. Riferisce che l'articolo 3 dispone che per l'anno scolastico 2009/2010 le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, sulla base di un'intesa promossa dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. Osserva che in tale sede devono essere definiti i criteri per la riqualificazione del sistema scolastico ed il contenimento della spesa pubblica, nonché i tempi e le modalità di realizzazione, attraverso appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali; alla Conferenza unificata è attribuito altresì il monitoraggio sull'attuazione della disciplina. Evidenzia che l'articolo 4 al 1° gennaio 2009 l'applicazione della norma che sanziona la permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali. Si sofferma infine sull'articolo 5, che reca l'attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l'anno 2008, volto al rimborso alla cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Per quanto concerne i futuri trasferimenti statali in favore del comune di Roma, nonché per il ripiano dei disavanzi correnti relativi al comune di Catania, la norma prevede che possono essere utilizzate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate con delibera del CIPE del 30 settembre 2008.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) in relazione all'articolo 3, che impone a regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di procedere al dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2009/2010, apprezza le indicazioni che si evincono dalla proposta di parere del relatore, tese a salvaguardare le specificità territoriali. Rileva tuttavia che gli oneri della riforma del sistema scolastico ricadranno inevitabilmente sui bilanci degli enti locali. Esprime quindi perplessità sulla possibilità per gli enti locali di raggiungere una condizione virtuosa di equilibrio di bilancio, in considerazione dell'entità delle riduzioni degli stanziamenti di risorse previste nei confronti delle autonomie territoriali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene poco incisiva l'osservazione contemplata dalla proposta di parere in ordine all'opportunità di chiarire se l'importo di 260 milioni previsti a titolo di regolazione contabile pregressa quale ristoro delle minori entrate connesse all'ICI sia effettivamente adeguato alle esigenze di bilancio degli enti locali. In relazione all'articolo 5, ravvisa l'opportunità che i trasferimenti di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore del comune di Roma, nonché volti al ripiano dei disavanzi correnti relativi al comune di Catania, possano configurarsi quali prestiti e non mere concessioni ai predetti enti locali. Esprime quindi rilievi critici sulla previsione di cui all'articolo 2-ter, comma 2, secondo cui le regioni confinanti con la Confederazione elvetica possono disporre la riduzione del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione e sulla applicazione della predetta norma anche a regioni a statuto speciale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di concordare con la proposta di parere predisposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.**

**S. 1082 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite I e V della Camera il 23 settembre 2008. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, si sofferma sull'articolo 2, che modifica il codice dei contratti pubblici relativamente alle procedure gestite dalle centrali di committenza regionali e da CONSIP spa, della cui qualificazione tecnica potranno avvalersi gli enti territoriali di minori dimensioni. Osserva che il comma 3-*bis* dispone che le amministrazioni regionali e CONSIP spa, al fine di assicurare più effettivi strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono svolgere le attività di centrali di committenza, su richiesta degli enti locali diversi dai comuni metropolitani, anche avvalendosi delle province. Rileva che il comma 3-*sexies* dispone che, in sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, una quota premiale delle risorse finanziarie vada a quelle regioni che abbiano introdotto, nella loro legislazione, norme volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, al fine di assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto all'anno precedente. Sottolinea che il comma 3-*septies* prevede un obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed il comma 3-*octies* disciplina l'eventualità di un con-

tratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure con le centrali di committenza. Fa notare che il comma 3-*novies* dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni, mentre il comma 3-*decies* dispone che le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure gestite dalle centrali di committenza non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145-151, della legge finanziaria 2007. Osserva che, ai sensi del comma 3-*undecies*, le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica: tale previsione legittima la competenza legislativa dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le regioni e gli enti locali; ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente ed è quindi riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali. In ordine all'articolo 5, che apporta modifiche alla legge n. 241 del 1990, recante norme generali che regolano l'attività amministrativa, osserva che le autonomie territoriali si adeguano entro un anno ai termini ivi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo. Evidenzia che l'articolo 8 eleva il diritto di accesso ai documenti amministrativi a principio generale dell'attività amministrativa e lo riconduce tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. Rileva che la norma definisce l'ambito delle disposizioni della predetta legge n. 241 del 1990 la cui applicazione è estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni ed enti locali: trattasi delle norme concernenti le conseguenze per il ritardo del-

l'amministrazione nella conclusione del procedimento; gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento; gli accordi fra pubbliche amministrazioni; le modalità di ricorso al giudice amministrativo contro le determinazioni concernenti il diritto di accesso; l'efficacia e le ipotesi di invalidità del provvedimento amministrativo, nonché gli istituti della revoca e del recesso; sono quindi precisate le disposizioni della legge che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e pertanto sono vincolanti anche per le regioni e gli enti locali e viene altresì individuato un gruppo di disposizioni ritenute indispensabili per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere però oggetto di intesa tra Stato e Regioni: si tratta dell'istituto del silenzio assenso e di quello di dichiarazione di inizio attività. Illustra l'articolo 9, che reca una delega al Governo concernente l'individuazione, per la farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni, nonché la revisione dei requisiti di ruralità. Riferisce sui commi da 3 a 5, che recano una serie di disposizioni volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni, nonché sul comma 6, recante una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Si sofferma sull'articolo 11, che regola le modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nonché sull'articolo 16, che innova le procedure previste per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali nonché per il trasferimento dei beni e risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di dette funzioni: il trasferimento avviene in base ad accordi tra Stato ed enti territoriali. Osserva che il comma 3 reca una norma di principio in materia di servizi pubblici locali, prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato. Segnala che la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dei servizi pubblici locali ap-

partiene alla competenza residuale delle regioni e l'intervento statale in materia trova titolo per i soli servizi pubblici locali di rilevanza economica in ragione della tutela della concorrenza. Evidenzia quindi i contenuti dell'articolo 18, che promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali, prescrivendo che, in sede di Conferenza unificata, siano conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per promuovere l'individuazione e la diffusione delle buone prassi tra gli enti territoriali. Richiama i contenuti dell'articolo 45, che stanziava risorse per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, e dell'articolo 46, per il quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel richiamare i contenuti del dibattito svoltosi sul testo in esame in occasione del parere espresso dalla Commissione alle Commissioni riunite I e V della Camera il 23 settembre 2008, avanza rilievi critici sulle previsioni dell'articolo 45, che impegna risorse per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista. Considera paradossale disporre, all'articolo 11, che sia garantita l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) al fine di prevenire un indebito utilizzo delle suddette risorse. Evidenzia, in ordine all'articolo 1 sul programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica, che un ruolo decisivo sarà assunto dalle regioni nel corretto utilizzo delle risorse stanziare.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime rilievi critici sulla portata dei commi 3-*novies* e 3-*decies* dell'articolo 2,



che sembrano attenuare decisamente l'autonomia riconosciuta a regioni ed enti locali.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, rileva che le risorse assegnate allo studio delle problematiche connesse all'attuazione della riforma federalista potrebbero essere destinate anche a promuovere e diffondere, presso l'opinione pubblica, i principi ispiratori della riforma. In merito all'articolo 11, reputa opportuno predisporre idonee modalità di verifica dell'effettivo e corretto utilizzo dei richiamati fondi FAS. Condivide le perplessità avanzate dal senatore Vaccari sul contenuto dei commi 3-*novies* e 3-*decies* dell'articolo 2. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 172/08: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.**

**C. 1875 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in esame, volto a garantire la definizione di misure specifiche in relazione all'emergenza nella regione Campania, anche mediante l'individuazione di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, con la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti. In ordine agli specifici profili di competenza della Com-

missione, segnala che l'articolo 1 prevede disposizioni tese ad evitare l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti e di imballaggi; a tal fine si autorizza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate e l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio. Riferisce che l'articolo 2 attribuisce ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento: i soggetti pubblici competenti sono chiamati ad individuare, anche in deroga alla normativa vigente, siti di stoccaggio provvisorio per una prima selezione e caratterizzazione dei rifiuti, nonché per l'attribuzione dei codici CER. Rileva che il comma 3 prevede che le autorità competenti autorizzino l'attivazione e la gestione dei predetti siti entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuito al Ministero dell'ambiente i poteri sostitutivi, su proposta del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania e che il comma 4 autorizza il Sottosegretario a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente, nonché ad individuare un sito idoneo nel territorio della regione Campania. In merito all'articolo 3, evidenzia la disciplina che consente la rimozione, con decreto del Ministro dell'interno, del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti. Sottolinea quindi che l'articolo 4 detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto-legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento

dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio; dispone che i comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, limitatamente alla raccolta dei rifiuti urbani differenziati, sono tenuti ad affidare tale servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasferendo ad esse anche il personale dipendente del consorzio utilizzato presso i medesimi comuni. Osserva che nel caso in cui i comuni non provvedano ad indire le gare entro i termini fissati è previsto un potere sostitutivo dei prefetti competenti che, previa diffida, nominano un commissario *ad acta* per i necessari adempimenti.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta negativamente il contenuto dell'articolo 3, che ammette la rimozione, con decreto del Ministro dell'interno, del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti. Ravvisa altresì l'opportunità che le suddette revoche siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel condividere le osservazioni del deputato Pizzetti, ritiene incongruo prevedere una disciplina sanzionatoria per l'illecito smaltimento dei rifiuti circoscritta ad una sola regione.

Il senatore Maurizio SAIA (Pdl), *relatore*, nel rilevare che le sanzioni recate dal decreto-legge, pur particolarmente pesanti, assolvono ad una finalità di dissuasione rispetto al dilagare di illeciti nella gestione dello smaltimento di rifiuti nella regione Campania, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).**  
**S. 1209 Governo, approvato dalla Camera.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.**

**S. 1210 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame congiunto e conclusione - Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, riferisce sul contenuto dei documenti di bilancio in titolo, approvati dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla V Commissione della Camera il 14 ottobre 2008. Segnala che la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge finanziaria risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ai sensi del quale la legge finanziaria per l'anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione sul disegno di legge finanziaria, evidenzia che l'articolo 2, al comma 30, dispone che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Osserva che il comma 41 della medesima norma, appor-



tando modificazioni all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclude dal patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza: la norma dispone che le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Fa notare che il comma 42, apportando modificazioni all'articolo 77-ter del predetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dispone che a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, mentre il comma 43 impone al Governo di indicare, con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85

per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord. Si sofferma quindi sul disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. Rileva che sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ha infatti inciso in maniera sostanziale la disciplina introdotta dal predetto decreto legge n. 112 del 2008, con cui è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011: il processo di programmazione economico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato su base triennale.

Il deputato Mario PEPE (PD) rileva che i documenti di bilancio in titolo si limitano prevalentemente ad effettuare una regolazione di poste economiche senza evidenziare una linea strategica chiara di politica economica. Auspica che sia rispettata la prevista ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate, 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord. Esprime voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.**

**Audizione del Vice Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Carlo Alberto Tesserin.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo Alberto TESSERIN, *Vice Presidente vicario del Consiglio regionale del Veneto*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Mario PEPE (PD) e i senatori Alberto FILIPPI (LNP) e Gianvittore VACCARI (LNP).

Carlo Alberto TESSERIN, *Vice Presidente del Consiglio regionale del Veneto*, fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il Vice Presidente del Consiglio regionale del Veneto, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, in corso di esame presso la V Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato il 21 ottobre 2008;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'importo di 260 milioni previsti nel testo dell'articolo 2 del decreto-legge a titolo di regolazione contabile pregressa quale ristoro delle mi-

nori entrate connesse all'ICI sia effettivamente adeguato alle necessità di bilancio degli enti locali;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di definire più compiutamente, in ordine alle specifiche disposizioni del provvedimento tese a salvaguardare gli equilibri di bilancio delle autonomie territoriali, i profili di certezza e di trasparenza della registrazione dei flussi finanziari e dei meccanismi contabili disciplinati dal decreto-legge in esame;

c) valuti altresì la Commissione di merito, relativamente alle disposizioni recate dall'articolo 3, concernenti i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che siano stabiliti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, parametri adeguati a garantire la permanenza delle istituzioni scolastiche nelle aree montane, nelle piccole isole, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (S. 1082 Governo, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1082 Governo, approvato dalla Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, in corso di esame presso le Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite I e V della Camera;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 2 siano riformulati i commi 3-*novies* e 3-*decies* nel senso di precisare che nel caso, ivi previsto, di accertato maggiore onere sostenuto dall'amministrazione locale, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dall'amministrazione rispetto a quanto sarebbe dovuto dall'utilizzo della procedura indicata al comma 3-*bis*, e nel senso che l'amministrazione locale non può fare ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma

145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 216 e gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte proprie o di compartecipazioni a tributi statali o regionali per i cinque successivi esercizi;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 9, l'opportunità di legittimare gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

b) valutino le Commissioni di merito, al comma 6 del medesimo articolo 9, l'opportunità di riformulare la norma prevedendo, quale criterio per l'esercizio della delega, l'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno 3 comuni lasciando alla concertazione locale l'estensione fino a 15 mila abitanti;

c) valutino altresì le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 16 del provvedimento, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

ALLEGATO 3

**DL 172/08: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (C. 1875 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, nonché ai settori «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi delle

lettere g) ed l) del medesimo comma 2 dell'articolo 117; evidenziato che le materie «protezione civile» e «governo del territorio» risultano assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione.

ALLEGATO 4

**Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009)  
(S. 1209 Governo, approvato dalla Camera).**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (S. 1210 Governo,  
approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati il disegno di legge S. 1209 Governo, approvato dalla Camera, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria per l'anno 2009» ed il disegno di legge S. 1210 Governo, approvato dalla Camera, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» su cui la Commissione ha già espresso parere alla V Commissione della Camera;

rilevato che la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge finanziaria risulta sensibilmente limitata rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi della quale la legge finanziaria per l'anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con «l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico»

preso atto che, in ordine agli effetti sui saldi di finanza pubblica, le linee portanti della manovra di finanza pubblica 2009-2011 sono state definite con il menzionato decreto legge n. 112 del 2008 e che, a legislazione vigente, il disegno di

legge finanziaria in titolo non afferisce a specifici ambiti di materia di interesse della Commissione, ad esclusione delle previsioni di cui ai commi 41, 42 e 43 dell'articolo 2, relativi a modificazioni della disciplina del patto di stabilità interno ed al principio di ripartizione territoriale dell'incidenza delle utilizzazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate per una percentuale pari all'85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno ed al 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord;

rilevato che, in ordine al disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, il predetto decreto legge n. 112 del 2008 ha realizzato una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011 i cui effetti risultano già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011, apportando talune riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei Ministeri ad esclusione delle spese di carattere obbligatorio, comprese le regolazioni contabili con le regioni ed i trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	215
<b>ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:</b>	
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	216
<i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i> .....	220
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti –INPGI –Gestione principale ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	217
<i>ALLEGATO 2 (Relazione)</i> .....	242
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti –INPGI –Gestione separata ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	218
<i>ALLEGATO 3 (Relazione)</i> .....	264
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) ( <i>Nuovo esame e conclusione</i> ) .....	218
<i>ALLEGATO 4 (Costi di gestione)</i> .....	283
<i>ALLEGATO 5 (Tabella 7)</i> .....	284
<i>ALLEGATO 6 (Considerazioni conclusive riformulate e approvate dalla Commissione)</i> .....	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	219

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sull'ordine dei lavori.**

La senatrice Franca Donaggio (PD) interviene per sollecitare l'audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, in ri-

ferimento al recente commissariamento dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti di previdenza pubblici, che impediscono agli enti l'approvazione dei bilanci consuntivi ed inficiano la validità degli atti amministrativi degli enti stessi.

Il deputato Carmen MOTTA (PD) propone di valutare l'opportunità di sollecitare l'intervento del Ministro con una richiesta sottoscritta dai componenti l'Ufficio di presidenza della Commissione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, assicura la senatrice Dosaggio e il deputato Motta che solleciterà l'intervento del Ministro in Commissione.

**ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

**Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA).**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2003 dell'INARCASSA sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (vedi allegato 1).

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, soffermandosi in particolare sulle difficoltà della gestione nel lungo periodo, che inizieranno a manifestarsi tra circa vent'anni e che comporteranno una drastica riduzione del patrimonio dell'ente. Tali criticità potrebbero essere risolte attraverso una revisione delle aliquote ed un innalzamento delle annualità contributive.

Illustra quindi la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al

31.12.2003 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti;

*premesso che:*

a) l'Inarcassa, anche grazie ad una gestione accorta delle proprie attività non presenta al momento problematicità in riferimento ai principali indicatori della gestione caratteristica delle entrate contributive e della spesa per prestazioni;

b) tale situazione è favorita dalla fase ancora non matura della gestione, testimoniata dai forti flussi in entrata di nuovi iscritti e dal basso rapporto tra pensionati e iscritti;

c) secondo le previsioni contenute nel bilancio tecnico attuariale la Cassa, una volta raggiunta la fase di piena maturazione, dovrebbe cominciare a sperimentare situazioni di squilibrio previdenziale;

d) l'analisi dei bilanci tecnici rileva, tuttavia, una situazione di stabilità che si estende per tutto il prossimo ventennio, periodo che potrebbe essere utilmente impegnato per intensificare ulteriormente gli sforzi di definizione di un sistema previdenziale più equilibrato e coerente, in grado di fornire alle prossime generazioni di pensionati garanzie previdenziali simili a quelle attuali;

esprime

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI**

*con la seguente osservazione:*

valuti l'ente l'opportunità di procedere ad una revisione delle aliquote e ad un innalzamento delle annualità contributive al fine di garantire l'equilibrio di lungo periodo »

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

**Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - INPGI - Gestione principale.**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 dell'INPGI (Gestione principale) sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, rilevando come anche la Corte dei conti abbia promosso la gestione finanziaria dell'INPGI relativamente ai bilanci 2006 e 2007, invitando tuttavia a continuare il percorso di assidua vigilanza sui conti.

Illustra quindi la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI-Gestione principale);

*premesso che:*

a) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, con riferimento alla ge-

stione principale, ha appena realizzato un'importante revisione di alcuni elementi alla base del meccanismo di calcolo delle prestazioni e dei requisiti anagrafici che regolano l'accesso al pensionamento anticipato;

b) grazie a tali innovazioni l'Ente, che altrimenti avrebbe visto azzerarsi il proprio patrimonio in tempi piuttosto brevi (2035), presenta in prospettiva una situazione di equilibrio in riferimento ai principali indicatori della gestione caratteristica delle entrate contributive e della spesa per prestazioni;

c) il processo di riforma avviato riuscirà secondo quanto evidenziato dall'analisi del bilancio tecnico, a mantenere la stabilità della gestione nel lungo periodo, grazie soprattutto a un significativo contenimento della spesa per pensioni. Pertanto è presumibile che l'Ente garantirà anche in futuro un adeguato livello di prestazioni, coerente con un'aliquota contributiva di livello elevato;

*esprime*

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI »

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, valuta positivamente l'opportunità che la Commissione acquisisca le relazioni della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958 n. 259.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

**Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - INPGI - Gestione separata.**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2003 dell'INPGI (Gestione separata) sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, illustrando al termine la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2003 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI-Gestione separata);

*premessi che:*

*a)* la gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti presenta tutte le caratteristiche di una gestione giovane che si trova nella fase iniziale della transizione demografica, caratterizzata da consistenti flussi di entrata a fronte di scarse erogazioni pensionistiche;

*b)* in prospettiva, per tutto il periodo di previsione, raggiungerà valori crescenti e positivi del patrimonio e del saldo previdenziale, che rimarrà positivo sino al 2034;

*c)* la gestione infatti, grazie alla modalità di calcolo delle pensioni in base al metodo contributivo, riuscirà a mante-

nere i propri equilibri gestionali anche in una fase di maturazione più avanzata;

*d)* in relazione alla adeguatezza delle pensioni, molto dipenderà dall'andamento dei redditi professionali e dalle scelte contributive degli iscritti: infatti se aumenterà la quota degli iscritti che opta per un'aliquota contributiva superiore a quella obbligatoria del 10 per cento, si potranno raggiungere livelli di copertura più adeguati, anche in considerazione del fatto che per molti degli iscritti alla gestione separata, l'attività di lavoro autonomo potrebbe venire a costituire l'unica forma di lavoro possibile per l'intera carriera;

*esprime*

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI »

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

**Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO)**

*(Nuovo esame e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 18 novembre scorso, la Commissione aveva già proceduto all'esame dei bilanci della Fondazione ENASARCO. Tuttavia, con lettera in data 21 novembre 2008, il Direttore dell'ENASARCO ha trasmesso una rettifica dei dati relativi ai costi di gestione del-

l'ente, precisando che nei costi di gestione precedentemente forniti erano compresi tutti i costi legati al patrimonio immobiliare (costi di manutenzione e ristrutturazione immobili, costi relativi al portierato ecc.) nonché quelli relativi alla gestione del patrimonio mobiliare (interessi passivi, FIRR) ed i costi fiscali dell'Ente, non riconducibili all'attività di gestione della Fondazione.

Per tali ragioni, appare opportuno che la Commissione si esprima nuovamente sui bilanci in titolo.

Avverte, quindi, che il testo della sola parte della relazione sui costi di gestione dell'ENASARCO e la relativa tabella 7 saranno pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegati 4 e 5*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, sostituendo il relatore, alla luce dei nuovi dati forniti dalla Fondazione

Enasarco, riterrebbe opportuno espungere dalle considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni già approvate dalla Commissione l'osservazione relativa ai costi di gestione.

La Commissione concorda e approva quindi la nuova proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni (*vedi allegato 6*).

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 25 novembre 2008. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

## ALLEGATO 1

**Bilanci consuntivi 2004-2006, preventivo 2007 e Bilancio tecnico attuariale al 31.12.2003 della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA).****RELAZIONE***Premessa.*

La cassa degli ingegneri e architetti liberi professionisti attualmente eroga ai propri iscritti i consueti trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità inabilità invalidità e reversibilità insieme alle prestazioni di maternità. Ulteriori prestazioni aggiuntive sono state introdotte di recente. Tra queste, i supplementi di pensione (modificati e approvati con decreto interministeriale 12/8/2004) che vengono attualmente erogati ai professionisti che continuano ad esercitare dopo il pensionamento e sono liquidati, ogni ulteriore cinque anni di iscrizione alla cassa, con il metodo contributivo; la prestazione previdenziale contributiva reversibile (approvata con decreto interministeriale 22/7/2005), in sostituzione dell'istituto della restituzione dei contributi, che spetta a coloro i quali siano in possesso di almeno cinque anni di contribuzione e abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato i requisiti per il diritto al pensionamento di vecchiaia.

La Cassa nel periodo in esame è stata interessata da alcune modifiche normative relative al metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche. In particolare, per la determinazione degli importi delle pensioni di vecchiaia e anzianità è prevista una fase transitoria fino al 2008 durante la quale, il periodo di riferimento da considerare ai fini del calcolo della pensione con il sistema

retributivo aumenta annualmente di un ulteriore anno fino a raggiungere, a regime nel 2009, i migliori 20 redditi professionali degli ultimi 25 anni.

*Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni.*

L'Inarcassa richiede ai propri iscritti un contributo soggettivo pari per il 2007 al 10 per cento sul reddito sino a euro 79.500,00 ed al 3 per cento sul reddito eccedente. È comunque dovuto un contributo minimo che è pari, per l'anno 2007, a euro 1.180,00. I neoiscritti di età inferiore ai 35 anni hanno diritto, per i primi tre anni solari di iscrizione, a riduzioni contributive (dimezzamento delle aliquote di calcolo e riduzione ad un terzo del contributo minimo). Gli iscritti sono tenuti inoltre a versare un contributo integrativo la cui percentuale di calcolo è pari al 2 per cento del volume di affari IVA; anche in tal caso è comunque dovuto un contributo minimo che è pari per l'anno 2007 a euro 354,00. Infine il contributo di maternità è pari a un ammontare fisso annuo, a carico di tutti gli iscritti, nella misura stabilita ogni anno dal consiglio di amministrazione. Per l'anno 2007 esso ammonta a euro 65,00.

Per i requisiti d'accesso al pensionamento valgono i seguenti criteri: la pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia maturato 30 anni di anzianità con-



tributiva e 65 anni di età<sup>(1)</sup>; quella di anzianità invece, spetta all'iscritto che abbia maturato 35 anni di contribuzione e 58 di età (limite introdotto con la legge 27/12/97, n. 449). Si prescinde dal limite di età qualora l'iscritto abbia maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva.

La formula di calcolo della pensione, che si basa sul sistema retributivo, è uguale per tutte le categorie di trattamento. Nel calcolo entrano in gioco: l'anzianità contributiva (espressa in anni e giorni), i redditi professionali e le aliquote di rendimento. Come si è già accennato, fino al 1999 i redditi utili per il calcolo della pensione erano i migliori 10 degli ultimi 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto. Dal 2000 la formula è stata modificata da i migliori 20 redditi degli ultimi 25 anni, con un passaggio al nuovo sistema che avviene gradualmente fino all'entrata a regime prevista per il 2009.

Inarcassa garantisce, inoltre, agli iscritti una pensione minima, stabilendo che i trattamenti pensionistici non possono essere inferiori a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione richiesta. Per l'anno 2007 la pensione minima ammonta a euro 9.440,00 annui lordi.

#### *La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni*

Nell'anno 2007 (dati di preventivo), la Cassa presenta un numero di iscritti pari a 138.800 di cui poco meno di un quarto femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2007, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione abbastanza sostenuti, che si attestano in media su valori di crescita annua di circa il 6 per cento con una dinamica decisamente più vivace per le femmine (tasso medio annuo pari al 9,3

per cento). L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, di molto inferiore all'unità indica un andamento estremamente positivo dei flussi in entrata di nuove posizioni contributive, tipico di una gestione previdenziale ancora giovane. L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco meno di 44 anni in media e a circa 38 per le femmine, in linea con il dato medio rilevato per il complesso dei lavoratori autonomi.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica positiva, in gran parte influenzata dalla crescita degli iscritti, piuttosto che dalla dinamica dei redditi che si mostra, invece, decisamente più lenta. Infine, l'aliquota legale, con riferimento al solo contributo soggettivo, pari a un valore del 10 per cento (13 per i redditi eccedenti i 79.500 euro) si mostra sostanzialmente in linea con quella effettiva - data dal rapporto tra monte contributivo e monte retributivo  $\tau$  che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo, ed è pari al 12 per cento nel 2007.

In riferimento al numero di trattamenti pensionistici erogati dalla cassa, nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità), con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità insieme al numero del complesso dei trattamenti. Se le pensioni da lavoro mostrano una dinamica piuttosto lenta (tasso medio annuo di crescita pari all'1,5 per cento), maggiormente per i maschi (1,2) che per le femmine (4,3), quelle di anzianità invece, sono interessate da una dinamica assai più vivace, senza distinzione di genere, con un tasso medio annuo di crescita pari a 15,6 per cento per il totale. La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari al 7,1 per cento, mentre per le pensioni di anzianità raggiunge l'11,2 per cento. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti, la quota femminile sale al 43 per cento del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità quasi esclusivamente femminili. I

(1) I professionisti iscritti alla Cassa in data anteriore al 1981 conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità contributiva di 20 anni.

flussi annui che movimentano lo *stock* di pensioni (cessate e nuove liquidate) indicano una tendenza in calo delle cessazioni per i maschi a fronte di un *trend* opposto per le femmine, con un indicatore del rapporto tra cessazioni e nuove liquidazioni che tende alla convergenza tra maschi e femmine, grazie ai flussi positivi di nuove liquidazioni per le femmine che si registrano per il 2007.

L'età media al pensionamento della categoria si colloca su livelli abbastanza elevati, caratteristici dell'attività libero professionale, e omogenei tra maschi e femmine (65,5 anni). Meno soddisfacente invece il numero medio di anni di contribuzione, pari a 32,4 per la totalità dei pensionati.

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi allo *stock* di pensioni in essere e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono inoltre scorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari, nell'ultimo anno di osservazione, per l'insieme della categoria, a 25 mila 600 euro annui, a 26 mila per i maschi e a 18 mila per le femmine, con tassi di crescita annui mai superiori al 5 per cento. Decisamente più elevati gli importi medi delle sole pensioni di anzianità (poco meno di 31 mila euro annui per il totale), maggiori per i maschi (31 mila 500) e minori per le femmine (24 mila 700) ad indicare la presenza, in questa categoria di pensioni, sia pure di numero limitato rispetto al complesso delle pensioni da lavoro, di professionisti caratterizzati da carriere più dinamiche. I tassi di crescita degli importi delle pensioni di anzianità inoltre, risultano decisamente più elevati per le femmine. Molto più modesti appaiono gli importi del complesso delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), soprattutto per le femmine (poco meno di 10 mila euro annui), per le quali si fa sentire la presenza di un numero maggiore di pensioni di reversibilità

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensioni-

stici erogati alle femmine rispetto a quelli del totale dei pensionati (maschi e femmine insieme) per le diverse tipologie di pensione. Tali importi relativi sono pari al 70 per cento nel caso delle pensioni da lavoro, salgono all'80 per cento per quelle di anzianità mentre sono appena pari a poco più della metà (53,6 per cento) se si prende a riferimento il complesso dei trattamenti pensionistici (vecchiaia, anzianità invalidità e superstiti).

Nella tabella 3 è anche riportato il grado di copertura delle entrate complessive, rispetto alla spesa totale per pensioni, che indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari a 2,4 volte la spesa per pensioni.

Una analisi a parte merita l'aliquota contributiva di equilibrio, data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi, che indica, per ciascun anno, la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali (tabella 3). L'aliquota contributiva di equilibrio si colloca su di un valore prossimo al 5 per cento, inferiore cioè all'aliquota contributiva effettiva, mostrando, nel breve periodo di osservazione qui considerato, una sostanziale stabilità. Va detto che tale contenuto livello dell'aliquota contributiva di equilibrio dipende dalla fase di non ancora piena maturità della gestione, che determina un basso rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti (2): secondo i dati del 2007, infatti, la gestione paga 1 pensione ogni 12 iscritti. Come si vedrà nel paragrafo relativo all'andamento della gestione nel lungo periodo, quando il rapporto in questione assumerà valori coerenti ad una fase di piena maturazione, l'aliquota contributiva di equilibrio salirà ben oltre il livello dell'aliquota corrente.

Passando ad osservare i coefficienti di copertura delle pensioni rispetto alla retribuzione media degli iscritti (sempre ri-

---

(2) Come è noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

portati nella tabella 3), si delinea una tendenza alla crescita nel tempo per entrambi i sessi, con il raggiungimento di livelli sostanzialmente soddisfacenti. Il rapporto dell'importo della pensione sul reddito medio nel caso delle pensioni da lavoro raggiunge, nell'ultimo anno di osservazione, per il complesso della categoria, un tasso pari all'80 per cento dopo una crescita di quasi 10 punti nei quattro anni di osservazione. Lo stesso coefficiente di copertura, calcolato sulle sole pensioni delle femmine, risulta appena pari al 56,6 per cento, così come risulta anche più ridotta la copertura, rispetto alla retribuzione media, se si fa riferimento al complesso dei trattamenti pensionistici, comprensivi di invalidità e superstiti (57,7 per cento). Più ridotti risultano i coefficienti di copertura se vengono più propriamente calcolati come rapporto tra l'importo medio delle pensioni liquidate e ultima retribuzione (tabella 4): per il complesso dei pensionati si raggiungono valori di poco superiori al 50 per cento, segnalando, in tal caso, una differenza a favore della componente femminile che raggiunge livelli di copertura decisamente superiori (63,4 per cento nell'ultimo anno). Va però segnalato che questo apparente vantaggio femminile deriva dalla relativa situazione di svantaggio reddituale soprattutto alla fine della carriera lavorativa.

La Cassa degli ingegneri e architetti presenta, come si è già osservato, andamenti di iscritti e prestazioni tipici di una cassa giovane, ancora in una fase evolutiva, caratterizzata da elevati flussi di iscritti in entrata, che sta progressivamente avvicinandosi ad una fase di maturazione, facendo quindi prevedere futuri incrementi del numero di pensioni in essere. Nella tabella 4 sono replicati i dati relativi agli importi medi, già analizzati in precedenza per l'insieme delle pensioni in essere (lo *stock*) con riferimento, in questo caso, alle nuove liquidate (il flusso). Gli importi medi delle nuove liquidate sono decisamente superiori a quelli dello *stock* per tutte le categorie di pensioni esaminate, sia per i maschi che per le femmine, a dimostrare che cominciano ad entrare

pensionati con carriere più complete, caratterizzati da dinamiche dei redditi più accelerate. La differenza con gli importi medi dello *stock* di pensioni è ancora più accentuata per la componente femminile che, evidentemente, comincia a presentare carriere maggiormente dinamiche.

Nella stessa tabella 4 è stato riportato anche un indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, con riferimento al complesso dei trattamenti. L'indicatore, nel breve periodo di tempo osservato, si mostra stabile e in linea con il valore che si registra per l'insieme dei lavoratori autonomi, indicando che ogni nuova pensione liquidata dalla Cassa è di importo superiore di 1,13 volte rispetto agli importi dei trattamenti già esistenti. Ciò nonostante la spinta all'incremento della spesa per pensioni che deriva dal crescere degli importi è relativamente modesta, così come modesto risulterà anche il miglioramento della copertura pensionistica per i nuovi pensionati.

#### *La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie.*

In relazione alla situazione economico patrimoniale, vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Tale riserva, secondo la normativa vigente, deve essere pari almeno a 5 annualità delle pensioni in pagamento al 1994. In prospettiva tale vincolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe essere integrato con riferimento anche alle rate di pensione correnti in pagamento.

Negli anni considerati l'Inarcassa presenta un risultato economico di esercizio costantemente in avanzo, pari a 415 mi-

lioni di euro nel 2006 (417 per il preventivo 2007), con un patrimonio netto conseguentemente in aumento e pari a 3.826 milioni di euro per l'anno 2006. La riserva legale supera di molto il vincolo delle 5 annualità di pensione in pagamento anche in riferimento alla spesa corrente per pensioni, con un valore di 16 volte superiore (40 volte se ci si riferisce alle annualità di pensione del 1994). Il grado di copertura della riserva legale si mostra in crescita, a fronte di una gestione previdenziale ancora giovane che accumula patrimonio grazie alla presenza di tassi di variazione degli iscritti estremamente favorevoli.

#### *La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.*

Il patrimonio di Inarcassa (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 3.197 milioni di euro nel 2006, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, in aumento per 338 milioni di euro rispetto all'anno precedente, di cui 688 milioni (pari al 21,5 per cento dell'intero patrimonio) da immobili e 2.508 da investimenti mobiliari (tabella 6). La quota del patrimonio immobiliare è in calo rispetto agli anni precedenti grazie soprattutto all'azione di riduzione della parte di immobili strumentali a disposizione della Cassa. Il rendimento netto degli immobili appare in calo (dal 4,1 per cento del 2004 al 2,9 per cento del 2006) a causa probabilmente dell'aumento del tasso di sfittanza degli stessi.

Gli investimenti mobiliari rappresentano il 78 per cento del patrimonio complessivo e sono pari, per l'ultimo anno, a 2.508 milioni di euro. La composizione di tale parte del patrimonio è data per poco meno del 16 per cento da attività liquide, per il 46 per cento da titoli, in calo rispetto al 2004, per il 20 per cento da azioni e per la quota residua da altre attività (tra cui i fondi immobiliari e i fondi comuni di investimento).

Per l'anno 2007, pur non essendo disponibile il dato definitivo sulla composi-

zione del patrimonio mobiliare, è comunque possibile individuare una strategia di investimento, secondo quanto indicato dallo stesso ente, più prudentiale che vede aumentare la quota di investimenti immobiliari al 27 per cento del patrimonio totale. Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, calcolato come media aritmetica tra le consistenze trimestrali, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, si mostra in calo nel periodo di riferimento, passando dal 4,4 per cento del 2004 al 3 per cento del 2006. Detti andamenti sembrano essere diretta conseguenza del mutamento di strategia adottato dalla Cassa nell'ultimo periodo ispirato ad una diversa gestione dell'investimento, più attenta al profilo del rischio, nell'ottica di una massimizzazione del rendimento atteso per un dato livello di rischio. In questa prospettiva sono stati definiti dei parametri con riferimento ai rendimenti attesi nel lungo periodo, alla esposizione al rischio desiderata e ai *benchmark* di mercato per i relativi gruppi di investimento, sempre avendo a riferimento i vincoli statutari della Cassa. A tal proposito i rendimenti medi effettivi del periodo in esame per i tre sottogruppi di investimenti, rispettivamente attività liquide (1,4 per cento), titoli (3,1 per cento) e azioni (9,8 per cento) sono sostanzialmente in linea con quelli di mercato osservati per lo stesso periodo e per le diverse tipologie di investimenti (rispettivamente 1,4, 3,5 e 13 per cento).

Quanto alla gestione del patrimonio si può osservare, anche considerando l'aumento nel periodo della quota di patrimonio data in gestione a società specializzate, una tendenza alla crescente formalizzazione delle scelte di investimento sia attraverso il riferimento alla disciplina dei Fondi pensione complementari, sia attraverso l'affidamento a gestori esterni specializzati appositamente selezionati.

#### *I costi di gestione.*

I costi di gestione dell'Inarcassa (tabella 7) ammontano nel 2007 a 42,5 milioni di



euro, di cui il 32 per cento per il personale in servizio, con una quota che è lievemente diminuita rispetto al 2004. Le spese nette di gestione, al netto di recuperi e proventi vari, sono pari a 37,4 milioni di euro. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 3,7 milioni di euro, pari a poco meno del 9 per cento dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2007, sono pari a 248 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (91 euro se ci si riferisce al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 4,4 per cento (l'1,6 le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi.

A fronte di tali costi risultano 234 unità di personale in servizio, di cui sette dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta intorno ai 50 milioni di euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (59,4 per cento), ma non esiste personale femminile tra i 7 dirigenti incaricati.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni sono pari a 90 giorni indifferentemente per tutte le tipologie di pensioni previste.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti (3), la Cassa ha soddisfatto gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel 2005, seguito dalle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo).

#### *L'equilibrio della gestione nel lungo periodo.*

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori della gestione della cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi

professionisti, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con i dati a tutto il 2003, con riferimento ad un periodo previsivo di 30 anni, superiore a quello minimo indicato dalla normativa vigente (D.lgvo. 509/94). Come si può notare il saldo previdenziale, differenza tra contributi e prestazioni previdenziali, dovrebbe rimanere positivo sino al 2024, mentre il saldo corrente, che tiene conto anche delle spese di gestione, delle prestazioni assistenziali e dei redditi da capitale, dovrebbe rinviare tale momento fino al 2031. Dunque, per quasi 25 anni, il patrimonio netto della gestione dovrebbe continuare ad espandersi; a partire dal 2035, però quest'ultimo dovrebbe tendere a diminuire, esprimendo il crescente disallineamento tra entrate e uscite: tra il 2031 e il 2043, ultimo anno della previsione, il patrimonio netto dovrebbe diminuire di oltre 12 mld di euro, rimanendo positivo per appena 6 mld di euro. Per meglio comprendere l'eseguità di tale cifra si consideri che, a tale data, il saldo corrente dovrebbe risultare negativo per 2,3 mld di euro (pari ad oltre il 100 per cento dei contributi), e che il patrimonio dovrebbe coprire appena 1,3 annualità della spesa per pensioni della gestione.

L'insieme di tali difficoltà è ben espresso dalla dinamica sempre crescente (grafico 3) del rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi degli iscritti, rapporto che, da un lato, mima il rapporto tra spesa per pensioni e Pil e, dall'altro, individua l'aliquota contributiva di equilibrio, in grado cioè di eguagliare ogni anno il flusso dei contributi con la spesa per pensioni. Come si può notare, all'inizio del periodo di previsione, e fino al 2010 tale aliquota si colloca al 5 per cento, ben al di sotto dell'aliquota effettiva, costruita come rapporto tra contributi e massa dei redditi degli iscritti. Dopo il 2010, l'aliquota di equilibrio inizia un percorso di continua ascesa che dapprima, intorno al 2025, le fa raggiungere il livello dell'aliquota effettiva, e in seguito, alla fine del periodo di previsione, la porta, secondo le valutazioni del bilancio tecnico attuariale, ad un livello di più di 2 volte superiore a

(3) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

quanto attualmente richiesto agli aderenti al fondo Inarcassa. È evidente che una tale dinamica dell'aliquota contributiva non è né praticabile né auspicabile, dunque, anche in linea con le indicazioni normative contenute nell'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, ne discende la necessità di un riesame delle modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche, che consentano una gestione equilibrata dei flussi previdenziali anche nel lungo periodo.

Per meglio approfondire le modalità del disequilibrio prospettico della gestione, nel grafico 4 si analizza separatamente la dinamica delle due componenti del rapporto precedente: la spesa per pensioni e la massa dei redditi professionali. Come si può notare in tutti i quinquenni della previsione, ad eccezione del primo, la crescita delle prestazioni supera significativamente la dinamica dei redditi: se nel primo quinquennio (2005-2010) la crescita delle due variabili si eguaglia al 7 per cento, nel successivo decennio (2010-2020) la crescita delle prestazioni decolla su tassi di crescita superiori al 12 per cento, mentre la crescita dei redditi recede su ritmi di incremento del 4 per cento. In seguito entrambe le variabili condividono un percorso di rallentamento che disegna anche un processo di convergenza che, tuttavia, non si realizza all'interno del periodo di osservazione: nel triennio finale di previsione (2040-2043) mentre il tasso di crescita dei redditi da lavoro si avvicina su tassi di incremento del 2 per cento (4), la crescita delle prestazioni, seppur in

---

(4) Va segnalato che parte della criticità della gestione dipende dai valori estremamente prudenziali assunti per la crescita della massa dei redditi degli iscritti all'INARCASSA. Ricordato che il numero degli iscritti viene bloccato a 130mila unità a partire dal 2010, la crescita della massa dei redditi dipende unicamente dalla crescita dei redditi unitari che, per ciascun grado di anzianità vengono fatti evolvere del 2 per cento all'anno, pari cioè al tasso di inflazione previsto nella simulazione. In situazione di generazioni di iscritti stabili, ciò equivale ad imporre una crescita del reddito unitario medio del 2 per cento e quindi nulla in

rallentamento, cresce ad oltre il 5 per cento. Il fatto che esista ancora a fine periodo un *gap* così significativo di dinamica tra le due voci significa che la quota del disavanzo previdenziale sui contributi è destinata a peggiorare ulteriormente rispetto al -120 per cento del 2043 e che quindi il residuo valore positivo del patrimonio a tale data si tramuterà velocemente in crescenti valori negativi.

Indicazioni ancor più interessanti sulle cause della dinamica crescente dell'aliquota contributiva di equilibrio si ottengono se si considerano gli andamenti riportati nel grafico 5. Come è noto, la crescita del rapporto tra pensioni e massa dei redditi degli iscritti può essere scomposta in due componenti economicamente significative: il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e l'importo medio del reddito da professione (una specie di tasso di sostituzione macro dello *stock* di pensione che offre una misura delle condizioni economiche relative dei pensionati) e il rapporto tra numero di pensioni in essere e numero degli iscritti (rapporto che offre una descrizione degli effetti della demografia, sia per quanto attiene agli aspetti generali, che a quelli specifici della cassa, sugli equilibri gestionali). Come si può notare dal punto di vista esplicativo, la dinamica ascendente dell'incidenza della spesa pensionistica è dovuta quasi interamente alla dinamica demografica, mentre il tasso di sostituzione macro presenta un andamento solo lievemente crescente. In particolare, tra il 2005 e il 2043,

termini reali. In termini economici ciò equivale a dire che la crescita della produttività degli ingegneri ed architetti sarà nulla lungo tutto l'orizzonte di previsione. Per confronto si consideri che normalmente le previsioni di lungo periodo, elaborate sia dalla Ragioneria che dal Cer, prevedono per l'intera economia una crescita della produttività e quindi dei redditi reali da lavoro, prossima all'1,5 per cento. È evidente che se la produttività degli iscritti di INARCASSA si uniformasse a tali valutazioni di consenso, le condizioni di disequilibrio della Cassa risulterebbero decisamente più lievi.



mentre l'incidenza del numero delle pensioni sugli attivi dovrebbe quasi quadruplicare passando da 13 a 59 pensioni ogni 100 iscritti, il rapporto tra importo medio delle pensioni e dei redditi professionali dovrebbe crescere dal 37 al 45 per cento, con la gran parte dell'incremento concentrata nell'ultimo decennio.

Si offrono di seguito alcune specificazioni sul rapporto tra numero di pensioni e attivi, per poi considerare la dinamica del tasso di sostituzione e cioè l'adeguatezza delle pensioni future. Si può dimostrare che, in equilibrio, il rapporto tra pensioni e attivi è pari al rapporto tra vita media della pensione e anni di contribuzione al pensionamento. Nel caso degli ingegneri e architetti il primo parametro è pari a 24 anni (ottenuto considerando una età media dei pensionati da lavoro di 65 anni e le speranze di vita contenute nella tavola di mortalità dell'Istat sul 2004); il secondo a poco più di 32 anni; ciò indicherebbe che il rapporto di equilibrio tra pensioni e attivi si dovrebbe collocare intorno al valore di 74 pensioni ogni 100 iscritti (5), non molto discosto dal valore contenuto nel bilancio tecnico per l'anno 2043 (6). Considerata una ulteriore evoluzione della speranza di vita della pensione di 4 anni (7) rispetto a quanto indicato nella tavola di mortalità sul 2004, è prevedibile che il rapporto di equilibrio tra pensioni e occupati sia prossimo, in realtà

---

(5) Dato dal rapporto tra i 24 anni di vita media della pensione e i 32 anni del periodo medio di contribuzione al pensionamento.

(6) Va rilevato che parte della differenza è dovuta alla presenza di un cospicuo numero di pensionati contribuenti che determinando un incremento della massa degli iscritti e del reddito professionale determinano il contenimento della crescita dell'aliquota contributiva di equilibrio, mentre non sono compresi nel calcolo teorico proposto in quanto non sono disponibili i dati relativi alle loro pensioni liquidate.

(7) Tale previsione di incremento è calcolata per il tramite delle speranze di vita prospettiche elaborate dall'Istat nell'ambito della previsione della popolazione residente tra il 2005 e il 2050.

a 71 pensioni ogni 100 iscritti: quindi è prevedibile che la transizione demografica della gestione non sia terminata al 2043, continuando ad esercitare i suoi effetti espansivi sulla spesa per almeno un ulteriore decennio. In particolare, secondo tali calcoli, l'aliquota contributiva di equilibrio dovrebbe aumentare dal 27 per cento del 2043 fino al 32 per cento; ovviamente tale aggravio sarebbe contenuto o addirittura annullato da un incremento della vita lavorativa degli iscritti (8). Infine per confronto si consideri che, secondo le ultime proiezioni della Ragioneria generale dello Stato, il rapporto tra numero di pensioni e occupati per il complesso del sistema pensionistico obbligatorio (AGO), dovrebbe risultare, nel 2050, di quasi 40 punti percentuali più elevato di quello individuato per Inarcassa, anche se dovrebbe presentare una dinamica ascendente decisamente più contenuta: il primo differenziale deve essere attribuito principalmente alla diversa età di pensionamento da lavoro (più alta per Inarcassa), mentre la diversa dinamica deve essere attribuita al diverso stato di maturità delle due gestioni.

Riguardo gli importi medi delle pensioni, come visto in precedenza, i criteri di calcolo attualmente vigenti consentirebbero di difendere e aumentare leggermente il tasso di sostituzione delle pensioni in essere della gestione. Dal grafico 6 si evince come tale crescita del tasso di sostituzione sia dovuta principalmente alla dinamica delle pensioni diverse da quelle da lavoro: particolarmente dinamiche risulterebbero le pensioni ai superstiti (che vedrebbero un incremento medio dell'importo unitario del 4 per cento rispetto al 2,9 per cento del reddito medio degli attivi) e le prestazioni contributive (con un

---

(8) Con qualche margine di imprecisione si può calcolare che, per la gestione in esame, ogni anno di contribuzione in più consente di ridurre il rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti di 5 punti percentuali. Quindi, per annullare i 5 punti di incremento dell'aliquota contributiva di equilibrio, sarebbe necessario aumentare la vita lavorativa di almeno due anni.

tasso di crescita medio del 5 per cento); un leggero miglioramento relativo è previsto pure per le pensioni di invalidità. Le pensioni da lavoro (definite come somma di pensioni di vecchiaia, di anzianità e delle pensioni dei pensionati contribuenti) crescerebbero sostanzialmente in linea con i redditi da professione, difendendo il loro tasso di sostituzione. Tale capacità di difesa del reddito dei pensionati, relativamente agli occupati, contrasta nettamente con la prevista riduzione del potere d'acquisto relativo delle pensioni per la generalità dei lavoratori aderenti al sistema pensionistico obbligatorio; sempre secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, la progressiva applicazione del sistema di calcolo contributivo dovrebbe portare ad una decisa contrazione del rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e retribuzione media dei lavoratori nel complesso: in particolare tra il 2005 e il 2050, tale rapporto dovrebbe ridursi del 30 per cento. Solo dal punto di vista contabile, se un'analoga riduzione dovesse riguardare il tasso di copertura delle pensioni degli ingegneri e degli architetti, allora al 2043 l'aliquota contributiva di equilibrio si ridurrebbe dal 27 al 18 per cento.

*Osservazioni conclusive.*

L'Inarcassa, anche grazie ad una gestione accorta delle proprie attività non presenta al momento problematicità in riferimento ai principali indicatori della gestione caratteristica delle entrate contributive e della spesa per prestazioni. In base alle nostre analisi tale situazione è favorita dalla fase ancora non matura della gestione, testimoniata dai forti flussi in entrata di nuovi iscritti e dal basso rapporto tra pensionati e iscritti. Secondo le previsioni contenute nel bilancio tecnico attuariale la Cassa, una volta raggiunta la fase di piena maturazione, dovrebbe cominciare a sperimentare situazioni di squilibrio previdenziale. Tuttavia l'analisi dei bilanci tecnici rileva una situazione di stabilità che si estende per tutto il prossimo ventennio, periodo che potrebbe essere utilmente impegnato per intensificare ulteriormente i tentativi di disegno di un sistema previdenziale più equilibrato e coerente, in grado di fornire alle prossime generazioni di pensionati garanzie previdenziali simili a quelle attuali.

**Tabella 1**  
**Iscritti e contributi**

Anno	Iscritti												Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12						Flusso dell'anno						
	Attivi			Silenti			Cessati			Nuovi assicurati			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	
2004	11.297	6.206	17.503	1.210	985	177	85	659	560	58.843	301		
2005	11.527	6.638	18.165	1.287	1.012	222	83	635	532	58.992	319		
2006	11.737	7.108	18.845	1.506	1.129	287	107	690	636	58.468	336		
Variazioni %													
2005	2,0	7,0	3,8	6,4	2,7	25,4	-2,4	-3,6	-5,0	0,3	6,1		
2006	1,8	7,1	3,7	17,0	11,6	29,3	28,9	8,7	19,5	-0,9	5,3		


  

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale (a)	aliquota effettiva totale	
2004	35,46	12,5	0,27	0,15	44,24	40,01	42,74	30,0	29,2%	
2005	36,54	12,7	0,35	0,16	44,22	40,33	42,80	30,0	29,8%	
2006	37,72	14,0	0,42	0,17	44,11	40,58	42,78	30,0	30,5%	

(a) Si fa riferimento all'aliquota ordinaria e per i liberi professionisti al solo contributo soggettivo.

(b) Dati desunti dal bilancio tecnico.

Grafico 1. Inpgi: iscritti per genere



**Tabella 2**  
**Numero pensioni**

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Flusso dell'anno						
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate					
	maschi	femmine	totale	maschi				femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	totale	totale	
2004	3.067	456	3.523	439	37	476	3.244	2.177	5.421	125	73	198	147	111	258
2005	3.133	481	3.614	518	47	565	3.315	2.252	5.567	81	58	139	195	136	331
2006	3.259	530	3.789	628	57	685	3.449	2.345	5.794	127	61	188	240	154	394
<b>Variazioni %</b>															
2005	2,2	5,5	2,6	18,0	27,0	18,7	2,2	3,4	2,7	-35,2	-20,5	-29,8	32,7	22,5	28,3
2006	4,0	10,2	4,8	21,2	21,3	21,2	4,0	4,1	4,1	56,8	5,2	35,3	23,1	13,2	19,0

Anno	Indicatori								
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
2004	12,9%	7,8%	40,2%	0,85	0,66	61,8	61,0	28,3	23,0
2005	13,3%	8,3%	40,5%	0,42	0,43	62,9	60,9	29,1	24,3
2006	14,0%	8,3%	40,5%	0,53	0,40	62,8	62,0	29,0	25,1

**Tabella 3**  
**Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)**

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Spesa totale per pensioni (milioni €)							
	Totali		di cui anzianità		maschi		femmine		maschi		femmine		totale			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	
2004	58,95	42,73	56,85	69,98	52,88	68,65	57,65	33,46	47,94	187,01	72,85	259,86	187,01	72,85	259,86	
2005	60,60	44,12	58,41	71,50	52,60	69,93	59,20	34,58	49,24	196,26	77,88	274,13	196,26	77,88	274,13	
2006	62,16	46,06	59,91	71,93	54,34	70,46	60,67	35,55	50,50	209,23	83,37	292,60	209,23	83,37	292,60	
<b>Variazioni %</b>																
2005	2,8	3,2	2,7	2,2	-0,5	1,9	2,7	3,3	2,7	4,9	6,9	5,5	4,9	6,9	5,5	
2006	2,6	4,4	2,6	0,6	3,3	0,8	2,5	2,8	2,6	6,6	7,0	6,7	6,6	7,0	6,7	
<b>Indicatori</b>																
Anno	importo relativo femmine				Importo pensione/retribuzione media				Aliquota contributiva di equilibrio				Grado di copertura			
	Lavoro		Anzianità		Pensione da lavoro		Totale		Totale Pensioni		Totale		Aliquota contributiva di equilibrio		Grado di copertura	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
2004	75,2%	77,0%	100,2%	72,6%	100,2%	96,6%	98,0%	56,9%	81,5%	25,2%	25,2%	1,2	1,2	25,2%	25,2%	1,2
2005	75,5%	75,2%	102,7%	74,8%	100,4%	99,0%	100,4%	58,6%	83,5%	25,6%	25,6%	1,2	1,2	25,6%	25,6%	1,2
2006	76,9%	77,1%	106,3%	78,8%	103,8%	102,5%	103,8%	60,8%	86,4%	26,6%	26,6%	1,1	1,1	26,6%	26,6%	1,1



**Tabella 4**  
**Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)**

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento (a)		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	femmine						
2004	63,48	42,73	59,16	78,06	62,61	77,21	61,19	36,55	50,59	96,92
2005	65,11	46,62	61,97	73,70	47,06	70,89	61,95	40,86	53,29	79,16
2006	63,78	52,49	61,42	67,59	57,21	66,75	61,34	40,52	53,20	83,19
<b>Variazioni %</b>										
2005	2,6	9,1	4,8	-5,6	-24,8	-8,2	1,3	11,8	5,3	-
2006	-2,0	12,6	-0,9	-8,3	21,6	-5,8	-1,0	-0,8	-0,2	-

<b>Indicatori</b>						
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/reddito al pensionamento			effetto rimpiazzo
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		totale pensioni	
			maschi	femmine	Totale	Totale
2004	72,2%	81,1%	67,2%	40,3%	61,0%	1,06
2005	75,2%	66,4%	80,4%	66,6%	78,3%	1,08
2006	85,5%	85,7%	73,4%	75,8%	73,8%	1,05

(a) Solo per le pensioni da lavoro.

**Tabella 5**  
**I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)**

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)			Riserve obbligatorie			
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	90,7	1.376,6	165,8	1210,9	1103,7	61,1	7,4	4,2
2005	92,9	1.475,3	175,0	1300,3	1190,9	87,2	8,0	4,3
2006	96,9	1.565,5	170,7	1394,8	1281,5	90,6	8,6	4,4
2007 (a)	86,0	-	-	-	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo

**Tabella 6**  
**Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare**

Anno	Totale			Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto		Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	1.081,0	3,4%		661,0	2,2%	420,0	5,2%
2005	1.154,9	4,4%		668,1	0,0	486,8	7,4%
2006	1.252,0	4,8%		698,3	0,0	553,7	8,3%
Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione	
2004	61,1%	2,2%	57,8%	37,1%	0,0%	-	-
2005	57,8%	2,1%	7,3%	72,2%	20,6%	-	-
2006	55,8%	2,0%	10,0%	67,3%	22,7%	-	-

**Tabella 7**  
**I costi della gestione (milioni di euro)**

Anno	Spese lorde di gestione			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	20,7	8,8	1,9	19,9	180	10
2005	24,7	9,9	1,5	23,5	184	10
2006	25,6	10,3	2,1	24,2	187	10
2007	25,6	11,2	2,6	24,6	192	10

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	44,2%	866,8	430,9	3,2%	1,6%	54,9	54,4%	30,0%
2005	42,1%	989,6	465,1	3,6%	1,7%	60,0	53,8%	30,0%
2006	42,8%	980,7	501,9	3,5%	1,8%	66,1	52,9%	20,0%
2007	45,6%	-	-	3,4%	1,8%	67,0	52,6%	20,0%

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

**Tabella 8**  
**Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)**

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
<b>2005</b>	334	270	64	5	69	1.291	5.511	21.300
<b>2010</b>	431	317	114	10	125	1.844		21.300
<b>2015</b>	491	411	80	21	101	2.451		21.300
<b>2020</b>	541	529	12	27	39	2.841		21.300
<b>2025</b>	584	656	-73	26	-47	2.848		21.300
<b>2030</b>	648	738	-90	20	-70	2.559		21.300
<b>2035</b>	749	760	-11	14	3	2.441		21.300
<b>2040</b>	900	769	131	15	146	2.891		21.300
<b>2045</b>	1.082	819	264	31	295	4.094		21.300

Grafico 2. Andamento della gestione  
(milioni di euro)






Grafico 3. Spesa per pensioni e entrate contributive  
(tassi di crescita medi annui)




Grafico 4. Rapporto patrimonio/spesa per pensioni





Grafico 5. Gli effetti della riforma



## ALLEGATO 2

**Bilanci consuntivi 2004-2006, preventivo 2007 e Bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - INPGI (Gestione principale)****RELAZIONE***Premessa.*

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti amministra due diverse gestioni, una detta «gestione principale» che è costituita a favore dei giornalisti dipendenti, l'altra detta «gestione separata» che interessa i giornalisti che esercitano attività di lavoro autonomo (collaboratori o *free-lance*). La gestione principale, di cui ci occupiamo nel seguito, ha di recente varato una riforma del sistema previdenziale. La riforma, varata nel 2005, prevede la revisione del sistema di calcolo delle pensioni e l'innalzamento dell'età per l'accesso alla pensione a partire dal 1° gennaio 2006 (9). Il nuovo sistema prende a riferimento l'intera vita lavorativa per il calcolo della pensione e non più un limitato periodo e prevede l'innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento. Il nuovo sistema verrà applicato pro-quota a partire dal 2006.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti eroga ai propri iscritti tutte le principali prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, reversibilità, malattia, disoccupazione, cassa integrazione e mobilità), oltre a una serie di prestazioni integrative (prestiti, soggiorni in case di riposo, sovvenzioni straordinarie).

---

(9) L'approvazione ministeriale delle nuove regole è avvenuta nell'aprile 2007.

*Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni.*

Gli iscritti all'Inpgi versano complessivamente il 28,97 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 20,28 per cento a carico del datore e l'8,69 per cento a carico del giornalista. Sono inoltre a carico del datore di lavoro il 2,26 per cento destinato a finanziare le altre prestazioni (assegni familiari e disoccupazione). I giornalisti iscritti beneficiano inoltre di un contributo infortuni (pari a 11,88 euro mensili), di un contributo a favore del Fondo integrativo di previdenza (pari all'1,50 per cento più un addizionale dello 0,35 per cento) e di un contributo di solidarietà (pari al 10 per cento sull'importo dell'1,50 per cento destinato al Fondo integrativo). Infine, il contributo di maternità è a carico dell'Inps fino all'80 per cento della retribuzione, mentre la restante parte fino a coprire il 100 per cento della retribuzione, è a carico delle aziende editoriali.

Con la riforma previdenziale, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2006, vengono modificati i criteri di calcolo e i requisiti che regolano l'accesso al pensionamento. Da tale data le pensioni calcolate sui periodi lavorativi maturati successivamente al 1° gennaio 2006 prenderanno a riferimento l'intera vita lavorativa per tutti gli iscritti. Il nuovo metodo di calcolo entrerà in vigore pro-rata in maniera diversificata in relazione all'anzianità di

iscrizione all'Ente: per chi alla data del 31 dicembre 1992 avesse maturato un'anzianità superiore a 15 anni la pensione verrà calcolata con tre diversi sistemi: per i periodi fino al 31 dicembre 1992 sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni (dieci se più favorevoli); per i periodi maturati a partire dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2005 sulla media degli ultimi 10 anni (o se più favorevoli sui migliori 10 anni) e, infine, per i periodi maturati dopo il 1° gennaio 2006 sull'intera vita lavorativa.

Per la pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2001 sono necessari 20 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne. La stessa riforma di cui si è detto modifica anche i requisiti anagrafici per il pensionamento anticipato adottando una maggiore gradualità rispetto a quella prevista per l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) recentemente approvata. Dal 1° gennaio 2008 per le pensioni di anzianità in presenza di una contribuzione minima di 35 anni, saranno necessari 59 anni di età per poi arrivare progressivamente a raggiungere, nel 2014, il doppio requisito di 35 anni di contribuzione e 62 anni di età. Rimane però ancora aperta la possibilità di accedere al pensionamento a partire dai 57 anni di età subendo un abbattimento della pensione, che può variare dal 4,76 per cento nel caso di un solo anno di anticipo rispetto al requisito anagrafico richiesto, fino al 20 per cento per un massimo di cinque anni.

L'Inpgi prevede inoltre la liquidazione di un trattamento pensionistico supplementare a favore di quegli iscritti che percepiscano già un trattamento pensionistico da altro ente, che non abbiano raggiunto i requisiti necessari per usufruire di un trattamento completo dallo stesso Inpgi.

#### *La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni.*

Nell'anno 2006 l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti presenta un numero di iscritti pari a 18.845 di cui 7.108

femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2006, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di crescita pari, in media annua, a poco meno del 4 per cento, con una dinamica decisamente più vivace per le femmine (tasso medio annuo pari al 7 per cento). L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, di molto inferiore all'unità indica un andamento positivo dei flussi in entrata di nuove posizioni contributive soprattutto per le femmine. Anche se per il 2006 è da segnalare un considerevole balzo del numero dei cessati (+29 per cento), che si riflette, come si vedrà di seguito, sul flusso delle nuove pensioni liquidate per lo stesso anno.

L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco meno di 43 anni in media, con differenze abbastanza spiccate tra femmine (41) e maschi (44). Il dato appare sostanzialmente in linea con il dato medio rilevato per il complesso dei lavoratori dipendenti.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica fortemente positiva nell'ultimo anno di osservazione, che appare principalmente influenzata dalla crescita del numero degli iscritti (+11 per cento nel 2006), piuttosto che dalla dinamica dei redditi, il cui apporto è nullo a causa anche del mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro per la categoria. Infine, l'aliquota legale complessiva, con riferimento al contributo a carico del datore e del lavoratore per la sola componente strettamente pensionistica, pari ad un valore del 29 per cento, si mostra sostanzialmente in linea con quella effettiva, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità), con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità insieme al numero del complesso dei trattamenti. Il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati dall'Ente è pari per il 2006, ultimo anno disponibile, a 5.794. Oltre il 50 per cento di tali

trattamenti sono costituiti da pensioni da lavoro, che mostrano una dinamica in linea con il naturale incremento demografico delle pensioni (tasso medio annuo di crescita pari al 4,5 per cento), con una tendenza ad un incremento più forte per le femmine (8 per cento circa) che per i maschi (3 per cento).

Le pensioni di anzianità (12 per cento circa del totale pensioni), invece, fanno registrare una crescita estremamente sostenuta, pari, per il biennio 2005-2006, al 20 per cento, sia per i maschi, che per le femmine. Il considerevole incremento del numero di pensioni di anzianità ha pesato fortemente sull'aumento della spesa per pensioni complessiva dello stesso biennio. Tale incremento, secondo le valutazioni dell'ente stesso, è da attribuire in parte ad un effetto « fuga » determinato dall'imminente riforma del sistema previdenziale, ma in parte anche dagli incentivi all'esodo offerti ai propri dipendenti da alcune grandi aziende editoriali.

La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari al 14 per cento nel 2006, mentre per le pensioni di anzianità arriva all'8 per cento. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, tale quota sale al 41 per cento del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità quasi esclusivamente femminili.

I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti (cessate e nuove liquidate) indicano una tendenza in calo delle cessazioni rispetto alle nuove liquidazioni, infatti, l'indice si riduce tra il 2004 e il 2006, passando dal valore di 0,85, registrato per i maschi nel 2004, a quello di 0,53 del 2006, ad indicare un andamento particolarmente accelerato delle nuove liquidazioni. L'indicatore del rapporto tra cessazioni e nuove liquidazioni, tende inoltre alla convergenza tra maschi e femmine.

L'età media al pensionamento della categoria (62,6 anni) si colloca su livelli sostanzialmente in linea con i valori del complesso dei lavoratori dipendenti dell'Inps (61 anni) e omogenei tra maschi e femmine. Il numero medio di anni di contribuzione, pari per l'anno 2006 a 28

anni per la totalità dei pensionati e a 25 per le pensionate, appare invece decisamente basso.

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, incorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari nel 2006, ultimo anno disponibile, per l'insieme della categoria, a poco meno di 60 mila euro annui e a 46 mila per le femmine, con tassi di crescita annui intorno a poco meno del 3 per cento. Ancora più elevati gli importi medi delle sole pensioni di anzianità (poco meno di 71 mila euro annui per il totale), estremamente differenziati tra maschi e femmine. Più ridotti appaiono gli importi del complesso delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), soprattutto per le femmine (poco meno di 40 mila euro annui). La spesa per pensioni, pari nel 2006 a poco meno di 293 milioni di euro, mostra per il periodo analizzato tassi di crescita annui abbastanza sostenuti e pari al 7 per cento circa per l'ultimo anno.

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alla componente femminile rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati. Detti importi sono pari al 77 per cento degli importi complessivi nel caso delle pensioni da lavoro e di quelle di anzianità mentre scendono al 70 per cento per il complesso dei trattamenti pensionistici.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate, sono stati calcolati i relativi coefficienti di copertura rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti (sempre riportati nella tabella 3). I tassi di copertura così calcolati danno un'indicazione della capacità di tenuta delle pensioni rispetto ai livelli retributivi della categoria. Si può notare come gli importi delle pensioni in essere, sono sostanzialmente corrispondenti, soprattutto per i pensionati maschi, al livello medio delle retribuzioni degli attivi, e questo sia



per la forte dinamica delle carriere, soprattutto negli ultimi anni di attività sia grazie al meccanismo di calcolo delle pensioni ancora esclusivamente retributivo. I tassi così calcolati, infatti, risultano pari, per la totalità degli iscritti, al 102 per cento per le pensioni da lavoro e pari all'86 per cento per l'aggregato pensioni complessivo, comprensivo anche dei trattamenti di invalidità e superstiti (10). L'indicatore qui osservato testimonia l'ampia capacità di salvaguardia degli importi delle pensioni rispetto ai livelli di reddito degli attivi, raggiunta dalla categoria.

In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario della Cassa, è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni che indica come nel periodo in esame, in media, le entrate contributive correnti risultino pari a 1,3 volte la spesa per pensioni (tabella 3). Indicazioni interessanti provengono anche dall'esame dell'aliquota contributiva di equilibrio -data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi - che indica, per ciascun anno, la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali. L'aliquota contributiva di equilibrio si colloca su di un valore prossimo al 26 per cento, inferiore cioè all'aliquota contributiva effettiva, mostrando, nel breve periodo di osservazione qui considerato, una sostanziale stabilità. Va detto che tale contenuto livello dell'aliquota di equilibrio dipende dalla fase di non ancora piena maturità della gestione, che determina un basso rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti (11):

---

(10) Il valore del 102 per cento, che indica un importo della pensione addirittura superiore a quello della retribuzione, è determinato dal mancato rinnovo del contratto nazionale della categoria, fermo ormai da tre anni, che comporta una completa assenza di incremento delle retribuzioni a fronte dell'adeguamento delle pensioni al costo vita.

(11) Come è noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

Secondo i dati del 2007, infatti, la gestione paga 1 pensione ogni 30 iscritti.

Infine, sono stati calcolati i coefficienti di copertura dei flussi annui di nuove pensioni liquidate rispetto all'ultima retribuzione alla data del pensionamento (tabella 4). In questo caso la capacità di copertura delle pensioni si riduce, rimanendo comunque su livelli soddisfacenti in termini di adeguatezza degli attuali importi di pensione rispetto ai redditi percepiti al momento del pensionamento. La copertura risulta pari al 74 per cento per l'insieme dei pensionati.

Gli importi delle nuove pensioni liquidate (61 mila euro per l'insieme delle pensioni da lavoro e 53 mila euro per il complesso dei trattamenti) risultano sostanzialmente in linea con quelli già osservati in relazione all'insieme delle pensioni vigenti.

Nella stessa tabella 4 è stato riportato anche un indicatore che misura l'effetto dell'entrata di nuove pensioni sulla spesa pensionistica complessiva, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, con riferimento al complesso dei trattamenti. L'indicatore, nel breve periodo di tempo osservato, si mostra sostanzialmente stabile e pari a 1, indicando che ogni nuova pensione liquidata dalla Cassa è di importo pressoché identico a quello delle pensioni vigenti. Di conseguenza, la crescita della spesa per pensioni, sia pure in misura ridotta, sarà influenzata, oltre che dall'incremento demografico, anche dall'aumento degli importi medi di pensione. Rimane da valutare quali saranno gli effetti della recente modifica del regime di calcolo delle prestazioni che è entrata in vigore, sia pure pro-rata, dal 1° gennaio 2006.

#### *La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie.*

In relazione alla situazione economico-patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e

alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Tale riserva, secondo la normativa vigente, deve essere pari almeno a 5 annualità delle pensioni in pagamento al 1994. In prospettiva tale vincolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe essere integrato con riferimento anche alle rate di pensione correnti in pagamento.

Negli anni considerati l'Inpgi presenta un risultato economico di esercizio costantemente in avanzo, pari a 97 milioni di euro nel 2006 (86 per il preventivo 2007), con un patrimonio netto in aumento e pari a 1.282 milioni di euro per l'anno 2006. La riserva legale supera il vincolo delle 5 annualità di pensione in pagamento in riferimento al 1994 (pari a 8,6 volte), mentre si attesta su di un valore di poco superiore a 4 in riferimento alla spesa corrente per pensioni.

#### *La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.*

Il patrimonio Inpgi (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 1.252 milioni di euro nel 2006, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, in diminuzione per 100 milioni di euro rispetto all'anno precedente (tabella 6). Il 56 per cento circa dell'intero patrimonio è costituito da immobili (698 milioni di euro nel 2006), mentre la restante parte, costituita da investimenti mobiliari, ammonta, sempre per il 2006, a 554 milioni di euro. La quota del patrimonio immobiliare è in aumento rispetto agli anni precedenti. Nel corso del 2006 l'Ente ha acquistato nuove 4 nuove unità immobiliari da adibire ad uso ufficio. Il rendimento netto degli immobili appare positivo e stabile negli anni osservati (pari a circa il 2 per cento).

Gli investimenti mobiliari, pari per il 2006 a 554 milioni di euro, rappresentano

il 44 per cento del patrimonio complessivo. La composizione di tale parte del patrimonio, secondo quanto riportato dall'Ente per il 2006, è data da circa il 10 per cento da attività liquide, per il 67 per cento da titoli e per il 23 per cento da azioni. Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, calcolato come media aritmetica tra le consistenze trimestrali, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, mostra un andamento crescente nel tempo (8,3 per cento nel 2006) e senza particolari oscillazioni nel breve periodo qui analizzato. I rendimenti medi effettivi del periodo in esame per i tre sottogruppi di investimenti, rispettivamente attività liquide, titoli e azioni risultano leggermente differenziati rispetto a quelli di mercato osservati per lo stesso periodo; in particolare, risultano in linea per le attività liquide (1,2 per cento per l'Inpgi a fronte dell'1,5 per cento di mercato) e per quanto riguarda il comparto titoli (3,2 per cento a fronte del 3,5 per cento di mercato), mentre decisamente più elevati risultano i rendimenti realizzati per il comparto azionario (17,7 per cento a fronte del 13 per cento di mercato).

L'Ente attua una pianificazione annuale degli investimenti in sede di redazione del bilancio preventivo, in rispondenza con quanto previsto dal proprio Regolamento degli investimenti mobiliari, in un'ottica di più lungo periodo. Il piano di impiego dei fondi così proposto viene poi approvato dal consiglio di amministrazione e ratificato dal consiglio generale dell'Ente. Il patrimonio mobiliare così identificato viene gestito prevalentemente attraverso società di gestione del risparmio esterne, scelte tramite apposita gara, ma anche in piccola parte all'interno. L'obiettivo ottimale dell'allocazione degli investimenti previsto dal Regolamento è di un ammontare formato, al netto della componente, da attività liquide, per il 75 per cento da titoli del debito pubblico dei paesi di area euro e, per il 25 per cento, da azioni di paesi sviluppati.

*I costi e l'efficienza della gestione.*

I costi di gestione dell'Inpgi (tabella 7) ammontano nel 2007 a poco più di 25 milioni di euro, di cui il 45,6 per cento per il personale in servizio, con una quota sostanzialmente stabile nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 1,1 milioni di euro, pari a poco più del 4 per cento dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2007, sono pari a 980 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (502 euro se ci si riferisce al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 3 per cento (l'1,8 le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi. I due indici di costo qui utilizzati tengono solo parzialmente conto della dimensione delle prestazioni amministrative (maggiormente l'indice di costo calcolato come rapporto tra spese di gestione e somma di contributi e prestazioni), risultando di conseguenza particolarmente sfavorevoli per l'Inpgi che, a differenza della maggior parte delle casse professionali esaminate, eroga anche sussidi di disoccupazione.

A fronte di tali costi, risultano 192 unità di personale in servizio, di cui 10 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta intorno ai 67 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è pari a poco più della metà (53 per cento), mentre il 20 per cento dei dirigenti in carica è di sesso femminile.

La Cassa vanta un ammontare di crediti contributivi, pari nel 2006 a 211 milioni di euro, un ammontare che rappresenta più del 50 per cento delle entrate contributive complessive. L'ente nei tre anni in esame è riuscito a recuperare, tramite azione diretta nei confronti dei propri debitori, quote crescenti dei crediti contributivi complessivamente registrati, pari nel 2006 a circa il 7 per cento, con costi di recupero anch'essi crescenti e pari,

sempre per il 2006, all'11 per cento dell'ammontare complessivamente recuperato.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni si attestano sui 30 giorni per tutte le prestazioni, tempi tra i più brevi osservati che si possono considerare quasi fisiologici.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti (12), l'Inpgi ha soddisfatto completamente gli adempimenti normativi richiesti, con un aggiornamento dei dati anagrafici al giugno 2007 e al 31 dicembre 2006 per quanto riguarda l'invio delle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo).

*L'equilibrio della gestione nel lungo periodo.*

Per valutare gli equilibri di lungo periodo della gestione principale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti si è scelto di considerare il documento tecnico contenente valutazioni attuariali relative alla riforma dell'Istituto così come delineata a metà del 2005; documento che riporta l'evoluzione di lungo periodo dei saldi di bilancio dell'Istituto in base sia alla normativa ante riforma, sia tenendo conto degli effetti di quest'ultima. Sinteticamente i punti di maggiore impatto della riforma, esaminata nel documento, riguardano due aspetti:

introduzione di una quota pro-rata di pensione, calcolata sull'intera storia contributiva successiva all'introduzione della riforma, da applicare a tutti gli iscritti del fondo (cosiddetta quota D);

vincoli alle pensioni di anzianità sia inasprendo i criteri di accesso, sia introducendo penalizzazioni sull'importo dell'assegno.

Sfruttando tali informazioni, dunque, saranno descritti, prima, gli equilibri di lungo periodo della gestione, così come

---

(12) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

determinati dalla riforma e, in seguito, confrontando gli scenari pre e post-riforma, si darà conto sia dello sforzo intrapreso, sia delle principali modalità tramite cui quest'ultimo si esplica.

L'andamento dei principali indici della gestione è riportato nella tavola 8 e nel grafico 2 e sembra già indicare come la riforma sia intervenuta a correggere una situazione pregressa piuttosto critica. A tal riguardo si consideri come nel primo anno di previsione, nonostante il numero dei pensionati sia pari solo ad 1/4 di quello degli attivi, il flusso della spesa per pensioni sia prossimo a quello delle entrate per contributi, con conseguente basso valore del saldo corrente della gestione, nonostante la ancora relativamente giovane età della Cassa (13); inoltre si consideri come la consistenza di partenza del patrimonio della gestione risulti piuttosto contenuta e inferiore al limite di garanzia, pari a 5 annualità correnti della spesa per pensioni.

Partendo da tali criticità della gestione, gli andamenti successivi sembrano piuttosto scontati: nel 2020 la spesa per pensioni supera il flusso dei contributi e, tempo pochi anni, il saldo corrente della gestione diviene negativo e il patrimonio comincia a decrescere. Ma proprio quando il saldo della gestione si situa costantemente in territorio negativo, la riforma comincia ad incidere pesantemente sulla dinamica della spesa pensionistica. A partire dal 2030 e per dieci anni, infatti, il livello nominale della spesa rimane sostanzialmente stazionario, permettendo un nuovo sorpasso da parte di contributi intorno al 2035. In virtù di questo cambio di tendenza il patrimonio della gestione, dopo aver toccato un punto di minimo nel 2035, aumenta vistosamente negli ultimi 10 anni, toccando a fine periodo, livelli nuovamente coerenti con una prudente gestione dei flussi previdenziali.

---

(13) Nel bilancio tecnico precedente, in cui erano riportati anche il numero degli attivi e dei pensionati, nel lungo periodo si registravano 90 pensioni ogni 100 attivi.

Una migliore comprensione degli andamenti precedenti si può avere visionando il grafico 3 dove sono riportati i tassi di crescita medi annui della spesa per pensioni e del flusso di contributi (14). Come si può notare nei primi venti anni di simulazione, la crescita dei contributi presenta un chiaro *trend* decrescente, passando da ritmi di espansione superiori al 4 per cento a tassi di crescita media annui di poco superiori all'1 per cento (15). Più complessa risulta, invece, la dinamica della spesa pensionistica; tra il 2005 e il 2010 il tasso di espansione cresce più del 5 per cento, superando l'espansione dei contributi; permane su tale livello nel successivo quinquennio e poi recede marginalmente intorno al 4,5 per cento; in ogni caso, tra il 2010 e il 2025, il tasso di crescita delle pensioni rimane sempre superiore a quello dei contributi, generando quel peggioramento dei conti della gestione visto in precedenza. Dopo il 2025 il quadro cambia completamente soprattutto per la rapida e significativa contrazione del tasso di crescita della spesa pensionistica: tra il 2025 e il 2030, il tasso di espansione di quest'ultima si dimezza e nel successivo decennio stagna su ritmi di espansione inferiori all'1 per cento; un lieve sussulto si ha solo nel quinquennio finale di previsione quando la crescita media si dovrebbe collocare intorno all'1,2 per cento. I venti anni finali del periodo di previsione sono dunque il periodo in cui la riforma della gestione esplica i suoi massimi effetti restrittivi sulla spesa per pensioni, con ovvi effetti benefici sui conti dell'Istituto. Effetti benefici che, nello stesso arco di tempo, vengono rinforzati da una forte ripresa del tasso di crescita

---

(14) Diversamente dalla precedenti relazioni non è stato possibile utilizzare la massa dei redditi degli iscritti in quanto non contenuta nella relazione tecnica; in ogni caso la variazione dei contributi è fortemente indicativa della capacità reddituale degli iscritti alla Cassa.

(15) Come ricordato più volte nelle precedenti relazioni, tale andamento decrescente è corrente con le ipotesi economico-finanziarie alla base delle simulazioni.

delle entrate per cui, nel quinquennio finale di previsione, il tasso di crescita medio annuo dei contributi arriva a sfiorare il livello del 5 per cento, crescendo più di quanto avvenisse nel quinquennio iniziale di previsione. Senza entrare nel merito delle cause che possono determinare una così forte ripresa del tasso di crescita dei contributi e quindi dei redditi degli iscritti, si può solo puntualizzare, da un lato, che tale dinamica non è causata direttamente dalla riforma della gestione, che non comprende interventi significativi sui contributi e, dall'altro lato, che essa determina un sensibile miglioramento dei conti dell'Ente proprio negli anni finali di previsione.

Descritte le principali dinamiche della Cassa, di seguito si analizzano gli effetti e i canali tramite cui ha agito la riforma della gestione principale dell'INPGI. Ciò è possibile perché la relazione tecnica mette a disposizione due simulazioni sugli equilibri gestionali della Cassa: una che considera la situazione normativa pre-riforma, la seconda che introduce i cambiamenti riformatori così come delineati a metà del 2005.

Intanto per quel che concerne l'effetto della riforma sugli equilibri gestionali, il grafico 4 offre, da un lato, la misura della precarietà della situazione pre-riforma, dall'altro evidenzia come, secondo le risultanze del bilancio tecnico, la riforma riesca a sanare le lacune precedenti e consenta un margine di garanzia piuttosto importante alla gestione principale dell'INPGI: come si può notare la Cassa non riformata era destinata ad azzerare il proprio patrimonio nel 2035, mentre la riforma consente dapprima di limitare la diminuzione del grado di copertura del patrimonio rispetto alla spesa per pensioni e in seguito di permettere una sua ripresa nel decennio finale di previsione: nel 2045 il patrimonio tornava a sfiorare il livello di garanzia pari a 5 annualità della spesa per pensioni corrente.

Infine, per quanto attiene le modalità di azione della riforma, si consideri il grafico 5 dove vengono riportati i confronti tra le entrate per contributi e le

uscite per prestazioni tra la situazione post e pre-riforma: un valore positivo del rapporto indica che la riforma ha aumentato la voce in questione, viceversa un valore negativo del rapporto indica che la riforma ha ridotto la voce in questione. Gli andamenti delle due variabili mostrano abbastanza chiaramente come la leva principale dell'azione riformatrice sia stata quella del contenimento della spesa previdenziale. Come si può notare, tale contenimento sembra avvenire in due tempi: un primo che copre i primi venti anni di simulazione e determina una contrazione della spesa per 5 punti percentuali e che probabilmente deve essere addebitato al contenimento delle pensioni di anzianità il secondo, molto più profondo, che copre i 15 anni seguenti e che permette una ulteriore contrazione della spesa per ulteriori 15 punti percentuali, probabilmente causata dall'introduzione della quota pro-rata di pensione calcolata sull'intera storia contributiva successiva all'introduzione della riforma. Infine, si segnala che la riforma sembra avere nei primi venti anni di previsione un effetto espansivo sulle entrate per contributi, effetto espansivo, che si esaurisce quasi completamente alla fine del periodo di previsione, probabilmente causato da un effetto composizione legato alle misure restrittive sulle pensioni di anzianità (16).

#### *Osservazioni conclusive.*

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, con riferimento alla gestione principale, ha appena realizzato una importante revisione di alcuni elementi alla base del meccanismo di calcolo delle prestazioni, nonché dei requisiti anagrafici che regolano l'accesso al pensionamento anticipato. Grazie a tali innovazioni l'Ente, che altrimenti avrebbe visto azzerarsi il

---

(16) Si può pensare, infatti, che, limitando le pensioni di anzianità aumenti la quota di iscritti ad alto reddito e quindi ad alta contribuzione.



proprio patrimonio in tempi piuttosto brevi (2035), presenta in prospettiva una situazione di equilibrio in riferimento ai principali indicatori della gestione caratteristica delle entrate contributive e della spesa per prestazioni.

Il processo di riforma avviato riuscirà secondo quanto evidenziato dall'analisi del

bilancio tecnico, a mantenere la stabilità della gestione nel lungo periodo, grazie soprattutto a un significativo contenimento della spesa per pensioni. Pertanto è presumibile che l'Ente garantirà anche in futuro un adeguato livello di prestazioni, coerente con un'aliquota contributiva di livello elevato.



**Tabella 1**  
**Iscritti e contributi**


Anno	Iscritti												Retribuzione		Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12						Flusso dell'anno						media annua (€) (b)		
	Attivi			Silenti			Cessati			Nuovi assicurati			totale		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	
2004	11.297	6.206	17.503	1.210	985	177	85	659	560	58.843	301				
2005	11.527	6.638	18.165	1.287	1.012	222	83	635	532	58.992	319				
2006	11.737	7.108	18.845	1.506	1.129	287	107	690	636	58.468	336				
<b>Variazioni %</b>															
2005	2,0	7,0	3,8	6,4	2,7	25,4	-2,4	-3,6	-5,0	0,3	6,1				
2006	1,8	7,1	3,7	17,0	11,6	29,3	28,9	8,7	19,5	-0,9	5,3				

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale (a)	aliquota effettiva totale	
2004	35,46	12,5	0,27	0,15	44,24	40,01	42,74	30,0	29,2%	
2005	36,54	12,7	0,35	0,16	44,22	40,33	42,80	30,0	29,8%	
2006	37,72	14,0	0,42	0,17	44,11	40,58	42,78	30,0	30,5%	

(a) Si fa riferimento all'aliquota ordinaria e per i liberi professionisti al solo contributo soggettivo.

(b) Dati desunti dal bilancio tecnico.

Grafico 1. Inpgi: iscritti per genere



**Tabella 2**  
**Numero pensioni**

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Flusso dell'anno						
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate		maschi	femmine	totale	
	maschi	femmine	totale	maschi				femmine	totali	maschi	femmine				maschi
2004	3.067	456	3.523	439	37	476	3.244	2.177	5.421	125	73	198	147	111	258
2005	3.133	481	3.614	518	47	565	3.315	2.252	5.567	81	58	139	195	136	331
2006	3.259	530	3.789	628	57	685	3.449	2.345	5.794	127	61	188	240	154	394
<b>Variazioni %</b>															
2005	2,2	5,5	2,6	18,0	27,0	18,7	2,2	3,4	2,7	-35,2	-20,5	-29,8	32,7	22,5	28,3
2006	4,0	10,2	4,8	21,2	21,3	21,2	4,0	4,1	4,1	56,8	5,2	35,3	23,1	13,2	19,0

Anno	Indicatori									
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.	numero medio anni contribuzione m.
2004	12,9%	7,8%	40,2%	0,85	0,66	61,8	61,7	27,2	28,3	23,0
2005	13,3%	8,3%	40,5%	0,42	0,43	62,9	62,6	28,3	29,1	24,3
2006	14,0%	8,3%	40,5%	0,53	0,40	62,8	62,6	28,2	29,0	25,1



**Tabella 4**  
**Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)**

Anno	Pensioni da lavoro						Pensioni totali			Reddito al pensionamento (a)		
	Totali			di cui anzianità			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale						
2004	63,48	42,73	59,16	78,06	62,61	77,21	61,19	36,55	50,59	94,53	106,00	96,92
2005	65,11	46,62	61,97	73,70	47,06	70,89	61,95	40,86	53,29	81,03	69,98	79,16
2006	63,78	52,49	61,42	67,59	57,21	66,75	61,34	40,52	53,20	86,88	69,25	83,19
<b>Variazioni %</b>												
2005	2,6	9,1	4,8	-5,6	-24,8	-8,2	1,3	11,8	5,3	-	-	-
2006	-2,0	12,6	-0,9	-8,3	21,6	-5,8	-1,0	-0,8	-0,2	-	-	-

Anno	Indicatori					
	importo relativo femmine		Importo pensione/reddito al pensionamento		effetto rimpiazzo	
	Lavoro	Anzianità	maschi	femmine	maschi	femmine
2004	72,2%	81,1%	67,2%	40,3%	1,06	1,09
2005	75,2%	66,4%	80,4%	66,6%	1,05	1,18
2006	85,5%	85,7%	73,4%	75,8%	1,01	1,14
		<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>
		72,2%	72,2%	61,0%	1,06	1,06
		75,2%	76,7%	78,3%	1,05	1,08
		85,5%	76,2%	73,8%	1,01	1,05

(a) Solo per le pensioni da lavoro.

**Tabella 5**  
**I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)**

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)			Riserve obbligatorie			
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegni nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	90,7	1.376,6	165,8	1210,9	1103,7	61,1	7,4	4,2
2005	92,9	1.475,3	175,0	1300,3	1190,9	87,2	8,0	4,3
2006	96,9	1.565,5	170,7	1394,8	1281,5	90,6	8,6	4,4
2007 (a)	86,0	-	-	-	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo



**Tabella 6**  
**Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare**

Anno	Totale			Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto		Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	1.081,0	3,4%		661,0	2,2%	420,0	5,2%
2005	1.154,9	4,4%		668,1	0,0	486,8	7,4%
2006	1.252,0	4,8%		698,3	0,0	553,7	8,3%
Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione	
2004	61,1%	2,2%	57,8%	37,1%	0,0%	-	
2005	57,8%	2,1%	7,3%	72,2%	20,6%	-	
2006	55,8%	2,0%	10,0%	67,3%	22,7%	-	

**Tabella 7**  
**I costi della gestione (milioni di euro)**

Anno	Spese lorde di gestione			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	20,7	8,8	1,9	19,9	180	10
2005	24,7	9,9	1,5	23,5	184	10
2006	25,6	10,3	2,1	24,2	187	10
2007	25,6	11,2	2,6	24,6	192	10

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	44,2%	866,8	430,9	3,2%	1,6%	54,9	54,4%	30,0%
2005	42,1%	989,6	465,1	3,6%	1,7%	60,0	53,8%	30,0%
2006	42,8%	980,7	501,9	3,5%	1,8%	66,1	52,9%	20,0%
2007	45,6%	-	-	3,4%	1,8%	67,0	52,6%	20,0%

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

**Tabella 8**  
**Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)**

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2005	334	270	64	5	69	1.291	5.511	21.300
2010	431	317	114	10	125	1.844		21.300
2015	491	411	80	21	101	2.451		21.300
2020	541	529	12	27	39	2.841		21.300
2025	584	656	-73	26	-47	2.848		21.300
2030	648	738	-90	20	-70	2.559		21.300
2035	749	760	-11	14	3	2.441		21.300
2040	900	769	131	15	146	2.891		21.300
2045	1.082	819	264	31	295	4.094		21.300

Grafico 2. Andamento della gestione  
(milioni di euro)




Grafico 3. Spesa per pensioni e entrate contributive  
(tassi di crescita medi annui)




Grafico 4. Rapporto patrimonio/spesa per pensioni







Grafico 5. Gli effetti della riforma



## ALLEGATO 3

**Bilanci consuntivi 2004-2006, preventivo 2007 e Bilancio tecnico attuariale al 31.12.2003 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - INPGI (Gestione separata)****RELAZIONE***Premessa.*

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti amministra due diverse gestioni, una detta «gestione principale» che è costituita a favore dei giornalisti dipendenti, l'altra detta «gestione separata» che interessa i giornalisti che esercitano attività di lavoro autonomo (cosiddetti *freelance*). La gestione separata, di cui ci occuperemo nel seguito, assicura i giornalisti che esercitano attività autonoma di libera professione, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, seppure svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente. La gestione è stata istituita, insieme ad altre Casse private con il decreto legislativo n. 103 del 1996.

La gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti eroga ai propri iscritti tutte le principali prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, invalidità reversibilità e indennità di maternità). Inoltre l'ente eroga altre due prestazioni aggiuntive: un'indennità *tantum* in favore dei superstiti di assicurato che non abbia maturato i necessari requisiti contributivi; il supplemento di pensione in relazione ai contributi versati successivamente al pensionamento.

*Contributi, requisiti e sistema di calcolo delle pensioni.*

La gestione separata dell'Inpgi richiede ai propri iscritti un contributo soggettivo pari al 10 per cento del reddito profes-

sionale fino al massimale di 68.172 euro. È comunque dovuto un contributo minimo annuo di euro 200,00, ridotto a 70,00 per i giornalisti con un'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a cinque anni. Agli iscritti è data inoltre la possibilità di versare, in aggiunta con opzione annuale, un contributo soggettivo aggiuntivo la cui percentuale non può essere inferiore al 5 per cento.

Gli iscritti sono tenuti inoltre a versare un contributo integrativo del 2 per cento sul reddito imponibile, per un valore del reddito di riferimento minimo previsto pari a 2.000 euro. Infine è dovuto un contributo fisso pari a 30,11 euro annui (per il 2007) per il finanziamento dell'indennità di maternità.

La gestione separata dell'Inpgi eroga ai propri iscritti la pensione di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità. Il diritto al pensionamento di vecchiaia si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età a condizione che risultino versati almeno cinque anni di contributi e che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte il trattamento minimo. L'importo della pensione è determinato sulla base del sistema contributivo.

L'ente prevede inoltre l'erogazione di un'indennità di maternità pari all'80 per cento del reddito percepito dichiarato.

*La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni.*

Nell'anno 2006 la gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei

giornalisti presenta un numero di iscritti pari a 19.680 di cui 7.908 femmine (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2006, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di crescita sempre positivi e pari al 7 per cento in media annua, con una dinamica decisamente più vivace per le femmine (tasso medio annuo pari al 9 per cento). Anche l'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, pari allo 0,24 per i maschi e allo 0,11 per le femmine, sia pure su valori ancora tipici di una gestione agli inizi, indica una tendenza al rallentamento dei flussi in entrata di nuove posizioni contributive soprattutto per le femmine. Contemporaneamente, il numero dei cessati fa registrare una tendenza all'aumento negli anni più recenti.

L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a 41 anni in media, con differenze abbastanza spiccate tra femmine (39) e maschi (42).

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica positiva nel periodo di osservazione (tasso di crescita medio annuo dell'8 per cento), che appare in parte influenzata dalla crescita del numero degli iscritti (+7 per cento nel 2006) e in parte dalla dinamica dei redditi (+3 per cento medio annuo). Infine l'aliquota legale, con riferimento al solo contributo soggettivo obbligatorio, pari a un valore del 10 per cento, si mostra sostanzialmente in linea con quella effettiva (11 per cento), che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

Nella tabella 2 è riportato il numero delle pensioni di vecchiaia al netto di quelle ai superstiti e di invalidità insieme al numero del complesso dei trattamenti. Il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati dall'Ente è pari per il 2006, ultimo anno disponibile, a 406. Oltre il 90 per cento di questi trattamenti è rappresentato da pensioni di vecchiaia, mentre la rimanente quota da trattamenti di reversibilità o invalidità. Il numero di pensioni mostra comunque una dinamica estremamente positiva con un tasso di

crescita che nel 2006, per il complesso dei trattamenti, risulta pari al 35 per cento.

La quota dell'insieme di pensioni di vecchiaia che va alle femmine è pari nel 2006 al 15 per cento, mentre sale al 20 per cento se si considera il complesso dei trattamenti pensionistici.

I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti per quanto riguarda le nuove liquidazioni (le cessate sono in numero non rappresentativo) indicano una forte crescita nell'ultimo anno (+27,7 per cento).

L'età media al pensionamento della categoria (66 anni) si colloca su livelli abbastanza elevati, caratteristici dell'attività libero professionale, e omogenei tra maschi e femmine. Il numero medio di anni di contribuzione, ricordando che la gestione si è costituita a partire dal 1996, al momento, è pari a 6 anni per la totalità dei pensionati.

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni di vecchiaia e per il complesso dei trattamenti. Gli importi medi delle pensioni di vecchiaia si attestano su un valore vicino ai 600 euro mensili.

La spesa per pensioni complessivamente erogate dalla gestione, pari nel 2006 a circa 240 mila euro, mostra per il periodo analizzato tassi di crescita annui abbastanza sostenuti e pari al 37 per cento per l'ultimo anno.

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alla componente femminile rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati. Detti importi, nel caso delle pensioni di vecchiaia, sono sempre superiori a quelli dei pensionati maschi (pari al 110 per cento nel 2006).

Anche in questo caso sono stati calcolati i coefficienti di copertura dei trattamenti pensionistici rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti, ma il dato non è significativo, trattandosi di pensioni liquidate con 5,6 anni di anzianità contributiva.

In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario della Cassa, è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni che anche in questo caso segnala la non significatività di un simile indicatore nei confronti di una gestione pensionistica ancora nella fase iniziale di «accumulo» (pochissime pensioni maturate), con un rapporto di 2 pensioni ogni 100 iscritti. Infine, anche i tassi di copertura delle pensioni liquidate rispetto all'ultima retribuzione alla data del pensionamento, hanno scarsa significatività trattandosi nella maggior parte dei casi di liquidazioni in favore di iscritti già pensionati che hanno continuato a versare.

Nella stessa tabella 4 è stato riportato anche un indicatore che misura l'effetto dell'entrata di nuove pensioni sulla spesa pensionistica complessiva, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, con riferimento al complesso dei trattamenti. L'indicatore, nel breve periodo di tempo osservato e in relazione alle limitate numerosità dei casi ancora interessati, si mostra naturalmente in crescita e pari a 1,13 nell'ultimo anno, indicando un andamento crescente degli importi delle nuove liquidazioni nel tempo.

#### *La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie.*

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio, al cui interno, tra le passività viene evidenziata la riserva legale, che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5). Tale riserva, secondo la normativa vigente, deve essere pari almeno a 5 annualità delle pensioni in pagamento al 1994. In prospettiva tale vincolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007, dovrebbe essere integrato con rife-

rimento anche alle rate di pensione correnti in pagamento.

Negli anni considerati la gestione separata dell'Inpgi presenta un risultato economico di esercizio in crescente avanzo, pari a 6,7 milioni di euro nel 2006, con un patrimonio netto in aumento e pari a 23 milioni di euro per l'anno 2006. La riserva legale, in questa fase iniziale della gestione, presenta un valore estremamente elevato se rapportato alle scarse pensioni attualmente in pagamento, pari a 70 volte detto onere.

#### *La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.*

Il patrimonio della gestione separata dell'Inpgi è costituito dalla sola componente mobiliare e ammonta complessivamente a 143 milioni di euro nel 2006 (tabella 6), ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, in aumento per oltre 40 milioni di euro rispetto all'anno precedente (+38 per cento).

La composizione degli investimenti mobiliari, secondo quanto riportato dall'Ente per il 2006, è data per circa il 4 per cento da attività liquide, per il 73 per cento da titoli e per il 23 per cento da azioni. Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, calcolato come media aritmetica tra le consistenze trimestrali, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, mostra un andamento crescente fino al 2006 (+7,2 per cento), mentre scende al 4 per cento secondo quanto riportato per il preventivo 2007. I rendimenti medi effettivi del periodo in esame per i tre sottogruppi di investimenti, rispettivamente attività liquide, titoli e azioni, risultano leggermente differenziati rispetto a quelli di mercato osservati per lo stesso periodo; in particolare risultano leggermente inferiori per le attività liquide (1 per cento per l'Inpgi a fronte dell'1,5 per cento di mercato) e per quanto riguarda il comparto titoli (2,7 per cento a fronte del 3,5 per cento di mercato), mentre decisamente più elevati risultano i

rendimenti realizzati per il comparto azionario (15,5 per cento a fronte del 13 per cento di mercato).

La gestione separata dell'Inpgi adotta lo stesso piano di impiego degli investimenti della gestione principale. La pianificazione annuale degli investimenti viene stabilita in sede di redazione del bilancio preventivo, in rispondenza con quanto previsto dal Regolamento degli investimenti mobiliari in un'ottica di più lungo periodo. La composizione dell'investimento mobiliare così identificata viene gestita prevalentemente attraverso società di gestione del risparmio esterne scelte tramite apposita gara, ma anche in piccola parte all'interno tramite le stesse risorse della gestione principale. L'obiettivo ottimale dell'allocatione degli investimenti attualmente previsto dal Regolamento, come si è già osservato per la gestione principale, è costituito, al netto della componente di attività liquide, da una composizione formata per il 75 per cento da titoli del debito pubblico dei paesi di area euro e, per il 25 per cento, da azioni dei paesi sviluppati.

#### *I costi e l'efficienza della gestione.*

I costi di gestione dell'Inpgi (tabella 7) ammontano nel 2007 a poco meno di 2 milioni di euro (preventivo 2007), di cui il 38 per cento per il personale in servizio, con una quota di questa voce di spesa in leggera diminuzione, nel periodo osservato, sui costi complessivi. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a 210 mila euro, pari a circa il 10 per cento dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2006, sono pari a 83 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (37 euro se ci si riferisce al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 5,7 per cento (2,6 per cento le sole spese per il personale), con una tendenza alla riduzione nel periodo di analisi.

A fronte di tali costi risultano 13 unità di personale in servizio. Il costo unitario medio del lavoro si attesta su un valore di 65 mila euro (preventivo 2007). La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è pari a circa il 60 per cento.

La Cassa vanta un ammontare di crediti contributivi particolarmente elevato e in crescita pari, nel 2006, a 38 milioni di euro, addirittura superiore alle entrate contributive che effettivamente affluiscono alla gestione.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni si attestano sui 30 giorni per tutte le prestazioni previste.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti (17), anche la gestione separata, come quella principale dell'Inpgi, ha soddisfatto completamente gli adempimenti normativi richiesti, con un aggiornamento dei dati anagrafici al giugno 2007 e al 31 dicembre 2006 per quanto riguarda l'invio delle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo).

#### *L'equilibrio della gestione nel lungo periodo.*

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati i principali indicatori della gestione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani gestione separata, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con i dati a tutto il 2003. Scorrendo i dati della tavola 8 e visionando gli andamenti presenti nel grafico 2, si notano le dinamiche caratteristiche di una cassa giovane: una spesa per pensioni che da valori pressoché nulli aumenta esponenzialmente sotto la spinta di crescenti leve di pensionamento, un flusso di contributi che, anche sotto l'ipotesi di costanza della popolazione assicurata, aumenta in maniera più lineare. La combinazione dei due andamenti e del metodo di calcolo contributivo della pen-

(17) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

sione fa sì che il saldo previdenziale, differenza tra contributi e prestazioni previdenziali, dovrebbe rimanere positivo sino al 2034, mentre il saldo corrente, che tiene conto anche delle spese di gestione, delle prestazioni assistenziali e dei redditi da capitale, dovrebbe rimanere positivo lungo tutto l'orizzonte di previsione. Particolare interesse riveste l'andamento di quest'ultimo saldo nel quinquennio finale della previsione: se, infatti, nei primi 35 anni, il saldo ha seguito gli andamenti tipici di una cassa giovane (crescente nei primi 20 anni, decrescente nei successivi 15), tra il 2040 e il 2045, il saldo mostra una certa stabilizzazione, segno di una contemporanea stabilizzazione delle dinamiche demografiche della gestione. Come conseguenza, il patrimonio netto della gestione dovrebbe presentare un profilo crescente lungo tutto l'orizzonte previsivo, raggiungendo a fine 2044 un valore prossimo ai 2 miliardi di euro, quasi 18 volte la spesa per pensioni a tale data. È abbastanza evidente, ma va ribadito, come la consistenza economica della gestione sia garantita principalmente dal metodo di calcolo contributivo della rendita pensionistica.

Stesse considerazioni si possono fare se si esamina la dinamica del rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi degli iscritti (grafico 3), rapporto che, da un lato, mima il rapporto tra spesa per pensioni e Pil e, dall'altro, individua l'aliquota contributiva di equilibrio, in grado cioè di eguagliare ogni anno il flusso dei contributi con la spesa per pensioni. Come si può notare, la giovane età della Cassa è visibile nel basso livello iniziale dell'aliquota contributiva di equilibrio e dalla sua elevata distanza da quella effettiva. Di seguito l'aliquota di equilibrio presenta una traiettoria di crescita esponenziale che la porta a superare il livello dell'aliquota contributiva effettiva nel 2035 e a toccare nel 2040 un punto di massimo di poco superiore al 15 per cento. Nell'ultimo quinquennio, infine, l'aliquota di equilibrio diminuisce lievemente al 14,6 per cento, iniziando, evidentemente, un percorso di convergenza verso i livelli di contribuzione effettiva. Dunque, la dina-

mica e i livelli di stabilizzazione dell'aliquota contributiva di equilibrio sembrano indicare una gestione coerente dei flussi finanziari previdenziali anche nel lungo periodo.

Per proporre una valutazione degli andamenti precedenti, nel grafico 4 si analizza separatamente la dinamica delle due componenti dell'aliquota contributiva di equilibrio: la spesa per pensioni e la massa dei redditi professionali. Anche in tal caso gli andamenti sono condizionati dalla giovane età della Cassa: la spesa per pensioni, infatti, presenta nei primi anni di simulazione tassi di crescita molto elevati, che vanno via via diminuendo, coerentemente alla accresciuta maturità della gestione. Al di là di tale evidenza, è interessante notare come nel quinquennio finale di previsione la crescita della spesa per pensioni si collochi al di sotto dei tassi di espansione della massa dei redditi degli iscritti, confermando quel processo di stabilizzazione dei flussi finanziari di cui è stato dato conto in precedenza. Riguardo la crescita dei redditi degli iscritti, si nota il tradizionale (18) andamento decrescente nei primi anni di simulazione, dal 5 per cento di inizio periodo a valori inferiori al 2 per cento nel 2035, cui fa seguito nel decennio finale di previsione una certa ripresa di dinamica.

---

(18) Va, infatti, ricordato come tale dinamica cedente è dovuta alle ipotesi sottostanti la simulazione. Se, infatti, il numero degli iscritti viene bloccato a 17 mila unità la crescita della massa dei redditi dipende unicamente dalla crescita dei redditi unitari che, per ciascun grado di anzianità vengono fatti evolvere dell'1,4 per cento all'anno, pari cioè al tasso di inflazione previsto nella simulazione. In situazione di generazioni di iscritti stabili, ciò equivale ad imporre una crescita del reddito unitario medio dell'1,4 per cento e quindi nulla in termini reali. In termini economici, ciò equivale a dire che la crescita della produttività dei giornalisti iscritti alla gestione separata sarà nulla lungo tutto l'orizzonte di previsione. Per confronto si consideri che normalmente le previsioni di lungo periodo, elaborate sia dalla Ragioneria che dal Cer, prevedono per l'intera economia una crescita della produttività e quindi dei redditi reali da lavoro, prossima all'1,5 per cento.



Indicazioni ancor più interessanti sulle cause della dinamica crescente dell'aliquota contributiva di equilibrio, si ottengono se si considerano gli andamenti riportati nel grafico 5. Come è noto, la crescita del rapporto tra pensioni e massa dei redditi degli iscritti può essere scomposta in due componenti economicamente significative: il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e l'importo medio del reddito da professione (una specie di tasso di sostituzione macro dello *stock* di pensioni che offre una misura delle condizioni economiche relative dei pensionati) e il rapporto tra numero di pensioni e numero degli iscritti (rapporto che offre una descrizione degli effetti della demografia, sia per quanto attiene agli aspetti generali, che a quelli specifici della cassa, sugli equilibri gestionali). Come si può notare dal punto di vista esplicativo, la dinamica ascendente dell'incidenza della spesa pensionistica è dovuta ad entrambe le componenti, anche se prioritario risulta il ruolo della demografia, anche in ragione della giovane età della Cassa.

Riguardo alla demografia della Cassa, si può notare che, se all'inizio esistono 2 pensioni ogni 100 attivi, alla fine del periodo, tale rapporto dovrebbe vedere quasi 90 pensioni ogni 100 attivi, con una tendenza alla stabilizzazione nella parte finale del periodo. Tale valore risulta piuttosto elevato, nel confronto con le altre Casse privatizzate, indice probabilmente di una ridotta storia previdenziale degli assicurati e/o di una elevata vita media della pensione (19). Infine, per confronto, si consideri che, secondo le ultime proiezioni della Ragioneria generale dello Stato, sul sistema pensionistico obbligatorio, il rapporto tra numero di pensioni e occupati

---

(19) Si può dimostrare, infatti, che, in equilibrio, tale rapporto è pari al rapporto tra vita media della pensione e anni di contribuzione al pensionamento; dunque, un alto valore del rapporto può essere dovuto o ad un elevato valore del primo termine o ad un basso valore della storia contributiva degli iscritti.

dovrebbe risultare, nel 2050, di oltre 18 punti superiore a quello individuato dalla relazione allegata al bilancio tecnico per la gestione separata dell'Inpgi, anche se dovrebbe presentare una dinamica ascendente decisamente più contenuta, ciò a causa principalmente del diverso stato di maturità delle due gestioni.

Il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e reddito degli iscritti, invece, dovrebbe aumentare dal 4,5 per cento di inizio periodo al 17 per cento del 2044. Il basso valore del grado di copertura iniziale è anch'esso dovuto alla giovane età della Cassa e non è indicativo, di conseguenza, del grado di copertura assicurato dalla stessa, in quanto riguarda prevedibilmente pensioni supplementari caratterizzate da una ridotta storia contributiva (20). Più indicativo è sicuramente il valore di fine periodo che, dato il basso valore dell'aliquota di computo (10 per cento), deve essere giudicato soddisfacente (21), sempre relativamente al reddito di riferimento per il calcolo della pensione.

#### *Osservazioni conclusive.*

La gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti presenta tutte le caratteristiche di una gestione giovane che si trova nella fase iniziale della transizione demografica, caratterizzata da consistenti flussi di entrate, a fronte di scarse erogazioni pensionistiche (attualmente ha un rapporto di 2 pensioni ogni 100 iscritti). In prospettiva, per tutto il periodo di previsione, raggiungerà valori

---

(20) Nella media del triennio 2004-2006, infatti, le pensioni da lavoro liquidate riguardavano individui con una anzianità contributiva di 5 anni.

(21) Si consideri che l'importo medio del complesso delle pensioni IVS del FPLD dell'INPS si commisurano attualmente al 50 per cento del reddito medio degli iscritti (59 per cento per le sole pensioni da lavoro), grado di copertura non molto discosto da quello rilevato per la gestione separata dell'INPGI, una volta che si tenga conto della maggiore aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti.

crescenti e positivi del patrimonio e del saldo previdenziale, che rimarrà positivo sino al 2034. La gestione infatti, grazie alla modalità di calcolo delle pensioni in base al metodo contributivo, riuscirà a mantenere i propri equilibri gestionali anche in una fase di maturazione più avanzata.

In relazione alla adeguatezza delle pensioni, molto dipenderà dall'andamento dei redditi professionali e dalle scelte contri-

butive degli iscritti: infatti, se aumenterà la quota degli iscritti optante per un'aliquota contributiva superiore a quella obbligatoria del 10 per cento, si potranno raggiungere livelli di copertura più adeguati, anche in considerazione del fatto che per molti degli iscritti alla gestione separata, l'attività di lavoro autonomo potrebbe venire a costituire l'unica forma di lavoro possibile per l'intera carriera.


**Tabella 1**  
**Iscritti e contributi**

Anno	Iscritti												Retribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12						Flusso dell'anno						totale		
	Attivi		Silenti		Cessati		Nuovi assicurati		femmine	maschi	femmine	maschi			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi					femmine		
2004	10.540	6.671	17.211	1.054	800	188	57	1.415	1.173	10.469	21				
2005	11.374	7.526	18.900	1.344	928	252	117	1.378	1.096	10.310	22				
2006	11.772	7.908	19.680	1.873	1.474	291	113	1.199	1.026	11.148	24				
<b>Variazioni %</b>															
2005	7,9	12,8	9,8	27,5	15,9	34,0	105,3	-2,6	-6,6	-1,5	5,8				
2006	3,5	5,1	4,1	39,4	58,9	15,5	-3,4	-13,0	-6,4	8,1	10,5				

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	m. contribuenti	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale (a)	aliquota effettiva totale	
2004	38,76	43,1	0,13	0,05	42,12	38,35	40,66	10,0	11,4%	
2005	39,82	40,8	0,18	0,11	42,22	38,72	40,83	10,0	11,1%	
2006	40,18	44,0	0,24	0,11	42,40	38,93	41,01	10,0	10,9%	

(a) Si fa riferimento al solo contributo soggettivo obbligatorio, che nel caso dei giornalisti può essere aumentato su base volontaria.

Grafico 1. Inpgi: iscritti per genere



**Tabella 2**  
**Numero pensioni**

Anno	Pensioni da lavoro						Pensioni totali						Flusso dell'anno					
	Totali			di cui anzianità			maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate		Cessate		Liquidate		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale				maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	totale
				maschi	femmine	totale	Variazioni %											
2004	150	22	172	-	-	-	155	35	190	2	0	2	160	36	196			
2005	238	36	274	-	-	-	244	57	301	1	1	2	100	19	119			
2006	315	55	370	-	-	-	326	80	406	5	0	5	118	34	152			
2005	58,7	63,6	59,3	-	-	-	57,4	62,9	58,4	-50,0	-	0,0	-37,5	-47,2	-39,3			
2006	32,4	52,8	35,0	-	-	-	33,6	40,4	34,9	400,0	-100,0	150,0	18,0	78,9	27,7			

Anno	Indicatori								
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.
2004	12,8%	-	18,4%	0,01	-	67,0	67,0	3,0	3,0
2005	13,1%	-	18,9%	0,01	0,05	66,0	66,0	7,0	7,0
2006	14,9%	-	19,7%	0,04	-	66,0	66,0	6,0	6,0





**Tabella 4**  
**Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)**

Anno	Pensioni da lavoro						Pensioni totali			Reddito al pensionamento (a)		
	Totali		di cui anzianità				maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale						
2004	0,51	0,71	0,53	-	-	0,53	0,56	0,54	8,46	5,62	8,08	
2005	0,63	0,64	0,63	-	-	0,67	0,52	0,65	8,22	11,82	8,67	
2006	0,62	0,72	0,64	-	-	0,66	0,65	0,66	9,26	9,25	9,26	
<b>Variazioni %</b>												
2005	23,1	-8,9	17,5	-	-	26,2	-7,2	20,5	-2,9	110,3	7,4	
2006	-1,3	12,6	1,6	-	-	-1,5	25,7	1,9	12,8	-21,8	6,8	

Anno	Indicatori					
	importo relativo femmine		Importo pensione/reddito al pensionamento		effetto rimpiazzo	
	Lavoro	Anzianità	maschi	femmine	maschi	femmine
2004	132,0%	-	6,0%	12,6%	0,98	0,98
2005	102,3%	-	7,6%	5,4%	1,17	0,95
2006	113,4%	-	6,7%	7,8%	1,11	1,24
		<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>
		104,2%	80,2%	6,6%	0,98	0,98
		99,0%	99,0%	7,2%	0,95	1,14
				6,9%	1,24	1,13

(a) Solo per le pensioni da lavoro.

**Tabella 5**  
**I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)**

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegnazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	3,3	125,2	112,7	12,5	9,2	3,6	-	88,9
2005	4,1	152,6	136,0	16,6	12,5	3,3	-	73,6
2006	6,7	184,9	161,6	23,3	16,6	4,1	-	70,4

**Tabella 6**  
**Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare**

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	93,4	4,5%	0,0		93,4	4,5%
2005	103,6	7,8%	0,0		103,6	7,8%
2006	143,3	7,2%	0,0		143,3	7,2%
2007		3,94%				3,94%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
2005	-	-	0,6%	65,9%	21,1%	-
2006	-	-	3,7%	73,0%	23,2%	-

**Tabella 7**  
**I costi della gestione (milioni di euro)**

Anno	Spese lorde di gestione				Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici	organi dell'ente		totale	dirigenti
2004	1,25	0,55	0,11	0,16	1,25	12	1
2005	1,71	0,60	0,04	0,16	1,71	13	1
2006	1,68	0,68	0,04	0,15	1,67	13	1
2007	1,93	0,74	0,07	0,21	1,93	13	1

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	43,8%	71,6	35,1	5,4%	2,6%	50,8	66,7%	100,0%
2005	35,2%	89,2	35,3	6,9%	2,8%	52,2	61,5%	100,0%
2006	40,4%	83,3	37,4	5,7%	2,6%	57,8	61,5%	100,0%
2007	38,3%	-	-	3,6%	1,6%	65,5	61,5%	100,0%

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

Grafico 2. Andamento della gestione  
(milioni di euro)





Grafico 3. Spesa per pensioni e entrate contributive  
(tassi di crescita medi annui)









Grafico 5. Gli effetti della riforma



## ALLEGATO 4

**Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO)****COSTI DI GESTIONE**

I costi di gestione dell'Enasarco (tabella 7) ammontano nel preventivo 2007 a 44 milioni di euro di cui il 54 per cento per il personale in servizio, con una quota in progressivo aumento rispetto al 2004. Le spese nette di gestione, al netto di recuperi e proventi vari, sono pari a 43,6 milioni di euro. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano stabilmente nel periodo osservato a circa 1,5 milioni di euro (1 milione previsto per il 2007). In termini relativi, le spese di gestione della Cassa, nel 2006, sono pari a 116 euro per ciascun assicurato e pensionato della stessa (61 euro se ci si riferisce al solo costo del personale). Se si adotta come riferimento il totale monetario di prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 1.85 per cento e per l' 1.26 per cento le sole spese per il personale.

A fronte di tali costi risultano 468 unità di personale in servizio, in diminuzione negli ultimi due anni di analisi, di cui 11 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta intorno ai 44 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (57 per cento), e dal 2007 una unità femminile è presente tra i dirigenti incaricati.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni, anche se con tendenza al miglioramento, sono ancora relativamente ele-

vati per tutte le tipologie di pensioni previste (22). In particolare, nel 2006, per le pensioni di vecchiaia sono necessari in media 155 giorni, per le pensioni di anzianità residue ancora da liquidare sono previsti circa 200 giorni, così come per le invalidità mentre per quelle di reversibilità ne occorrono in media 132.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti (23), la Cassa ha soddisfatto gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel mese di giugno 2005, seguito dalle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo).

L'Enasarco nell'ultimo biennio di osservazione ha svolto una intensa azione di recupero dei crediti contributivi che sono passati dal valore di poco meno di 9 milioni di euro del 2004 a quello di oltre 15 milioni del 2006 e ai circa 14 milioni previsti per il 2007.

---

(22) Come confronto, si possono osservare i tempi medi rilevati per la totalità degli enti previdenziali (pubblici e privati) riportati nella Relazione della Commissione bicamerale per l'anno 1998, che risultano pari rispettivamente a 75 giorni per le prestazioni di vecchiaia, 128 per le invalidità e 94 per le reversibilità

(23) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

ALLEGATO 5

NUOVA TABELLA 7

**Tabella 7**  
**I costi della gestione (milioni di euro)**

Anno	Spese lorde di gestione			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	personale totale
2004	33,6	20,0	7,5	32,9	379	12
2005	34,8	21,7	7,7	32,6	411	13
2006	34,8	21,7	6,7	31,9	393	11
2007	43,7	23,5	9,0	43,6	386	11

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (b)		Indice di costo (c)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	59,5%	88	52	2,4%	1,4%	47,7	58,2%	0,0%
2005	62,3%	91	57	2,3%	1,5%	53,0	58,5%	0,0%
2006	62,3%	91	57	2,2%	1,4%	50,4	59,4%	0,0%
2007 (a)	53,7%	115	62	2,7%	1,5%			

(a) Dati di preventivo.

(b) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(c) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

## ALLEGATO 6

**Esame dei bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007  
e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 della Fondazione  
ENASARCO (Agenti e rappresentanti di commercio).**

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE  
E APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi alla Fondazione ENASARCO;

premessi che:

*a)* la Fondazione Enasarco ha appena concluso una fase critica della propria attività di gestione, segnata dall'insediamento nel novembre 2006 di un Commissario straordinario che ha poi terminato la propria azione di risanamento nella primavera del 2007;

*b)* l'ente, nel periodo osservato, ha migliorato decisamente il saldo previdenziale, che è passato dal disavanzo di 24 milioni di euro registrato nel 2005, all'avanzo di circa 11 milioni di euro per il 2006;

*c)* appare di grande significatività la riforma del 2004 del sistema di calcolo e dei requisiti di base per accedere alle pensioni di vecchiaia, che ha previsto sia l'introduzione del metodo contributivo, sia l'eliminazione delle pensioni di anzianità insieme anche ad un lieve incremento dell'aliquota contributiva;

*d)* che negli anni tra il 2004 ed il 2006 l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione lievemente negativi dovuti principalmente alla pecu-

liare gestione degli iscritti silenti che sono in numero particolarmente elevato e che presentano tassi di variazione sempre positivi;

*e)* i risultati della razionalizzazione e riorganizzazione degli oneri di gestione, tra cui la riduzione del personale in servizio, non hanno evidenziato ad oggi rilevanti effetti sull'entità delle spese di funzionamento dell'ente;

*f)* risultati positivi si registrano invece sul fronte dell'attività di riscossione dei crediti, sia sul fronte dell'evasione contributiva, sia su quello della riduzione dei tassi di morosità che caratterizzavano in passato il patrimonio immobiliare adibito a reddito;

*g)* l'analisi dei dati contenuti nel bilancio tecnico attuariale in merito agli equilibri di lungo periodo mostra che la gestione, in prospettiva, sarà caratterizzata da un peggioramento rilevante dei propri saldi, con un patrimonio netto che dovrebbe ridursi fortemente a partire dal 2020 fino a diventare negativo nel 2030;

*h)* tale andamento è dovuto in parte anche alla normale evoluzione demografica della cassa che, nella fase di piena maturazione, sarà caratterizzata da un numero elevato di pensionati rispetto agli iscritti;

*i)* a parziale contrasto di tali andamenti dovrebbe manifestare i propri effetti la coraggiosa azione di riforma dei

criteri di accesso e di calcolo delle prestazioni, avviata dall'ente nel 2004. Anche se, secondo quanto riportato nel bilancio tecnico attuariale, tale azione di contrasto non sembra poter riuscire a invertire in tempo utile i disequilibri prospettici della gestione;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
FAVOREVOLI

*con le seguenti osservazioni:*

valuti l'ente quali iniziative adottare al fine di ridurre il numero degli iscritti silenti;

si rileva l'opportunità di adottare tutte le iniziative idonee a ridurre i tempi medi di liquidazione delle prestazioni, che appaiono ancora relativamente troppo lunghi;

si adottino le iniziative necessarie a migliorare la redditività netta del patrimonio immobiliare, che si attesta solo sull'1 per cento dell'intero patrimonio dell'ente;

si valutino infine le iniziative necessarie ad invertire il *trend* decrescente nell'equilibrio della gestione di lungo periodo.



## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. (COM(2007)249) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Proposta di documento finale presentata dai Relatori)</i> .....	5

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. Emendamenti C. 1857 Governo, approvato dal Senato .....	4
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
---	---

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Barbareschi ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	8
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore)</i> .....	17
Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace» C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio –Adozione del testo base</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di testo unificato presentata dal relatore e adottata come testo base dalla Commissione)</i> .....	18
Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	10

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione –Parere favorevole con una condizione e una osservazione</i> ) .....	11
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	19
<i>AVVERTENZA</i> .....	16

### II Giustizia

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	21
<i>ALLEGATO (Proposta di testo unificato del Relatore)</i> .....	27

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	25
AVVERTENZA .....	26

### III Affari esteri e comunitari

#### SEDE REFERENTE:

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. C. 1928 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38

### IV Difesa

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.	
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vincenzo Camporini ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	41

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. Emendamenti C. 1857-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	42
--	----

#### SEDE REFERENTE:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	53

#### SEDE REFERENTE:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	46
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico. Atto n. 36 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	95

#### SEDE REFERENTE:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	50
--	----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 157/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione –Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	97
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109

## AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	108
---	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-00471 Siragusa: Eventuali provvedimenti del Provveditore agli studi di Messina per prevenire fenomeni di bullismo e vandalismo nelle scuole .....	111
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	120
5-00487 Zazzera: Riassetto degli orari di lezione, in particolare negli istituti tecnici industriali ad indirizzo chimico .....	111
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	121
5-00527 Lorenzin: Chiarimenti relativi alla recita scolastica preparata presso la scuola elementare «Tittoni» di Bracciano (Roma) .....	111
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	123
5-00534 Centemero: Sull'adozione di libri di testo scolastici ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.	
5-00559 Centemero: Armonizzazione della disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici.	
5-00560 Centemero: Chiarimenti sulla disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici .....	111
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	124
5-00581 Giulietti: Chiarimenti sulle competenze attribuite all'Ente Roma Capitale .....	111
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	126
5-00502 Ghizzoni: Richiesta di chiarimenti sull'esercizio del libero confronto nelle scuole della provincia di Bologna .....	112
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	128

## SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	112
DL 154/2008 Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione –Parere favorevole con condizioni</i> ) ..	112
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	129
DL 172/08 Misure per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1875 Governo) (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	116

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame delle proposte di atti normativi comunitari riguardanti la parte di competenza del pacchetto clima-energia ..	131
---	-----

## SEDE REFERENTE:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	131
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti agli emendamenti del relatore presentati nella seduta del 20 novembre 2008</i> ) .....	140

## COMITATO DEI NOVE:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813-A Governo .....	132
--	-----

## SEDE REFERENTE:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento 9.100 del Governo</i> ) .....	153
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i> ) .....	154

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

5-00371 Codurelli: Sulle iniziative per garantire la piena mobilità dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili .....	158
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	165
5-00422 Sarubbi: Attuazione del protocollo sull'autotrasporto del 25 giugno 2008 .....	159
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	166
5-00578 Velo: Sull'insufficienza dei collegamenti marittimi con l'Isola d'Elba e sulla definizione dei relativi orari .....	160
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	168
5-00584 Lovelli: Su inefficienze e ritardi dei servizi di trasporto ferroviario che interessano la provincia di Alessandria .....	160
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	169

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assaereo, nell'ambito dell'esame di atti preparatori della normativa comunitaria in materia di sistema aeronautico europeo, aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2008) 388 def. e COM(2008) 390 def) .....	161
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161
---	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche ( <i>Seguito esame documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	161
--	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 46 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	171
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione -Parere favorevole</i> ) .....	173
--	-----

Sui lavori della Commissione .....	174
AVVERTENZA .....	175
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione .....	176
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	177
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	180
<b>XII Affari sociali</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	181
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	188
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	182
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	184
AVVERTENZA .....	187
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:	
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame istruttorio del Terzo pacchetto di proposte normative sul mercato interno per l'elettricità e il gas (COM(2007)528, COM(2007)529, COM(2007)530, COM(2007)531, COM(2007)532) e del Pacchetto di proposte normative relative al settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici (COM(2008)13, COM(2008)16, COM(2008)17, COM(2008)18, COM(2008)19, COM(2008)30) .....	189
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'Unione europea. COM(2007)249 def. (Parere alle Commis- sioni I e II) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	190
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	194
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	196
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	198
SEDE CONSULTIVA:	
DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	192
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	200

Sull'ordine dei lavori .....	193
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	193

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

### **SEDE CONSULTIVA:**

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. C. 1891 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione –Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	202
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	211
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. S. 1082 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione –Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	205
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	212
DL 172/08: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale. C. 1875 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione –Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	207
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	213
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) S. 1209 Governo, approvato dalla Camera.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. S. 1210 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame congiunto e conclusione –Parere favorevole</i> ) .....	208
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	214

### **INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.	
Audizione del Vice Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Carlo Alberto Tesserin ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	210

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Sull'ordine dei lavori .....	215
<b>ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:</b>	
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	216
<i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i> .....	220
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti –INPGI –Gestione principale ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	217
<i>ALLEGATO 2 (Relazione)</i> .....	242
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti –INPGI –Gestione separata ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	218
<i>ALLEGATO 3 (Relazione)</i> .....	264



---

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, bilancio preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) ( <i>Nuovo esame e conclusione</i> ) .....	218
ALLEGATO 4 ( <i>Costi di gestione</i> ) .....	283
ALLEGATO 5 ( <i>Tabella 7</i> ) .....	284
ALLEGATO 6 ( <i>Considerazioni conclusive riformulate e approvate dalla Commissione</i> ) .....	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	219

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,98



\*16SMC000980\*